

BOZZE DI STAMPA

1 aprile 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A»;

b) dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.».

1.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».

b) dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».

1.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1050 milioni di euro».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'importo», aggiungere, le seguenti: «, rimodulato in modo proporzionale,»

- all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « rimodulati in modo proporzionale.»

- all'articolo 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di 1.410 milioni di euro» con le seguenti: «di 2.210 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.200».

1.4

MARTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «ai 250 milioni di euro» con le parole: «a copertura delle esigenze straordinarie legate all'incremento del valore orario delle prestazioni lavorative».

1.6

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1 giugno 2020 i fondi contrattuali di cui al comma 1 sono altresì incrementati con i maggiori proventi derivanti dal com-

ma *6-bis* dell'articolo 126 del presente decreto. Ai proventi di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.».

Conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis*. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

"a) nell'articolo 39-*octies*:

1) al comma 5, alla lettera *a)*, le parole: "euro 30", sono sostituite dalle seguenti: "euro 40", alla lettera *b)* le parole "euro 32" sono sostituite dalle seguenti: "euro 39", e alla lettera *c)* le parole: "euro 125" sono sostituite dalle seguenti: "euro 135";

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole: "95,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "97,22 per cento";

b) nell'allegato 1, la voce "tabacchi lavorati" è sostituita dalla seguente: "Tabacchi lavorati: *a)* sigari 24 per cento; *b)* sigaretti 25 per cento; *c)* sigarette 60 per cento; *d)* tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; *e)* altri tabacchi da fumo 57 per cento; *f)* tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento".

6-ter. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sino data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*septies* del medesimo articolo 4.».

1.7

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. Al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico ed il miglioramento della gestione dello stress e dello stress traumatico della popolazione, le regioni sostengono, attraverso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, iniziative destinate al supporto psicologico della popolazione, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializ-

zato. In relazione alle restrizioni ed alle condizioni di isolamento, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione relative al contrasto alla diffusione del virus, le iniziative di cui al presente comma devono intendersi come servizi gestiti tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale. Le Regioni, nel caso in cui siano state già intraprese le iniziative di cui al presente comma, nonché nel caso in cui siano a conoscenza di iniziative simili sul territorio di natura privata, si impegnano a favorirne l'adeguata pubblicità tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di consulenza.

3-ter. È istituito un servizio telefonico nazionale di emergenza psicologica durante il periodo di emergenza, fino a 30 giorni successivi al suo termine. La Presidenza del consiglio dei ministri con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entra in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'affidamento della gestione del presente servizio. Per le finalità di cui al presente comma è destinato euro 1 milione a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.».

1.8

STABILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni sono a carico dei bilanci aziendali».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dagli articoli 1 a 18, individua specifiche misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19;

ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) si prevede un incremento per il 2020 delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Tale incremento, suddiviso per ciascuna regione o provincia autonoma secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata al presente decreto, definiti sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019, è disposto a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 e attribuito in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti;

l'articolo 18 decreto legge «cura Italia» (Rifinanziamento fondi) dispone infatti l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo I del dl, oltre che per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Al comma 4, per far fronte agli oneri dell'articolo 18, si fa rinvio alla clausola di copertura del decreto prevista al successivo articolo 126 (Disposizioni finanziarie) che provvede pertanto alla compensazione finanziaria

degli oneri derivanti dal decreto-legge con l'autorizzazione ad emettere titoli di Stato per un importo fino a 25. 000 milioni di euro per l'anno 2020;

l'articolo 10 consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri;

il comma 1 dell'articolo 12 consente, in via temporanea, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

premesso, altresì, che:

ulteriori disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recanti un complesso di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del sostegno economico alle famiglie, ai soggetti più fragili e al *welfare* del nostro Paese, sono contenute anche negli articoli 47 e 48 dello stesso decreto «cura Italia»;

nello specifico, l'articolo 47 prevede le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e sociosanitario non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19;

tale disposizione normativa (rubricata con il titolo «Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare») prescrive la sospensione dell'erogazione delle prestazioni con l'obiettivo di concretizzare la misura del distanziamento sociale per la popolazione fragile bisognosa di prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture riabilitative;

nello stesso articolo e nell'intero provvedimento non compaiono, però, le misure compensative per le strutture che erogano le prestazioni in regime di accreditamento e/o convenzione, a differenza di quanto, invece, opportunamente si prevede nel successivo art. 48, al comma 2, per altre tipologie di servizi (socio-assistenziali) dove si affronta il problema dell'impatto finanziario che ricade sulle strutture erogatrici, in conseguenza della sospensione dell'attività;

in base alla disciplina di cui all'articolo 48 («Prestazioni individuali domiciliari»), infatti, nel periodo di sospensione delle attività dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, ovvero prestazioni negli stessi luoghi ove sono svolti ordinariamente tali servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione;

la fattispecie di cui all'articolo 47 appare pertanto analoga a quella trattata nell'articolo 48 dello stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che da

una parte prevede la remunerazione dei gestori dei servizi socio-assistenziali e dall'altra, al terzo comma, esclude giustamente dalla cassa integrazione i lavoratori impiegati in questa aziende;

rilevato che:

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha indotto il Governo a individuare responsabilmente ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie;

il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, sovraccaricato per il significativo tasso di contagio attribuito al Covid-19 rispetto alla necessità di erogare cure con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana, nonostante notevoli criticità e debolezze profonde trascinate in tanti anni di definanziamento, sta affrontando questo passaggio difficile - come anche riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - in modo straordinario con tutte le sue forze e le sue risorse umane - innanzitutto medici, infermieri e operatori sanitari - che stanno lavorando senza sosta in prima linea negli ospedali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, garantendo la tutela dei beni primari della vita e della salute dei cittadini;

anche dopo lo stanziamento di notevoli risorse per la sanità disposte dal decreto cura Italia, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini;

considerato che:

anche per le strutture erogatrici considerate nell'art. 47 le conseguenze sono molto impattanti sul piano finanziario, considerato che gli accordi contrattuali e le normative di tutte le regioni non contemplano situazioni di tale eccezionalità. Si rende necessaria, quindi, un'integrazione della norma, nella direzione di estendere all'art. 47 quanto è previsto all'art. 48, per salvaguardare le strutture e il relativo personale dipendente. Va considerato altresì che, anche laddove fosse prevista la cassa integrazione, questa non risolverebbe il problema in quanto per le strutture i costi fissi sono notevoli a prescindere dal personale e determineranno una situazione di grave crisi;

si rende ulteriormente necessario prevedere misure di sostegno più organiche per l'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità. Va incentivata un'attività di assistenza domiciliare su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della per-

sona assistita, in coordinamento con le autorità competenti e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

la grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 vede impegnate allo stremo anche associazioni di volontariato e *Onlus* che con le loro sole e scarse risorse si prodigano in interventi mettendo a disposizione i loro mezzi, ambulanze, e operatori volontari, lamentando la insostenibilità economica per loro di acquistare dispositivi di protezione individuali e prodotti di sanificazione delle ambulanze dopo il trasporto di contagiati da Covid-19. È necessario prevedere un sostegno economico per le associazioni di volontariato e *Onlus* che si stanno prodigando senza sosta per affrontare la pandemia;

L'articolo 48 del decreto legge in esame prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 le pubbliche amministrazioni forniscano servizi in forme individuali domiciliari o a distanza. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 si riferisce ai servizi educativi ma relativamente ai bambini dai tre mesi ai sei anni. L'articolo 2 del decreto legislativo n.66 del 2017 reca norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e si applica ai bambini e bambine della scuola dell'infanzia, alle alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, alle studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado. Appare pertanto necessario che i servizi e la promozione scolastica in particolare l'inclusione scolastica veda l'intervento anche nei confronti degli studenti con disabilità;

L'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 sta provocando gravi ricadute economiche sui componenti percettori di reddito nelle famiglie che si vedono a causa di licenziamenti, cassa integrazione o a chiudere l'attività a vedere una riduzione anche pesante del loro reddito. In particolare stanno riscontrando notevoli difficoltà le famiglie in locazione con contratti privatistici e studenti fuori sede costretti a sospendere gli studi a tornare nelle loro famiglie di origine ma continuando a pagare un affitto per un alloggio che non abitano in base ad un contratto di locazione registrato. In questo modo migliaia di famiglie e di studenti fuorisede rischiano di cadere nel baratro della morosità con conseguente rischio di sfratto per morosità e al contempo migliaia di piccoli proprietari rischiano di dovere rinunciare ad un reddito per alcuni molto importante. Appare quindi necessario prevedere che sia istituito un apposito fondo straordinario per erogare un contributo affitto da erogare fino a cessata emergenza sanitaria senza bandi e con modalità di presentazione delle richieste per via telematica e erogazione del contributo affitto direttamente al proprietario, garantendo al contempo una allocazione di risorse adeguate al fine di rispondere a tutte le richieste;

impegna il Governo:

anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prevedere:

- un ulteriore incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per mobilitare maggiori risorse, innanzitutto per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e conferire maggiori benefici contrattuali per il personale sanitario impegnato a far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID;

- una semplificazione in questo periodo di emergenza per i requisiti di accesso ai benefici per i bisogni dei pazienti con disabilità, comprese quelle derivanti da neoplasie del sangue, nonché percorsi di garanzia che le pubbliche amministrazioni prevedano servizi di promozione scolastica e di inclusione non solo per i bambini da tre mesi a sei anni ma anche agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

- una implementazione delle piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la telemedicina allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili;

- che le prestazioni riabilitative, sanitarie o socio sanitarie, non erogate dalle strutture accreditate e convenzionate per effetto della sospensione, anche se disposta con provvedimenti regionali o delle Aziende Sanitarie, fino al permanere del rischio sanitario, possano essere remunerate sulla base dei piani di intervento in atto e secondo le tariffe di remunerazione in vigore in ogni Regione, fermo restando il limite del tetto di spesa massimo assegnato a ogni struttura nell'anno 2020, e che, pertanto, la remunerazione delle prestazioni non erogate per effetto della sospensione comporta la conseguente inibizione all'accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, per il personale sospeso a causa dell'emergenza sanitaria;

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di un «Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19», per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID-19;

- uno stanziamento di risorse a sostegno delle associazioni e *onlus*, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per sostenerle nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nell'acquisto di prodotti di sanificazione delle ambulanze nonché nell'acquisto di ulteriori ambulanze;

- l'istituzione di un fondo straordinario per un contributo affitto durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza al fine di impedire che migliaia di famiglie e di studenti fuorisede vadano incontro a sfratti per morosità e che migliaia di proprietari locatori debbano non solo rinunciare ad un introito ma anche andare incontro a richieste al giudice di convalida di sfratto per morosità.

G1.101

TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la prima parte del decreto riguarda il potenziamento di sanità e protezione civile, con un finanziamento di circa 1,150 miliardi ciascuno. Per il Sistema sanitario nazionale sono previste 20 mila assunzioni già deliberate. Per il pagamento degli straordinari a medici e infermieri, vengono stanziati invece 150 milioni di euro. Previsto anche un potenziamento delle reti di assistenza territoriale, con quasi 350 milioni di euro. La sanità privata è chiamata a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le apparecchiature;

le regioni possono inoltre attivare aree sanitarie temporanee anche all'interno e all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza. I medici potranno restare in servizio anche oltre i limiti previsti per l'accesso alla pensione;

la cifra stanziata per la sanità va ad integrare il fabbisogno sanitario nazionale e distribuita fra le varie regioni secondo le tabelle A e B del presente decreto e non secondo le reali necessità delle regioni maggiormente colpite ad esempio al Veneto spettano poco meno di 61 milioni e alla Campania circa 70 milioni,

si impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un acconto in base ai ricoveri e giornate di ricovero effettuate e successivamente il conguaglio.

G1.102

ROMEO, PILLON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

le implicazioni che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo e produrrà sul tessuto socioeconomico nazionale richiedono interventi tempestivi per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché per il sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, caratterizzata dalla estesa diffusione dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, richiede nondimeno misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

tra le misure, sono indispensabili quelle volte a limitare la circolazione delle persone, salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

parimenti significative sono le misure di limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi incluse le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, anche di carattere religioso;

il governo ha disposto la sospensione delle cerimonie civili e religiose, nonché la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

tali limitazioni a libertà e diritti fondamentali sono ingiustificate, nella misura in cui le cerimonie avvengano in collegamento da remoto o l'ingresso nei luoghi di culto avvenga con modalità tali da assicurare il rispetto delle distanze,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza al fine di consentire che la sospensione delle cerimonie civili o religiose non operi qualora queste si svolgano in collegamento da remoto e ad avviare un'interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana (CEI) affinché vengano chiarite le modalità di accesso ai luoghi di culto, in modo particolare nell'imminenza delle festività pasquali, ferma restando l'esigenza di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di almeno un metro tra i frequentatori.

G1.103

RIZZOTTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766)»;

premessi che:

l'attuale condizione di emergenza sanitaria ha notevoli ripercussioni sulla vita di tutti i cittadini, ancor più gravi per le persone più vulnerabili, come coloro che già soffrono per problemi di salute mentale e le loro famiglie;

è evidente quanto le operatrici e gli operatori dei servizi del SSN siano duramente impegnati ad affrontare l'emergenza Covid-19, e quanto ogni giorno, in condizioni sempre più difficili, lavorino per affermare il diritto alla salute e alle cure dei cittadini; le misure disposte dal Governo per il potenziamento delle risorse del SSN e del personale impegnato in prima fila per fronteggiare l'emergenza della pandemia da Covid-19 rappresentano certamente la priorità;

non meno centrale per la salute pubblica risulta garantire il funzionamento della rete territoriale della Salute Mentale, come dei servizi territoriali rivolti agli anziani, alle persone con disabilità, alle persone con malattie di lunga durata, perché possa rispondere alle richieste di nuove persone bisognose e a quelle già in carico, nel rispetto delle norme emanate dal Governo;

in questa fase più che mai si metterà alla prova la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità «non c'è salute senza salute mentale»;

si ritengono necessarie disposizioni chiare valide su tutto il territorio nazionale per contenere l'allarme e prevenire l'abbandono, chiarendo che i servizi territoriali devono garantire le attività terapeutiche e riabilitative ovunque in Italia, e indicando esplicitamente le tipologie di attività da garantire,

impegna il governo a valutare l'opportunità di utilizzare misure più stringenti rispetto a quelle contenute nell'articolo 9 del Decreto Legge 14/2020 rivolte alle persone con disabilità, e di attuare disposizioni destinate ad assicurare, con le necessarie misure di prevenzione e protezione per operatori e cittadini-utenti, l'assistenza territoriale e domiciliare alle persone con problemi di salute mentale.

G1.104

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

è acclarato che per affrontare adeguatamente l'evento dell'attuale epidemia sia necessario il ricorso alle conoscenze e agli strumenti delle discipline psicologiche e a tal fine è necessario che le risorse dei professionisti psicologi dipendenti e convenzionati siano coordinate e gestite in forma dipartimentale in ogni Azienda Sanitaria onde garantire il migliore risultato nella tutela della salute psichica e garantire l'immediata ricollocazione del personale psicologo per l'attivazione degli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi così come ed emergenze ai sensi del DPCM 26 luglio 2006 pubblicato in G.U. n. 200 del 29.8.2006.

impegna il Governo:

a prevedere la creazione di una rete di laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da COVID19 e disporre l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale.

G1.105

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

è necessario intervenire per tutelare la salute degli operatori sanitari coinvolti quotidianamente nella lotta alla diffusione dei contagi, nonché per tutelare la salute di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

ad estendere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale le disposizioni riguardanti il potenziamento delle diagnosi e del monitoraggio della diffusione del *virus*.

G1.106

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza in corso costringe ad implementare forme di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

ad introdurre misure per rafforzare la funzionalità del sistema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro al fine di contrastare la diffusione del *virus*.

G1.107

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessi che:

di fronte all'emergenza *Coronavirus* la carenza di infermieri di cui soffre il Paese si è fatta sentire in maniera drammatica;

il personale infermieristico, alla stregua dei medici, oltre ad essere allo stremo delle forze, sta mettendo a rischio la salute tutti i giorni;

c'è grande necessità di reperire infermieri, in tutto il paese, non solo nelle regioni più colpite dal *Coronavirus*;

l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, reca che: Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;

al fine di garantire la verifica dei requisiti dei singoli professionisti e svolgere le funzioni di controllo e disciplinari da parte dell'Ordine di riferimento e per fornire una tutela per il singolo lavoratore ai fini della responsabilità professionale, sarebbe necessario che detti lavoratori, collocati a riposo, siano iscritti in maniera del tutto gratuita agli albi professionali competenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di favorire, in previsione dell'assunzione di personale infermieristico collocato a riposo, l'iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del trattamento di quiescenza.

G1.108

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

per far fronte alle misure di contenimento legate all'emergenza *Coronavirus*, molti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno attivato modalità di consulto e contatto attraverso modalità di telematiche, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto per tutta la giornata anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale;

i medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso di non possesso di DPI idonei, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare la quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, al fine di favorire, in questa fase di emergenza, la partecipazione attiva in modalità di tele/videoascolto e di tele/videoconsulto.

G1.109

SANTILLO, ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1766,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica correlata alla diffusione di Covid 19 con particolare riferimento al potenziamento del Servizio sanitario nazionale al sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese;

l'entità della gravità dell'emergenza sanitaria è stata chiara fin da subito così come è stato compreso immediatamente che l'enorme capacità diffusiva dell'epidemia avrebbe impattato in maniera significativa - sia pure difficilmente quantificabile con precisione - sull'economia nazionale;

nello scenario più ottimistico si stima per il nostro Paese la perdita di 1 punto di Pil nel 2020 e di 18 miliardi dei consumi mentre con il protrarsi delle chiusure delle attività produttive e di quelle del terziario, come commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, la riduzione dei consumi potrebbe toccare i 52 miliardi e il calo del Pil il 3%;

l'attuazione delle necessarie misure di profilassi e il conseguente stop delle attività produttive non essenziali rischia di bloccare circa il 70% del tessuto produttivo e avere immediate ricadute sulla liquidità delle imprese necessaria per sostenere i costi, dagli stipendi ai fornitori;

al primo passo importante a sostegno delle famiglie e dei lavoratori ne seguiranno, a breve, altri di pari importanza: nella fase successiva a quella attuale sarà dunque necessario approntare un efficace piano di riassetto economico ed industriale per il Paese;

in questo contesto bisognerà essere disponibili ad adottare tutte le misure utili, anche le più innovative e straordinarie, a dare più respiro alle imprese e ai lavoratori; è necessario e urgente, in particolare, un interven-

to per sostenere, tra le altre, le imprese di rilevante interesse per il sistema produttivo, la cui tenuta è essenziale per rafforzare e tutelare le filiere di appartenenza e preservare valore nel nostro Paese;

la turbolenza sui mercati che nei giorni scorsi ha drasticamente ridotto la capitalizzazione di decine di aziende strategiche italiane alla quale la Consob ha risposto con un blocco trimestrale delle vendite allo scoperto su tutto il listino, sono stati il campanello d'allarme con riguardo a potenziali inserimenti surrettizi di aziende nei nostri asset strategici;

in questo contesto è tuttavia necessario considerare con lucidità e fermezza anche - alla luce della riconversione industriale sostenuta dallo stesso Governo - l'ipotesi di allargare il citato intervento anche ad altri settori sino ad ora non inclusi nella normativa di cui al decreto legge decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 in materia di salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, con riferimento ai poteri speciali esercitabili dal Governo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina del citato decreto legge n. 21 del 2012 anche alle aziende del settore sanitario oggi più che mai da considerare come asset strategico per il patrimonio Paese.

G1.110

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 il personale sanitario sta svolgendo un ruolo indispensabile, lavorando in prima linea per garantire le cure delle persone che hanno contratto il virus,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esonerare gli esercenti la professione sanitaria durante l'emergenza Covid19, escludendo la responsabilità civile salvo che in caso di intenzionali lesioni alle persone e restringendo quella penale a

casi di colpa grave ma con forti restrizioni rispetto all'ordinario concetto di colpa.

G1.111

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge avente ad oggetto: «conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza correlata alla diffusione dell'epidemia da *Coronavirus* (COVID-19) sta mettendo a dura prova il nostro Servizio sanitario nazionale e, in generale, l'intero sistema Paese, generando criticità che ogni giorno si aggravano con l'aumentare dei contagi;

in tale situazione, risulta fondamentale l'apporto che viene dato dal personale sanitario, dagli operatori e dai molti volontari che sono impegnati quotidianamente nell'assistenza e nelle azioni di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

lo Stato deve garantire la protezione di queste categorie che, nonostante l'epidemia in atto, stanno continuando a dare un contributo essenziale alla collettività;

impegna il Governo:

a garantire la tempestiva fornitura dei dispositivi di protezione individuale a tutto il personale sanitario, agli operatori e ai volontari attualmente in servizio, anche a quelli operanti nelle strutture pubbliche e private - accreditate, convenzionate e non - comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali;

ad adottare iniziative per garantire, in raccordo con le regioni e gli altri enti istituzionalmente competenti, l'esecuzione dei tamponi naso faringei al personale sanitario, ai volontari e agli operatori sopra individuati.

G1.112

BINETTI, DE POLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'attuale epidemia di *Coronavirus* ha evidenziato la grave carenza di medici specialisti in Italia, soprattutto in alcuni ambiti specifici che vanno dalla Medicina d'urgenza, all'Anestesia e rianimazione; dalle Malattie infettive agli Esperti di Sanità Pubblica; per contrasto appare sorprendente che ogni anno ci siano molti neo-laureati che non hanno accesso alle scuole di specializzazione perché il numero delle borse è insufficiente;

tenendo conto che l'Italia non ha bisogno di giovani medici, ma di specialisti. A causa dell'urgenza-emergenza *Coronavirus* si stanno assumendo nelle nuove strutture ospedaliere neo-laureati sprovvisti di competenze, mentre appare evidente che il personale in servizio stia affrontando turni massacranti per mancanza di sostituzioni;

a causa di una insufficiente programmazione il prossimo concorso per le specializzazioni mediche vedrà una partecipazione di oltre 20.000 candidati, a fronte degli attuali 8.900 contratti di formazione, che non garantiscono né l'emergenza attuale né il futuro previsto *turn-over*; molti di questi giovani resteranno ancora in attesa di una ulteriore sessione di esami, allungando di un anno l'entrata nella specializzazione e quindi nel mondo del lavoro;

impegna il Governo:

a valutare se in via eccezionale per il prossimo concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per la Facoltà di Medicina si possano rendere disponibili 15.000 posti, una parte dei quali possa essere finanziata con i contratti di lavoro già stipulati dai giovani medici con i rispettivi ospedali in cui hanno preso servizio in occasione dell'emergenza *Coronavirus* e una parte possa essere finanziata dal MIUR implementando le attuali 8.900 borse per le scuole di specializzazione in medicina.

G1.113

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

il sistema sanitario italiano sta vivendo in questo periodo una delle sfide più difficili a causa dell'emergenza *Coronavirus*. A questo va ad aggiungersi la carenza di risorse professionali mediche che entro il 2025 rischia di vedere dimezzati i circa 105.000 medici specialisti, attualmente impiegati nella sanità pubblica, a causa dei prossimi pensionamenti;

il comma 521 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevede lo stanziamento di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

il Sistema Sanitario Nazionale rischia oggi di non poter reggere le sfide del futuro se non ci sarà un investimento sulla formazione specialistica che risulta quanto mai necessario ed urgente e che va garantito nell'immediato.

impegna il Governo:

a valutare l'aumento del numero di contratti di formazione specialistica dei medici per il prossimo triennio, garantendo lo stanziamento dei fondi necessari a finanziare i contratti di formazione.

G1.114

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessi che:

con il decreto-legge del 17 Marzo 2020, n.18, è stato eliminato l'esame finale preposto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio nella professione medica, con conseguente possibilità di ottenere l'abilitazione solo previo superamento dell'idoneità al tirocinio pratico-valutativo (TPV) obbligatorio post-laurea;

Il TPV è stato regolarmente svolto dai laureati delle sessioni di luglio e ottobre 2019, che hanno potuto, dunque, ottenere l'abilitazione d'ufficio. Inoltre, gli studenti dell'attuale sesto anno di medicina conseguiranno una laurea di tipo direttamente abilitante allo svolgimento della professione; nonostante tale decreto non preveda l'interruzione del tirocinio pratico-valutativo post-laurea, in diverse università italiane, i laureati delle sessioni di dicembre 2019 e marzo 2020, non hanno avuto notizie o aggiornamenti in merito;

come da bando pubblicato dal MIUR, i suddetti tirocini dovrebbero avere inizio giorno 7 aprile 2020 e avere durata trimestrale;

in mancanza di chiarezza ed informazioni, si sta delineando una situazione disomogenea tra università e università che rischia di creare discriminazioni, per pochi mesi, tra laureati in medicina in attesa di tirocinio e laureati già abilitati d'ufficio;

il mancato conseguimento del TPV non solo priverebbe questi laureati della possibilità di ottenere l'abilitazione medica, quanto anche della possibilità di iniziare il percorso di Specializzazione nel caso in cui si riuscisse, previo superamento del test, a ottenere una Borsa di studio;

non ottenere l'abilitazione nei tempi previsti (luglio 2020) significherebbe, inoltre, perdere la possibilità di iniziare il prima possibile l'attività lavorativa o un percorso lavorativo, dunque perdere la possibilità di rafforzare in maniera concreta il Servizio Sanitario durante un'emergenza di portata mondiale come quella che stiamo vivendo oggi;

si porta alla vostra attenzione la situazione peculiare di un gruppo di neolaureati in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa tra dicembre 2019 e marzo 2020 che, visto il tardivo recepimento del D.M. n° 58/2018 da parte dell'ateneo, non ha potuto svolgere i tirocini abilitanti pre laurea ai sensi del suddetto D.M., ma è in attesa di frequentare i tirocini post lauream, inizialmente calendarizzati a partenza dal 7 aprile 2020;

in un difficile contesto come quello attuale, ci troviamo nella scomoda posizione di chiedere dei chiarimenti circa la conformità della nostra posizione rispetto a quella dei nostri colleghi laureandi: il rinvio dell'inizio dei tirocini post lauream in data 22 giugno 2020 comporta il conseguimento dell'abilitazione auspicabilmente all'inizio dell'autunno, in netto ritardo rispetto alle normali tempistiche e, paradossalmente, anche rispetto ai nostri colleghi che conseguiranno il titolo solo nella sessione estiva.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di convalidare in senso retroattivo i tirocini già svolti durante il corso di studi, secondo quanto disposto dal piano didattico universitario dal momento che detti tirocini già svolti sono sovrapponibili a quelli abilitanti (ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. n°445/2001) per durata e ambito e pertanto di ritenerli come utili ai fini dell'abilitazione alla professione medica.

G1.115

CIRINNÀ, BINI, BOLDRINI, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

considerato il significativo impatto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sul trattamento di soggetti con dipendenze gravi, i quali presentano un alto tasso di disagio psicosociale, di comportamenti rischiosi e situazioni di grave marginalità sociale, anche di detenzione, che rappresentano fattori negativi suscettibili di esporre maggiormente al rischio di infezione da SARS-CoV-2;

considerato che, in questa situazione, gli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (SerD) - servizi sanitari essenziali e con prestazioni specialistiche ambulatoriali, territoriali e di comunità indifferibili - si trovano a trattare un elevato carico di pazienti, di gran lunga troppo numeroso rispetto alle risorse disponibili;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare i SerD, in particolare disponendo l'assunzione di nuovo personale del ruolo sanitario, che incrementi del 30% l'attuale dotazione delle strutture organizzative delle dipendenze delle Aziende Sanitarie.

G1.116

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il personale impegnato nell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti risulta fortemente svantaggiato a causa dell'emergenza in corso,

impegna il Governo:

ad approntare forme di tutela per gli assistenti personali delle persone non autosufficienti.

G1.117

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 per le persone con disabilità e per le loro famiglie sta comportando condizioni allarmanti di disagio economico e sociale, oltre che di pericolosità sanitaria, a cui è importante dare risposte in termini di assistenza e certezza del sostegno;

impegna il Governo:

a prevedere che su richiesta del dipendente pubblico o privato in possesso di disabilità grave il periodo di astensione dal lavoro sia equiparato a ricovero ospedaliero, e che analoga facoltà sia prevista per i lavoratori in possesso di certificazione di patologia cronica o immunodepressione o patologie oncologiche o con terapie salvavita;

ad aumentare il fondo per la non autosufficienza;

a far sì che i piani terapeutici per gli ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e per i prodotti connessi a qualsivoglia ospedalizzazione domiciliare, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile siano prorogati per tre mesi, che la consegna della fornitura periodica venga effettuata al domicilio del paziente,

e che le Regioni siano autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori;

a prevedere un aumento dell'indennità di 600 euro per collaboratori e lavoratori autonomi fino a 1000 euro nel caso in cui il lavoratore abbia una un figlio con disabilità.

EMENDAMENTI

1.0.1

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, SANTANGELO, MAIORINO, MORONESE, L'ABBATE, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al personale medico e sanitario al Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 luglio 2020, vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e nell'ambito dell'emergenza, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffu-

sione del COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono utilizzare personale sanitario infermieristico pediatrico nei reparti di terapia dedicati all'emergenza COVID-19 delle strutture sanitarie maggiormente in difficoltà, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

3. A decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, è fatto obbligo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano di adempiere all'obbligazione assicurativa di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, relativamente al personale esercente la professione sanitaria nonché ai medici specializzandi assunti per prestare attività clinico assistenziale necessari alla prevenzione e limitazione della diffusione del COVID-19.

4. Al comma 11-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.2

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;

b) si adoperano affinché il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizza-

to e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;

d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

1.0.3

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'incremento andrà indirizzato prioritariamente alle seguenti tipologie di specializzazioni ritenute strategiche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Medicina d'emergenza-urgenza, Malattie Infettive e Tropicali, Malattie dell'apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina di

comunità e delle cure primarie, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radiodiagnostica.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, 100 milioni di euro nell'anno 2021, 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.4

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI, MANCA, PARRINI, ROSSOMANDO, PITTELLA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera *b)*, vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario in-

tervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.».

1.0.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono

tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quan-

to previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni *standard* per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che esponano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio-COVID-19.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.0.7

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo Atto di indirizzo per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso di non possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessari

distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto, dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Ai benefici previsti dal presente articolo si provvede a valere delle risorse già stanziata a legislazione vigente ed iscritte nei bilanci regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 2

2.1

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «determinato con durata non superiore a tre anni» con: «indeterminato».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «è autorizzata la spesa» inserire: «iniziale a copertura delle reali esigenze».

2.2

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.», inserire le seguenti: «Il personale non dirigenziale può, altresì, essere reclutato tra medici e sanitari con documentata formazione ed esperienza nelle attività di controllo e di profilassi internazionale, operanti in convenzione con il SSN, da almeno 12 mesi, nella Croce Rossa Italiana e all'interno degli Uffici Territoriali della Sanità Marittima e Aerea di Frontiera».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

BINETTI, DE POLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

per prevenire gli effetti negativi più pesanti, spesso a carattere letale, legati alla diffusione del Covid-19, si rende necessario attivare una campagna di *screening* polmonare per identificare i soggetti maggiormente a rischio; tra questi figurano i fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), i bambini con fibrosi cistica e le persone immuno-depresse, qualunque sia la causa della loro immunodepressione;

avendo presente la necessità di dover aggiornare la legge 3/2003, la cosiddetta legge Sirchia, che pone divieti chiari e forti in tema di fumo, ma è decisamente precedente all'immissione sul mercato di prodotti come quelli a Tabacco riscaldato che: - non aiutano i fumatori a smettere di fumare; - producono emissioni tossiche simili a quelle del fumo di sigaretta, molte delle quali possono causare il cancro; - espongono i consumatori ad emissioni tossiche, alcune delle quali sono specifiche degli HTP, e che potrebbero esporre a tali emissioni anche coloro che inalano il fumo passivo; - contengono sostanze tossiche - anche se generalmente inferiori a quelle che si trovano nelle sigarette convenzionali - i livelli di alcune sostanze tossiche sono più alti e ci sono nuove sostanze assenti nelle sigarette tradizionali che potrebbero potenzialmente danneggiare la salute umana; - hanno ridotto i livelli di tossicità rispetto alle sigarette convenzionali, anche se ciò non si traduce necessariamente in una riduzione del rischio per la salute; - contengono nicotina, che crea forte dipendenza, a livelli simili a quelli delle sigarette tradizionali e la nicotina è legata ai danni alla salute, in particolare nei bambini e negli adolescenti; e - hanno un impatto sconosciuto a lungo termine sulla salute in termini di utilizzo e di esposizione alle loro emissioni e, poiché attualmente non esistono prove indipendenti sufficienti sul rischio relativo e assoluto, sono necessari ulteriori studi indipendenti per determinare il rischio per la salute per i consumatori e per coloro che vengono esposti a fumo passivo;

evidenziando che con la legge 18 marzo 2008, n. 75, l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS per la lotta al tabagismo, che all'articolo 6 prevede l'adozione di misure finanziarie e fiscali per ridurre la domanda di tabacco. La diffusione dei prodotti di nuova generazione senza combustione, meglio noti come Tabacco

Riscaldato, rappresenta infatti una alternativa alle sigarette tradizionali, che costituisce motivo di preoccupazione per la salute pubblica, anche a detta dell'ISS e dello stesso MS.

considerando che i fumatori cronici sono spesso portatori di BPCO e queste persone, in virtù della loro patologia di base, hanno comunque bisogno di particolari attenzioni anche dopo aver superato un eventuale contagio da Covid-19; attenzioni che si traducono in una maggiore assistenza domiciliare, spesso in forme tecnologicamente più evolute e quindi indubbiamente più care sotto il profilo economico; ma nello stesso tempo necessitano di una maggiore assistenza sociosanitaria, di cui si fanno carico soprattutto le persone specificamente dedicate alla presa in carico delle loro necessità, come i *caregiver*, che consentono loro di godere di una migliore qualità di vita;

tenendo conto, sulla base dell'attuale esperienza legata all'epidemia da Covid-19, che vede il SSN attuale al collasso per il veloce consumarsi di risorse economiche, umane e professionali, mentre è urgente reperire risorse adeguate anche per fronteggiare i costi di natura socio-sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valutare se non sia conveniente reperire le risorse necessarie a questo specifico obiettivo di cura e riabilitazione di persone con fragilità polmonare attraverso l'aumento dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. «Tabacco Riscaldato»), modificando l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sostituendo la parola: «venticinque», con la parola «cento».

EMENDAMENTI

2.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la gestione dell'epidemia presso le strutture residenziali)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'epidemia da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, garantendo la sicurezza, il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei riguardi delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la tempestiva fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 è tenuto ad uniformarsi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile nell'ambito dell'emergenza da COVID-19».

Art. 3

3.1

CALANDRINI, CIRIANI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla Regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche».

Conseguentemente:

- *all'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*b-bis*) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata»;

- *all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».*

3.200

DRAGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. Con particolare riferimento ai trasferimenti interregionali di medici, infermieri e personale sanitario, data la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, si dà responsabilità ai comuni di provvedere alla loro sistemazione logistica per tutto il periodo emergenziale e comunque non oltre il 31/12/2020.»

3.2

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede la piena attuazione nel territorio regionale e provinciale delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse; pertanto, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

3.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis) Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale)».

3.4

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, TAVERNA, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo

finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂;

b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratorie e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV₂, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità

speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID-19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da *6-bis* a *6-sexies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.5

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 6, aggiungere:

«*6-bis.* Al fine di garantire la continuità dei servizi telefonici di prenotazione degli accessi alle prestazioni sanitarie i contratti di affidamento stipulati dalle regioni e province autonome e/o da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale in scadenza entro il 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 settembre successivo.

6-ter. In ragione dell'eventuale riduzione dei volumi di attività per cause oggettive non imputabili ai soggetti affidatari dei servizi di cui al comma 7 agli stessi, fino al 31 maggio 2020, non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti».

3.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le province autonome garantiscono attraverso il servizio pubblico o convenzionato con soggetti privati o del terzo settore la consegna a domicilio dei farmaci ai soggetti ultra settantacinquenni. Per i soggetti che abbiano patologie croniche o condizioni di immuno depressione conclamate il servizio può comunque essere attivato attraverso i medici di medicina generale».

3.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli ordini regionali degli psicologi provvedono attraverso i propri iscritti a fornire il necessario sostegno emotivo agli operatori sanitari e ai familiari dei pazienti deceduti per Covid-19, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.8

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. Il Ministero della Salute, al fine di assicurare l'aderenza terapeutica e la somministrazione di terapie ritenute necessarie per i pazienti affetti da patologia rara che ne facciano richiesta, può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di tali prestazioni. La richiesta di "home therapy" deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. Ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI, FATTORI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4

4.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti da SARS COV2 o a pazienti che siano posti in quarantena perché ritenuti sospetti da affezione SARS COV2, individuando strutture e trasporti in sicurezza per i pazienti e sanitari.

1-*ter*. Al fine di garantire i posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, valutano prioritariamente soluzioni che consentano di utilizzare strutture ed edifici sanitari già esistenti e inutilizzati e che abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie.

1-*quater*. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nonché per tutelare le famiglie del personale sanitario, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell'emergenza di soggiornarvi, su base volontaria e alla fine del proprio turno di lavoro, senza tornare al proprio domicilio. Per la medesima finalità gli immobili di cui all'articolo 6, comma 7, del presen-

te decreto, sono altresì destinati all'alloggio dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente negli ospedali e nei presidi dedicati al triage del COVID-19».

4.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome nell'ambito delle loro competenze, anche in deroga alla normativa vigente, possono utilizzare le strutture ospedaliere convenzionate o in disuso per agevolare l'accesso alle cure dei pazienti psichiatrici gravi durante tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica del Covid 19».

Art. 5

5.1

FANTETTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a quelle produttrici dei test sierologici per l'analisi anticorpale».

5.2

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale è sottoposto a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale».

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia».

5.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite».

5.4

CONZATTI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «agli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».

5.5

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 5, dopo le parole: «agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».

5.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.7

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma, 5 dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.8

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, CORBETTA, MORONESE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, NOCERINO, BOTTO, ABATE, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, L'ABBATE, ORTIS, FEDE, GAUDIANO, MORRA, LANNUTTI, VANIN, PAVANELLI, EVANGELISTA, PIARULLI, LUPO, GUIDOLIN, DONNO, BOTTICI, ACCOTO, PRESUTTO, LOMUTI, CROATTI, ANGRISANI,

MOLLAME, SANTANGELO, TAVERNA, GRANATO, NATURALE, VACCARO,
MAIORINO, ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, è autorizzata l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso i dispositivi medici per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal Coronavirus. I dispositivi medici di cui al periodo precedente, sono individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dotazione dei dispositivi di cui ai commi precedenti è attivata in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 122. Al fine di assicurare la tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, può essere autorizzata l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus anche ai laboratori di ricerca universitari e ai laboratori di diagnostica privati autorizzati che siano in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità.

5-ter. Al fine di garantire la più tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19 la rilevazione della presenza del Coronavirus è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato.

5-quater. I dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale sono garantiti alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale anche tenendo conto del fabbisogno dettato dalle necessità correnti delle medesime aziende sanitarie e ospedaliere presenti sul tutto territorio nazionale, avendo cura che sia garantita una adeguata formazione sul corretto utilizzo degli stessi. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono, altresì, il *retraining* del personale sanitario e dei medici in formazione specialistica e specifica di medicina generale da impiegare nell'assistenza dei pazienti COVID-19 anche all'interno di strutture collettive di assistenza.

5-quinquies. In caso di grave carenza numerica dei presidi di protezione individuale, alle aziende sanitarie e ospedaliere, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili pubblicate, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni sulle forme di sanificazione delle mascherine protettive di tipo FFP2 e FFP3 idonee per il personale sanitario, nonché delle mascherine ad uso comune, al fine di consentire un necessario riuso delle stesse.

5-sexies. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

"marcati Ce", si applica l'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata al 5 per cento. Restano salve le disposizioni già adottate per la produzione delle mascherine di cui all'articolo 15 del presente decreto.

5-septies. Agli oneri derivanti dal comma *5-sexies*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5.9

FERRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Alla tabella A, parte II allegata al DPR 633/72, dopo il numero 41-*quater*, aggiungere il seguente:

"41-*quinquies* respiratori (o ventilatori) polmonari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.10

BINETTI, DE POLI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 400 milioni annui, di cui 200 milioni per contributi a fondo perduto e 200 milioni per finanziamenti agevolati, si provvede ai sensi del comma 7. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta"».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FANTETTI, TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto causata dalla diffusione del COVID-19 impone, di giorno in giorno, la profusione del massimo sforzo su tutto il territorio nazionale per contrastarne il progredire fornendo risposte, in particolare, alle numerose richieste e necessità di carattere sanitario e assistenziale;

in questa fase emergenziale, si rende necessario prevedere ulteriori misure volte a sostenere anche le iniziative di carattere volontario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un credito d'imposta per i dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale devoluti agli ospedali e alle case di cura, pari alla somma della percentuale del 19 per cento e della percentuale dell'IVA.

G5.101

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso si è reso necessario l'acquisto di respiratori, ventilatori polmonari, filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani contenenti alcol (liquido, gel o schiuma), guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sostenere l'utilizzo di mezzi di protezione (mascherine/guanti/detergenti) riducendo l'IVA dal 22% al 4%.

EMENDAMENTI

5.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli apparecchi di respirazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1-*quinquies*), è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e 1 dispositivi di protezione individuale (DPI)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza».

5.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI,
CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo a sostegno delle Rsa e centri diurni)

1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle Rsa-Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici Istituti socio-sanitari e dei centri diurni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al presente articolo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:

"19-bis. le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale."

2. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutato in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 6

6.1

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «di presidi sanitari e medico chirurgici,» aggiungere le parole: «i locali e le apparecchiature delle strutture sanitarie private, accreditate e non,».

Conseguentemente, all'art. 3, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «presenti nelle suddette strutture» aggiungere le parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1.».

6.2

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre altresì, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di stabili inutilizzati, strutture alberghiere e villaggi turistici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per collocare le persone di etnia rom, sinti e caminanti attualmente occupanti insediamenti informali e, comunque, tutte le persone senza fissa dimora che non possono rispettare e assicurare le misure igienico-sanitarie necessarie al contenimento del virus».

6.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente ne] rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

6.4

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Oltre alla requisizione in uso o in proprietà di cui al precedente comma, anche al fine di stabilire un'equiparazione dei posti letto in rapporto alla popolazione tra Nord e Sud, è previsto l'utilizzo di tutti gli ospedali del Sud Italia, censiti e abbandonati. Il Dipartimento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni ove sono ubicate le strutture sanitarie abbandonate, ne dispone l'immediato ripristino al fine del loro utilizzo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'approvazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riasset-

gnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

6.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «1.900 milioni».

6.7

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata».

6.8

DE BONIS

Al comma 7, dopo le parole: «strutture alberghiere», inserire le seguenti: «cliniche private».

6.9

GARRUTI, ORTIS, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di

cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per la requisizione prevista dal precedente periodo non è prevista alcuna somma di denaro a titolo di indennità da parte dello Stato.».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame prevede, per finalità connesse al contenimento della diffusione dell'infezione, la possibilità per il Capo della protezione civile di disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati; e per il Prefetto di disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

considerato che:

a causa del drammatico aggravarsi della situazione epidemiologica in Italia, con un numero di decessi e contagi giornalieri ancora molto elevato, le misure del Governo per il contenimento del *virus* hanno giustamente puntato principalmente sull'efficacia delle misure di distanziamento sociale attraverso l'adozione di misure d'isolamento, gradualmente estese a tutto il territorio nazionale;

l'Italia conta nelle sue principali metropoli oltre cinquantamila senzatetto, persone che vagano nelle città senza la possibilità di lavarsi, di utilizzare detergenti o disinfettanti, e che in tempo di emergenza epidemiologica rappresentano una vera e propria bomba ad orologeria per l'altissimo rischio di contagio;

la Protezione Civile nazionale - Unità di crisi, durante la conferenza stampa del 12 marzo scorso, ha demandato la gestione di questa emergenza sociale a Regioni e Comuni, rinnovando l'appello alle amministrazioni a organizzare strutture per accogliere i senza fissa dimora;

le diverse città stanno rispondendo alle suddette criticità in modo difforme e in totale autonomia: alcuni ambulatori e mense sono stati chiusi, altri riadattati, alcune strutture hanno deciso di fornire pasti confezionati all'aperto, mentre i dormitori hanno dovuto aumentare lo spazio che separa i letti, diminuendo quindi la capacità ricettiva, inoltre hanno bloccato nuovi accessi se non vi è certificazione di *Coronavirus* negativo, che è impossibile da accertare ove si tratti di persone asintomatiche, in quanto i tamponi sono eseguiti solo in presenza di sintomi acclarati;

le diverse associazioni laiche o religiose, dedicate al sostegno degli ultimi, italiani o migranti che siano, senza certezze o indicazioni si trovano nell'impossibilità di gestire isolamenti e quarantene in una popolazione con caratteristiche tali da rendere molto difficile il contenimento dei contagi, qualora questi si presentassero. Le stesse registrano inoltre gravi difficoltà a causa dalla mancanza di volontari che per ragioni di età o impossibilità di spostamento non hanno più garantito i servizi, e che per questo sono state costrette a chiudere i servizi o a ridurre il funzionamento. Anche le unità mobili socio-sanitarie in strada hanno dovuto interrompere alcuni servizi igienici quali docce, distribuzione di indumenti e servizi di lavaggio vestiti.

tali organizzazioni per i motivi suesposti sono dunque allo stremo, e a queste difficoltà si aggiunge anche il paradosso che, per seguire le prescrizioni di legge dell'emergenza *Coronavirus*, sono costrette a rimandare in strada grandi moltitudini di senza dimora ospitati nei centri, di fatto scaricando il problema sulla collettività;

considerato inoltre che:

le criticità esposte non possono ricadere totalmente su Comuni e Regioni, perchè rappresentano il volto più crudele di un'emergenza sociale e di sanità pubblica senza precedenti, che richiede l'impegno del governo ad andare incontro soprattutto alle esigenze delle persone più vulnerabili;

l'attenzione dello Stato deve rivolgersi anche alle persone senza fissa dimora (che diventano un potenziale pericolo per la loro salute e quella degli altri) mettendo a disposizione le strutture necessarie per fare fronte alla gestione dell'emergenza *Coronavirus* sia dal punto di vista sanitario che sociale,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le attività che possano essere utili al fine di evitare contagi e diffusioni del *virus* tra le migliaia di persone senza fissa dimora che in condizioni di estrema vulnerabilità potrebbero essere ancora

più rapidi e gravi, prevedendo che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020:

a) le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, anche mediante idonee forme di collaborazione con enti religiosi e del terzo settore, predispongano misure per la sistemazione logistica delle persone senza fissa dimora, anche attraverso la destinazione alle finalità suddette di edifici pubblici, con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) per le medesime finalità di cui alla lettera *a)* possano trovare applicazione le disposizioni in merito ai poteri di requisizione di strutture alberghiere o altri immobili, previsti dai commi 6, 7 8 e 9, dell'articolo 6 del decreto legge in esame, nella consapevolezza di affrontare un'emergenza non solo sanitaria ma anche sociale;

a valutare l'opportunità di prevedere nuovi criteri socio-assistenziali per eseguire i tamponi, prevedendo la possibilità di fare i test alle persone asintomatiche per farle accedere alle strutture di accoglienza.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

ORTIS, MININNO, PACIFICO, ROMANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario, a domanda, per titoli, di personale sanitario per l'ingresso nelle Forze Armate in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con una ferma volontaria, senza possibilità di proscioglimento, della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano;

b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano;

c) n. 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare;

d) n. 50 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina militare.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «euro 13.750.000», con le seguenti: «euro 18.795.000» e le parole: «euro 5.662.000» con le seguenti: «euro 7.050.000».

7.2

DONNO, ORTIS, TRENTACOSTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole «con il grado di tenente» con le seguenti: «di cui 80 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano; 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare e 10 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Aeronautica Militare»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole «con il grado di maresciallo» con le seguenti: «di cui 120 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano; 60 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina Militare e 20 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Aeronautica Militare».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

VATTUONE, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, è oggi più che mai necessario rafforzare i presidi apprestati dall'articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non completamente adeguati ad affrontare efficacemente il purtroppo confermato trend incrementale dei contagi e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, in prospettiva, nelle diverse regioni d'Italia;

considerato che:

si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento;

è quindi necessario rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e ridislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto che:

il rapido sviluppo dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, richiede un potenziamento incrementale della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo;

il potenziamento incrementale richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate, all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza, e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno,

conferendo a tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuendo il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente;

a raddoppiare risorse finanziarie previste per la Sanità militare dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, per assicurarne l'ulteriore potenziamento in termini di ulteriori materiali e assetti in biocontenimento, così da garantire una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di assistenza alla popolazione civile.

EMENDAMENTI

7.0.1

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1990, a decorrere dal 16 marzo 2020, è denominata indennità professionale specifica. La stessa è corrisposta al medesimo personale, giornalmente e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale per covid19, qualora più favorevole, nella stessa misura forfettaria di euro 200,00, che non concorre alla formazione del reddito, resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. L'indennità professionale per esposizione al rischio biologico è attribuita alle Professioni Sanitarie, Operatori-socio sanitari, alle stesse condizioni previste dal comma 1.

3. Al personale Medico, delle Professioni sanitarie e Operatori socio-sanitari, impiegati per l'emergenza nazionale covid19, si applicano le sole disposizioni inerenti il trattamento di missione in territorio nazionale e estero, con il rimborso forfettario di missione previsto dalle norme vigenti.

4. Alle Professioni sanitarie Militari si estende l'applicazione del comma 1, articolo 210, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le stesse modalità previste per i medici militari.

5. Agli oneri si provvede a valere con le somme stanziare per l'emergenza del Ministero della difesa e Dipartimento della Protezione Civile».

7.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per epidemia da Covid-19, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni in tema di auto-trasporto di merci in conto terzi:

a) articolo 11, comma 6-bis, primo periodo, e comma 6-quinquies del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, e relative disposizioni attuative.».

Art. 8

8.0.1

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera *a)* primo capoverso, dopo le parole: "nonché di medici" aggiungere le seguenti: "e di altri laureati sanitari";

b) al comma 1, lettera *a)*, eliminare il capoverso dalle parole: "Le Università" alle parole: "formativi previsti";

c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "ivi previsto" aggiungere le seguenti parole: "ed in deroga alla lettera *a)* del comma 548-*ter* della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

d) al comma 1, lettera *b)* sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Le assunzioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e di quelle non facenti parte della stessa. La relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione";

e) al comma 3 dopo le parole: "in medicina e chirurgia" aggiungere le parole: "e sanitari", ed eliminare dopo le parole: "della professione" la parola "medica";

f) al comma 6 dopo la parola "medico" aggiungere la parola: "sanitario".

2. All'articolo 2, del decreto-legge 9 marzo 2020, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica" con le seguenti: "al personale in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza sanitaria e veterinaria";

b) al comma 2 sostituire il capoverso "Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili", con i seguenti: "Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente capoverso, ed all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista».

Art. 9

9.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 704.000 euro» con le seguenti: «nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo 9 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

Art. 10

10.0.1

LOREFICE, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di sostegno alla natalità nelle aree isolate del Paese)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e tenuto conto della necessità di proteggere la salute di genitori e neonati limitandone gli spostamenti, i punti nascita presenti nelle Isole minori e nei Comuni montani, mantengono la loro operatività fino al 90° giorno successivo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Per lo stesso periodo di tempo di cui al periodo precedente, i punti nascita nelle Isole minori e nei Comuni montani che hanno cessato la

propria attività nei 6 mesi precedenti la pubblicazione della presente legge di conversione, riprendono le proprie attività.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 11

11.1

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, anche al fine di prevenire il ricorso alla terapia intensiva, sono potenziate le attività di coordinamento scientifico dell'ISS nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 400 milioni annui, si provvede ai sensi del comma 2-*bis*.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ottanta"».

Art. 12

12.0.1

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la salute mentale individuale e collettiva)

1. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale per affrontare la tenuta della salute mentale individuale e collettiva per l'eccezionale situazione derivante dall'epidemia da SARS-COV-2 e per garantire alle professioni sanitarie, agli adolescenti, ai minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi minori, alle donne, alle coppie ed alle famiglie, le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».

13.2

MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

13.0.1

LOMUTI, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO, CRUCIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di procedimenti giudiziari proposti nei loro confronti per fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. Per i soli procedimenti giudiziari e stragiudiziali relativi ai fatti di cui al comma 1, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo. 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministra-

zioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

4. Sono sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 3 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 14

14.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai dipendenti delle imprese di cui al comma 1 sono effettuati, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i tamponi per le analisi della positività al Covid-19 qualora siano stati a contatto stretto con persone cui sia stata accertata la positività al Covid-19. Per i medesimi dipendenti è assicurata, per tutta la durata dell'orario di lavoro, la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, secondo le medesime modalità previste per il personale sanitario.

2-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, coloro che lavorano nel SSN, impegnati nell'emergenza COVID-19, sono esentati, per tutta la durata dell'emergenza, dall'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, nonché dai controlli delle forze dell'ordine, previo rilascio di un permesso personalizzato da esporre sul proprio auto veicolo o da tenere con sé. Il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce con decreto, i criteri attuativi della presente disposizione.».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

DE FALCO, DE PETRIS, GARAVINI, FATTORI, VONO, BUCCARELLA, NENCINI, NUGNES, DE BONIS, DI MARZIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1766, Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19

premesso che:

contemporaneamente al drammatico aggravarsi della situazione in Italia che, per numero di decessi e contagi giornalieri ha superato ogni altro paese al mondo, la Corea del Sud, che pure precedeva l'Italia quanto a diffusione dell'infezione, sembra essere uscita dal tunnel, con un numero di nuovi infetti che negli ultimi giorni varia tra le 70 e 150 unità al giorno in tutto il paese;

secondo quanto è dato di desumere tale successo nel contenimento del virus deriva, non tanto e non solo dalle misure di distanziamento sociale adottate anche nel nostro Paese, ma da quelle che potremmo definire di «difesa attiva»;

con questa espressione s'intende l'isolamento dei focolai del virus attraverso il tracciamento dei contatti dei positivi e la sottoposizione di questi stessi contatti ai test, isolando i riscontrati positivi e procedendo così a ritroso fino a definire una platea di soggetti, sicuramente molto numerosi, ai quali praticare i tamponi per poi metterli in isolamento qualora trovati positivi;

ciò ha consentito alla Corea non solo di sconfinare, di fatto, la diffusione del virus ma anche sostanzialmente di evitare il blocco integrale del paese adottando nella sostanza misure d'isolamento numerose ma selettive e incidenti sui soggetti positivi e su coloro che avevano avuto contatti con essi, anche se senza sintomi, in primis ovviamente medici e personale sanitario;

tale approccio, sostanzialmente fondato su di una sorta di sorveglianza attiva da parte delle istituzioni pubbliche che «ricercano» il virus e lo isolano, è stato fortemente raccomandato anche dall'Organizzazione mondiale della Sanità il cui Direttore Generale nella dichiarazione del 16 marzo scorso

ha invitato tutti i paesi a moltiplicare i test da praticare, secondo l'OMS, in misura crescente e con risposte sempre più rapide;

considerato che:

l'Italia è diventato il primo Paese al mondo per numero di decessi e per tassi diffusione dei contagi, non segue questo protocollo, praticando i test ai soli soggetti gravemente sintomatici;

inoltre, agli stessi sanitari non vengono praticati i test se non quando vi siano gravi sospetti di positività, ma non risulta sussista in questo momento un protocollo sul punto, nonostante il rischio nel caso dei sanitari sia duplice, minando le capacità di risposta del nostro sistema, già sostanzialmente in ginocchio nelle regioni del nord e trasformando i nostri ospedali in focolai essi stessi dell'infezione come avvenuto a Codogno;

dunque, la risposta dell'Italia si è esclusivamente incentrata sul distanziamento sociale attraverso l'adozione di misure d'isolamento, gradualmente estese a tutto il territorio nazionale provocando il blocco temporaneo di tutte le attività qualificate «non essenziali»;

non vengono invece adottate in Italia quelle misure di «difesa attiva» raccomandate dall'OMS e adottate dalla Corea, che non si fondano esclusivamente sul comportamento dei cittadini costretti all'isolamento, ma che, come detto, presuppongono un'attività di tracciamento, che si fonda sullo sforzo delle autorità pubbliche, in primis quelle sanitarie, chiamate a intensificare il lavoro organizzativo, moltiplicando i test e le indagini necessarie all'isolamento dei focolai;

è stato obiettato che queste misure di «difesa attiva» non sarebbero compatibili con il nostro ordinamento, in particolare per quel che riguarda la protezione dei dati personali (il diritto alla privacy);

in realtà, il Governo nel DL 20/2020 del 9 marzo scorso ha espressamente introdotto all'art. 14 un'ampia deroga alla disciplina del trattamento dei dati e della riservatezza, in favore delle autorità sanitarie le quali sono dal 9 marzo autorizzate a compiere trattamenti dei dati e quindi a scambiarsi informazioni relative ai nominativi delle singole persone anche in deroga alla disciplina sul trattamento dei dati, proprio per finalità connesse al contenimento della diffusione dell'infezione. peraltro nel caso dell'Italia, è stata già adottata una misura d'isolamento generalizzato della popolazione nelle proprie abitazioni, con una ben più grave ed evidente incidenza sui diritti di spostamento e sulla stessa libertà individuale;

si osserva incidentalmente che la decisione sopra ricordata - e che comunque si condivide in linea generale - è stata presa tramite lo strumento del DPCM, ossia un decreto ministeriale sotto altro nome, strumento che non consente in alcun modo al Parlamento di esercitare la funzione di controllo e modifica dei provvedimenti che gli è proprio. Tra l'altro, le limitazioni previste dai vari DPCM incidono sull'articolo 16 della Costituzione, secondo il quale la libertà di spostamento è garantita e può essere limitata solo tramite legge;

non si può, dunque, parlare di ostacoli «giuridici», in particolare quando l'adozione delle misure di difesa «attiva», consentirebbe un più rapido ritorno alla normalità e quindi la rimozione dei provvedimenti d'isolamento che in questo momento stanno anche economicamente mettendo a dura prova il nostro Paese, incidendo su valori costituzionali di rilevanza maggiore rispetto a quello alla riservatezza, e che non possono durare all'infinito, pena il crollo fisico, psicologico ed economico dell'interno Paese;

considerato anche che:

la nostra Costituzione pone al vertice dell'ordinamento il bene della vita riconoscendogli la maggior importanza tra tutti i valori tutelabili dall'ordinamento giuridico stesso: solo chi è vivo può esercitare i propri diritti e quindi il diritto alla vita costituisce secondo la stessa Corte costituzionale la priorità logica, oltre che giuridica, su tutti gli altri, con ciò giustificando la compressione di tutti gli altri interessi, e che, quindi, misure eccezionali di deroga anche totale alla disciplina in materia di protezione della *privacy* trovano in un momento eccezionale come questo piena copertura giuridica;

nel decreto legge in esame si fa riferimento (Art. 14) alle norme previste all'articolo 1, comma 2, lettera *h*) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, esentando i dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori dall'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, previsione certamente più rischiosa, e non solo per la *privacy*, di qualunque eventuale norma di difesa attiva;

la Corea del Sud, come detto, sta implementando con successo queste misure, non è un paese autoritario, ma una delle democrazie asiatiche più evolute e non pare che le vi siano state risposte negative da parte della popolazione, la quale invece, ha ben tollerato ed anzi incoraggiato la reazione delle autorità statali che ha consentito la riduzione dei pericoli per la propria vita e l'avvio di un processo di ritorno alla normalità, e l'uscita dall'isolamento collettivo;

quanto sopra esposto, pur essendolo in ambito prettamente politico quale è il Senato della Repubblica, non intende essere inteso come questione politica. Infatti, cambiare strategia nell'affrontare l'emergenza sanitaria è necessario, poiché è essa stessa l'interesse generale, e non una posizione di parte politica;

le misure di «difesa attiva» implementate dovranno naturalmente essere utilizzate solo ed esclusivamente nel periodo dell'emergenza.

impegna il Governo:

a varare in tempi rapidi tutte le necessarie misure di difesa attiva contro la diffusione di epidemia di *Coronavirus*, quali ad esempio, la tracciatura dei positivi attraverso sistemi GPS o satellitari, da utilizzare esclusiva-

mente nel periodo dell'emergenza dettata dall'epidemia di *Coronavirus*, modificando dei protocolli che evidentemente non stanno funzionando a dovere, visto il costante numero di contagiati e di morti, che, come ricordato, ci sta conducendo al triste primato di Paese più colpito al mondo dal *Coronavirus*;

a compiere tutti ulteriori sforzi necessari per ridurre al minimo il periodo d'isolamento e di porre in essere tutte le attività che possano essere utili, quali le ricordate misure di difesa attiva, a circoscrivere l'infezione, consentendo il più rapido ritorno alla normalità e la cessazione di questa gravissima e intensa compressione delle libertà individuali.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.».

15.2

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti senza fissa dimora ogni giorno vengono distribuiti gratuitamente, attraverso la Caritas cittadina, Kit contenenti mascherine e gel disinfettanti; a coloro che ne fanno richiesta viene garantito almeno un pasto adeguato, nelle mense predisposte, nel rispetto delle indicazioni segnalate dall'ISS: distanza fisica, norme igieniche, ecc ... Le docce predisposte per

loro restano aperte a loro disposizione, con un controllo regolare delle norme igieniche.

4-ter. Alle persone con età superiore a 75 anni, che presentano visibili forme di patologia respiratoria, è offerta la possibilità di fare il tampone a scopo preventivo.».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 15 del decreto legge in esame reca disposizione che, limitatamente al periodo dell'emergenza, consentono di produrre, importare e immettere in commercio le mascherine chirurgiche anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia;

considerato che:

in questo caso i produttori e gli importatori che intendano immettere in commercio le mascherine chirurgiche devono inviare all'Istituto superiore di sanità, sotto la propria esclusiva responsabilità, un'autocertificazione attestane il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

molti produttori, e in particolar modo coloro che intendo riconvertire le proprie attività nella produzione di mascherine chirurgiche, potrebbero non avere le conoscenze adeguate ad una corretta compilazione della suddetta certificazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostituire il ricorso all'autocertificazione con l'invio di una relazione tecnica dettagliata.

G15.101

MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le parti sociali il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» che promuove l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale e che la disponibilità di questi ultimi, vista l'attuale situazione di emergenza, è legata alla reperibilità in commercio;

il 14 marzo 2020 è stato altresì emanato da parte del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 contenente le «Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars - COV - 2» che raccomanda, relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda);

il Comitato Operativo della Protezione Civile, per il tramite delle Unità di crisi regionali, raccoglie le esigenze di DPI e altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori;

le imprese del settore di igiene ambientale lamentano difficoltà nel reperire sul mercato i DPI necessari alla tutela dei propri lavoratori pur dovendo garantire un servizio pubblico essenziale come quello della raccolta e gestione dei rifiuti che non può essere interrotto, pena l'insorgere di gravi conseguenze per la salute pubblica,

impegna il Governo a:

garantire che negli acquisti collettivi sia assicurato un adeguato stock di DPI al fine di consentire alle aziende impegnate nella raccolta e nella gestione dei rifiuti di poter operare in piena sicurezza e garantire per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria un adeguato e continuo servizio pubblico.

EMENDAMENTI

15.0.1

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Risorse finanziarie per l'acquisto di dispositivi medici)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità per destinare al versamento sul conto corrente bancario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il 30 per cento del valore in euro dei premi per i quali non sono risultati vincitori prima della sospensione disposta con la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 marzo 2020, associati ai giochi Superenalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, nonché dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto.».

Art. 16

16.1

DELL'OLIO, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e para-farmacie.

2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia "fai da te" e hobbistica o ferramenta.

2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: "ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI - NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE - NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS", declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovvero sia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato - da parte del venditore - all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

2-quinquies. Il comma *2-quater* si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».

16.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«*2-bis.* Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee.»;

b) dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

"Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente, all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera *b)* vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del comma precedente.

Art. 16-ter.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

'A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.'».

16.3

STABILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le norme

sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia».

16.4

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

16.5

GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

16.0.1

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema sanitario nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid-19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di *test* rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della salute.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti a tutela della salute degli operatori ecologici)

1. Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.».

16.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14, è sostituito con il seguente:

"1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata."».

16.0.250 (già 15.0.2)

STABILE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14)

L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Sorveglianza sanitaria)

1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; altrimenti continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata".».

Art. 17

17.1

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e sue eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 ed al Ministero della salute, Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, la possibilità di accedere a tutti i dati delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19.».

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. I protocolli di studio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

c) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. I protocolli di studio delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute", che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

d) *Sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di cui al comma 2 e delle indagini cliniche di cui al comma 2-bis per pazienti con COVID-19, esprime, anche sulla base delle valutazioni della CTS dell'AIFA e della Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute, il parere nazionale sull'intera documentazione delle sperimentazioni e indagini cliniche, inclusivo dell'approvazione dei modelli di consenso informato e di informativa ed assenso al trattamento dei dati personali. Il parere nazionale è pubblicato rispettivamente dall'AIFA o dal Ministero della salute mediante i loro siti istituzionali e trasmesso a tutti i centri partecipanti: i Comitati etici di questi ultimi si limitano a prenderne formalmente atto, in quanto sostitutivo a tutti gli effetti dei loro pareri.».

e) *Sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il Comitato etico di cui al comma 3 può acquisire anche direttamente dai promotori tutti i protocolli delle sperimentazioni cliniche e indagini cliniche di cui ai commi 2 e 2-bis per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali loro emendamenti».

f) *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:* «5-bis. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed al fine di semplificare e razionalizzare i tempi della valutazione e svolgimento degli studi clinici non interventistici, i protocolli degli stessi ed i pareri dei Comitati etici che li approvano sono trasmessi all'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale e la trasmissione al Comitato etico di cui al comma 3.

5-ter. Anche nel periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 restano regolati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", gli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (cosiddetti usi compassionevoli). I pareri dei Comitati etici che approvano i singoli usi nominali, trasmessi digitalmente all'AIFA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, sono tra-

smessi a cura dell'AIFA al Comitato etico di cui al comma 3. L'AIFA ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.

5-quater. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è affidata all'AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi clinici non interventistici e degli usi compassionevoli di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* presso i promotori ed i centri sperimentali.».

17.2

RIZZOTTI

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* «*5-bis.* Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli usi compassionevoli. Ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano relativamente al territorio di riferimento, attiva un unico Comitato etico per l'espressione del parere sulla valutazione degli usi compassionevoli e la trasmissione dello stesso al Comitato Etico di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA, mentre quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.».

17.3

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Alle stesse regioni vengono garantite:

a) le sperimentazioni cliniche sulla base di un unico Comitato etico regionale, appositamente individuato dalle Regioni di cui al presente comma, tra quelli esistenti sul territorio regionale. Sono altresì garantite le valutazioni

delle sperimentazioni e la relativa trasmissione al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale;

b) gli usi compassionevoli e gli studi osservazionali sono autorizzati dai Comitati etici territoriali, che continuano a svolgere i compiti loro demandati dalle norme vigenti trasmettendo i relativi pareri sugli stessi usi compassionevoli all'unico Comitato etico regionale di cui alla lettera *a)* del presente comma che, a sua volta, trasmette i pareri al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.».

17.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell'epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell'ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali, dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l'emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell'emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali *standard* di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dell'attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall'emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.

2. Quanto previsto al comma 1 rileva:

a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi di in cui dovesse essere accertata:

- la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;

- la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;

b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all'articolo 1218 c.c. e di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di antigiuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:

- condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;

- condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;

c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di antigiuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:

a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;

b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.».

17.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente:

"Art. 23.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.

2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma."».

17.0.4

NUGNES, FATTORI, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali o comunque ai fabbricati adibiti ad abitazione principale."».

17.0.252 (già 104.0.1)

VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 circa l'occupazione abusiva di immobili)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato».

17.0.250 (già 16.0.4)

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

17.0.251 (già 3.0.2)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18/09/2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

Art. 18

18.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto

compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.».

18.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deroga alle norme in materia di appalti pubblici per l'espletamento delle funzioni di cremazione nei comuni in emergenza Covid-19 e limitrofi)

1. Per fronteggiare la straordinaria situazione legata ai decessi durante l'epidemia di Covid-19 e per consentire lo svolgimento delle operazioni di cremazione dei defunti, a garanzia del massimo rispetto della dignità di ogni persona, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è consentito, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, l'affidamento diretto per lo svolgimento delle funzioni dei servizi crematori presso i forni crematori dei comuni già autorizzati, dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le previsioni al comma 1 si applicano anche per il trasporto dei feretri ai comuni diversi da quelli nel quale è stato registrato il decesso.».

18.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo per le vittime del dovere)

1. Al fine di sostenere i familiari dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e sociosanitari, degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate e comunque di tutti i prestatori di servizi pubblici deceduti nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covi-19 nello svolgimento dell'azione di contrasto e di contenimento della diffusione dell'epidemia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di cento milioni di euro.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata sui respiratori)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente: "30-bis) ventilatori polmonari".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

18.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4 per cento, per l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

18.0.5

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTATHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni

di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.

2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.

3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.6

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Finanziamento case rifugio)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 4 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 19

19.1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Ammortizzatore sociale unico*) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3, comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. I lavoratori assunti dal 13 marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché gli articoli 20, 21 e 22 del presente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono abrogati.

14. Alla copertura degli oneri previsti dal presente, quantificati in 5.103,6 milioni di euro per il 2020, articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

19.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art.19. - *(Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19)* - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo,

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo,

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».

19.3

NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riconducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di

concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».

19.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020» con le seguenti: «per una durata massima di quindici settimane e comunque sino alla conclusione del periodo emergenziale».

19.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020», con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, agli articoli 20, 21 e 22, sostituire le parole: «nove settimane», con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

19.9

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando», fino alla fine del periodo.

19.10

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» con le seguenti: «fatto salvo unicamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14»;*

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.»;

c) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le autorizzazioni rilasciate da parte dell'Inps a seguito delle domande di concessione dei trattamenti di cui al comma 1 sono da considerarsi altresì come provvedimenti di autorizzazione al conguaglio dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro richiedente».

19.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 le parole:* «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» *sono soppresse, conseguentemente le parole:* «della comunicazione preventiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «la comunicazione preventiva, anche in via telematica»;

b) *al comma 5, secondo periodo, le parole:* «Il predetto trattamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

19.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, al primo periodo le parole: «a quello della comunicazione preventiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quello di invio della informativa avente il contenuto di cui all'articolo 14, comma 4, del medesimo decreto legislativo.».

19.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «non necessitano della preventiva fruizione delle ferie residue.».

19.14

LONARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica le disposizioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano nei confronti dei datori di lavoro che hanno la sede dell'unità produttiva e che svolgono la propria attività in tutti i Comuni del territorio italiano.».

19.15

FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1, alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è riconosciuta la facoltà di integrare, con oneri a proprio carico, il trattamento di cui al comma 1 sino a raggiungere il 90 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate».

19.16

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso» con le seguenti: «Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro nonché le altre prestazioni erogate dai Fondi possono essere concessi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di tutelare l'occupazione, promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni:

a) articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

e) articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimen-

to alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

2. L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento all'incremento del contributo addizionale, pari a 0,5 punti percentuali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato anche a scopo di somministrazione sia per il settore pubblico sia per il settore privato non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020.».

19.17

RICHETTI

All'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento di quanto previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione.».

19.18

CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati presso Enti locali e Ministeri.».

19.19

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 19, comma 6, le parole: «nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.580».

19.20

PARAGONE

Al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di 80 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro».

19.21

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.».

19.22

DE BERTOLDI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.».

19.23

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

19.24

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: «I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020» *con le seguenti:* «I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 salvo nei casi di cambi di appalto».

19.25

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 22:

Al comma 1 dopo le parole: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti», *aggiungere le parole:* «nonché quelli dei settori afferenti all'a-

gricoltura che svolgono attività in nome e per conto di enti pubblici , che applicano contratti di lavoro di natura privatistica,».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.».

19.26

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.»

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge avente ad oggetto: «conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenzia-

mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

gli effetti della grave crisi, sanitaria ed economica, correlata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 coinvolgono la stragrande maggioranza delle famiglie italiane che già da tempo invocano l'adozione di misure strutturali in grado di garantire un sostegno adeguato ai loro bisogni, al pari di quanto avviene in altri Paesi europei;

nella situazione di grave emergenza epidemiologica in atto, le famiglie si trovano in una posizione estremamente delicata in quanto i loro bisogni rimangono esattamente gli stessi, mentre vengono a diminuire e, in molti casi, addirittura a mancare le entrate economiche fondamentali che normalmente venivano utilizzate per farvi fronte;

le misure contenute nel disegno di legge in esame non paiono sufficienti ad assicurare la tenuta dei bilanci familiari e non sembrano neppure coerenti con il generale principio di proporzionalità vigente nell'ordinamento, in quanto non tengono conto del numero di figli presenti nel nucleo familiare, all'aumentare dei quali aumentano inevitabilmente anche le esigenze e le spese che ciascuna famiglia è tenuta ad affrontare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei provvedimenti che sono stati o che saranno adottati per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, una misura di carattere economico rivolta specificamente alle famiglie italiane che sia direttamente rapportata al numero dei figli presenti nel nucleo familiare e che sia in grado di sopperire alle minori entrate che i nuclei familiari stessi si trovano a dover affrontare a causa dell'emergenza epidemiologica.

G19.101

MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato 1766, conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

considerato che:

una misura di sostegno diretto denominata *helicopter money* non espressamente vietata dai Trattati Europei, che vietano unicamente il sostegno della spesa pubblica degli Stati;

la creazione di moneta da parte della BCE non è stata in questi anni un problema, dato che l'ammontare utilizzato per il riacquisto di titoli al mercato secondario ha raggiunto il livello di 3000 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare il provvedimento noto come *helicopter money*: accredito diretto sui conti bancari di ogni cittadino italiano titolare di un reddito, nei tre anni precenti, non superiore a euro 200.000, di una somma *una tantum* di 10.000,00. La somma andrà erogata per ogni nucleo familiare;

cancellazione degli obblighi contributivi per l'anno 2020, anche per le professioni a gestione separata dall'INPS. I versamenti non corrisposti si considereranno come effettuati ai fini del conseguimento dei trattamenti previdenziali;

risarcimento integrale dei maggiori danni eventualmente subiti dalle attività professionali e commerciali da valutarsi a fine emergenza e sempre attraverso il meccanismo dell'*helicopter money*.

G19.102

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n.18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la recente pandemia da Covid-19 che ha colpito l'Italia sta mettendo seriamente a rischio le condizioni economiche di migliaia di partite Iva che sono state costrette nelle ultime settimane ad interrompere la propria attività di impresa per contenere il contagio del *virus*;

in particolare, molti liberi professionisti stanno vivendo una situazione alquanto precaria per sé stessi e per le loro famiglie;

gli articoli 27 e seguenti del decreto in esame prevedono un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, per diverse categorie di professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;

le predette indennità di cui ai citati articoli sono erogate dall'INPS, previa domanda del beneficiario secondo modalità non ancora del tutto conosciute;

in questo particolare momento di emergenza sanitaria, molti professionisti non riescono a recarsi presso patronati che sono titolati ad inviare

le predette domande così come ad accedere agli sportelli INPS per richiedere informazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire, in un lasso di tempo congruo rispetto alle difficoltà logistiche legate all'emergenza epidemiologica, la più ampia partecipazione alle richieste delle domande di indennità.

G19.103

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame, al fine di sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro, prevede la possibilità per i datori di lavoro di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per un periodo massimo di nove settimane, per i lavoratori dipendenti alla data del 23 febbraio 2020;

considerato che:

le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i necessari provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per contenere l'epidemia e garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro hanno prodotto una notevole riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere, data la situazione emergenziale, le misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario anche alle società a partecipazione pubblica individuate all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

G19.104

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 19 prevede la possibilità, per i datori di lavoro che nel 2020 sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, di presentare, entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Secondo quanto stabilisce il successivo comma, le domande dovranno essere presentate;

l'articolo 20 stabilisce l'applicazione della CIG ordinaria anche per le aziende che si trovino già in CIG straordinaria, previa sospensione di quest'ultima;

l'articolo 21 estende la possibilità, anche per i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, avessero in corso l'erogazione di un assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane, previa sospensione e sostituzione dell'assegno di solidarietà in corso di erogazione;

l'articolo 22 prevede che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere la CIG in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto fortemente negativo sulle attività delle imprese e dei liberi professionisti, cagionando gravi danni, senza distinzioni, per l'intero tessuto economico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere in favore di tutte le imprese e di tutti i liberi professionisti, senza eccezioni, l'applicazione della CIG ordinaria, della CIG in deroga e del Fondo d'Integrazione Salariale.

G19.105

DESSÌ, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020 accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

al comma 1 dell'articolo 19, si prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per cause connesse al COVID-19 di presentare domanda di concessione dei trattamenti menzionati con causale «emergenza COVID-19»,

impegna il Governo:

al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa della disposizione in premessa nonché eventuali future disparità di trattamento, ad includere esplicitamente le società di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 tra i soggetti che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui alla disposizione in premessa.

G19.106

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'articolo 28 del decreto legge in esame stabilisce il riconoscimento di una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

impegna il Governo:

al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa della disposizione in premessa, a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di specificare che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, inclusi i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari di società in accomandita semplice e i soci amministratori di società a responsabilità limitata.

G19.107

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la risorse stanziata dal presente decreto a favore delle categorie di lavoratori, seppur indispensabili, richiederanno anche interventi successivi, a causa dell'inasprirsi e del permanere dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad innalzare l'indennità prevista nei confronti delle differenti categorie di lavoratori a cui è stata data tutela.

G19.108

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'Ammortizzatore Sociale Unico è uno strumento che sostituisce gli strumenti di integrazione salariale e sostegno al reddito al fine di semplificare l'utilizzo degli stessi in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo:

a riconoscere ai datori di lavoro ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19.

G19.109

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso è stato necessario adottare misure di sostegno al reddito, tra gli altri, per i lavoratori autonomi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire la semplificazione dell'attribuzione delle indennità ai lavoratori autonomi, attraverso l'emissione da parte dell'INPS di «voucher» telematici, per un periodo non superiore a tre mesi.

G19.110

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

la gravità dell'epidemia COVID 19, determina una situazione di blocco della maggior parte delle attività produttive rendendo impossibile per chi era disoccupato allo scoppio dell'epidemia di trovare nei prossimi mesi una nuova occupazione;

la gravità della situazione economica delle persone che nei 24 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano perso il lavoro e per i quali è scaduto o sta per scadere il periodo di NASpI, rischia di essere insostenibile;

tenuto conto:

è oggi necessario prevedere uno strumento di sostentamento eccezionale per quella parte della popolazione che non potrà nei prossimi mesi beneficiare di un reddito da lavoro o di idonei ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nel prossimo provvedimento utile una misura che conceda in via eccezionale ai lavoratori dipendenti per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, per i quali è scaduto o è in scadenza il periodo di NASpI, e che non abbiano trovato altra occupazione, un'indennità mensile di euro 600, fino al termine del periodo di vigenza delle misure emergenziali, con le modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

G19.111

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

in seguito all'emergenza Covid-19, sono stati annullati eventi e manifestazioni in tutta Italia e per periodi indeterminati, con una perdita di introiti

irrecuperabili nel tempo, senza nessun tipo di copertura o accesso al credito o dilazione di pagamenti;

tale crisi ha posto all'evidenza l'assenza di uno status giuridico specifico per i lavoratori dello spettacolo, che preveda in primo luogo il riconoscimento delle tutele previdenziali per scongiurare l'abbandono della professione in caso di malattia o difficoltà di settore;

tenuto conto che:

nonostante i lavoratori dello spettacolo siano soggetti fin dal primo giorno di lavoro al versamento di contributi INPS per la malattia, per il FIS (Fondo d'Integrazione Salariale in caso di crisi), per la disoccupazione (Naspi), e che l'INPS disponga inoltre di un fondo ex-Enpals, per i lavoratori che non sono assunti da fondazioni, cooperative o teatri importanti risulta sostanzialmente impossibile ottenere adeguate prestazioni,

impegna il Governo:

a valutare di estendere il riconoscimento dell'indennità di malattia a far seguito dal primo giorno, mentre ora è richiesto il versamento minimo di cento giornate di contributi INPS dal gennaio dell'anno precedente;

a valutare di ammettere i lavoratori intermittenti dello spettacolo all'indennità di disoccupazione Naspi per tutti i periodi di sospensione di attività, anche in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo pari almeno a quello lavorato, considerando anche le giornate di lavoro per prove;

a valutare l'accesso a un ammortizzatore sociale (FIS) per i lavoratori con meno di novanta giorni di anzianità con un unico committente, requisito generalmente impossibile per chi non sia socio dipendente di cooperative o di teatri stabili, e che sia previsto anche per le piccole realtà con meno di cinque dipendenti;

a valutare l'opportunità di chiarire la validità delle misure previste all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, anche a i lavoratori autonomi con gestione Inps ex-Enpals con ingaggi a partire dalla data del 23 febbraio 2020.

G19.112

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessi che:

a seguito della drammatica crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19 si sono venute a creare pesanti ricadute nelle attività di diverse categorie di lavoratori, tra questi occorre evidenziare la particolare delicatezza della situazione in cui sono venuti a trovarsi i circa 75 mila lavoratori frontalieri;

preliminarmente, è utile sottolineare come la scelta della confederazione Elvetica di non porre alcun provvedimento restrittivo al flusso dei lavoratori frontalieri, sia apparsa rispondente anche ad una precisa esigenza di salvaguardia del sistema sanitario elvetico, retto per la maggior parte dai circa 4 mila connazionali impegnati nel settore sanitario, oltreché sul sistema d'impresa;

occorre inoltre, evidenziare come la particolare condizione di interconnessione tra Italia e Svizzera possa altresì rappresentare un'occasione di riflessione per un approccio solidaristico tra le aree confinanti, nello specifico di Ticino e Lombardia e Piemonte, di fronte alle grandi difficoltà che il sistema sanitario delle regioni subalpine si trova ad affrontare di fronte alla crisi epidemiologica;

al riguardo si segnala come il Cantone che confina con la Lombardia sia stato il più colpito dalla pandemia. Nell'ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore di condotta reso noto lo scorso lunedì 23 marzo, i positivi erano 1.165 mentre i decessi sono saliti a 48 a fronte di oltre 8 mila contagi e 66 morti in tutta la Svizzera;

considerato che:

diversamente da quanto accaduto in Svizzera, San Marino, Francia e Principato di Monaco, dove, in modo differenziato, sono stati segnalati solo problemi di congestione ad alcuni valichi e respingimenti tra chi si è presentato alle dogane privo del permesso di lavoro, le frontiere di Austria, Slovenia, Albania e Malta, a seguito delle decisioni unilaterali di limitare fortemente, quando non sospendere temporaneamente le previsioni del trattato di Schengen senza alcun preavviso, sono rimaste chiuse alla circolazione dei lavoratori transfrontalieri;

appare, pertanto, necessario approntare una serie di interventi e di misure a sostegno del reddito per i lavoratori frontalieri, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori frontalieri:

a) un'indennità per i periodi di assenza dovuti al contagio del virus, o in alternativa l'equiparazione dell'assenza dovuta alla quarantena domiciliare all'assenza per malattia, nei casi in cui la stessa non sia già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero, in misura non superiore a quanto previsto per analoghi trattamenti applicati ai lavoratori che prestano la propria attività in Italia;

b) la garanzia degli ammortizzatori sociali, quali a titolo esemplificativo la Naspi, per l'intero periodo dell'emergenza epidemiologica;

c) l'estensione delle misure relative ai congedi parentali riconosciute ai lavoratori impiegati nel territorio nazionale.

G19.113

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

Il lavoro domestico è un comparto importante per le famiglie sia per l'aiuto che per l'assistenza, e che in Italia si contano circa 850 mila persone con contratto regolare;

al momento non esistono strumenti di garanzia del reddito per il lavoro domestico, e questo può da un lato favorire il sommerso e dall'altro non favorire il contenimento della diffusione dell'epidemia, in un momento in cui strutture pubbliche e private per la cura degli anziani sono chiuse o hanno contingentato rigidamente gli accessi esterni,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, per il lavoratore domestico, di accedere alla cassa integrazione in deroga prevedendo la possibilità di presentare direttamente la domanda all'Inps.

G19.114

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

la sospensione delle attività dei dipartimenti universitari ha provocato un rallentamento e, in diversi casi, un blocco delle attività di ricerca. Le criticità rilevate consistono, rispettivamente: nell'impossibilità di accedere ai laboratori, nell'inaccessibilità di una rilevante mole di risorse bibliografiche non contenute in cataloghi digitali, nell'impossibilità di svolgere i programmati periodi di ricerca presso università ed istituzioni estere, nella difficoltà di programmazione di modalità telematiche di discussione della tesi con riguardo ai dottorandi del XXXII ciclo che abbiano già depositata la tesi e ottenuto il giudizio dei valutatori;

tale sospensione, inoltre, rischia di produrre ritardi nelle procedure di pubblicazione dei bandi per il conferimento di assegni di ricerca dipartimentali e per specifiche progettualità;

tenuto conto che:

la DIS-COLL è riconosciuta, ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione, nel limite massimo di sei mesi, periodo in cui avviene solitamente la preparazione per le candidature ai bandi per assegni di ricerca, la pubblicazione dei quali sta subendo un evidente slittamento, comportando la fuoriuscita dei soggetti di cui sopra dalle tutele previste dalla DIS-COLL,

impegna il Governo:

a valutare il riconoscimento di una proroga della DIS-COLL fino a ulteriori nove settimane ai soggetti destinatari della medesima indennità di disoccupazione, di cui al comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che non abbiano avuto nel frattempo accesso ad un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

a valutare di contemplare nella medesima misura anche i dottorandi afferenti al XXXII Ciclo che siano in attesa della discussione della tesi di dottorato per mancata fissazione di una data o per slittamento della stessa.

G19.115

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento al nostro esame sono previste molteplici agevolazioni ed indennità a favore di diversi soggetti colpiti dalle conseguenze reddituali ed economiche della crisi epidemiologica Covid-19;

molte di queste indennità hanno però un riferimento temporale molto ristretto rispetto all'evolversi ed alla presumibile durata di tale emergenza epidemiologica, in particolare:

- all'articolo 22 la cassa integrazione in deroga è prevista per un periodo non superiore alle 9 settimane;

- all'articolo 23 il congedo e l'indennità per i figli di età inferiore ai 12 anni sono previsti per soli 15 giorni;

- all'articolo 24 i permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa sono previsti solo per i mesi di marzo ed aprile;

- l'articolo 27 l'indennità ai professionisti ed ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è prevista solo per il mese di marzo 2020;

- all'articolo 28 l'indennità per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'Ago è prevista solo per il mese di marzo 2020;

- all'articolo 29, l'indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali è prevista solo per il mese di marzo 2020;

- all'articolo 30, l'indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo è prevista solo per il mese di marzo 2020;

- all'articolo 38, l'indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è prevista solo per il mese di marzo 2020,

impegna il Governo:

a prorogare per i mesi di aprile e maggio in un prossimo provvedimento le indennità e le agevolazioni previste dal decreto legge n. 18/ 2020 con particolare riguardo a quelle citate in premessa.

G19.116

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica COVID-19 incide pesantemente soprattutto a carico dei soggetti privi di sostegno reddituale ed in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori cd. «esodati»;

le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono potere essere estese ai circa 6.000 lavoratori rimasti disoccupati, le cui fattispecie sono di seguito elencate, senza poter accedere ai trattamenti previdenziali;

e questo in particolare ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

a prevedere in un prossimo provvedimento le opportune disposizioni al fine di risolvere in maniera definitiva la questione delle lavoratrici e dei lavoratori cd. «esodati».

G19.117

MARCUCCI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto- legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili;

tra i settori in maggiore sofferenza, le previsioni disponibili sono concordi nell'indicare il settore manifatturiero, tessile e quello turistico, al netto dello specifico impatto della contrazione dell'export su singoli settori;

è necessario adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa dei consumi soprattutto nei settori più colpiti da questa terribile emergenza epidemiologica concentrandosi sia sull'offerta, ovvero sulla capacità delle attività economiche di superare la crisi, sia sulla domanda, ovvero sulla capacità di spesa dei cittadini;

a tal fine è necessario adottare misure che prevedano aiuti per le fasce più deboli della popolazione cercando, al contempo, di favorire le fasce che hanno maggiore disponibilità a riprendere i consumi, con particolare attenzione ai settori più duramente colpiti;

impegna il Governo:

ad adottare una misura efficace che consenta la ripresa dei consumi come un credito al consumo, utilizzabile a parziale riduzione della spesa individuale, accreditabile su piattaforme di monete complementari esistenti a fronte di pagamenti effettuati sulla carta di credito indicata per favorire la spesa, da spendere negli esercizi e nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTI

19.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera *b)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza

lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

19.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cassa integrazione in deroga per il personale degli istituti e delle scuole paritarie)

1. I datori di lavoro del settore scolastico, con istituti e scuole site nelle regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 14,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato

raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

4. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 20

20.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

20.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «nove» con la parola: «dodici».

Art. 21

21.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

21.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

Art. 22

22.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 22. - (*Finanziamento della prestazione di cassa integrazione*) -

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, relativamente ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con esclusione del lavoro domestico. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i trattamenti di cui al comma 1 sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Ai fini dell'erogazione tempestiva della prestazione, le prestazioni possono essere

riconosciute anche tramite gli istituti di credito previa sottoscrizione dell'accordo quadro di cui al comma 8 stipulato anche con la regione o le provincie autonome e con le associazioni di categoria datoriali in cui sono stabilite le modalità con le quali viene disposto il pagamento vincolante della prestazione a favore del lavoratore.

4. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

5. Al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni di cassa integrazione delle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle aziende plurilocalizzate in almeno due regioni, i datori di lavoro presentano la domanda all'Inps e possono richiedere l'anticipazione delle prestazioni medesime allegando una certificazione attestante l'importo della prestazione da anticipare, distinto per lavoratore destinatario della prestazione, il periodo di paga interessato dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per emergenza sanitaria COVID-19, nonché l'indicazione dell'Istituto di credito, scelto tra quelli convenzionati ai sensi del comma 81 che finanzia la prestazione.

6. L'Inps emette provvedimento di autorizzazione entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6 e lo trasmette al datore di lavoro e all'Istituto di credito.

7. L'istituto di credito rende disponibile al datore di lavoro, entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, un finanziamento in modo vincolante pari alla somma indicata nel provvedimento stesso. Il datore di lavoro di cui al comma 5 provvede al pagamento vincolante della prestazione entro i successivi 2 giorni. L'istituto di credito verifica che le somme anticipate siano state effettivamente e correttamente accreditate sugli iban dei lavoratori interessati e segnala all'Inps eventuali anomalie. La violazione del termine indicato al presente comma comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo finanziato.

8. Gli istituti di credito o gli intermediari finanziari aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare inderogabilmente entro 5 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana, e con le associazioni di categoria datoriali, sentito l'Inps.

9. Il finanziamento di cui al comma 3 e 7, è concesso in modo vincolante ed è garantito dalla cessione *pro solvendo* della prestazione di cui al comma 1, maturata dal lavoratore nei confronti dei debitori ceduti. La cessione del credito è automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell'importo finanziato.

10. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio

2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Nel caso in cui la prestazione è riconosciuta per il tramite dell'istituto di credito in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3, le regioni e le province autonome provvedono al monitoraggio previsto dal comma 11.

13. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni, le province autonome e l'Inps non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

14. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

16. L'anticipazione disciplinata nei commi da 5 a 9 si applica anche alle prestazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

17. Per il trattamento previsto dal presente articolo, l'azienda inoltra esclusivamente un'informativa alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale comunque non vincolante per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

18. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, con il tasso interamente a carico dello Stato stabilito nell'ambito degli accordi quadro, l'Inps, le regioni e le province autonome corrispondono agli istituti di credito interessati la misura della prestazione dovuta.

19. I termini indicati nel presente decreto sono inderogabili e la relativa violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.».

22.2

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Al comma 1 dopo le parole: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti», *aggiungere le parole:* «nonché quelli dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di enti pubblici, che applicano contratti di lavoro di natura privatistica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

22.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» inserire le seguenti: «non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e».

22.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «enti religiosi civilmente riconosciuti,» inserire le seguenti: «nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

22.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma I, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende artigiane sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.».

22.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,» e sopprimere l'ultimo periodo.

22.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

22.9

NUGNES

Al comma 1 le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: dodici settimane.

22.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue.».

22.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La comunicazione ai sindacati e l'accordo di cui al presente comma non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti».

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori».

22.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive o operative site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, previa informazione e consultazione sindacale da esperirsi secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto».

22.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concor-

renza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.»;

al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo».

22.14

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015».

22.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 2.

22.16

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusi», con la seguente: «inclusi» e al comma 3 sostituire le parole: «3.293,2 milioni», con le seguenti: «3.793,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2. 000 milioni»: con le seguenti: «1.500 milioni».

22.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. I lavoratori intermittenti senza obbligo di rispondere alla chiamate, nell'impossibilità di accedere in concreto alle ordinarie misure di integrazione salariale per mancanza di chiamate emergenti, in alternativa all'indennità di cui all'art. 3 8, in costanza di rapporto di lavoro accedono direttamente alle misure di cui al comma 1, secondo la media delle giornate effettuate negli ultimi 12 mesi»;

b) *Al comma 3, sostituire le parole: «3.293,2 milioni di euro» con le seguenti: «3.403, 2 milioni di euro».*

c) *Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, comma 4.»*

22.18

MONTEVECCHI, VERDUCCI, IORI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA, ANGRISANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I lavoratori intermittenti accedono alla Cassa integrazione in deroga sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi».

22.19

STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di utilizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.».

22.20

GALLICCHIO, ACCOTO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché ai dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020 e in forza alla data dell'11 marzo 2020».

22.21

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

22.22

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di dare la possibilità ai lavoratori interessati di accedere nell'immediato all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione salariale in deroga di cui al presente articolo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano tempestivamente apposite convenzioni con istituti di credito».

22.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che

autorizzano le relative prestazioni prescindendo dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1.».

22.24

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta la stipula dell'accordo di cui al comma 1.»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «secondo le modalità previste per l'assegno ordinario, ivi compresi per i settori che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione dei fondi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

22.25

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *È aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.

b) *dopo il comma sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse.».

22.26

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi».

22.27

DE BERTOLDI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse».

22.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione».

22.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione del trattamento di cui al presente articolo non costituisce condizione preclusiva il previo utilizzo di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati».

22.30

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferie, congedi e permessi retribuiti maturati non precludono l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4».

22.31

RICHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento del trattamento previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione».

22.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19" per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.

2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

22.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona e interventi per l'impianto funiviario di Savona)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.».

22.0.252 (già 94.0.1)

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle

opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

22.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per

cento della retribuzione spettante. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto».

22.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto».

22.0.5

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

"564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie pubbliche impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invaldità permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del contagio da Covid-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126"».

22.0.6

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

"564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invali-
tà permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del
contagio da Covid-19".

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le mo-
dalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1».

22.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Tutela del lavoro stagionale nelle impre-
se turistico ricettive e nelle imprese termali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 8 e dall'articolo
22, comma 3, del presente decreto, l'accesso alle prestazioni di integrazione
salariale con causale "emergenza Covid-19" è riconosciuto anche in relazione
ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricetti-
ve e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a
concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel
corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che
hanno avuto inizio nel 2020».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 116 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo
per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebi-
tamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del
presente decreto.*

22.0.253 (già 17.0.3)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Prestazioni di integrazione salariale in favore delle imprese turistico-ricettive)

L'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con cause "Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

22.0.8

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni».

22.0.250 (già 34.0.2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 634 a 658, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 141 milioni per l'anno 2020, 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHeU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, 467,7 milioni per il 2021, 287,1 milioni per il 2022 e 305,8 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria de] Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

22.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

3. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per il 2020, 328,4 milioni per il 2021, 226,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

22.0.251 (già 34.0.3)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.11

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:

c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020«.

Art. 23.

Art. 23

23.2

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni» inserire la seguente: «lavorativi».

23.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS».

23.4

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPANHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: «altro genitore», inserire la seguente: «convivente», e dopo le parole: «altro genitore disoccupato», inserire la seguente: «convivente»;*

b) *al comma 6, dopo le parole: «altro genitore», inserire la seguente: «convivente», e dopo le parole: «genitore non lavoratore», inserire la seguente: «convivente».*

23.5

MATRISCIANO, FLORIDIA, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il limite di età di cui ai commi 1 e 3, in ogni caso non superiore ai 16 anni, non si applica in riferimento ai figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali».

23.6

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 9, sostituire le parole: «l'INPS procede al rigetto delle domande presentate» con le parole «il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 126».

ORDINE DEL GIORNO

G23.100

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 23, fra le altre misure, dispone la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro fruibili dai genitori dipendenti del settore privato e dai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata per i figli di età non superiore a dodici anni;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto particolarmente negativo sulle attività dei tecnici liberi professionisti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere le attività degli asili nido, prevedendo:

- 1) di convertire i *voucher babysitter* in rette per asili nido privati;
- 2) di concedere contributi a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di qualsiasi categoria catastale, per tutti i mesi di chiusura obbligatoria a causa dell'emergenza epidemiologica;
- 3) di adottare azioni di sostentamento per i servizi educativi da zero a tre anni in base all'ultimo bilancio di entrata e uscita degli ultimi 2 mesi del corrente anno, estendendo la misura anche alle utenze non contemplate nei due mesi circoscritti per tutti i mesi di chiusura dovuti all'emergenza;

a prendere in considerazione l'estensione a tutte le categorie che lavorano nel settore servizi per l'infanzia della cassa integrazione con riferimento ai contratti in essere per tutti i mesi di emergenza;

a valutare l'opportunità di annullare i tributi comunali per tutto il periodo di chiusura, nonché di velocizzare l'erogazione dei contributi ministeriali e regionali per tutto il sistema degli asili nido e di prevedere il pagamento delle fatture da parte del comune, per gli asili convenzionati, per tutti i

mesi fino a giugno 2020, come da contratto di accreditamento con il comune medesimo.

EMENDAMENTI

23.0.1

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità, per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese documentate sostenute per il pagamento delle rette relative alla :frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma *e-bis*) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati».

Art. 24

24.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La medesima condizione, che subordina l'accesso al beneficio di cui al comma 1 alla previa verifica della compatibilità dello stesso con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, si applica anche al personale dipendente delle strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali».

24.2

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, NOCERINO, PIARULLI, ROMANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» *con le seguenti:* «dodici giornate usufruibili in ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità».

24.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Ulteriori 6 giornate al mese di permesso retribuito saranno concesse qualora il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 dovesse essere prorogato nei mesi di aprile e maggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

24.4

DE POLI

Al comma 2, in coda, dopo le parole: «comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente impegnato per l'emergenza Covid 19».

24.5

PIARULLI, MATRISCIANO, ORTIS

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*a-bis.* Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì al:

a) personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6;

b) al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.».

24.0.1

GUIDOLIN, FLORIDIA, NOCERINO, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Bonus per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono scegliere, in alternativa alla fruizione di tali permessi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nei medesimi mesi. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* della legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante le risorse del fondo di cui al comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

Art. 25

25.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari» *con le seguenti:* «appartenenti a tutte le categorie, ivi inclusi gli operatori sociosanitari»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «si applica anche» *aggiungere le seguenti:* «ai dipendenti delle strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità, nonché».

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro»;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della Missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

25.2

STABILE

Al comma 3 dopo la parola: «medici» aggiungere le seguenti: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi.»

25.3

MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «degli infermieri» inserire le seguenti: «, dei farmacisti».

25.4

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, sostituire le parole: «e degli operatori sociosanitari», con le seguenti: «degli operatori sociosanitari, dei fisioterapisti e dei farmacisti ospedalieri».

25.5

MARCUCCI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO, BINI, BITI, FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «degli operatori sociosanitari» aggiungere le seguenti: «, delle ostetriche, nonché per gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps» con le seguenti: «l'azienda sanitaria o l'azienda ospedaliera, su richiesta dell'interessato, presenta la domanda tramite i canali telematici dell'Inps»;*

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. A decorrere dal 21 febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e ospedaliere individuano, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie al loro interno le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore del-

l'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore.»;

d) *al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

25.6

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 3, dopo le parole: «bonus per l'acquisto di servizi», aggiungere le seguenti: «di assistenza domiciliare per anziani e».

25.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'art. 13 comma 3, del decreto legislativo 13.04.2017 n. 59 come modificato dalla legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 792, lettera m. 3)».

ORDINE DEL GIORNO

G25.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 25 del presente decreto estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori di dodici anni,

impegna il Governo:

ad estendere la suddetta norma anche alle altre professioni sanitarie e sociosanitarie; a valutare la possibilità che le disposizioni di cui al suddetto articolo si applichino anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie ivi compresi biologi, chimici, psicologi e ambulatoriali.

EMENDAMENTI

25.0.1

PARENTE, CONZATTI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche,

non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

25.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Premialità per il personale sanitario)

1. Al fine di sostenere il personale sanitario in prima linea nell'erogazione dei servizi essenziali nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto ad erogare forme di premialità e indennità speciali di rischio per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitarie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 26

26.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di malattia è concessa ai lavoratori iscritti al Fondo Enpals, indipendentemente dal requisito di 100 contributi giornalieri al F.P.L.S. in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Tale periodo non verrà conteggiato ai fini del periodo massimo di trattamento. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

26.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento».

26.4

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta.»

26.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o dalla specifica disabilità, correlata ad un individuale incapacità cognitiva o fisica ad adottare le misure igieniche e di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.»

26.6

RIZZOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali» *con le seguenti:* «in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale»;

b) *dopo le parole:* «il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie» *aggiungere le seguenti:* «come sopra specificate»;

c) *dopo le parole:* «terapie salvavita» *sopprimere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992»;

d) *dopo le parole:* «è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto 2 marzo 2020, n. 9» , *aggiungere le seguenti:* «con conseguente esclusione dal computo del periodo di comporto,».

26.7

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Al comma 2, dopo le parole: «derivante da immunodepressione» *aggiungere le seguenti parole:* «e da fibrosi cistica e da altre patologie polmonari».

26.0.1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti

di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni».

26.0.2

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei paesi confinanti o temporalmente vicini ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico attraverso surrogà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 27

27.1

BONINO

Sostituire gli articoli 27 e 28 con il seguente:

«Art. 27. - (*Indennità per tutti i professionisti titolari di partita iva, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago*) - 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago alla data del 23 febbraio 2020, se non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.200 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 7.400 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 2363,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 2500 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Per la rimanente parte si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Per questo secondo fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggio-

ri entrate pari all'importo di 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

27.2

MARTELLI

sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la cifra: «203,4» con la seguente: «450».

27.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

27.4

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020», inserire le seguenti: «agli imprenditori familiari e loro collaboratori, ai soci di società di persone con volume d'affari inferiore ad euro 400.000,00 con meno di tre dipendenti, in quanto soggetti all'obbligo di contribuzione INPS gestione artigiani e commercianti».

27.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «del 23 febbraio 2020» inserire le seguenti: «, ai lavoratori frontalieri».

27.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione».

27.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,» inserire le seguenti: «nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS», e di conseguenza sopprimere le seguenti: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.703,4 milioni».

27.8

NUGNES

Al comma 1 dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n. 335», sono aggiunte le seguenti: «nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS», e sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Al comma 2 dopo le parole: «L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS», aggiungere le seguenti: «nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi,» e al secondo periodo dopo le parole: «L'INPS», aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono».

27.9

DE POLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 600 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126».

27.10

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, dopo le parole: «non titolari di pensione» sopprimere le seguenti: «, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

27.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie», con le seguenti: «nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» e le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni», con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 796,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

27.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 1 O febbraio 1996, n. 103»;*

2) *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:* «2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

27.13

BERUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziali obbligatorie», *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto» *e le parole:* «il mese di marzo», *con le seguenti:* «i mesi di marzo e aprile».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni»; *all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole:* «2. 000 milioni», *con le seguenti:* «1703,4 milioni».

27.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

27.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «indennità» aggiungere: «mensile»;*
- b) *le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con: «i mesi da marzo a giugno»;*
- c) *le parole: «600 euro» sono sostituite con: «780 euro»;*

Al comma 2 le parole: «203,4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «1.057 milioni di euro»;

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94».

Conseguentemente gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

27.16

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «pari a euro 940 per i lavoratori con un reddito pari o inferiore a Euro 26.000 e pari a Euro 1.130 per i lavoratori con reddito superiore a Euro 26.000 ma inferiore a Euro 65.000».

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 400 milioni di euro»;

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e ai lavoratori dipendenti e autonomi di cui al comma 1 dell'articolo 44 del presente decreto-legge».

27.17

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni» con le seguenti: «339 milioni».

27.18

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata fino al limite di 400 euro qualora il richiedente risulti locatario, non a scopo abitativo e anteriormente al 23 febbraio 2020, dei locali nei quali svolge prevalentemente la propria opera professionale.»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) ai sensi dell'articolo 126».

27.19

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari a 1.000 euro nel caso in cui per i destinatari di cui al presente articolo sia accertata la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbia un figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 8.940.800 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.20

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli incaricati alla vendita a domicilio».

27.21

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La domanda è effettuata dal richiedente, a tale scopo utilizzando il codice PIN ordinario, mediante i canali telematici messi a disposizione per i cittadini ed i patronati sul sito *internet* dell'Istituto.

27.22

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

27.23

PETRENGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alla differenza tra l'imposta lorda sul reddito da attività professionale calcolata e l'imposta lorda dell'anno precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare i crediti dei professionisti iscritti negli appositi capitoli di spesa ed inviare agli stessi entro 15 giorni copia dell'impegno. Le Casse di previdenza adotteranno misure necessarie a rendere compensabili i crediti di imposta,».

27.24

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva

la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 27 riconosce un'indennità per il mese di marzo pari a seicento euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

l'articolo 28 prevede un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a seicento euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto fortemente negativo sulle attività delle imprese e dei liberi professionisti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un ristoro simbolico ed una tantum in favore di tutti i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza eccezioni, nonché di tutti i lavoratori autonomi, anche non iscritti, con snellimento delle procedure per l'accesso alle domande e delegando ai liberi professionisti il compito d'interagire con l'INPS mediante posta certificata.

EMENDAMENTI

27.0.1

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00 euro, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalle Casse Previdenziali di appartenenza, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il Ministro del lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri a cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare le misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19.

4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50 per cento di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti erogatori.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 44, sopprimere le parole: «, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»,

e, all'articolo 126, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma *10-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

27.0.2

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00 per cento, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126»,

e, all'articolo 126, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione

per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

27.0.3

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché dall'Ente poste italiane, qualora richiesto dal beneficiario.

2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditalmento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accreditalmento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1% su base annua.

27.0.250 (già 44.0.5)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure in favore dei professionisti iscritti all'albo degli Avvocati)

1. Lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nei settori penale e civile.

2. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, contratti e/o accordi stragiudiziali».

27.0.251 (già 83.21)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. Lo Stato provvede all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati e dagli altri liberi professionisti per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti o da accordi stragiudiziali.

3. Ai liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposta la sospensione dei versamenti, da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. La Cassa Depositi e Prestiti provvede al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazione ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 01 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

5. Le note spese devono essere liquidate entro trenta giorni dal loro deposito e le somme liquidate ai sensi dell'art. 76 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 devono essere corrisposte entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

6. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.252 (già 44.10)

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

27.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, il capoverso *b)*, è soppresso.

b) la lettera *d)* è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 28

28.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai lavoratori autonomi» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio.»

28.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ago», sono aggiunte le seguenti parole: «inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio». Inoltre, alla fine del primo periodo, le parole: «è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» sono sostituite con le seguenti: «è riconosciuta un'indennità mensile, sino al 30 aprile 2020, pari a 800 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni», con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.4

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 28, al comma 1, dopo le parole: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,» sono inserite le seguenti: «anche in qualità di soci di società di persone o di società a responsabilità limitata,».

28.5

CAMPAGNA, FLORIDIA, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335,» aggiungere le seguenti: «e agli agenti e rappresentanti di commercio tenuti al versamento previdenziale sia verso presso l'Inps, gestione commercianti, sia presso la Fondazione Enasarco,».

28.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

28.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «indennità» aggiungere la seguente: «mensile»;*

b) *le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con le seguenti: «i mesi da marzo a giugno»;*

c) *le parole: «600 euro» sono sostituite con le seguenti: «780 euro»;*

2. *Al comma 2 le parole: «2.160 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «11.232 milioni di euro».*

3. *Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94.«.*

Conseguentemente abrogare gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

28.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni»: con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «2.160 milioni» con le seguenti: «3 .600 milioni».*

28.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «600 euro», con le seguenti: «780 euro».

28.11

CALANDRINI, CIRIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria).»

28.12

DE POLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli agenti di commercio».

28.13

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.»

28.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, per il mese di marzo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari ad euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A,

rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

28.0.3

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici assunti alla data del 23 febbraio 2020, con contratto di lavoro che sia cessato nei successivi mesi di marzo e di aprile per licenziamento da parte del datore di lavoro, è riconosciuta un'indennità pari a un dodicesimo dell'importo annuo del contratto cessato e comunque non superiore a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2 L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e fino a concorrenza del limite previsto di 750 milioni di euro. L'INPS verifica la sussistenza dei relativi presupposti, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di scostamento tra le domande e le disponibilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta gli opportuni provvedimenti.

3. In caso di riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore la contribuzione previdenziale e assistenziale figurativa relativa all'indennità di cui al presente articolo.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 750 milioni per l'anno 2020 per quanto previsto dal comma 2 e di 250 milioni per quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

Art. 29

29.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico) - 1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico anche se non rientranti nel contratto collettivo nazionale del turismo e delle cure termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.896,2».

29.2

ACCOTO

Al comma 1, dopo le parole: «e la data di entrata in vigore della presente disposizione,» aggiungere le seguenti: «ovvero ai lavoratori titolari di contratto intermittente dei medesimi settori e i lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato nell'indotto del settore turistico,».

29.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COV/D-19».

29.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «103,8 milioni», con le seguenti: «800 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 696,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

29.5

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».*

- *Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».*

29.6

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «103,8 milioni» con le seguenti: «173 milioni».*

29.7

CIRIANI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta.»;*

b) *al comma 2, le parole: «103 ,8 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «223 ,8 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».*

ORDINI DEL GIORNO

G29.100

DESSÌ, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

scopo del provvedimento in esame è quello, tra l'altro, di affrontare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

con specifico riferimento al settore del turismo, l'articolo 29 riconosce un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa;

finalità del successivo articolo 61 è quella di estendere a ulteriori categorie di soggetti l'applicazione del vigente articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che sospende fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i *tour operator*, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

considerato che:

lo stato di emergenza connesso all'epidemia Covid-19 ha comportato significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato ingenti cali di fatturato per le attività turistico ricettive;

le caratteristiche strutturali del settore non consentiranno di recuperare le perdite economiche nel breve periodo, inoltre, anche una volta superata la fase pienamente emergenziale, i tempi di ripristino delle condizioni precedenti alla dichiarazione dello stato di emergenza non saranno immediati, in particolare con riferimento alla clientela internazionale, che costituisce circa meta'del mercato turistico nazionale;

si rende, pertanto, indispensabile ampliare la gamma di interventi urgenti a supporto delle imprese turistico-ricettive, per evitare un impatto ec-

cessivamente negativo su un settore che produce più del dieci per cento del PIL nazionale e fornisce lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie al fine di:

a) riconoscere un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile presso il quale è svolta l'attività e che, pertanto sono tenute a pagare il canone di locazione;

b) prevedere un primo livello di tutela per le imprese turistico ricettive mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di importo proporzionale al danno subito;

c) introdurre una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi;

d) stabilire una riduzione temporanea del prelievo fiscale gravante sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito.

G29.101

CIRIANI, CALANDRINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolar modo l'art. 29 del suddetto disegno di legge interviene sulle indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2% del PIL nazionale, rappresentando il 14,9% dell'occupazione totale, pari a 3,5 milioni di occupati;

le presenze negli esercizi ricettivi italiani sono aumentate in misura esponenziale negli ultimi anni in Italia, superando i 428 milioni nel 2018, con un aumento del 2% solo nello stesso anno rispetto a quello precedente;

tutto ciò ha fatto sì della necessità della presenza di lavoratori stagionali sempre più cospicua per adempiere alle mansioni necessarie e per garantire prestazioni di qualità negli esercizi di ristorazione, termali e turistico - ricettivi in generale;

dalla relazione tecnica del suddetto decreto, secondo dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali, potrebbero essere circa 173 mila le persone interessate dalle misure dell'articolo 29 del Decreto Legge cosiddetto «Cura Italia»;

in realtà la platea interessata sembra essere ben più cospicua: secondo Federalberghi sono oltre 400 mila gli operatori del settore turismo che rischiano di perdere il loro lavoro stagionale;

i lavoratori stagionali pianificano temporalmente i propri guadagni e di conseguenza le loro spese sulla base di un lavoro che viene svolto in un determinato periodo di tempo. Il lavoro stagionale, che li contraddistingue ogni anno, non può essere svolto in un diverso periodo dell'anno a causa di fattori che sono indipendenti dalla loro volontà, come ad esempio il fattore climatico. Pertanto, in mancanza di suddetto lavoro stagionale, questi ultimi non hanno alcun tipo di entrata, non solo per i prossimi mesi, ma per tutto il resto dell'anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la misura economica mensile per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, estendendola per ciascuno dei mesi nei quali vige per decreto il periodo emergenziale derivante dal COVID-19 o quantomeno per l'intera stagione lavorativa.

EMENDAMENTI

29.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento.

L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei tre/cinque esercizi successivi.

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *b)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

e) l'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statisticoe-pidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione";

g) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

h) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'art. 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole "fatta eccezione per", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

Ai cittadini ultrasessantacinquenni che beneficiano del secondo ciclo di cura ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente non si applicano le norme in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537.

i) all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole "70 milioni", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

j) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale».

Conseguentemente: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

29.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 234 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

29.0.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Proroga prestazione NASpl)

1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpl fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 465 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

Art. 30

30.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «396 milioni»: con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 604 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

30.3

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le parole: «i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire: «396» con: «500».

30.4

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, le parole: «600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».*

2. *Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 270 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adatte per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

30.5

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro», con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «396 milioni» con le seguenti: «660 milioni».*

30.6

DE BONIS

Le parole: «pari a 600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ORDINE DEL GIORNO

G30.100

FATTORI, DE PETRIS, DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1766, Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19

premesso che:

il momento di crisi sanitario sta amplificando la portata di alcuni problemi come quello della ghettizzazione dei braccianti nei campi che continuano a lavorare con poche tutele a disposizione;

spesso ci si trova a situazioni, come denunciato da Flai-Cigil, in cui le risorse igieniche basilari, soprattutto quelle maggiormente necessarie come l'acqua, sono di difficile reperimento e a queste vanno aggiunti i problemi legati alla mancanza di alloggi e alla possibilità dello sviluppo di focolai del *Coronavirus*;

è grazie al lavoro degli operatori sui campi che vivono nei ghetti che è garantito l'approvvigionamento delle derrate alimentari in tutto il Paese; nonostante l'esplosione del fenomeno del *Coronavirus* il fenomeno del caporalato non è cessato e i lavoratori sono costretti ancora a viaggiare nelle note condizioni di cui si fa denuncia da tempo;

il 19 marzo un'operazione di polizia ha portato alla denuncia di 27 persone, la maggior parte di nazionalità bengalese, che sono state fermate e denunciate nella zona di Terracina perché si recavano a lavoro in un furgone senza il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione previste per l'emergenza *Coronavirus*;

i Prefetti - destinatari di nuovi poteri a seguito del DCPM del 09 marzo - possono adottare disposizioni volte alla messa in sicurezza dei migranti e richiedenti asilo presenti sul territorio, mediante l'allestimento o la requisizione di immobili a fini di sistemazione alloggiativa;

considerato che:

nel nuovo decreto n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state inserite misure a sostegno dell'agricoltura e dei lavoratori del settore;

nel decreto-legge cosiddetto Cura Italia per far fronte all'emergenza *Coronavirus* tra i numerosi ammortizzatori sociali arrivano anche misure di sostegno per i lavoratori agricoli, analoghe a quelle previste per altri comparti ma con alcune regole specifiche per questo settore;

in particolare, viene prevista per il corrente mese di marzo un'indennità di 600 euro per i braccianti agricoli a tempo determinato, purché non titolari di pensione, che nello scorso anno 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate di lavoro effettivo;

lo scorso 20 febbraio il governo ha approvato un piano triennale che prevede diversi interventi, tra cui la realizzazione di «soluzioni alloggiative dignitose» per i lavoratori del settore agricolo;

visto:

l'abbandono di molte strutture destinate in precedenza all'esercito e lasciate in disuso in molte parti del Sud Italia;

che la situazione di emergenza necessita di tempistiche molto rapide di azione mentre l'applicazione del menzionato piano triennale sta conoscendo una sostanziale inoperatività,

impegna il Governo:

ad allestire le strutture delle caserme abbandonate e in disuso per l'alloggiamento dei braccianti garantendone i livelli minimi di precauzione e tutela ai fini anche della prevenzione del Covid-19 e contestualmente accelerare l'applicazione del DPCM del 9 marzo 2020 rispetto ai poteri dei Prefetti;

a stilare un protocollo di sicurezza sanitaria per i braccianti agricoli, ad aumentare i controlli sullo sfruttamento da parte dei cosiddetti «caporali» e inasprire le pene per i trasgressori.

EMENDAMENTI

30.0.1

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.2

CANGINI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».

30.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 31

31.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, le parole: «e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ma sono comunque riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, entro un limite massimo di 1.000 euro mensili».

ORDINI DEL GIORNO

G31.100

GIANNUZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'articolo 31 del decreto legge in esame stabilisce 1, tra l'altro, che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;

considerato che:

la disposizione in premessa, prevedendo indiscriminatamente l'esclusione dal beneficio di tutti i percettori di Rdc, ricomprende anche coloro che attualmente lo percepiscono non in misura intera bensì a mera integrazione dei guadagni provenienti dalle proprie attività;

ciò comporta che tali soggetti, percettori di Rdc per cifre molto basse e per i quali, (a causa della situazione creatasi in conseguenza della presente emergenza epidemiologica) è assai concreto il rischio di vedere ridotti o addirittura azzerati i guadagni di quella attività lavorativa che il Rdc va ad integrare, non possano sostenersi economicamente;

la disposizione di cui in premessa rischia dunque di risultare fortemente iniqua creando di fatto una forte disparità all'interno di ciascuna categoria, paradossalmente a discapito di quella parte più fragile in quanto già dichiaratamente bisognosa di integrare i propri guadagni con il Rdc,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, qualora percettori di Rdc per un importo mensile inferiore a 600 euro, sia comunque riconosciuta l'indennità prevista dalle disposizioni citate, secondo la categoria di appartenenza, con sospensione, limitatamente al periodo di fruizione dell'indennità, dell'erogazione del Rdc.

G31.101

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che:

affinché gli interventi di protezione sociale volti a contrastare gli effetti della crisi in atto non diano luogo a nuove e intollerabili disuguaglianze, è necessario che essi siano costruiti per tutte le persone e a misura;

si tratta di una partita decisiva per la coesione sociale del paese. L'esperienza internazionale ci offre importanti spunti, invitandoci da subito ad adottare un approccio universale, rivolto a tutte le persone, e a raggiungere l'obiettivo utilizzando e adattando strumenti già a disposizione, che consentano sia l'identificazione e il supporto immediati dei beneficiari sia la possibilità di differenziare le risposte in base alle diverse esigenze;

le misure adottate devono essere di attuazione semplice e tempestiva: intervenire senza effetti certi e immediati, infatti, sarebbe fatale;

in particolare devono riguardare il lavoro saltuario e irregolare (oltre 4 milioni di persone). Si tratta di una parte significativa della forza lavoro, ci dicono le stime Istat, impiegata spesso, almeno per parte dell'orario di lavoro, in imprese regolari, oppure del tutto irregolari. È una fascia particolarmente colpita dalla crisi e dai provvedimenti necessari a superarla, in particolare dal prevedibile effetto lungo sul turismo. Per questa categoria, solo l'espansione del Reddito di Cittadinanza (eventualmente con una denominazione che ne sottolinei la temporaneità e opportunamente modificato) appare in grado di impedire l'impoverimento delle persone che perderanno il lavoro;

vanno valutate ipotesi di espansione verticale (maggiore importo) e orizzontale e considerato ipotesi quali: l'eliminazione per un periodo del requisito patrimoniale, la realizzazione di una campagna di adesione, la previsione di autocertificazione seguiti da controlli ex-post, etc.), ovvero di integrazione con assistenza o altri servizi,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento di:

- elevare l'importo del RdC;
 - sospendere per il 2020 i requisiti Isee e patrimoniali;
 - ridurre gli anni di residenza in Italia necessari ai fini dell'ottenimento del RdC per soggetti extracomunitari;
 - elevare il limite del reddito familiare per il diritto al RdC;
 - sopprimere le condizioni relative alle misure cautelari nei dieci anni precedenti e alla produzione di certificazioni estere;
 - sospendere, tra gli altri, gli obblighi relativi al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale.
-

EMENDAMENTI

31.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasione e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

Art. 33

33.1

NUGNES

Al comma 1, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 15 dicembre 2019» e le parole: «centoventotto giorni» sono sostituite con le seguenti: «centoquarantatre giorni.».

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.».

33.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.».

33.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, le parole: «dal sessantottesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ottavo giorno.».

Art. 34

34.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

1. Al fine di agevolare la fruizione dei servizi *online* attivati presso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai medesimi servizi è reso possibile anche attraverso modalità alternative al Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sino al 30 settembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali procede contestualmente all'adeguamento del portale istituzionale.».

34.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28 sono abrogati gli ultimi due periodi, dalle parole: "Il contributo addizionale" alle parole: "lavoro domestico" e il comma 29 è abrogato».

Art. 35

35.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo d'imposta in corso all'8 marzo 2020, le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette a imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-quinquies. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-sexsties. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-septies. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a rendicontare le attività finanziate con i fondi dell'Istituto del 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali e la cui scadenza ordinaria sia stabilita tra l'8 marzo 2020 ed il 30 ottobre 2020».

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni, con maturazione dei soli interessi al tasso legale corrente, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020, le organizzazioni ed associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette ad imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» *con le seguenti:* «1.950 milioni».

35.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in ambito sanitario e socio-sanitario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, in via straordinaria, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri analoghi dispositivi utilizzati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per l'accesso alla linea di rimborso delle spese di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-ter. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-quater. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme».

35.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente,

a) all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;

b) all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola: «impresa», ovunque presente, aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;

c) all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, nonchè gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis».

35.6

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese», aggiungere le seguenti: «e degli Enti del Terzo Settore».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.800 milioni».

35.7

RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente:

all'articolo 43, al comma 1 dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese», aggiungere le seguenti: «e degli Enti del Terzo Settore».

35.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

35.9

ALFIERI, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».

ORDINI DEL GIORNO

G35.100

CIRINNÀ, BOLDRINI, LAUS, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

considerato che appare ulteriormente necessario tutelare le specifiche esigenze degli enti del terzo settore che si occupano di persone con dipendenza, con fragilità complesse, spesso con disagio psichico e altre patologie correlate, in particolare salvaguardando tanto la continuità dei servizi residenziali, quanto di quelli ambulatoriali e semi-residenziali, messa gravemente a rischio dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso;

in aggiunta a quanto già previsto, a favore delle suddette imprese, dal decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze del settore, ponendo in essere ogni iniziativa volta ad assicurare:

1) il riconoscimento, a favore degli enti del terzo settore di cui alla lettera *r*) dell'articolo 61 del decreto-legge in conversione, di un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato, in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate;

2) l'applicazione agli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sino al 1° giugno 2020, del beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti;

3) l'estensione, agli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del contributo previsto dall'articolo 43 per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari;

4) l'estensione delle prestazioni individuali domiciliari sostitutive di cui all'articolo 48 del decreto-legge in conversione anche all'ipotesi della sospensione dell'attività di centri diurni per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche;

5) l'estensione agli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell'applicazione del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 49 del decreto legge in conversione;

6) l'estensione agli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 56 del decreto-legge in conversione.

G35.101

NANNICINI

Il Senato,

Premesso che:

il terzo settore anche in questa emergenza è in prima linea in Italia e all'estero cercando di dare assistenza e continuità progettuali a favore dei più deboli, nonché sostegno alle strutture che stanno assistendo pazienti COVID-19. Il ruolo del terzo settore è fondamentale in questa fase ma lo sarà ancor di più nel post-emergenza, perché dovremo affrontare la ricostruzione di un tessuto sociale che avrà perso delle certezze, e che avrà bisogno di più sostegno e accompagnamento alla ripresa delle persone più deboli. Gli enti del terzo settore, oltre a interventi immediati, hanno bisogno di sostegno economico per non trovarsi poi loro stessi nella difficoltà di non poter continuare l'enorme lavoro sociale che costantemente fanno in collaborazione con tutte le istituzioni;

impegna il Governo:

a mettere a disposizione urgentemente i dispositivi di protezione per consentire ai volontari di aiutare i più deboli;

ad alzare il livello di sicurezza non solo negli ospedali, ma anche in tutti quei servizi dove gli operatori, compresi i volontari, sono a diretto contatto con persone (specie con disabilità o anziani non autosufficienti, semmai con coesistenti patologi);

a prevedere interventi per i genitori di persone con disabilità, con o senza gravità, perchè sono assolutamente necessitati a rimanere a casa in questo periodo in cui i loro figli non hanno alcun servizio;

a prevedere che le organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5x1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2, e che sono altre sì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali;

a sospendere il pagamento delle utenze e i versamenti IRAP; ad anticipare l'erogazione del 5x1000 degli anni 2018 e 2019;

a prevedere la proroga per l'approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020, anche nei confronti di quegli enti del «terzo settore» genericamente inteso, quali in primis le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e i comitati disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, che non sono contemplati in modo specifico nel testo attuale del decreto-legge;

a inserire una previsione specifica per supportare le reti di assistenza del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale che stanno operando sul territorio per fronteggiare l'emergenza e continueranno a farlo

in seguito, per aiutare la ricostruzione del tessuto sociale post-emergenza sanitaria;

a estendere agli ETS la sospensione di mutui e finanziamenti e della garanzia del Fondo speciale; a estendere agli ETS il supporto alla liquidità per le imprese;

a estendere agli ETS il riconoscimento di un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;

a estendere agli ETS il credito di imposta relativo ai canoni di locazione.

a sospendere avvisi bonari e riliquidazioni.

EMENDAMENTI

35.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

Con riferimento alla legge 11 agosto 2014, n. 125 il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 autorizza, per l'anno 2020, l'Agenzia di cui all'articolo 17, anche in deroga allo statuto di cui al comma 13 dello stesso articolo, ad adeguare le norme amministrative e procedurali relative ai progetti di sviluppo e di emergenza umanitaria realizzati nei paesi colpiti dalla pandemia dai soggetti di cui all'articolo 23, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la copertura salariale del personale come stabilito dalle intese sindacali, la realizzazione di attività necessarie al contenimento della diffusione del virus e la proroga anche onerosa dei progetti. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».

35.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

35.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro deve consentire l'effettiva partecipazione dei volontari iscritti nei rispettivi elenchi territoriali alle attività di soccorso ed assistenza nell'emergenza Covid-19 della protezione, anche per periodi temporali superiori a quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo 39, fino al perdurare dell'emergenza».

35.0.4

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)*

1. All'articolo 1, comma 337, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "una quota pari al 5 per mille" sono sostituite con le seguenti: "una quota pari al 7 per mille".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 36

36.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.»

Art. 37

37.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili."».

Art. 38

38.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire i comma 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri complessivi versati nel 2019 e 2018 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito medio annuo non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente diverso dal contratto intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata alla data di entrata in vigore della presente disposizione

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 194,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e co-

munica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

b) *Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « comma 4.»*

38.2

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole «nell'anno 2019» con le seguenti «dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

38.3

VERDUCCI, NANNICINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

38.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «non titolari di pensione,» *aggiungere le seguenti:* «ai lavoratori atipici e ai lavoratori autonomi dei settori musicale e dello spettacolo dal vivo, senza ulteriori oneri a carico dello Stato,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente disposizione», *con le seguenti parole:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

38.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» *con le seguenti:* «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

38.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «48,6 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 181,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo I, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

38.7

MONTEVECCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono titolari di rapporto di lavoro dipendente da cui derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro».

38.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Naspi per lavoratori intermittenti dello spettacolo, ristorazione e appalti)

1. Nel corso dell'intero periodo di sospensione delle attività conseguenti all'emergenza Covid-19 e per tre mesi successivi alla fine dell'emergenza, a partire dalla del 23 febbraio, ai lavoratori intermittenti dello spettacolo assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18, a cui non spetti l'indennità di chiamata, è riconosciuta l'indennità NaSPI al mese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, nel limite non inferiore di 600 euro mensili.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

38.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricorso straordinario alla disciplina del lavoro occasionale)

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.».

38.0.3

GARAVINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni a tutela dei tirocinanti)

1. Ferme restando le disposizioni derivanti degli accordi per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i periodi di interruzione o sospensione degli tirocini formativi e di orientamento disposti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19 non concorrono al completamento degli stessi.

2. Tutte le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui alla presente legge si intendono estese anche alla disciplina dei suddetti tirocini formativi e di orientamento.».

38.0.4

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a favore dei liberi professionisti)

1. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri con cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare ulteriori misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19, con il fine di adottare misure di intervento assistenziale in deroga ai limiti normativi e statutari vigenti, rispettando comunque il vincolo della riserva legale prevista per le pensioni.».

Art. 39

39.1

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» con le seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

39.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti» con le seguenti: «31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

39.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»

inserire le seguenti: «o che svolgano la funzione di *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,»;

al comma 2, dopo le parole: «Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa» *inserire le seguenti:* «o che svolgono la funzione di *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

39.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento".».

39.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

39.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Capo I del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

Art. 40

40.1

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

40.2

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità*)
- 1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situa-
zione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del
virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL
dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e del-
le misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibi-
ti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito
dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo
coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei
sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma
sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche
di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza.».

40.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *I.* Considerata la situazione di emergenza sull'intero territorio nazionale a seguito della diffusione del Covid-19, al fine di garantire la continuità lavorativa per lo svolgimento di attività indifferibili nei settori produttivi che versano in stato di emergenza occupazionale, i percettori del reddito di cittadinanza possono essere impegnati a supporto delle stesse.».

40.4

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* La sospensione di cui al precedente comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione professionale e all'orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità *e-learning* e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità online e per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all'emanazione di uno o più de-

creti ministeriali, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

40.5

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La carta RdC di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abilitata ai pagamenti *online*».

40.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.

2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza

degli operatori da impiegare, nonché alle modalità dirette di svolgimento delle operazioni.

3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: «1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,».

Art. 41

41.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettere b) e c);*
- b) comma 6, lettere a);*
- c) comma 14, lettere c) e d).*

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: "di reddito di inclusione (REI)", inserire le seguenti: "di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)";

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

d) al comma 16, primo periodo, le parole: "La misura minima" a: "sul piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

41.0.2

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'INPS."».

Art. 42

42.0.1

MODENA, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A partire dal periodo di imposta 2020 gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono sospesi e conseguentemente l'art. 9-bis del decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito in legge del 21.06.2017, n. 96 e successive modificazioni non si applica a partire periodo di imposta 2020 sino al periodo di imposta 2025».

Art. 43

43.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» inserire le seguenti: «e dei servizi degli enti del terzo settore»;*

b) *dopo le parole: «da erogare alle imprese» inserire le seguenti: «e agli enti del terzo settore».*

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari».

43.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.».

43.0.2

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributi per la sicurezza nei campi Rom)

1. Allo scopo di evitare la propagazione del virus e di contenerlo lo Stato provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire alle Prefetture nei cui territori vi sono insediamenti di Campi rom l'importo di 50 milioni di euro da erogare per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei cittadini che dimorano nei campi di cui al comma precedente, nonché per evitare la circolazione di suddetti soggetti, le stesse prefetture dovranno provvedere all'approvvigionamento di acqua, prodotti per neonati e di cibo.

2-quater. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

Art. 44

44.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

2. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.

3. È prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

5. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 4.

6. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

44.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli ivi inclusi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari ad almeno 300 milioni di euro del limite di spesa di cui al comma 1 è da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.

4. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.300».

44.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari ad almeno 500 milioni di euro del limite di spesa di cui al comma 1 è da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei collaboratori domestici e dei badanti che risultassero impiegati al 23 febbraio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

44.4

LA PIETRA

Al comma 1 sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti e autonomi» con le seguenti: «per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per le imprese», e sostituire le parole: «Fondo per il reddito da ultima istanza» con le seguenti: «Fondo straordinario di sostegno al comparto produttivo nazionale», conseguentemente sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni». Infine, dopo le parole: «di una indennità,» aggiungere: «nonché di ulteriori e straordinarie misure di sostegno al reddito di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze disciplinano, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di indennizzo, su base mensile, del mancato guadagno nei confronti

delle categorie di cui al comma 1. L'ammontare della predetta indennità deve essere corrispondente alla media degli importi fatturati nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori autonomi e per le imprese, ed alla media dei trattamenti salariali dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori dipendenti.

1-ter. Ai fini di un migliore contingentamento delle risorse, l'indennizzo di cui al precedente comma è erogato con priorità ai lavoratori autonomi o alle imprese che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, perdite di oltre il 50 per cento del proprio fatturato rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di sospensione delle cambiali agrarie, rate di pagamento dei mutui o finanziamenti concessi da intermediari bancari o finanziari, nonché delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020. Ai benefici di cui al presente comma sono ammessi i lavoratori autonomi e le imprese che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 25 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

44.5

RICHETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e autonomi» e sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.

44.6

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi,» inserire le seguenti: «ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che».

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020. È prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.

2-ter. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati».

44.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti e autonomi» inserire le seguenti: « anche frontalieri,».

44.8

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 2 sostituire le parole: «eventuale quota» con le seguenti: «quota prioritaria pari ad almeno il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «di priorità».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni con le seguenti: 1.700 milioni».

44.9

GALLICCHIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

a) ai lavoratori iscritti al Fondo per lo spettacolo (ex Enpals) e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno versato nell'anno 2019 almeno 20 contributi giornalieri nel medesimo Fondo;

b) agli artigiani non iscritti alla gestione speciale dell'AGO;

c) ai soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 200, n. 142, e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «dell'indennità di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

44.11

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità, nonché coloro che, nell'anno fiscale 2018, abbiano dichiarato redditi superiori ad euro 50.000».

44.12

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alla luce delle circostanze eccezionali dovute al perdurare dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in deroga alla disciplina vigente, a tal fine anche utilizzando la riserva legale ivi prevista, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito della propria autonomia e secondo le procedure decisionali interne, promuovono misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di sostegno per i liberi professionisti aderenti, alla luce del ridimensionamento, della cessazione o della sospensione delle attività causati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19».

44.13

PETRENGA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103, in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 24 del decreto-legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari».

ORDINI DEL GIORNO

G44.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha profondamente colpite tutte le fasce di lavoratori del Paese,

impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di ultima istanza prevedendo che vi possano accedere anche ulteriori categorie di lavoratori, quali assistenti e badanti, collaboratori sportivi ed atleti, stagisti e praticanti, agenti di commercio, appartenenti a professioni ordinistiche, lavoratori dello spettacolo, ambulanti.

G44.101

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

un'interpretazione letterale dell'articolo 28 del decreto-legge in esame porta a escludere dalla prestazione assistenziale di 600 euro rappresentanti e agenti di commercio, iscritti all'Inps come primo pilastro ma iscritti anche alla cassa Enasarco come secondo pilastro obbligatorio,

impegna il Governo:

a provvedere alla tutela di agenti e rappresentanti di commercio per il mese di marzo attraverso il fondo di cui all'articolo 44 del decreto-legge, in convenzione con la cassa Enasarco;

a far sì che in tutti gli interventi successivi a tutela del reddito dei lavoratori autonomi per il perdurare dell'emergenza COVID-19, l'indennità di 600 euro di cui all'articolo 28 del presente decreto venga erogata anche ai

rappresentanti e agli agenti di commercio, rimuovendo così questa ingiustificata incongruenza.

G44.102

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'articolo 44 istituisce il «Fondo per il reddito di ultima istanza», volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

nello specifico, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» è volto a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame;

lo stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce la eventuale quota del suddetto limite di spesa, da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

considerato che:

con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto «Cura-Italia» A.S. 1766 il Governo è intervenuto responsabilmente per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro (a seguito dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere) diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID- 19;

l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per le sue dimensioni profonde ed inattese, sta avendo un impatto economico pesante sui lavoratori, le famiglie, i professionisti e le imprese, e diventa pertanto decisivo

mobilitare tutte le risorse necessarie al fine di non disperdere il capitale umano e non impoverire il tessuto economico e sociale del Paese;

non vi è alcun dubbio che anche la professione dei veterinari, da sempre identificata come un servizio basilare e insostituibile ad elevato valore sociale per milioni di cittadini, stia subendo gravi conseguenze dalle stringenti misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19. Le attività dei veterinari, volte a mantenere e promuovere la salute e il benessere psicofisico degli animali d'affezione, hanno infatti subito una contrazione con forti ed immediate conseguenze in termini di perdite di fatturato e di liquidità;

considerato, altresì che:

i medici veterinari rappresentano una componente del servizio sanitario nazionale essenziale per assicurare la salute della comunità, secondo un approccio collaborativo che riconosce la salute degli esseri umani indissolubilmente legata a quella degli animali e dell'ambiente;

nel DPCM dell'8 marzo 2020 e successivi, e con la nota del Ministero della Salute del 12 marzo che ha aggiornato la precedente del 2 marzo, le disposizioni restrittive non sono state applicate alla categoria professionale dei medici veterinari, consentendo quindi di esercitare tale professione per garantire l'assistenza sanitaria agli animali per tutte le prestazioni ritenute urgenti e necessarie. Il DPCM 22 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile 2020, prevede infatti esplicitamente come servizi essenziali al codice 75 «Servizi veterinari»;

rilevato che:

nel corso dell'informativa del 26 marzo al Senato sulle iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Presidente del Consiglio ha riferito che il sostegno all'economia italiana trova nel decreto-legge cura Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale e che, per questa ragione, il Governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare e rafforzare misure economiche già adottate sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riguardo - ma non solo - a quelli autonomi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere - anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la definizione dei criteri da adottare, le priorità e le modalità per l'attribuzione di un'indennità prevista dal «Fondo per il reddito di ultima istanza» per il sostegno alla professione dei medici veterinari, prevedendo anche un incremento delle risorse impegnate.

G44.103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 44 del provvedimento al nostro esame, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce un «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento a questi soggetti una indennità;

tra i professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19 vi sono anche i medici e gli odontoiatri con rapporti libero professionali continuativi con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

tali figure hanno infatti, con tutta probabilità, dovuto sospendere totalmente il proprio rapporto di lavoro, con un conseguente azzeramento del reddito;

è necessario rintracciare strumenti di tutela anche per tali, importanti, soggetti che operano nell'area sanitaria;

impegna il Governo:

a prevedere in successivi strumenti normativi che autorizzino l'EN-PAM a corrispondere, a domanda, per tutto il periodo di totale sospensione, il sussidio sostitutivo del reddito previsto dai propri regolamenti nei casi di calamità naturali.

G44.104

RICCIARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1766),

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge in esame istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epide-

miologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

considerato che il medesimo articolo precisa, tra l'altro che, parte del suddetto fondo potrà essere destinata al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103;

considerato che:

i liberi professionisti, soprattutto i più giovani, risultano tra le categorie più gravemente colpite dalle conseguenze economiche della diffusione dell'epidemia da COVID19, avendo spesso dovuto, in conseguenza delle misure restrittive finora adottate, rallentare fortemente o cessare del tutto la propria attività;

in particolare i professionisti iscritti agli ordini o agli albi professionali sono esclusi dalle indennità previste dagli articoli 27 e 28 del decreto in esame in quanto già iscritti ai rispettivi enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti finalizzati ad assicurare:

a) che gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n, 103, provvedano allo stanziamento di una apposita indennità in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, secondo modalità e termini stabiliti da ciascun ente medesimo;

b) che i soggetti iscritti ad un ordine professionale risultati positivi al virus COVID-19 o per i quali sia stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, siano esonerati dall'eventuale obbligo di maturazione di crediti formativi professionali nei mesi di marzo e aprile 2020, con le modalità e nei termini stabiliti dall'ordine stesso.

G44.200

PARAGONE

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19 si appresta ad avere una portata senza precedenti nella storia repubblicana, con i principali istituti finanziari che attualmente stimano

la contrazione del PIL italiano per il 2020 tra il -6% (Morgan Stanley) e il -11% (Goldman Sachs);

la crisi impatterà in maniera estremamente pesante sul tessuto produttivo e, dunque, sui livelli occupazionali che in Italia erano significativamente inferiori alla media UE già prima dell'inizio della pandemia;

in virtù della forte contrazione del PIL per il 2020, il rapporto debito/PIL italiano è destinato a crescere pesantemente, rischiando di compromettere l'accesso ai mercati finanziari da parte del nostro Paese;

considerato che:

nel continente asiatico duramente colpito dalla pandemia sono diversi i Paesi (Singapore, Macao, Hong Kong) che hanno già fatto ricorso al trasferimento diretto di denaro ai cittadini, la misura cosiddetta *helicopter money* attraverso la quale, ad esempio, il governo di Hong Kong ha accreditato a ogni cittadino adulto 10.000 dollari locali (equivalenti a 1175 euro);

negli USA il provvedimento anti-crisi, scaturito dal confronto parlamentare, sta per mettere in campo un trasferimento diretto a favore dei cittadini di 1200 dollari per ogni adulto e 500 per ogni minore;

impegna il Governo:

per far fronte alle conseguenze macroeconomiche dell'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, a istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di sostegno al reddito da cui attingere la liquidità necessaria per erogare, entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il trasferimento diretto una tantum di 1000 euro a favore di ogni cittadino italiano maggiorenne, più 500 euro per ogni minore a carico, rinnovabile in caso di persistenza dello stato di emergenza oltre il termine indicato;

a richiedere nelle opportune sedi europee, in particolare Commissione Europea ed Eurogruppo, il finanziamento monetario diretto di almeno 50 miliardi di euro da parte della Banca Centrale Europea del suddetto Fondo per il sostegno al reddito.

EMENDAMENTI

44.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per il reddito di base universale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per tutti i cittadini che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, anche non regolarmente contrattualizzato, il cui reddito nell'anno 2019 non ha superato i 25000 euro e che non sono percettori di ulteriori aiuti da parte dello Stato, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di base universale" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Conseguentemente all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente defanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-*quater*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE a/fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'esclusione dell'acqua è soppresso».

44.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo di sostegno al reddito per emergenza COVID-19)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di sostegno al reddito.

2. Entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a ogni cittadino italiano maggiorenne è riconosciuta un'indennità una tantum di 1000 euro e un'indennità una tantum di 500 euro per ogni figlio minorenni a carico. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La misura di cui al comma 2 è rinnovabile in caso del perdurare dello stato di emergenza oltre il termine indicato nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata da Poste Italiane e corrisposta a ciascun beneficiario mediante Carta di sostegno al reddito. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto a regolare le specifiche modalità di erogazione.

5. La dotazione del Fondo pari a 50 miliardi di euro è finanziata mediante ricorso ad aumento del deficit, come autorizzato dalla Commissione Europea con la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita».

44.0.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse ge-

stioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

44.0.250 (già 48.0.8)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non

concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

44.0.4

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti».

44.0.251 (già 61.40)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

2. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

3. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

44.0.252 (già 61.41)

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

2. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

3. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 46

46.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «collettivi e individuali per giustificato motivo».

Conseguentemente al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

E all'articolo 83, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 delle legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020».

46.1

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

46.4

MATRISCIANO, FLORIDIA, MAIORINO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure di licenziamento»;

b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

c) aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».

46.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assoggettate ad una delle procedure disciplinate dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

46.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I divieti e le restrizioni di cui al precedente comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale e con unico criterio di scelta la non opposizione al licenziamento quale parametro di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

ORDINE DEL GIORNO

G46.100

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'emergenza COVID-19 che stiamo affrontando in questi giorni rischia di trasformarsi in una grave crisi economica. È fondamentale impegnarsi affinché nessuno resti senza lavoro;

l'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. È previsto, altresì, che durante tale periodo di 60-giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604,

impegna il Governo:

ad introdurre una deroga ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in tutte le ipotesi in cui il personale interessato dal licenziamento, impiegato nell'ambito di un appalto, sia riassunto dall'appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto.

EMENDAMENTI

Art. 47

47.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

«Art. 47. - (*Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare*) - 1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli Enti Locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'Istituto Superiore della Sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, nonché di quelle disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con partico-

lare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione civile e/o delle Pubbliche amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli *standards* strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restante quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente presta-

ti. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

9. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

10. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psicofisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19».

47.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «nei centri semiresidenziali», inserire le seguenti: «e nei CAR ambulatoriali e domiciliari» e al secondo periodo, dopo le parole: «centri diurni» inserire le seguenti: «e ambulatoriali».

47.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 2, le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle parole: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».

47.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un *bonus* pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 48

48.1

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - (*Prestazioni individuali domiciliari*) - 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa

modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdetto, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1».

48.4 (testo 2)

PARRINI, BOLDRINI, IORI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI, RAMPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di

concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.».

48.2

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sanitarie e socioassistenziali sul territorio o nei centri diurni per minori, anziani e per persone con disabilità, laddove disposta a seguito di ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione».

b) *Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed attività di cui al comma 1.».

48.3

CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000,

n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti».

48.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» con le parole: «di ogni ordine e grado».

48.6

RIZZOTTI

Al comma 1 dopo le parole: «per persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche».

48.7

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche».

48.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli operatori necessari ad affrontare l'emergenza e predisponendo un fondo ad hoc destinato a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Al fine di supportare adeguatamente gli enti gestori che ne avessero necessità e per evitare di creare ulteriori disuguaglianze e disomogeneità di trattamento dei cittadini, le Regioni adottano strumenti di orientamento ed accompagnamento. In assenza o in alternativa dei sopraddetti servizi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità è assicurata in ambito familiare. A coloro che svolgono attività di *caregiver* a favore di familiari disabili o anziani non autosufficienti è erogato un *bonus* tramite il libretto famiglia, di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un massimo di 1.000 euro mensili e con il riconoscimento dei contributi figurativi, se lavoratori dipendenti, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*I-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del *bonus* di cui al comma 1.

I-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *I-bis*, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-

feribili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.9

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi di cui al precedente comma 1, i gestori dei servizi per minori sono tenuti ad assicurare la disponibilità del proprio personale per prestazioni anche di tipo domiciliare, nel caso di situazioni improvvise ed urgenti legate alla pandemia da COVID-19, al fine di assicurare la protezione e la tutela dei minori.».

48.10

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 47,130 milioni di euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 235,65 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

48.11

DE POLI

Al comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti pubblici e privati tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio».

ORDINI DEL GIORNO

G48.100

MANCA, IORI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

ritenuto che l'articolo 48 del decreto legge in conversione disciplina la prestazione di servizi individuali domiciliari sostitutivi di specifici servizi educativi e di altri servizi alla persona;

considerato che appare necessario introdurre elementi di chiarezza e di flessibilità al fine della certa, coerente e uniforme applicazione dell'articolo medesimo su tutto il territorio nazionale, nonché di ampliare la fascia di intervento in considerazione dei provvedimenti che hanno decretato la chiusura di ulteriori servizi;

considerato che appare necessario, in particolare, ampliare le categorie di servizi erogabili mediante prestazioni individuali domiciliari, avuto riguardo ai bisogni di soggetti particolarmente vulnerabili quali i minori a rischio di emarginazione sociale, le persone con problemi psichiatrici e le persone senza fissa dimora;

considerato altresì che appare necessario adeguare le modalità di pagamento alle concrete forme di prestazione del servizio, facendo di tutto per

evitare che, nell'impossibilità di prestare il servizio direttamente alla persona, questo venga sospeso con ricadute negative sulle persone in condizione di vulnerabilità;

considerato che, per effetto dell'impatto dell'emergenza sanitaria in corso sul reddito familiare, occorre altresì fare fronte alla difficoltà delle famiglie di provvedere al pagamento delle rette per la fruizione dei servizi educativi e scolastici e, al tempo stesso, consentire ai soggetti che svolgono detti servizi di non subire conseguenze economiche dall'eventuale mancato pagamento delle rette;

considerato infine che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contenimento adottate dal Governo hanno un significativo impatto sulla condizione delle persone indigenti e senza fissa dimora, le quali - oltre a non avere un luogo in cui ripararsi in modo protetto rispetto al rischio di contagio - spesso non possono contare sulle consuete attività di distribuzione pasti e accoglienza,

in aggiunta a quanto già previsto dal decreto legge in conversione, impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa al riguardo, ed in particolare:

1) per quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione aggiungere alle fattispecie già previste alcuni servizi che hanno le stesse caratteristiche di quelli già inclusi, ed in particolare i servizi alla comunicazione degli educatori agli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria, quelli per minori a rischio di emarginazione sociale, quelli per le persone con problemi psichiatrici di salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, prevedendo altresì - nella consapevolezza della difficoltà di attivazione di un compiuto processo di coprogettazione nella attuale fase di emergenza - che lo svolgimento di tali servizi possa essere organizzato attraverso il mero concerto tra amministrazioni competenti ed enti gestori;

2) per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione, adeguare le modalità di pagamento delle prestazioni alle concrete modalità di erogazione del servizio, assicurando che il pagamento avvenga anche ove il servizio non venga reso direttamente alla persona e previa presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi;

3) per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione, esplicitare in modo chiaro i meccanismi di cessazione del ricorso fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti, per evitare dubbi interpretativi, limitando il ricorso agli ammortizzatori sociali ai soli lavoratori non coperti dalle misure di cui al comma 2, chiarendo che gli ammortizzatori sociali previsti dal presente decreto legge non sono rivolti a tutti i lavoratori degli enti gestori dei servizi di cui al comma 1, ma solo a quelli che lavorano in servizi interrotti per decisione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

4) ad adottare ogni iniziativa affinché i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possano beneficiare, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore, prevedendo altresì che le rette eventualmente incassate vengano restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio;

5) ad istituire presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione per l'anno 2020 pari a 25 milioni di euro, destinato a rafforzare od attivare programmi di distribuzione di pasti caldi, accoglienza notturna e diurna in condizioni di sicurezza, assistenza medica, prevedendo altresì che le modalità di erogazione di tali prestazioni vengano individuate dalle Prefetture, in collaborazione con i Comuni singoli o associati, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli Enti del terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

G48.101

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'articolo 48 del decreto legge in esame prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 le pubbliche amministrazioni forniscano servizi in forme individuali domiciliari o a distanza;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 si riferisce ai servizi educativi ma relativamente ai bambini dai tre mesi ai sei anni;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017 reca norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e si applica ai bambini e bambine della scuola dell'infanzia, alle alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, alle studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado;

appare necessario che i servizi e la promozione scolastica in particolare l'inclusione scolastica veda l'intervento anche nei confronti degli studenti con disabilità,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento a garantire che le pubbliche amministrazioni prevedano servizi di promozione scolastica e di inclusione non solo per i bambini da tre mesi a sei anni ma anche agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n 66.

G48.102

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica sta causando un drastico mutamento delle abitudini nonché delle vite di tutti i cittadini;

le necessarie restrizioni agli spostamenti che sono state adottate, e che stanno costringendo un gran numero di persone a rimanere quotidianamente nelle proprie abitazioni, hanno determinato la estrema rilevanza che hanno assunto i servizi a domicilio;

il rilievo che hanno acquisito, di conseguenza, le imprese di corriere espresso è fondamentale, in quanto attori determinanti nel garantire una pronta e diretta consegna dei beni, anche di prima necessità, all'interno delle case degli italiani;

un gran numero di persone, tuttavia, specialmente per quanto riguarda gli anziani, risulta ad oggi impossibilitato ad uscire di casa e a poter aver accesso ai beni di prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di far rientrare, per tutta la durata dell'emergenza in corso, i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso tra gli esercizi pubblici essenziali;

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di carattere normativo e finanziario, al fine di istituire una rete per la distribuzione e la consegna a domicilio di alimenti e altri beni di primaria necessità per le fasce deboli

della popolazione e tutti quei cittadini a cui risulta fortemente difficoltoso l'approvvigionamento di tali beni.

G48.103

FATTORI, NUGNES, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1766, Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19;

premesso che:

l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 59 dell'8 marzo 2020, al comma *f*) dispone che «è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori»;

nella fattispecie del comma *f*) rientrano gli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata (GDO);

in un'analisi di FIPE Confocommercio la domanda di *food delivery*, sia dal lato delle attività che lo richiedono per i propri clienti sia dal lato dei consumatori, è aumentato di percentuale che sta in una forbice tra il 30% e il 40%;

si riscontrano da fonti sindacali molte difficoltà nella gestione dell'aumento degli ordini nella GDO per le consegne a domicilio che sono arrivate a impiegare anche 15 giorni;

considerato che:

le piattaforme di *e-commerce* sono sottoposte a forti stress che si riversano conseguentemente sui lavoratori presso i centri fisici;

I centri fisici della GDO, vista l'emergenza Covid-19 e le sue conseguenze di carattere sociale per la tutela dei cittadini, sono diventati anche centri di aggregazione e assembramento per cui le famiglie tendono ad andare in tutti i suoi componenti presso iper e super mercati in cui il contingentamento diventa di difficile gestione;

i carichi di lavoro per trasportatori e collaboratori dei centri alimentari e di distribuzione alimentare, come arriva da fonti sindacali, aumentano e il contatto con il pubblico riduce le tutele sanitarie degli operatori;

anche le tutele dei «riders», che minacciano mobilitazioni e scioperi, diminuiscono all'aumentare della domanda;

si apprende inoltre di un aumento delle commissioni per le consegne a domicilio da parte dei grandi fornitori del servizio imposte alle attività commerciali di ristorazione che in questa fase sono costretti ad affidarsi a questa pratica e che quindi risultano compressi in una sorta di ricatto commerciale;

vista:

la situazione fortemente penalizzante per molte categorie di lavoratori, ivi compresi quelli costretti al lavoro sommerso che sono totalmente privi di tutela soprattutto in questo momento;

una domanda, quella della distribuzione proveniente dalle piattaforme *online* soprattutto per la corsa agli alimentari,

impegna il Governo:

a sviluppare misure di incentivazione per le gdo e le aziende di logistica per l'inserimento in azienda di ulteriore personale a tempo determinato e più in generale un modello di riconversione temporanea per i servizi a domicilio per la durata della crisi dovuta al Coronavirus, per poter sopperire al collasso delle piattaforme, consentire un efficiente servizio di domiciliazione soprattutto in favore delle categorie in difficoltà, per ridurre il carico di lavoro dei collaboratori e dei dipendenti delle gdo e migliorare il contingentamento nei posti fisici di distribuzione e spesa.

G48.104

DESSÌ, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 48 del decreto legge in esame stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti

nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti;

nello specifico il comma 2 dell'articolo 48 autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei sopra richiamati servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, al pagamento dei gestori privati di tali servizi per il tutto il periodo della sospensione, basandosi sugli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi volti ad specificare che tra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 48 sono comprese le società di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

G48.105

BINETTI, DE POLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la pandemia in atto di COVID-19 ha concentrato l'attenzione prevalentemente sulle misure urgenti in grado di contrastare la diffusione del virus e gestire i casi di malattia più gravi che necessitano di terapia intensiva. Ma in tale contesto occorre dare una risposta anche alle numerose istanze di assistenza socio-sanitaria dei soggetti ad alta fragilità, sottoposti a specifiche terapie e al monitoraggio di malattie croniche o di malattie rare, che oggi sono più a rischio e necessitano di assistenza presso il proprio domicilio, per impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio e, al contempo, di sollevare il sistema sanitario locale dall'obbligo di prestare tale tipo di assistenza in strutture oggi più che mai vicine al collasso;

la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede quindi piena attuazione nel territorio regionale e provinciale delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per cui in questa situazione di emergenza, occorre porre a regime con disposizione immediata e urgente tutte le misure utili a favorire il ricorso all'assistenza domiciliare dei soggetti con maggiori fragilità;

tenuto conto che per mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare nel proprio domicilio per impedire o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si sono avvalse di società che da tempo di occupano di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, di cure domiciliari che somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche;

ricordando che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 all'articolo 22 in materia di Cure domiciliari prevede che il Servizio sanitario nazionale debba garantire «alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio ... »;

considerando soprattutto in questa fase emergenziale, la necessità di attivare senza indugio tali servizi per sollevare gli ospedali da attività non critiche e ridurre i rischi di contagio di pazienti ad alta fragilità, il tutto a costo zero per il Sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che il Ministero della Salute, senza alcun onere per lo Stato, stipuli accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di tali prestazioni ai pazienti affetti da patologia rara che ne facciano richiesta allegando una documentazione adeguata della loro condizione, per garantire ad ognuno di questi pazienti la somministrazione a domicilio (*Home Therapy*) di tutte le terapie ritenute necessarie.

G48.106

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge avente ad oggetto: «conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

il Governo ha adottato una quantità smisurata di provvedimenti riferiti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la successione ravvicinata dei provvedimenti nel tempo ha generato una situazione di grave confusione che certamente non giova e, anzi, mette in difficoltà la popolazione nella comprensione dei comportamenti e delle direttive che risultano effettivamente in vigore e che devono essere conseguentemente seguite e rispettate a pena di sanzione;

diverse segnalazioni provengono dai genitori che hanno figli con disturbi psichici, intellettivi, comportamentali, cognitivi o sensoriali per i quali risulta particolarmente difficoltoso mettere in pratica il divieto, quasi assoluto, di lasciare la propria abitazione;

non vi è un provvedimento tra quelli adottati dal Governo che chiarisca se i genitori di questi soggetti in condizione di estrema fragilità possano lasciare la propria abitazione per una breve uscita o passeggiata con i rispettivi figli, anche adottando tutte le precauzioni necessarie. Vi sono articoli di stampa che riportano i casi di famiglie che, in queste situazioni, si sono viste comminare la sanzione prevista dai decreti per la violazione delle misure di contenimento, a causa della difficoltà di spiegare e dimostrare la stretta necessità;

le famiglie direttamente interessate e le associazioni di categoria hanno rimarcato l'esigenza di consentire, in questi casi del tutto peculiari, alcune deroghe ai divieti imposti, evidenziando come per i soggetti affetti dai disturbi sopra menzionati il movimento fisico o una breve passeggiata al di fuori dalla propria abitazione risultino indispensabili per la tutela dell'equilibrio psico-fisico e per contenere il rischio di eventuali crisi difficilmente gestibili e non sottovalutabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, anche attraverso un provvedimento di natura interpretativa, che le persone con disabilità e, segnatamente, con disturbi comportamentali, intellettivi, psichici o sensoriali, sono legittimate a lasciare la propria abitazione con i rispettivi accompagnatori, adottando tutte le opportune precauzioni necessarie a limitare il rischio di contagio da COVID-19.

G48.107

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari;

il comma 2 della medesima disposizione prevede che le prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard e che la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette;

considerato che:

tra i soggetti che erogano in convenzione, concessione o appalto, servizi educativi e scolastici e svolgono attività socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità vi sono anche società a partecipazione pubblica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche alle società a partecipazione pubblica individuate all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica».

EMENDAMENTI

48.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei caregiver familiari)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o a centri derivante dall'emergenza COVID-19.

5. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità in corso è aumentato di 150 milioni, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità

indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera *b*) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

6. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un *caregiver* familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

7. Ai fini della a fornitura di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate ai presidi ospedalieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

48.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno all'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, un Fondo denominato "Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19", nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'attività di assistenza domiciliare si svolge su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, in coordinamento con le autorità competenti e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

48.0.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

48.0.4

NOCERINO, FLORIDIA, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

48.0.5

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Strutture residenziali per minori)

1. Le strutture residenziali per minori garantiscono l'assistenza continuativa ai minori inseriti, compresi, adottando le dovute cautele, i minori interessati dall'epidemia COVID-19, adeguando o fornendo spazi idonei e individuando il personale dedicato a fronteggiare la situazione. Detto servizio è da considerarsi essenziale al fine di fronteggiare l'emergenza. A tal fine, gli enti competenti sono autorizzati a modificare i contratti con i soggetti gestori delle strutture, anche in deroga all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, al fine di riconoscere la copertura delle necessarie spese aggiuntive. Le disposizioni di cui a precedenti periodi, nell'interesse superiore del minore, devono essere applicate anche per inserimenti di minori in condizioni di emergenza interessati dal COVID-19».

48.0.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19".

2. Tale Fondo è alimentato attraverso il fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'interno, sono definiti:

a) le modalità per la presentazione delle domande in via telematica individuando il soggetto al quale inviarle;

b) la documentazione necessaria per attestare la riduzione del reddito avvenuta a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19 da inviare per via telematica prevedendo comunque l'invio dell'autocertificazione del proprietario attestante l'avvenuta morosità nel pagamento del canone di locazione nonché l'iban del proprietario stesso per l'erogazione diretta del contributo affitto. Il proprietario deve altresì dichiarare il suo impegno a seguito del contributo ricevuto a non procedere nel ricorso al giudice per l'eventuale convalida di sfratto per morosità. L'erogazione del contributo avviene entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del conduttore il contratto di locazione.

4. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al Fondo recato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia un sistema di monitoraggio dei contributi erogati. Qualora risultasse dal monitoraggio che le risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1 stiano per esaurirsi, il Ministro dell'economia e delle finanze individua ulteriori risorse per integrare il Fondo stesso al fine di potere erogare tutti i contributi richiesti ai sensi del presente articolo.

5. Qualora a seguito dell'erogazione del contributo sia accertato che questo è avvenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatta salva l'azione penale, il soggetto erogante il contributo emette una sanzione amministrativa nei confronti del conduttore e del locatore beneficiari del contributo pari a dieci volte il contributo erogato».

48.0.7

CAMPAGNA, FLORIDIA, GUIDOLIN, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Provvedimenti in favore delle persone senza fissa dimora)

1. Al fine d'incrementare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità che riguarda le persone senza fissa dimora, le pubbliche amministrazioni:

a) forniscono, anche tramite accordi con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, posti letto per dare ricovero alle persone senza fissa dimora;

b) individuano, anche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, spazi per l'allestimento di campi, da attrezzare con tende e mense da campo per l'assistenza delle persone senza fissa dimora.

2. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

48.0.9

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fondo per il terzo settore)

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro dedicato agli enti e alle imprese del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 per promuovere azioni di assistenza e cura, inserite nel sistema socio-sanitario regionale, abilitando l'uso di soluzioni digitali e tecnologiche. Il fondo è finalizzato ad erogazioni agli stessi enti per il finanziamento di progetti capaci per il miglioramento dei servizi e la qualità della vita domiciliare delle persone nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per le erogazioni agli enti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.0.10

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni generali per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite il sistema bancario, gli enti creditizi o altri enti finanziari)

1. Le misure di cui al Titolo III del presente decreto si applicano nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91I/01) del 20 marzo 2020.

2. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (gli enti creditizi o altri enti finanziari) assicurano il trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori, in conformità alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione di cui al comma 1.»

48.0.11

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga permessi di soggiorno per lavoro stagionale)

1. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020».

Art. 49

49.1

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «9 mesi» con le seguenti: «un anno»;*

2) *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*

3) *alla lettera f) dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;*

4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempimenti probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

5) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

b) *Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei

Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.2

RICHETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano le seguenti misure», con le parole: «hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure»;*

b) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «80» con, «90» e le parole: «1.500.000», con le parole: «2.500.000»;*

c) *sostituire il comma 10 con i seguenti;*

«10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

49.3

BONINO

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a bis): in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 100 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è concessa anche alle imprese che occupano più di 250 persone e meno di 499»;*

b) *all'articolo 1, alla lettera b) dopo «5 milioni di euro», aggiungere «per le imprese di cui alla lettera a-bis) 10 milioni di euro»;*

c) *all'articolo 1, alla lettera c) sostituire: «all'80%» con «al 90%»;*

d) *al comma 7, sostituire: «1.500 milioni di euro» con «3.000 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri previsti pari a 1500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto-legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

49.4

ACCOTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *b*), aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

2) alla lettera *e*), eliminare le parole: «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro»;

3) alla lettera *f*) aggiungere dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» con le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;

4) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

5) alla lettera *k*) sono apportate le seguenti modifiche:

i. sostituire le parole: «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno», con le seguenti: «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

ii. sostituire le parole: «3 mila euro», con le seguenti: «25 mila euro»;

iii. sopprimere la seguente parola: «assoggettati»;

iv. sopprimere le parole da: «come da dichiarazione», fino a: «DPR 445/2000»;

6) la lettera *l*), è sostituita dalla seguente: «*l*) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere,

le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese;».

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

1-ter. La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica».

49.5

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello svilup-

po economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014».

49.6

GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera c) le parole: «per singola impresa», ovunque ricorrono, sono soppresse;*

2. *Alla lettera k), al termine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono incrementare tale importo di ulteriori 10.000 Euro sulla base di parametri oggettivi»;*

3. *Alla lettera 1), dopo le parole: «enti di riferimento», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici»;*

4. *Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia", con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione Europea».

49.7

DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni

a)al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «1.500.000», con le seguenti: «2.500.000»;

b) *alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: «, ad esclusione delle Start-up e Piccole e medie imprese innovative che risultano essere danneggiate dall'emergenza Covid-19 riportando una perdita di fatturato o di blocco delle attività commerciali».*

49.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».*

2) *Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.».*

3) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma precedente, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

4) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente de-finanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capi-

tale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici", sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

49.9

PARAGONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del de-

bito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

49.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis.* Devono, altresì, essere ammessi alla garanzia del fondo le operazioni di apertura di credito sul conto corrente ovvero portafoglio finanziario nella misura del 20% della linea di credito attualmente esistente a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Inoltre, per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato con un minimo di euro 5. 000 ed un massimo di euro 100. 000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti».

49.11

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, am-

missibili alla garanzia del Fondo, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta».

49.12

PARAGONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di »impresa in difficoltà« ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatte salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di

"impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera g) sopprimere le parole:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

b) *al comma 1 lettera k) sopprimere le parole:* «18 mesi» *e sostituire con* «fino ad un massimo di 72 mesi»;

c) *al comma 1, lettera k), sopprimere le parole:* «la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000»;

d) *al comma 1, lettera k), dopo la parola:* «gratuitamente» *sono aggiunte le seguenti:* «e con una valutazione esclusivamente in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere g) e k) dell'articolo 49, valutato in 600 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

49.15

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alla lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" prima del 22 febbraio 2020 ai sensi della disciplina bancaria. Nel caso in cui le imprese presentino esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificate a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stabilito che, a pena di inefficacia della garanzia del Fondo concessa ai sensi del presente articolo, le relative esposizioni potranno essere cedute a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari solo successivamente al 31 dicembre 2021;»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia può essere estesa anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19.».

49.16

NUGNES

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: «3 mila» con le seguenti: «30 mila».

49.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) le società cui sia riconosciuto il credito d'imposta per investimenti secondo l'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, possono accedere al Fondo di garanzia per la cedibilità del credito secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, riconoscendo al cedente ogni responsabilità correlata con il credito riconosciuto.».

49.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. *d*) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.».

49.20

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

49.21

PARAGONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I limiti relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, solo elevati, rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato».

49.22

FENU, LANNUTTI, MARILOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

49.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 47, comma 7 si provvede per un importo pari a 1.500 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

49.24

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 7, sostituire le parole:* «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.», *con le seguenti:* «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», *con le seguenti:* «1.500 milioni».

49.25

PARAGONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis) Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.26

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese definite ad alta intensità di manodopera;».

ORDINI DEL GIORNO

G49.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'art. 2, comma 100, lett. *a*), legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») ha istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

l'art. 49 del decreto legge indicato in premessa prevede una serie di misure in deroga al citato art. 2 al fine di rendere più agevole, celere, efficace ed incidente l'intervento del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

considerata:

l'esclusione dalla applicazione delle suddette disposizioni degli agricoltori e dei florovivaisti in forma individuale ed associata,

impegna il Governo:

ad adottare le misure normative ed amministrative necessarie affinché l'applicazione dell'art. 2, comma 100, lett. *a*), legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 49 del decreto legge indicato in premessa sia estesa agli agricoltori e ai florovivaisti sia in forma individuale che associata.

G49.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 49, comma 8, prevede la possibilità per ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020;

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, relativamente alle Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale dispone che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile;

in alternativa ai suddetti mutui agevolati, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni;

al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo, nella particolare situazione di difficoltà e contingenza economica in cui ci troviamo a causa dell'emergenza derivante dal Covid-19 che sta interessando tutte le regioni italiane, sarebbe opportuno operare una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, che siano applicabili su tutto il territorio nazionale;

in sostanza, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord - già previsto per il Mezzogiorno - non comporterebbe effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo ISMEA fuori dal perimetro della P .A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

G49.102

ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessò che:

l'articolo 49 introduce, per i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, agevolazioni sui criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese presso il Mediocredito centrale, in particolare prevedendo la concessione della garanzia a titolo gratuito, l'innalzamento dell'importo massimo garantito a cinque milioni di euro, l'ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, la possibilità di cumulo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e per attività immobiliari, nonché l'avvio di una linea di liquidità immediata fino a tremila euro con accesso senza valutazione e la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo;

in particolare, il comma 9 del detto articolo dispone che, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al novanta per cento a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti alle imprese;

considerato che:

l'articolo 2346, comma 6, del codice civile, disciplina l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi da parte delle società per azioni, disciplinando uno strumento alternativo rispetto alle categorie della partecipazione azionaria al capitale di rischio e della partecipazione obbligazionaria al capitale di credito ed attribuendo ai titolari, stante il mancato acquisto della qualità di soci, il diritto ad ottenere una remunerazione a fronte dell'apporto di beni conferibili ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, di opere, di servizi, nonché dell'apporto congiunto di opere e servizi, così permettendo alle società per azioni di utilizzare attività che, ai sensi della Direttiva n. 77/91/Cee, non potrebbero formare oggetto di conferimento;

i diritti riconosciuti ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi sono regolati a livello statutario e possono consistere in diritti patrimoniali ed eventualmente in diritti amministrativi in materia di informazione sulla

gestione, di diritto di denuncia al collegio sindacale e di diritto ad assistere alle assemblee degli azionisti;

stante la grave emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate le difficoltà del mercato azionario e le esigenze delle società, si rende opportuno valorizzare attraverso forme di garanzia tali strumenti finanziari partecipativi i quali, consentendo forme di rimborsi estremamente flessibili e ponderate rispetto ai risultati aziendali, si possono ben adeguare al ciclo economico, anche in considerazione del fatto che tali strumenti, a differenza che nel caso dell'emissione di nuove azioni, possono essere offerti in sottoscrizione direttamente a terzi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, fra le ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese relativamente al rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie in favore di imprese, banche e intermediari che erogano finanziamenti alle imprese, venga espressamente inclusa anche la garanzia sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi con modalità di rimborso flessibile basate sul fatturato, per una quota percentuale da definire in rapporto al margine operativo lordo medio di settore.

G49.103

ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 49 introduce, per i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, agevolazioni sui criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese presso il Mediocredito centrale, in particolare prevedendo la concessione della garanzia a titolo gratuito, l'innalzamento dell'importo massimo garantito a cinque milioni di euro, l'ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, la possibilità di cumulo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e per attività immobiliari, nonché l'avvio di una linea di liquidità immediata fino a tremila euro con accesso senza valutazione e la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo;

in particolare, il comma 9 del detto articolo dispone che, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al novanta per cento a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese;

considerato che:

gli articoli 1260 e seguenti del codice civile sono stati integrati dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 52, che ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, prevedendo la possibilità di cedere crediti anche prima della stipula dei contratti dai quali essi sono destinati a derivare, nonché a consentire la cessione anche in massa di crediti esistenti e futuri e l'introduzione di facilitazioni nel regime d'apponibilità delle cessioni ai terzi;

per quanto concerne le categorie dei soggetti abilitati a porre in essere l'attività di acquisto di crediti trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385, che sanciscono l'esclusività dell'esercizio dell'attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico rispetto all'attività di carattere non finanziario;

con riferimento ai contratti di filiera, negli anni si è imposto nella prassi lo strumento giuridico del reverse factoring, mediante il quale imprese di solide dimensioni facilitano l'accesso al credito da parte di fornitori selezionati, i quali potranno quindi cedere i crediti commerciali vantati verso di essa a condizioni agevolate, stante la minore rischiosità derivante dal riconoscimento, da parte del debitore ceduto promotore del programma di *reverse factoring*, dei crediti progressivamente ceduti stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate le gravi difficoltà vissute in tale fase dalle imprese italiane, gli strumenti del *factoring* e del *reverse factoring* risultano indispensabili nell'ottica di filiera per rendere più rapidi i pagamenti nei confronti dei fornitori strategici e per consentire un effettivo aumento netto di liquidità nella filiera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, fra le ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese che potranno essere adottate dal Ministro dello sviluppo economico, venga espressamente previsto anche il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie in favore di quelle imprese, banche e intermediari, che svolgano operazioni di factoring e di reverse factoring volte a favorire i rapporti di filiera e a velocizzare i relativi pagamenti nei confronti dei fornitori.

G49.104

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il Titolo lii del decreto-legge in conversione reca le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; gli articoli da 49 a 59, che ne fanno parte, individuano, tra l'altro, misure per rafforzare il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, una moratoria dei prestiti a favore di micro e piccole e medie imprese, un supporto alla liquidità delle imprese mediante garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e prestiti, un potenziamento dei Confidi, un ampliamento dell'accesso al Fondo per mutui prima casa e al FIR, incentivi alla cessione dei crediti deteriorati;

considerato che:

pur avendo previsto la moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, permane il rischio che le imprese che ne facciano ricorso vedano modificato il proprio rating; la possibilità di rinegoziare il debito, prevista nel decreto, rimane lo strumento più adeguato ad attenuare eventuali difficoltà di liquidità, se garantito in misura significativa; la misura del 10 per cento proposta risulta così insufficiente, se applicata indipendentemente dal volume di debito residuo; sarebbe dunque necessario, per rendere più efficace il dispositivo, gradare la percentuale sulla base dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

inoltre, così come è stato elevato a 40mila euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, così sarebbe necessario elevare i limiti previsti per le cosiddette «operazioni finanziarie di importo ridotto», oggi rispettivamente pari a 25.000 e 35.000 euro;

come si è detto, il decreto-legge provvede altresì ad un potenziamento dei Confidi; a questo riguardo, l'esperienza dimostra che esistono spazi che il Fondo centrale di garanzia non riesce a colmare e verso i quali i Confidi, grazie a competenze e prossimità, riescono invece ad individuare prodotti e strumenti adeguati allo scopo, in particolare per la micro e della piccola impresa, che più degli altri comparti patisce una costante diminuzione di credito bancario e che verosimilmente rischia di vedere ora accentuarsi ulteriormente questa dinamica; sarebbe pertanto necessario che una quota delle risorse destinate al Fondo centrale di garanzia siano dedicate a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi, nonché ad ampliare la gamma di servizi offerti da

questi, potenziando per questa via la funzione di supporto alle imprese di minori dimensioni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate a:

1) ammettere alla garanzia del Fondo centrale finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari al 30% percento del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 percento nel caso in cui tale importo sia compreso tra 200.000 e 500.000 euro, al 10 percento nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro;

2) elevare i limiti previsti per le cosiddette «operazioni finanziarie di importo ridotto», rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato;

3) assicurare che una quota almeno pari al 10% delle risorse destinate nel decreto in esame al rafforzamento del Fondo centrale di garanzia siano indirizzate a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi, prevedendo altresì che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma.

EMENDAMENTI

49.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituita dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese di cui al successivo comma 5, finalizzati ad abbattere i tassi di interesse e i costi delle garanzie.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo».

49.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività)

1. Viene istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività", a cui sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concessa una garanzia a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni:

a) relativi ai contratti di affitto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa relativi ad immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) relativi ai canoni d'affitto di aziende;

c) dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

d) relativi agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa o lavoratore autonomo è pari a un milione di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si definiscono le disposizioni attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a 700.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1 milione di euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,8 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023 si provvede:

a) quanto a 1,5 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 300 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

49.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 88, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011"».

49.0.250 (già 55.0.6)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Ai commi 2 e 6-bis dell'articolo 1 decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "inadempienze probabili" (UTP) sono sostituite da: "default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 6-bis le

parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 1 marzo 2020"».

49.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *6-bis* le parole: "inadempienze probabili (UTP)", sono sostituite dalle parole: "*default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti";

b) al comma *6-bis* le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro la data del 1 marzo 2020"».

49.0.6

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni finalizzate al rilancio economico e finanziario del Paese)

1. Al fine di garantire e sostenere la ripresa economica e far fronte allo stato di grave turbamento causato dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato, fino all'importo massimo di 1.000 miliardi di euro, incentivando l'investimento da parte dei risparmiatori delle somme giacenti

sui conti correnti, con una tassazione superiore all'1,5 per cento per la durata di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 3».

Art. 50

50.1

ACCOTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario *ex* articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».

50.2

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

"497-*bis*. Le somme di cui ai commi 496 e 497 saranno erogate entro giorni 30 dal completamento dell'esame formale della domanda, per l'acconto, ed entro giorni 30 dalla predisposizione del piano di riparto, per il saldo. I controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri Organi su reddito, patrimonio, valore dei titoli, oneri fiscali assolti, successioni *mortis causa*, dichiarati dall'azionista e/o dall'obbligazionista nella domanda al FIR, saranno effettuati successivamente all'esame formale della domanda e successivamente alla predisposizione del piano di riparto ed al pagamento dell'indennizzo"».

50.3

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* aggiungere infine le seguenti parole: "i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare del reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma"».

ORDINE DEL GIORNO

G50.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure urgenti per il del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il predetto articolo 50 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018;

il comma 2 del su citato articolo interviene in modica dell'articolo 1, comma 237 della legge di bilancio 2020, che aveva già prorogato dal 18 febbraio al 18 aprile 2020 il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, posticipandolo ulteriormente sino al 18 giugno 2020;

ritenuto il presente intervento normativo di proroga meritevole attenzione;

nell'attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, è corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridefinire ulteriormente le misure per coloro che possono accedere al Fondo, ovvero alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, e riformando la procedura per la presentazione, l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo;

in particolare, riconoscere all'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda la possibilità di richiedere, presso la banca dove fa capo l'accredito dell'indennizzo, la liquidazione sino all'importo di eu-

ro 50.000; all'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, la possibilità di richiedere presso la banca indicata per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al FIR; e, inoltre, gli indennizzi e i relativi anticipi di cui al d.l. 17.03.2020 n. 18, art. 50, siano erogati a seguito di delibera della Commissione tecnica all'esito del completamento dell'esame istruttorio. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario dell'indennizzo ex artt. 46 e seguenti del DPR 445 del 28.12.2000 ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo nonché quelli relativi all'importo pagato saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

EMENDAMENTI

Art. 51

51.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Operatività dei Confidi vigilati)

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

Art. 54

54.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto alla media trimestrale del dell'anno 2019 ovvero nel minor lasso di tempo inter-corrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus»;

2) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione".«.

3) *Al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: «800 milioni di euro per il 2020,».*

4) *All'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».*

54.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere a) dell'articolo 56, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

54.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: «nonché ai lavoratori del settore privato delle attività sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 22 marzo 2020 e delle ordinanze regionali 22 marzo 2020».

54.4

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».

54.5

DESSÌ, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*) possono accedere al fondo di solidarietà coloro che abbiano in essere mutui da restituire alla data del 1° marzo 2020 di importo non superiore ai 500,000 euro»;

b) *al comma 4, sostituire la parola: «400» con la seguente: «450»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

b) ai sensi dell'articolo 126.».

54.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) il limite di importo erogato di 250.000 euro previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476 della citata legge.».

54.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» *con le seguenti:* «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sugli importi dei ratei sospesi.».

54.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni del presente articolo sono altresì estese ai mutui richiesti per liquidità, ristrutturazioni edilizie o simili richiesti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed

iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

e, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: « 800 milioni di euro per il 2020,».

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».

ORDINI DEL GIORNO

G54.100

NASTRI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese;

le misure contenute, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese e delle famiglie, con particolare riguardo alla salvaguardia delle linee di credito aperte presso le banche, risultano indubbiamente insufficienti ad evitare possibili strette creditizie e interventi punitivi verso i debitori da parte del sistema creditizio, i cui effetti avrebbero conseguenze distruttive sul tessuto economico e sociale;

la necessità d'introdurre in tempi rapidi, misure indifferibili e ampie, finalizzate a prevedere adeguate e importanti misure straordinarie di garanzia di prestiti alle imprese e alle famiglie, in forma diretta e immediata, risulta indispensabile, al fine di evitare possibili carenze di liquidità nei confronti del sistema delle imprese, che se non contrastate con mezzi adeguati, porteranno ad un incremento dei fallimenti che interesseranno moltissime imprese e nei riguardi delle famiglie, un inevitabile diffondersi di tensioni sociali nel Paese;

impegna il Governo:

ad introdurre in tempi rapidi, un intervento normativo ad hoc volto a prevedere un'iniezione di liquidità finanziaria, nei riguardi delle famiglie e

delle imprese, attraverso l'erogazione di mutui di liquidità a tasso d'interesse pari allo 0% direttamente sui conti correnti bancari, concordati con l'Associazione bancaria italiana e l'Agenzia delle entrate, sulla base dei volumi di perdita di fatturato relativo all'anno precedente, nei riguardi delle imprese, nonché sui dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, (in forma percentuale) e su determinate fasce di reddito, in particolare nei confronti di coloro che hanno perso l'attività di lavoro a causa della diffusione del *coronavirus*.

G54.101

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 54, per i nove mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, amplia la platea di soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà per mutui prima casa, introducendo al contempo delle ulteriori misure agevolative e prevedendo l'accesso al Fondo anche per lavoratori autonomi e per i professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza coronavirus;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto fortemente negativo sulle capacità produttive delle imprese e sul volume di entrate di lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di Partita IVA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, in via automatica e senza introdurre forme di discrezionalità, la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento e dei mutui in favore di tutte quelle attività imprenditoriali che, a causa di gravi difficoltà produttive conseguenti all'emergenza epidemiologica, si trovino nella condizione di non poter onorare gli impegni finanziari assunti nel medio termine, compresi i debiti chirografari, quelli ipotecari ed i canoni di *leasing* appartenenti tanto alla categoria del *leasing* operativo quanto a quella del *leasing* traslativo;

a valutare l'opportunità di chiarire la possibilità di scegliere fra la via ordinaria del 21 maggio 2020 quale chiusura del primo trimestre del 2020 ovvero quella presuntiva della verifica trimestrale al 23 febbraio 2020, altresì prevedendo la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti titolari di Partita IVA che, dietro presentazione di apposita autocertificazione, siano in grado di attestare un calo di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minore lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data.

G54.102

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

i prestiti personali sono una forma di finanziamento che viene erogato direttamente ai consumatori privati e che non risulta necessariamente vincolato ad una finalità determinata, potendo essere utilizzato dal richiedente in autonomia;

con il decreto in esame il Governo ha previsto misure finalizzate a garantire, entro certi limiti e secondo precise modalità, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa e, contestualmente, misure di sostegno per i finanziamenti concessi alle imprese;

considerato che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso diverse banche hanno attivato servizi a distanza per garantire la temporanea sospensione non solo di finanziamenti per famiglie e imprese, ma anche di prestiti personali;

niente, tuttavia, è ancora stato previsto a livello governativo per quanto concerne i prestiti personali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire la sospensione dei pagamenti delle rate dei prestiti personali concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati al credito, per un periodo non superiore a tre mesi.

G54.103

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'attuale e protratta situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sta colpendo in modo assolutamente straordinario il Comune e la città metropolitana di Milano che dovrà quindi far fronte nel breve termine a un minor gettito e, più in generale, a minori entrate, di portata particolarmente significativa e mai riscontrata prima;

ciò comporterà dunque, in assenza di un contributo straordinario statale, l'impossibilità per il Comune di Milano di chiudere in pareggio il bilancio in corso di approvazione;

nel bilancio di previsione si stimano, ad esempio, 400 milioni di euro di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitane), 55 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, circa 80 milioni tra dividendi ordinari e straordinari di SEA, 60 milioni di gettito derivante da COSAP, circa 27 milioni dai nidi per l'infanzia e circa 4 milioni dal mondo della ristorazione. La lista potrebbe continuare. Per tutte queste voci si registrerebbe una decurtazione pari ad almeno l'80% delle entrate indicate in bilancio, corrispondenti ad un ammontare superiore a 500 milioni di euro in meno di entrate per il Comune;

ritenendo necessario in questa situazione prevedere misure straordinarie per il comune e la città metropolitana di Milano per consentire la chiusura dei bilanci, continuare ad assicurare i servizi pubblici essenziali sul territorio e favorire una rapida ripresa e il rilancio di una realtà territoriale fondamentale per la crescita di tutto il Paese;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel prossimo decreto utile per affrontare le conseguenze dell'emergenza COVID-19, misure di sostegno volte a consentire il rinvio del servizio del debito di tutti i mutui esistenti, ivi inclusi quelli concessi da CDP, alla scadenza del relativo piano di ammortamento, nonché fornire le risorse necessarie all'estinzione anticipata dei mutui ormai troppo onerosi favorendo un significativo risparmio di spesa, decurtare la quota di partecipazione del Comune di Milano per il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed introdurre misure che consentano maggiore elasticità finanziaria nella gestione della spesa per esempio dando la possibilità di ri-

durre al 60/70% l'accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020 e 2021.

G54.104

PICHELTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FANTETTI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessò che:

alla luce della necessità di favorire la ripresa economica del Paese che a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, attraversa una straordinaria fase congiunturale di grave crisi dovuta, tra l'altro, alle difficoltà di ottenere finanziamenti bancari, è necessario adottare misure che consentano di avviare un nuovo ciclo di espansione degli investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di costituire un apposito Fondo finalizzato alla costituzione di una società pubblica che acquisti in *leasing* gli immobili del sistema produttivo prevedendo l'avvio del riacquisto a decorrere dal 5° anno e per la durata di 15 anni, al tasso dello 0,40 per cento annuo.

EMENDAMENTI

54.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma I, un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di sei mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche da soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione e proprietà indivisa.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.0.2

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali", sono soppresse."

2. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 50 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

54.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.».

54.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Ulteriori sospensione in materia di «prima casa»)

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.».

54.0.250 (già 71.0.16)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Agevolazione acquisto prima casa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-*bis*) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.».

Art. 55

55.1

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «Qualora una società» inserire le seguenti: «o un libero professionista, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,».

55.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «credito d'imposta alla data della cessione», inserire il seguente periodo: «; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

«c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».

c) *il comma 6, inserire il seguente comma:*

«7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

55.5

MARTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Si rinvia al 2 settembre 2020 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

55.4

PETRENGA

Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora un libero professionista iscritto nel rispettivo ordine professionale accerti una perdita su crediti maturati nell'anno 2020 per effetto della dichiarazione di crisi del proprio cliente, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, con recupero delle imposte indirette.».

ORDINI DEL GIORNO

G55.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'epidemia in corso sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed economico di tutto il Paese, rendendo necessarie l'introduzione da parte del Governo di misure fiscali di marcato supporto a cittadini ed imprese,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano agevolate le procedure di compensazione fiscale.

G55.101

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

le misure che sono state prese dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso e la diffusione dei contagi, seppur prevedendo aiuti a lavoratori, famiglie ed imprese, restringono il campo delle attività che possono essere esercitate in via ordinaria, costringendo così alla sospensione molti esercizi che, di conseguenza, vedranno diminuire i propri introiti,

il settore creditizio, da canto proprio, vede gli operatori del credito impegnati sin dall'inizio dell'emergenza a garantire ai propri debitori varie forme di sostegno, prevedendo ad esempio dilazioni o sospensioni dei pagamenti delle rate,

considerato che:

l'emergenza epidemiologica ha una portata mondiale, e sta investendo l'economia globale riducendo le produzioni di tutte le maggiori economie del mondo, compresa quella italiana;

il 2020 sarà quindi un anno di profonda recessione, nel quale i governi e le istituzioni sovranazionali nel loro complesso hanno il dovere sia di scongiurare quanto più possibile la deriva delle conseguenze negative della

crisi, sia di mettere in atto tutte le misure affinché possa essere garantita una veloce e solida ripresa economica, impegna il Governo:

ad attuare, di concerto con la Banca d'Italia, tutte le iniziative necessarie al fine di salvaguardare il settore del credito e ad evitarne i rischi di disfunzionalità durante il periodo di emergenza epidemiologica, anche prevenendo interventi normativi specifici per l'adeguamento al contesto in questione.

G55.102

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

a causa dell'epidemia in corso tutti i settori economici del Paese si trovano in una grave situazione, nella quale è necessario intervenire anche per quanto riguarda il fronte del credito,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga temporaneamente sospesa, fino al ripristino dell'ordinario svolgimento delle attività economiche, la valutazione del credito delle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività.

G55.103

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso, è aumentata l'esigenza di sanificazione degli ambienti di lavoro, oltre che per i soggetti eser-

centi attività d'impresa, arte o professione, anche per le attività promosse da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire ai soggetti di cui sopra, la finalizzazione degli acquisti dei «beni strumentali» a prodotti effettivamente utili ai fini della limitazione del contagio da Covid-19 per un periodo non superiore a tre mesi.

G55.104

RAMPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

le aziende italiane attive nel settore della produzione e organizzazione di mostre d'arte in Italia e nel mondo, ai numerosi dipendenti a tempo indeterminato hanno una funzione di «distributore» di lavoro e risorse nel settore dell'arte molto significativo. Esse forniscono lavoro a numerose tra aziende e professionisti del settore, contribuendo al mantenimento di circa migliaia posti di lavoro. Tali aziende hanno come unica fonte di reddito la biglietteria delle mostre, e tutta l'attività è basata sulla liquidità derivante dalla cassa;

considerato che:

le mostre hanno una stagionalità precisa: vanno da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio. Il periodo estivo è quello notoriamente «fermo» o comunque irrilevante per il numero di visitatori. Già da metà febbraio, a causa del *Coronavirus*, si è registrato un calo significativo nelle mostre, pari a circa il 50%;

la chiusura delle mostre in tutta Italia, il divieto di effettuare visite didattiche per le scuole, nonché l'impossibilità di aprire le nuove mostre in queste settimane, sta generando un danno enorme per i mancati incassi, a fronte dei costi sostenuti al 90%. Importo che peggiorerà perché, a causa della

stagionalità sopra menzionata, nei fatti l'attività potrà riprendere regolarmente solo ad ottobre. Il fermo delle attività va quindi da metà febbraio a metà ottobre (8 mesi), e stanti i fatturati delle aziende ciò equivale ad una perdita di molti milioni di euro;

tenuto conto che:

se non vi saranno misure straordinarie, tali aziende saranno necessariamente obbligate a, a licenziare la maggior parte del personale e a soffocare, di conseguenza, la vita di molte altre aziende coinvolte nel settore con conseguente enorme perdita di posti di lavoro;

l'unica via per poter riprendere l'attività in ottobre pare essere quella di chiudere le sedi espositive fino all'autunno, diminuire l'organico al minimo indispensabile, salvo poi ricollocarlo man mano che la situazione si normalizzi, bloccare tutti i pagamenti verso i creditori spalmando il debito su un periodo di tre anni. È comunque escluso, a fronte dei danni subiti, il settore possa «farcela da solo» e proseguire l'attività senza interventi esterni anche se a regime ridotto;

impegna il governo a:

valutare la possibile introduzione di misure finalizzate: a concedere una garanzia statale per affidamenti bancari a tasso agevolato per sostenere la crisi di liquidità; a indennizzare almeno parzialmente le aziende per le mostre avviate o cancellate entro 60 giorni dalla data di inaugurazione; autorizzare i produttori e non rimborsare i biglietti già venduti a scuole, gruppi e privati, a fronte della possibilità di utilizzare il biglietto per altra data o per altra mostra in tempo ragionevole;

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, misure atte a:

- introdurre una aliquota ridotta (ad esempio il 4% o 5%) come già avviene in altri paesi di grande tradizione culturale come Francia e Spagna al fine di favorire la ripresa della fruizione culturale;

- in caso di concessioni pubbliche sospendere dei pagamenti del canone di concessione, azzerando del canone stesso per l'anno 2020 e riparametrandolo per i successivi periodi in funzione dell'andamento, con lo scopo di renderlo sostenibile alla dinamica dei visitatori, che ragionevolmente non ritornerà alla completa normalità prima di 12 mesi;

- bloccare per 12 mesi le possibili procedure esecutive da parte dei creditori; autorizzare la rateazione dei debiti commerciali fino ad un massimo di tre anni;

- azzerare i contributi e delle ritenute per i dipendenti per i periodi di chiusura;

- cassa integrazione in deroga almeno per 6/12 mesi senza limite di numero di dipendenti con pagamento diretto tempestivo dall'INPS ai dipendenti, evitando all'azienda già in crisi di liquidità di anticipare somme;

- pagamenti immediati da parte della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici e delle Società Controllate.

G55.105

BINI, MANCA, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

La pandemia da *virus* Covid19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

considerato che:

a seguito di tale emergenza sanitaria il governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema paese che sta provocando una pesante crisi nel nostro paese per imprese e famiglie;

ritenuto che:

Sia stato molto importante che il governo italiano abbia messo in campo un decreto con i primi 25 miliardi per dare prime risposte immediate alla popolazione colpita dall'emergenza sanitaria e dalla crisi;

assunto che:

li settore del turismo e della ricezione è uno dei settori maggiormente colpiti a seguito dell'emergenza, vista

la diminuzione esponenziale degli spostamenti delle persone in tutto il mondo;

apprezzato che:

li governo abbia già inserito nel primo decreto misure importanti per questo settore;

segnalato comunque che:

come conseguenza dell'emergenza COVID-19 il settore alberghiero ha vissuto un azzeramento della domanda costringendoli alla sospendere l'attività senza sapere quando poter riprendere il lavoro. Una situazione di grave incertezza che difficilmente consentirà la riprogrammazione degli im-

pegni economici e finanziari assunti in precedenza, così come quelli tributari e fiscali ai quali gli imprenditori sono sottoposti; sulle prospettive di ripresa peserà maggiormente la difficoltà di recupero del mercato estero rispetto a quello italiano che, per il settore alberghiero in particolare, rappresenta il 50% del fatturato;

queste condizioni pesano su di un comparto economico che conta, a livello nazionale, circa un milione di addetti;

è necessario uno sforzo straordinario per eliminare i costi «fissi», ovvero una tassazione su un'attività economica ad oggi «inesistente»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento le misure che possano dare maggiore respiro alle attività turistiche e di ricezione alberghiera tra cui:

- Abolizione IMU 2020 relativamente agli immobili turistico-ricettivi;
- Esenzione pagamento TARI 2020 per le imprese turistico-ricettive;
- Depenalizzazione in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno;
- Sospensione termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza dal mese di marzo;
fino a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
- Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi;
- Sospensione di versamenti relativi agli avvisi bonari;
- Sospensione dei termini di pagamento relativi a locazione di immobili strumentali e affitto d'azienda;
- Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Incentivi all'assunzione dei lavoratori del settore turistico;
- Sospensione pagamento rate per un periodo di dodici mesi per i soggetti beneficiari di mutui agevolati;
- Sospensione dei pagamenti delle utenze delle strutture turistico ricettive.

G55.106

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNALI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge avente ad oggetto: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1766),

premessi che:

gli ELTIF - *European Long Term Investments Funds* costituiscono un importante strumento finanziario teso a supportare le piccole e medie imprese;

trattasi di un nuovo prodotto affacciato sul mercato del risparmio italiano di recente, ovvero fondi di natura chiusa introdotti da un regolamento comunitario del 2015 (Regulation EU 2015/760), che mirano ad avvicinare i risparmiatori *retail* italiani all'investimento illiquido, così da rappresentare per le nostre PMI e *Startup* un canale di finanza alternativo a quello bancario;

l'art.36-*bis* del DL 34/2019, c.d. Decreto Crescita, si ricorda, ha introdotto, in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020;

il comma 10 dell'Articolo 10 del D.L. 34/2019 prevede inoltre che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

in conseguenza del fatto che ad oggi la procedura autorizzativa della Commissione Europea non risulta neppure avviata, la attuale previsione normativa di una applicazione limitata ai soli investimenti effettuati nell'anno 2020 rende di fatto inattuabile l'intera previsione dell'Art. 36 in particolare per quanto riguarda l'aspetto di incentivazione rappresentato dal regime fiscale di favore in esso previsto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per dare seguito all'attivazione delle deduzioni di capital gain sugli ELTIF e stabilizzare la normativa facendola diventare norma «a regime», in considerazione del momento particolarmente difficile dei mercati finanziari e della probabile fase recessiva indotta dalla diffusione del *virus* COVID-19, che potrebbe rimandare nel tempo l'avvio di operatività degli ELTIF e l'interesse a sottoscriverli da par-

te degli investitori, dal momento che comunque la sua applicazione continuerebbe a restare subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

G55.107

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

con la Legge 27-12-2019 n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cd «*plastic tax*», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «*sugar tax*», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la Legge di Bilancio 2020 prevede l'entrata in vigore della *plastic tax* a luglio 2020 e della *sugar tax* a ottobre 2020;

tali nuove tasse andranno a ricadere pesantemente sui produttori rappresentando quindi un onere gravoso a carico di molte aziende italiane;

le misure prese dal Governo per contenere e contrastare l'estendersi dell'epidemia da COVID-19 già condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che ne condizioneranno la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

in questo periodo in particolare, queste tasse possono rappresentare ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo ita-

liano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

si ritiene necessario che il Governo faccia di tutto per evitare nei prossimi mesi ulteriori aggravii per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa;

occorre sospendere l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* per l'annualità in corso e per tutta durata del 2021, rinviandole a gennaio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese;

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa.

G55.108

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

con la Legge 27-12-2019 n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cd «*plastic tax*», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro

ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «*sugar tax*», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la legge di Bilancio 2020 prevede l'entrata in vigore della *plastic tax* a luglio 2020 e della *sugar tax* a ottobre 2020;

tali nuove tasse andranno a ricadere pesantemente sui produttori rappresentando quindi un onere gravoso a carico di molte aziende italiane;

le misure prese dal Governo per contenere e contrastare l'estendersi dell'epidemia da COVID-19 già condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che ne condizioneranno la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

in questo periodo in particolare, queste tasse possono rappresentare ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

si ritiene necessario che il Governo faccia di tutto per evitare nei prossimi mesi ulteriori aggravii per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa;

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa sospendendo l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* per l'annualità in corso e per tutta durata del 2021, rinviandole a gennaio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.

G55.109

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premessi che:

con il decreto-legge «Cura Italia» il Governo intende fronteggiare la grave situazione economica e sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19;

tra le misure destinate a sostenere il tessuto economico e la forza lavoro nazionale, particolare menzione meritano gli articoli inseriti nel Titolo V (ulteriori disposizioni);

l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato infatti un grave impatto negativo anche sulle attività turistico ricettive, che nel giro di poche settimane hanno perso gran parte della propria clientela su tutto il territorio nazionale;

l'impatto sul settore rischia di essere devastante: per comprendere le dimensioni del fenomeno, sono sufficienti alcuni dati:

- nel periodo giugno settembre, gli esercizi ricettivi italiani ospitano circa il 60% delle presenze turistiche annue (250 milioni su 430 milioni);

- nel periodo compreso tra febbraio e agosto, le aziende turistiche italiane assumono circa 500 mila persone;

il perdurare della situazione di stallo bloccherà la gran parte di tale assunzioni e, con ogni probabilità, determinerà una riduzione dell'occupazione esistente (nel mese di febbraio il settore dà lavoro a circa 1 milione di dipendenti);

si ritiene pertanto necessario adottare con urgenza misure che incentivino a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Si rende necessario proporre strumenti innovativi basati su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi, rivolta non solo ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

si ritiene che una misura simile sia compatibile con il mercato interno dell'Unione Europea, in quanto costituisce un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e possa in ogni caso essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto diretta a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*) del medesimo trattato;

rilevato che:

nel corso dell'informativa del 26 marzo al Senato sulle iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Presidente del Consiglio ha riferito che il sostegno all'economia italiana trova nel decreto-legge cura Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale e che, per questa ragione, il Governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare e rafforzare misure economiche già adottate sul fronte

della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori;

impegna in Governo:

anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prevedere per il settore turistico interventi compensativi che si rendono necessari per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, di valore strutturale in favore delle attività più esposte, nonché misure che incentivino a svolgere un periodo di vacanza in Italia., anche basate su strumenti innovativi come con una detrazione d'imposta, da riconoscere entro un tetto prefissato, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

G55.110

CATTANEO

Il Senato,

premesso che:

il 6 dicembre 2019 il Governo, alla Camera dei Deputati nella seduta n. 273, ha accolto l'Ordine del giorno 9/02220- AR/003, sottoscritto dagli onorevoli Magi, Lorenzin, Trizzino e Di Giorgi con il quale si impegnava «a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, una forma di restituzione o una riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea.»

l'iniziativa parlamentare faceva proprio un appello firmato, fra gli altri, dal presidente della Fondazione Aire Pier Giuseppe Torrani, dal direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, dal presidente di Alleanza Contro il Cancro Ruggero De Maria, dal presidente della Rete Cardiologica degli Irccs Elena Tremoli, dal Presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiani Gaetano Manfredi (oggi Ministro dell'Università e della Ricerca), dal Direttore Generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli e dal Co Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Michele De Luca con cui si chiedeva di liberare risorse per la ricerca scientifica incidendo sull'IVA sulle forniture di reagenti e apparecchiature per la ricerca effettuata senza finalità di lucro, a partire dal settore biomedico;

la misura, sebbene non risolutiva per il settore della ricerca del Paese, sarebbe di grande efficacia nel riconoscere con misure concrete e d'immediato impatto una centralità non «retorica» alla ricerca biomedica a cui il Paese guarda con fiducia e grandi aspettative nel fronteggiare le circostanze eccezionali riferibili alla pandemia da COVID-19 in corso;

l'adozione di tale misura di detassazione, assolutamente necessaria nella fase dell'emergenza, rientra appieno nelle misure di sostegno alla competitività della ricerca del sistema Paese, da tempo in uso da altri paesi europei; infatti è lo stesso Odg approvato il 6 dicembre scorso (e punto utile anche in tema di «armonizzazione dell'IVA in UE) a ricordare che «(. . .) non si applica l'imposta sul valore aggiunto su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata; anche in Portogallo il 26 ottobre scorso il Primo Ministro Antonio Costa, in occasione del giuramento, ha annunciato l'introduzione di un meccanismo di rimborso analogo, a seguito di una vasta campagna di mobilitazione dei ricercatori portoghesi»;

impegna il Governo:

a introdurre, nella elaborazione delle iniziative legislative di rilancio dell'economia del paese di prossima adozione, una o più misure di azzeramento o riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea.

G55.111

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la situazione di estrema emergenza in cui versa il Paese a causa dell'attuale epidemia mette in seria difficoltà economica non solo le imprese ma anche il settore delle professioni regolamentate,

impegna il Governo:

ad estendere anche agli esercenti professioni regolamentate soggette a controllo ministeriale, anche in forma associata, i benefici creditizi approvati dal decreto in oggetto alle piccole e medie imprese.

G55.112

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza in corso costringe ad implementare forme di lavoro da casa,

impegna il Governo:

ad introdurre un credito di imposta per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali alle modalità lavorative svolte a distanza o in remoto.

G55.113

CIRINNÀ, LAUS, NANNICINI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

considerate le gravi ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese turistico-ricettive, che hanno determinato in larga parte del territorio nazionale la sospensione delle attività,

in aggiunta a quanto già previsto, a favore delle suddette imprese, dal decreto legge in esame,

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze del settore turistico, ponendo in essere ogni iniziativa volta ad assicurare:

1) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione di fatturato subita in conseguenza dell'emergenza sanitaria, prevedendo altresì che la misura del credito d'imposta possa aumentata al settanta per cento ove la riduzione di attività sia superiore al cinquanta per cento;

2) aggiungere alle sospensioni dei termini di pagamento già previste dal comma 3 dell'articolo 61, a favore delle imprese turistico-ricettive, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, mettendo le rate sospese in coda alla rateizzazione prevista;

3) superare le vigenti ipotesi di versamento differito al 31 maggio 2020 dei pagamenti sospesi in conseguenza dell'emergenza sanitaria - ed in particolare quella di cui al comma 4 dell'articolo 61 del decreto legge in conversione - lasciando in essere la sola rateizzazione dei pagamenti dovuti;

4) disporre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente preveda la sospensione temporanea, dall'1 febbraio fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico ricettive.

G55.114

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

in base allo studio Cerved «L'impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio», il settore alberghiero è quello più penalizzato dall'emergenza sanitaria ed economica in atto. Infatti, lo scenario migliore che prospetta lo studio, con una chiusura dell'emergenza al maggio 2020, porterebbe una si-

tuazione allarmante di un calo del fatturato del 37,5% rispetto al 2019, se l'emergenza finisse presto; invece, qualora l'emergenza si prolungasse al dicembre 2020, questo produrrebbe un calo del fatturato del 73,3%.

il comparto alberghiero conta su 33.290 alberghi di cui il 50% delle strutture è in affitto o in gestione. Gli addetti nel comparto sono circa 500 mila. Gli alberghi hanno ormai il fatturato a zero e se non diamo un sostegno concreto rischiamo che alla ripresa molte strutture falliranno, con inevitabili e gravi ricadute occupazionali;

è importante, oltre alla sospensione delle rate dei mutui e alla sospensione delle scadenze fiscali, intervenire sull'affitto dei gestori di alberghi. I gestori, infatti, stanno continuando a pagare l'affitto - che va da un minimo di 20mila a un massimo di 200 mila euro al mese a seconda delle strutture - anche adesso che gli incassi sono completamente azzerati,

impegna il Governo:

a prevedere un credito d'imposta pari al 60% dell'affitto anche per i gestori e affittuari di alberghi o prevedere l'eliminazione dell'IMU per i proprietari delle strutture, vincolandola a un taglio dell'affitto per i gestori.

G55.115

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge avente ad oggetto: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1766),

premesso che:

in data 23/12/2019 il Governo accoglieva, in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2020, l'ordine del giorno n. 9/02305/088, col quale la Lega impegnava il Governo a valutare l'opportunità di individuare le

risorse finanziarie per avviare una campagna informativa in relazione a tutte le misure agevolative per il rientro dei nostri connazionali in Italia, per l'attrazione di investimenti di capitali e di attività, anche assumendo tutte le opportune iniziative affinché le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero pubblicizzino tali misure in modo capillare tra i cittadini e le aziende degli Stati ove le rappresentanze stesse sono situate;

in relazione alle misure fiscali per l'attrazione e lo sviluppo dei suddetti investimenti, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018, ha chiarito che i costi sostenuti da una società nell'ambito della procedura di quotazione (spese per la consulenza legale, per la revisione e la certificazione dei dati contabili, per il collocamento, nonché per la pubblicizzazione dell'iniziativa) sono integralmente deducibili ai fini fiscali e concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società quotanda, con ciò agevolando le iniziative volte allo sviluppo delle nostre imprese mediante l'adesione alla procedura di quotazione in borsa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure di incentivo economico, tra cui l'estensione al cd. «*crowdfunding*» della previsione di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che istituisce un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.

G55.116

DE BERTOLDI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione, contiene una molteplicità d'interventi, che intervengono nella sostanza, in ogni segmento del sistema economico, sociale, del lavoro e produttivo del Paese, oltre che prioritariamente sulla tutela e la salvaguardia della comunità nazionale, diretti a fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, causata dall'epidemia Covid-19;

in tale ambito, le misure adottate dal Governo, finalizzate a sostenere l'impatto economico e sociale, sui lavoratori, le famiglie e le imprese, nettamente insufficienti e incapaci a fronteggiare i gravissimi effetti negativi e penalizzanti che a partire dal breve periodo, si manifesteranno sull'intero si-

stema-Paese, appaiono peraltro, rivolte più alla tutela di determinate fasce di lavoratori, che nei riguardi degli autonomi, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese;

al riguardo, fra le ulteriori misure fiscali ed economiche prioritarie che si rendono indispensabili introdurre in tempi rapidi, (il cui costo dell'esitazione potrebbe risultare irreversibile per la tenuta sociale del Paese) si evidenziano gli interventi per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, unitamente a disposizioni di assoluta emergenza nei riguardi dei contribuenti, volte a differire i termini di pagamento di ogni tipo di imposta e tributo, nonché misure innovative in grado di sostenere il tessuto economico e produttivo nazionale, nell'attuale fase emergenziale e in quella futura;

all'interno di tale scenario, appare pertanto urgente e necessario prevedere politiche d'espansione in grado di prevedere nel sistema economico, una maggiore quantità di potere d'acquisto, mettendola a disposizione degli operatori che si muovono nell'ambito dell'economia reale ovvero: famiglie e le imprese, attraverso una netta diminuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa pubblica statale diretta;

l'istituto della moneta fiscale, inteso come qualunque titolo privato o pubblico che lo Stato accetta dai possessori per l'adempimento dei propri obblighi fiscali nella forma di sconti sugli importi dovuti o di pagamento dei medesimi, può costituire al riguardo, un'importante sostegno all'economia reale, la cui manovra monetaria, è in grado di apportare significativi risultati in termini di ripresa della domanda interna e miglioramento della competitività delle imprese, in particolare nell'attuale fase di estrema emergenza sanitaria e successivamente economico e finanziaria, che sta coinvolgendo l'intero Paese;

tale strumento è rappresentato attraverso titoli, che non costituiscono moneta legale né impegnano lo Stato a garantire la conversione in moneta legale, ma tuttavia sono negoziabili, trasferibili a terzi e scambiabili sul mercato, in grado di garantire il diritto al titolare, di ridurre i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione (per tasse, imposte, contributi) a partire da due anni dopo la loro emissione e non devono essere collocati sul mercato, ma attribuiti direttamente a una pluralità di soggetti, quali: le persone fisiche, il sistema delle imprese e gli enti pubblici territoriali, per finanziare investimenti e spese correnti (in primo luogo, nell'immediato, le azioni di contrasto all'emergenza *Coronavirus*);

a tal fine, in relazione alla crisi dei mercati finanziari e al perdurare dei contrasti tra i Governi che si manifestano a livello europeo e internazionale, (che evidenziano la mancanza di adeguate risposte coordinate e globali) in sintonia con le accelerazioni della diffusione del *Coronavirus* su scala mondiale, appare pertanto urgente e necessario, introdurre nuovi strumenti di politica fiscale, in grado di stimolare la ripresa economica per il nostro Paese, come lo strumento della moneta fiscale, (inteso quale mezzo di pagamento) nella consapevolezza che tale iniziativa potrà nei prossimi anni, anche in relazione agli scenari economici che si prevedono oggettivamente, difficili e complessi, garantire un effetto moltiplicatore finalizzato al rilancio dell'eco-

nomia interna, senza contravvenire alle regole europee e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi rapidi, in relazione ai prossimi scenari che si determineranno per il sistema economico e finanziario nazionale a partire dal breve periodo, nonché alle forti previsioni al ribasso del prodotto nazionale lordo, ad ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili alla più ampia categoria dei certificati di compensazione fiscale, definendoli, quale «moneta fiscale» complementare, priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti, relativi a imposte non ancora maturate.

G55.117

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure adottate per contrastare l'epidemia hanno comportato la chiusura di molte aziende e attività su tutto il territorio italiano;

le medesime aziende si troveranno a far fronte a molti costi, compresi quelli per l'energia, nonostante i minori introiti,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di concerto con l'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente, affinché vengano ridotte le quote fisse delle spese necessarie per l'energia nei confronti di quelle aziende che hanno dovuto sospendere l'attività.

G55.118

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

i lavoratori stagionali del turismo sono senza subbio colpiti in maniera drastica dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a prevedere forme di tutela per le categorie di lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

G55.119

PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FANTETTI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

le conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha ormai invaso l'intero territorio nazionale, si stanno facendo sentire in maniera particolarmente significativa sull'andamento delle imprese italiane che devono affrontare difficoltà economiche e organizzative;

al fine di permettere alle società di adempire ai propri obblighi societari, il Governo ha pertanto previsto una proroga di due mesi per convocare le assemblee che approvano i bilanci 2019. Il termine scadrebbe quindi nella data del 28 giugno 2020;

far pagare le imposte sugli utili e sui redditi conseguiti al 31 dicembre 2019, qualora come sarà molto probabile per molte aziende e imprese conseguisse una perdita da poter compensare con incerti futuri utili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità per le imprese di consentire a compensare le perdite per le imprese del 2020 con gli utili degli ultimi 5 anni e calcolare successivamente a credito le imposte versate nei cinque anni precedenti.

G55.120

FERRARI, MANCA, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

come evidenziato da più parti e in più riprese, risulta essenziale per la ripresa economica e produttiva dopo la conclusione dell'emergenza epidemiologica, che gli operatori economici nel nostro Paese abbiano a disposizione credito aggiuntivo rispetto a quanto le banche potrebbero, in periodo di normalità, mettere a disposizione del sistema economico, per garantire loro una rete di sicurezza finanziaria e la liquidità necessaria per ripartire;

un meccanismo adeguato di erogazione di credito con garanzia statale agli operatori economici permetterebbe di riportare il Paese alla crescita, di assicurare i livelli occupazionali grazie alla ripartenza delle attività economiche che, dopo mesi di inattività, rischiano invece ristrutturazioni o la chiusura, nonché di mantenere il sistema bancario e finanziario solido ed efficiente, anche per garantire la ordinaria concessione di credito;

sarebbe auspicabile che il meccanismo di erogazione del credito abbia le seguenti caratteristiche:

- un importo pari a massimo tre mesi di fatturato dell'azienda o del singolo operatore economico, basato sui 3/12 del fatturato del 2019, e che sia richiedibile solo una volta da ciascun operatore economico ed entro un tempo massimo dalla conclusione dell'emergenza;

- Tasso zero;
- che sia rimborsabile in massimo 100 rate a decorrere dal 1° gennaio 2022; che non siano richieste garanzie reali né fidejussioni personali;
- che il credito possa contenere *covenants*;

- che il credito sia «visibile» ma non incluso nei parametri di indebitamento dell'attività, salvo il caso di mancato rimborso;

- che esista un unico vincolo: il mantenimento dei livelli occupazionali, almeno per il primo anno dall'erogazione, ed in caso di mancato rispetto si applichino condizioni meno vantaggiose;

altrettanto essenziale, garantire modalità di erogazione che rispettino le seguenti caratteristiche:

- che il credito sia attivato presso la banca di riferimento del richiedente;

- che la documentazione sia limitata a: dichiarazione IVA 2019, attestazione di diminuzione di fatturato e presa visione delle sanzioni in caso di mendace dichiarazione, nel qual caso il credito verrebbe ritirato;

- che il controllo su congruenza della somma richiesta e correttezza della documentazione sia effettuato dalla banca in massimo 10 giorni;

in quanto alla garanzia, essa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia al 100 per cento dello Stato, fornita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del MiSE o da altro soggetto in grado di svolgere la medesima funzione;

- garanzia gratuita;

- che i crediti, qualora non rientranti nella categoria dei «*non performing loans*» siano classificati di diritto nello Stage 1 ai fini dell'applicazione del principio contabile IFRS9, la concessione di credito in caso di inadempimento/passaggio a *default* non sia computata tra le NPE della banca; e non si applichino le regole del *calendar provisioning* e i nuovi default associati a tali crediti non concorrano a determinare le «*probability of default*» ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;

- che i crediti possano confluire in portafogli di attività da assoggettare a «protezione sintetica», anche unitamente ad altre posizioni;

- in caso di mancato rimborso, che siano previste specifiche procedure di affidamento automatico per recuperarlo, trascorso un periodo determinato;

considerato che:

la ripresa del Paese ha bisogno di tutti gli attori economici: dunque un meccanismo di credito adeguato alla ripartenza dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori economici non-finanziari, imprese di grandi, medie e piccole dimensioni, partite IVA, professionisti, cooperative, Terzo settore;

sarebbe auspicabile, altresì un coinvolgimento delle istituzioni a livello europeo, anche per estendere l'applicazione del meccanismo delineato ad altri Paesi membri, e far sì che la Banca Europea per gli Investimenti contro-garantisce gli strumenti nazionali;

la tempistica risulta essenziale: mettere in atto il meccanismo nel periodo di emergenza affinché possa entrare in funzione non appena potrà riprendere l'attività economica nel Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nel primo provvedimento utile un meccanismo adeguato di erogazione di credito con garanzia statale agli operatori economici con meccanismo di erogazione, modalità di erogazione e garanzia che posseggano le caratteristiche elencate in premessa al fine di garantire una concreta e duratura ripresa economica e produttiva a conclusione dell'emergenza epidemiologica in atto.

G55.121

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 e delle sue conseguenze sul piano economico e delle prospettive di sviluppo, non sarà sicuramente facile; sarà fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori, e sicuramente, in quest'ottica, il comparto agroindustriale avrà una funzione strategica;

sarà altresì fondamentale, affinché tale opportunità possa esprimere tutte le potenzialità, la scansione temporale con cui gli investimenti potranno realizzarsi;

ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il c.d. Codice dell'ambiente, per fare un solo esempio, per la sola verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, regolamentata dall'art. 19 del Codice, che ha la sola finalità di valutare se un progetto debba essere sottoposto al procedimento di VIA, richiede tempi estremamente lunghi: dalla presentazione dell'istanza, una media di 100-120 giorni esclusivamente per avviare l'eventuale procedura, così scanditi:

- Verifica preliminare amministrativa, 15-20 gg.;

- Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica e conseguente temine di 45 gg.;

- Possibile richiesta e acquisizione integrazioni, 30 gg.;
- Eventuali ulteriori 90 giorni per ulteriori documenti;

a tale valutazione deve poi seguire, nel caso in cui sia prevista, la procedura di Verifica di impatto ambientale;

per le pratiche che richiedano il «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» - progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e provinciale ed altre autorizzazioni quali AIA, ecc. - le tempistiche sono sostanzialmente analoghe;

tale procedimento, quando previsto, è ovviamente presupposto affinché la pubblica amministrazione - SUAP - possa concedere i permessi di costruzione, e questo può voler dire ritardare di mesi l'avvio di investimenti che potrebbero invece essere, soprattutto in momenti come gli attuali, strategicamente funzionali alla ripartenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, nel primo provvedimento utile, una riduzione dei tempi di pubblicazioni, osservazioni e chiusura dei procedimenti, almeno per tutto il 2020, e almeno per le imprese già insediate in caso di investimenti di ampliamento di impianti produttivi già esistenti e che abbiano quindi già ottenuto precedenti verifiche di impatto, al fine di rendere più celere l'avvio di investimenti importanti per la ripresa dei territori.

G55.122

MARCUCCI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legitti-

me attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alla liquidità delle imprese, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, da affiancare alle misure indispensabili misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze di liquidità delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta a:

1) a stanziare ulteriori ingenti risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, allo scopo di estendere quanto più possibile la concessione della garanzia a titolo gratuito dello Stato alle attività imprenditoriali e di ricomprendere fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività professionali attualmente escluse dall'accesso al Fondo;

2) a rafforzare l'intervento di Cassa depositi e prestiti a supporto della liquidità delle imprese, incrementando le risorse messe a disposizione per tale finalità dal provvedimento in esame, al fine ampliare la portata della misura estendendola anche alle PMI che non hanno attualmente accesso alle medesime e di rimuovere le limitazioni settoriali e il riferimento ai parametri di mercato per la concessione della garanzia che rischierebbe di indebolire l'efficacia dell'intervento;

3) ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, la moratoria sui mutui e i prestiti al fine di garantire l'accesso ai soggetti attualmente esclusi e di prorogare di almeno 12 mesi i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali;

4) ad adottare misure finalizzate a potenziare la capacità di intervento delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito per garantire più liquidità alle imprese colpite dall'emergenza in atto, a partire dalla concessione, a prima richiesta, della garanzia dello Stato a fronte delle esposizioni assunte e delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese;

5) a stanziare ulteriori ingenti risorse per favorire la ripresa dei consumi interni nel Paese, allo scopo di supportare la ripresa delle attività produttive.

EMENDAMENTI

55.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Utilizzo delle-perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai

fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

55.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio con sede legale nelle regioni di cui all'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 2020.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, ripartisce, entro il 31 dicembre 2020, tra le Camere di commercio che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

55.0.5

TIRABOSCHI, MOLES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi, nell'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle entrate mette a disposizione nella

propria piattaforma, procedure semplificate per l'invio della dichiarazione di cui al comma 1».

55.0.7

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esclusione segnalazione in CAI per assegni emessi senza provvista)

1. In relazione agli assegni emessi dai soggetti esercenti attività commerciali per le quali è stato disposto il periodo obbligatorio di chiusura, che riportino una scadenza del termine di presentazione del titolo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, non si procede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

55.0.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

55.0.9

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Sospensione del pagamento delle utenze per le regioni dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020)

1. La sospensione dei pagamenti delle utenze previsto per i comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 è esteso anche alle regioni all'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

55.0.250 (già 57.0.6)

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".».

55.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "diciotto" è sostituita dalla parola: "trenta"».

55.0.251 (già 106.0.2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021».

55.0.252 (già 106.0.1)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 378 e 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

55.0.11

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating*. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale».

55.0.12

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

55.0.13

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso».

Art. 56

56.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività professionali e imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19 i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Misure di sostegno finanziario a professionisti, micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).

56.2

FERRO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 per le imprese, come definite dal comma 5, sono stabilite in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - le seguenti misure di sostegno finanziario».

56.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «le attività», inserire le seguenti: «professionali ed».

Al comma 6 le parole: «con una dotazione di 1. 730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti; «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,» e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfu».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.730 milioni».

56.4

PETRENGA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le parole: «e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali*

alla data del 23 febbraio 2020» e, dopo le parole: «come definite al comma 5», inserire le parole: « e i liberi professionisti, come definiti al comma 5-bis»;

b) al comma 3, dopo le parole: «l'Impresa», inserire le parole: «, o il libero professionista»;

c) al comma 4, dopo le parole: «le Imprese», inserire le parole: «o i liberi professionisti»;

d) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia».

56.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19», con le seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «in via temporanea» e «diretta»

e) Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.6

DE POLI

All'articolo 56 comma 2 dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» aggiungere, «e gli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».

56.7

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «come definite dal comma 5», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,»;*

b) *al comma 2, alle lettere b) e c), le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «28 febbraio 2021».*

56.8

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «comma 5», aggiungere il seguente periodo:«, nonché le start up innovative e incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, che accedono in via prioritaria ai fini delle misure previste dal presente articolo».*

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5 Ai fini del presente articolo, s'intendono:

1) *per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;*

2) *per Start up innovative e incubatore certificato, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*

3) *per Piccole e medie imprese innovative, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.*

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con riferimento a quanto disposto dal precedente comma, per le operazioni di sostegno finanziario, le *start up* innovative, incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, possono accedere alle condizioni previste dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso più operazioni fino alla concorrenza del tetto stabilito con priorità alle operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito per le Piccole e medie imprese e *Startup* Innovative che hanno subito perdite di fatturato».

56.10

RICHETTI

Al comma 2, lettera a), le parole: «revocati», sono sostituite dalle parole: «revocati, sospesi o formare oggetto di qualsiasi forma di interruzione dell'utilizzo contrattualmente prevista».

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis) le operazioni di finanziamento e ai pagamenti eseguiti in conformità al comma 2 non sono soggetti ad azione revocatoria e a tali operazioni e pagamenti si applica l'articolo 217-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Al comma 5, le parole: «le microimprese e le piccole medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», sono sostituite dalle parole: «le imprese con meno di 500 dipendenti».

56.11

DE BONIS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «fino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;*

e) *alla lettera c), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire: «fino al 30 settembre 2020», con «fino al 31 dicembre 2020»;*

b) *alla lettera b) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020»;*

e) *alla lettera e) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020» e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020».*

56.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 2, lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, gli affitti di azienda»;*

c) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinnea sostituire le parole: «1730 milioni di euro», con le seguenti: «2400 milioni di euro»;*

2) *alla lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, degli affitti di azienda»,*

d) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.400.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;*

b) *quanto a 670.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero, dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».*

56.14

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» *con le seguenti:* «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

d) *al comma 5, dopo la parola:* «2003» *aggiungere le seguenti:* «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».

56.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, punto a) dopo le parole:* «fino al 30 settembre 2020» *inserire le parole:* «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020.».

b) *Inserire, infine, il seguente comma:*

«13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata.».

56.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «30 settembre 2020», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «28 febbraio 2021».

56.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) per le emissioni di assegni bancari di garanzia, sono sospesi gli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione non comporta le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 2,3, 5, 5-*bis*, 8 e 8-*bis* di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.»

56.18

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«*2-bis*. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finanziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri

finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA.».

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 770.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di

ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

56.20

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono estese anche agli Enti di Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117».

56.21

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, le parole:* «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 3 85 del 1° settembre 1993 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui al comma 2 non si computa alla durata del finanziamento previsto per l'accesso ai benefici di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

c) *Al comma 5, dopo le parole:* «6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «e le grandi imprese come definite dall'art. 2, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successivi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico,».

d) *al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola:* «nonché» *sono aggiunte le seguenti:* «, secondo il principio del silenzio assenso»;

e) *al comma 7, primo periodo, le parole: «ha natura sussidiaria ed» sono soppresse.*

f) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Sospensione procedure esecutive aziende)

1. Al fine di sostenere le attività produttive, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto i beni di cui all'art. 2555 del Codice civile.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19».

56.22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182 bis della medesima Legge Fallimentare.».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2, anche le Imprese inadempienti dal punto di vista creditizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

56.24

ACCOTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.».

56.25

DE BONIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che hanno ottenuto provvedimenti di sospensione di esecutività del titolo in sede civile e/o penale per usurarietà dello stesso, necessitando gli stessi di un credito legale consistente in un rientro *in bonis*, con garanzia gratuita e nuove ipoteche sugli immobili in possesso per eventuale saldo e stralcio proposti ai creditori oppure mediante accesso al micro credito fino 50.000 euro

con garanzia gratuita, senza valutazione finanziaria. Inoltre, l'usura accertata ai sensi dell'articolo 644 c.p. comporta la gratuità del finanziamento e/o del mutuo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.26

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le imprese, le cui esposizioni debitorie alla data di pubblicazione del presente decreto siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, possono effettuare versamenti a scampo delle posizioni debitorie entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

56.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2, non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».

56.28

MODENA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

56.29

DE POLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Sono ammesse a fruire delle misure di cui al presente articolo le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese».

56.30

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese definite ai sensi della vigente normativa ad alta intensità di manodopera».

56.31

NUGNES

Al comma 5, dopo le parole: «aventi sede in Italia.» inserire le seguenti: «e i liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,».

56.32

BIASOTTI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2, lettera b), sono estese anche alle imprese con patrimonio netto fino a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

56.33

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di spettacolo indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.34

MODENA, GASPARRI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono ivi comprese anche gli enti del Terzo settore comprese le Cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

56.35

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, aggiungere:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata».

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per gli effetti negoziabili di importo non superiore a cinquemila euro emessi nel periodo intercorrente tra il 27 febbraio ed il 31 maggio 2020 dalle imprese di cui al comma 5, dalle persone fisiche esercenti arti e professioni e da enti ed associazioni senza fini di lucro, per il pagamento di beni e servizi strumentali all'attività e/o di scorte intermedie, nonché per rate scadute e non pagate di crediti al consumo alle persone fisiche per importi non superiori a duemila euro, la centrale rischi della Banca d'Italia ed i gli operatori dei sistemi informativi creditizi gestiti

dagli istituti finanziari, iscrivono le eventuali segnalazioni relative al merito di credito e rischio di insolvenza in appositi elenchi riservati fino ad una soglia massima di esposizione per effetti non coperti o non ammortati di venticinquemila euro per ciascun soggetto imprenditoriale e di cinquemila euro per le persone fisiche. Le informazioni contenute in tali archivi sono rese disponibili fino allo stesso termine del 31 dicembre 2020 alle banche ed agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di cui al titolo *V-bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, esclusivamente in forma aggregata, per le finalità di cui al regolamento UE 575/2013.

12-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 27 febbraio 2020.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021 cessa ogni e qualsiasi effetto della disciplina speciale di cui al comma 13».

56.36

NUGNES

Dopo il comma 5, aggiungere il comma:

«*5-bis.* Ai fini del presente articolo sono definite imprese anche i liberi professionisti iscritti alla casse previdenziali. Il Ministero dell'economia e finanza, con proprio decreto stabilisce i criteri per individuare la platea dei professionisti iscritti alla casse previdenziali a cui vanno i benefici previsti all'articolo 27, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

56.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 6, le parole: «con una dotazione di 1.730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,»,

e, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.730 milioni».

56.38

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «ha natura sussidiaria ed» con le seguenti: «, a prima richiesta,»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta».

56.39

MALLEGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, alle piccole e medie imprese così come definite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento da applicare sulle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali effettuati iscritte in bilancio da ogni impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

56.40

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo di applicano, ove compatibili, anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni di cui agli articoli 11 e seguenti del Titolo II del codice civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro».

ORDINE DEL GIORNO

G56.100

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 56 prevede per le microimprese e per le piccole e medie imprese aventi sede in Italia la possibilità di accedere a misure di sostegno, in particolare per quanto concerne l'impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti, la proroga per i prestiti non rateali, la sospensione di prestiti non rateali, la sospensione del pagamento di rate o di canoni di leasing con riferimento ai mutui e agli altri finanziamenti rateali;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto particolarmente negativo sulle attività dei tecnici liberi professionisti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno per i tecnici liberi professionisti, affinché questi possano far fronte alle spese del personale e a quelle relative agli affitti degli uffici adibiti a studi ed affinché possano continuare ad operare attraverso banche dati, strumenti informatici e *software* e attrezzature tecniche costose acquistate mediante *leasing*.

EMENDAMENTI

56.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stes-

so esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

56.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Le modifiche apportate all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si intendono sospese e verranno nuovamente applicate con riferimento ai crediti annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 867,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

56.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Oltre alle misure cui all'articolo 56, in tutti i Comuni del territorio italiano, nei confronti degli esercenti attività commerciali, artigiane, d'impresa ed industriali, sono sospesi fino al 31 maggio 2020:

a) i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;

b) i pagamenti di canoni per contratti di locazione di immobili ad uso produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 56-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

56.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'im-

presa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità».

56.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi)

1. Al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contrasto e contenimento del contagio pregiudichino il rilancio dell'attività economica di impresa attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla Centrale dei Rischi, di cui al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sospese per tutto l'anno 2020».

56.0.7

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le persone fisiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994».

56.0.8

STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti

maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emergenza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante. I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49».

56.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Rilascio di garanzie ad imprese)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito».

Art. 57

57.1

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, sono assistite dalla garanzia dello

Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea».

57.2

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «a liquidità delle imprese», inserire le seguenti: « e dei liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, colpiti».

57.3

MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo la parola: «imprese», ovunque ricorra aggiungere le seguenti: « e liberi professionisti»;*

b) *Al comma 2, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «e liberi professionisti».*

57.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le forme di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza sono estese ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica. Il decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo individua i lavoratori autonomi e le imprese del comparto di cui al periodo precedente insieme alle altre imprese di cui al comma 1».

57.5

RICHETTI

Al comma 3, le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle parole: «due miliardi».

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-*bis* e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

57.6

NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai ulteriori oneri di cui al presente comma i provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

ORDINI DEL GIORNO

G57.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-egge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica continua a diffondersi in tutto il mondo e, ad oggi, ancora non sono stati trovati vaccini che possano completamente evitare che le persone sviluppino forme di malattia respiratoria una volta entrate in contatto con il virus;

le istituzioni dei singoli Stati, ad oggi, hanno messo in atto misure altamente restrittive di ogni forma di contatto tra le persone, ma non è escluso che ulteriori e più stringenti misure saranno prese in futuro;

considerato che:

nonostante non vi siano ancora solidi studi scientifici che dimostrino la trasmissione del virus attraverso lo scambio di monete e banconote, è uniformemente riconosciuto che esse siano un vettore di microbi e batteri;

parimenti, in Cina e Corea sono stati attivati nei giorni scorsi processi di disinfezione, sterilizzazione e stoccaggio delle banconote in circolazione;

la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sconsigliato, per mezzo dei suoi portavoce, l'utilizzo del denaro contante in questa fase storica,

impegna il Governo:

a attivare forme di sperimentazione che prevedano il divieto di pagamenti in contanti, nei territori più colpiti dall'emergenza epidemiologica e in un arco temporale ristretto, al fine di scongiurare ogni ulteriore possibile rischio di diffusione dei contagi e sviluppare così il mercato dei pagamenti elettronici e digitali.

G57.101

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 57 del presente decreto è finalizzato a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

il decreto Cura Italia ha previsto all'articolo 57 che per supportare le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 - operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE e che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI - le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese sopra indicate, possano essere assistite da una garanzia dello Stato,

impegna il Governo:

a rispondere all'istanza relativa all'estensione della moratoria bancaria e dell'accesso dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI anche per le imprese medio-grandi ovvero con più di 250 addetti e di incrementare la dotazione iniziale per il 2020 (500 milioni di euro) di 250 milioni di euro.

G57.102

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

preso atto che Il 73% dei comuni italiani vanta meno di 5 mila abitanti e questi centri rappresentano una delle grandi ricchezze del nostro Paese. Tra di essi ci sono alcuni tra i borghi più belli d'Italia, e il 94% di loro vanta almeno un prodotto dop. Eppure, queste piccole realtà continuano inesorabilmente a spopolarsi: negli ultimi anni sono «fuggite» dai piccoli Comuni quasi 118.000 persone;

il problema dei servizi di pubblica utilità nei paesi e nelle frazioni, d'altra parte, non è una novità in passato il problema ha riguardato la chiusura delle scuole, poi degli uffici postali, quindi di negozi e piccoli supermercati. Oggi tocca alle banche;

tuttavia i diritti delle persone che vivono in queste realtà vanno salvaguardati. È una questione che attiene alla declinazione sostanziale del concetto di democrazia;

considerato che:

il sistema dei Comuni, con Anci e Uncem in prima fila ha da tempo chiesto a Poste di rafforzare le opportunità per i cittadini ed Autonomie: garantire servizi di tesoreria per Comuni e Unioni montane sarebbe un ottimo traguardo. Ma soprattutto, Poste potrebbe accompagnare la transizione al digitale della pubblica amministrazione italiana. Nei Comuni montani, grazie proprio all'aumento dei pacchi e degli acquisti on line, potrebbe favorire il legame con associazioni locali, Pro Loco ad esempio, e terzo settore. Senza contare l'opportunità di attivare nuovi Postamat e aprire sportelli multiservizio che oltre ai servizi postali offrano anche informazioni turistiche e altre opportunità;

impegna il Governo:

ad di incrementare il servizio di sportelli per il prelievo automatico di denaro nei comuni con meno di cinquemila abitanti ed a sospendere le commissioni interbancarie applicate al prelievo automatico di contante fino al termine dell'emergenza.

EMENDAMENTI

57.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5 miliardi.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prestatore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni;

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) la società richiede alla banca il finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla Società. In caso di parere positivo la Società prosegue nella procedura;

3) la Società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima processa la richiesta, verificando il parere della banca, ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) la Società comunica alla banca il codice unico. La banca/anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale istruita dalla Cassa Depositi e Prestiti identificata con il codice unico di cui al numero che precede.

a) società con più di 5000 dipendenti in Italia o con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di Euro:

1) la società contatta una banca per fare la domanda di finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla società. In caso di parere positivo la società prosegue nella procedura

3) la società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che informa la Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

5) a seguito dell'emissione del decreto la banca anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia (con l'esclusione dell'IVA). La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le società che non sono assoggettate a concordato o liquidazione giudiziaria.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, fino ad un importo di Euro 20 miliardi, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 1.000.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

57.0.2

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Per sostenere le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica e che, per questa ragione, siano in difficoltà finanziaria, tutti i procedimenti per l'iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e postali emessi dai titolari o legali rappresentanti delle stesse, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. I portatori dei titoli di cui al comma 1 e di crediti per forniture e prestazioni di servizi non pagati da oltre 60 giorni dalla data pattuita possono fare richiesta di anticipo a un qualunque intermediario autorizzato all'esercizio del

credito, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e dalle leggi speciali, al fine di ottenere l'ottanta per cento dell'importo dei titoli e dei crediti. Gli importi anticipati sono garantiti da un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intermediario finanziario che ha fatto l'anticipazione provvederà a curare l'incasso, anche attraverso la cessione del relativo credito ad altro intermediario finanziario, con rateizzazione in sessanta rate mensili. Obbligato al pagamento è il soggetto che ha emesso i titoli non protestati in forza del comma 1 o il debitore dei crediti anticipati.

3. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie della Sezione speciale del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia, anche al fine di garantire l'osservanza del limite massimo di spesa fissato al comma 3.

4. All'onere di cui al comma 3 pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ("cosiddetta quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

57.0.3

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare tito-

li, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.

2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato».

57.0.250 (già 72.0.1)

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: ", ove istituita," ovunque ricorrano;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";

c) all'articolo 5, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: "nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe

quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. Al fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "nonché del credito, assicurativo e finanziario";

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere: "e del credito, assicurativo e finanziario";

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le parteci-

pazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale*) - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:

a) norme di immediata applicazione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare."».

57.0.251 (già 76.0.1)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I poteri previsti ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, possono essere esercitati con riferimento anche a settori diversi da quelli espressamente previsti ai sensi del citato decreto-legge, in presenza di gravi minacce per la sicurezza e la stabilità del Paese o di sue aree territoriali rilevanti. A tal fine, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori ai quali si applica la presente disposizione. Si applica l'articolo 2, commi 2 e seguenti, del citato decreto n. 21 del 2012.».

57.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese)

1. I termini di scadenza del pagamento delle ricevute bancarie emesse a decorrere dal 31 gennaio 2020) sono differiti di 60 giorni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.».

57.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57 bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di supportare le imprese e i liberi professionisti titolari di Partita Iva colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza della quale le stesse abbiano visto la propria attività sospesa o ridotta, tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e quelli postali emessi dagli o dai loro legali rappresentanti, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 58

G58.100

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 58 interviene a tutela dei risparmiatori italiani prorogando il termine entro il quale può essere richiesto l'accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori che, ai sensi della Legge n. 145/2018 e successive modifiche, è chiamato ad indennizzare i risparmiatori che abbiano subito un ingiusto pregiudizio da parte di banche o di loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

considerato che:

a tutt'oggi in molti istituti di credito, ai fini dell'effettuazione di talune operazioni bancarie e di finanziamento, è richiesto lo spostamento fisico della clientela presso gli sportelli delle banche o presso dipendenze delle stesse;

stante la grave emergenza epidemiologica da COVID-19, tali spostamenti fisici rappresentano un pericolo di contagio per gli utenti e, in quanto non strettamente necessari, costituiscono una lesione oggettiva del diritto alla salute dei cittadini sancito dall'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

l'Italia, con il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ha recepito la Direttiva (UE) 2015/ 2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che interviene anche sui pagamenti digitali allo scopo di offrire ai clienti più protezione, trasparenza e sicurezza, consentendo a coloro che dispongano di un conto online o che abbiano sottoscritto un contratto di cosiddetto «Home banking» di accedere alle informazioni e alle rendicontazioni del conto oppure di effettuare pagamenti e transazioni anche appoggiandosi alle soluzioni offerte dai *Payment Initiation Service Providers*, ossia terze parti autorizzate che il cliente può liberamente autorizzare o me-

no a richiedere al proprio istituto di credito informazioni su saldo del conto e movimenti;

in considerazione della vigente normativa sopra descritta, l'Ordinamento offre dunque le tutele necessarie a garantire ai clienti degli istituti di credito la possibilità di fruire in sicurezza dei servizi di cosiddetto «Home banking», oggi necessari per evitare spostamenti fisici che rappresentano un pericolo di contagio grave nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a garantire che le banche, nel rispetto della recepita Direttiva UE cosiddetta «PSD2», predispongano, con collegamenti internet diretti con propri terminali, l'erogazione di servizi fruibili a domicilio dalla clientela per tutto quanto concerne l'erogazione di servizi di pagamento, per l'invio di comunicazioni, per le attività di cui agli articoli 1813, 1834, 1835, 1836, 1838, 1842, 1846, 1852, 1854 e 1856 del Codice Civile e, in generale, per la prestazione di qualsiasi servizio bancario per il quale non risultino strettamente indispensabili gli spostamenti fisici della clientela presso gli sportelli delle banche o presso le dipendenze delle stesse, ancor più in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

EMENDAMENTI

Art. 59

59.0.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure

che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrice nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato

ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo fra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

59.0.2

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

59.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure a sostegno dei liberi professionisti)

1. Per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, i liberi professionisti possono cedere pro soluto e senza sconto ad una banca o ad un altro intermediario finanziario i crediti per prestazioni professionali vantati nei confronti dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essi controllate sulla base della fattura certificata ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera b) del Decreto legge 24.04.2014 n 66, convertito nella legge

23 giugno 2014 n 89, corredata dall'atto di incarico e dalla dichiarazione di avere esaurito l'incarico. Il mancato rilascio della certificazione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza equivale al rilascio della certificazione.

2. Le disposizione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, ai liberi professionisti titolari di partita iva».

59.0.5

SANTILLO, ACCOTO, FENU, GARRUTI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 59-bis.

(Strumenti finanziari di Regioni ed enti locali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali non applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultino maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

Art. 60

60.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire gli articoli 60, 61 e 62 con il seguente: «Art. 61. - (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi, premi e adempimenti tributari per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domi-

cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 16 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

60.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

60.6

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le parole: «30 settembre».

60.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020», con le seguenti: «sono prorogati al 14 settembre 2020».

60.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le seguenti: «31 luglio, senza applicazione di sanzioni e Interessi».

60.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 né i confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ORDINI DEL GIORNO

G60.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

tutti i termini amministrativi, finanziari e contabili, sono stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o da altre norme legislative o regolamentari specifiche, anche scadute, ivi compresi gli adempimenti di cui agli atti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) relativi al servizio rifiuti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la suddetta norma fino al 30 giugno 2020 per sospendere termini amministrativi, contabili e finanziari.

G60.101

MARCUCCI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

considerato che:

le gravi ricadute del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle attività imprenditoriali e professionali, sui lavoratori e sulle famiglie, che hanno determinato in larga parte del territorio nazionale la sospensione di tutte le attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili;

in aggiunta a quanto già previsto dai provvedimenti finora adottati, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'economia, dell'occupazione e delle famiglie, da affiancare alle misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta a:

1) prorogare alla data del 31 luglio 2020 la sospensione del versamento di tutti i tributi e contributi previdenziali e assistenziali a carico di imprese e lavoratori autonomi e professionali in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020;

2) consentire il versamento delle somme dovute per effetto della suddetta sospensione a partire dal mese di agosto 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in un numero di 5 rate mensili;

3) a sospendere tutti i termini relativi all'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, fino al 31 luglio 2020, ricomprendendo nel periodo di sospensione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata;

4) sospendere i termini di versamento di tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, fino alla data del 31 luglio 2020, consentendo la ripresa dei medesimi a partire dal mese di agosto 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi ed evitando la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

G60.102

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premessi che:

L'articolo 1751 del codice civile disciplina l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ossia la c.d. rivalsa, operata dalle compagnie di assicurazione sugli agenti che subentrano ad altri (agente cessato) nel rapporto di agenzia;

la limitazione forzata degli spostamenti dei cittadini e la chiusura di uffici e attività commerciali, pubbliche e private, disposte tempestivamente con i provvedimenti del governo al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, secondo i sindacati più rappresentativi del ramo assicurativo potrebbe produrre per il settore preoccupanti effetti sulla continuità delle coperture assicurative degli assicurati e sulla tenuta della rete di agenzie;

sarebbe auspicabile anche l'adozione di una serie di misure immediate e straordinarie per evitare l'indebitamento e contenere le perdite economiche e le difficoltà operative delle agenzie interessate, ed a migliorare la condizione degli agenti che saranno colpiti, direttamente o indirettamente, dal diffondersi del virus nell'intero territorio nazionale, prima fra tutte quella della sospensione incondizionata delle rate di rivalsa a carico delle agenzie di assicurazione nei confronti delle rispettive mandanti oltre alla previsione di un contributo provvigionale straordinario, anch'esso incondizionato, pari ad almeno il 50% delle provvigioni maturate nei corrispondenti mesi dell'emer-

genza dell'anno precedente, da erogare per tutto il periodo di emergenza nazionale e senza obbligo di restituzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative atte a prevedere, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sospensione incondizionata delle rate di rivalsa a carico delle agenzie di assicurazione nei confronti delle rispettive mandanti ed a disporre, a carico delle imprese di assicurazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un contributo straordinario, incondizionato, pari al 50% delle provvigioni maturate nei corrispondenti mesi del 2019 corrispondenti al periodo di emergenza Covid-19, da erogare per tutto il medesimo periodo e senza obbligo di restituzione.

G60.103

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e data l'impossibilità ad adempiere nei tempi stabiliti, agli obblighi previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti, dal all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire di un anno il termine indicato in premessa.

G60.104

ANASTASI, SANTILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessò che:

il provvedimento in esame reca, al Titolo IV, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;

considerato che:

con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per diverse attività necessarie al sostegno del sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi;

negli ultimi anni, gli oneri di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali; tuttavia si tratta di costi destinati a specifici obiettivi collettivi che riguardano il sistema elettrico;

ad oggi l'ammontare degli oneri di sistema vale approssimativamente 14 Miliardi di euro ed impattano mediamente sul costo/MWh per i diversi profili di utenze non domestico (dati 2018): 26,04% per i clienti in bassa tensione altri usi (69,3% sulla componente energia) e 24,7% per i clienti in media tensione (53,2% su energia);

tenuto conto che:

gli oneri di sistema sono voci di costo, pagati dai singoli utenti, finalizzati a sostenere una serie di misure e di politiche volte a dare impulso alla competitività dell'economia, a supportare le attività di ricerca e sviluppo, ad incentivare tutti gli interventi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e, infine, a migliorare la salute delle persone e la loro qualità della vita finanziando i *bonus* sociali tramite cui vengono aiutate molte famiglie in stato di disagio fisico o economico con uno sconto direttamente in bolletta;

le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus nel nostro Paese hanno determinato l'insorgere di svariate problematiche che investono non solo l'ambito sanitario, ma anche quello delle attività produttive;

la riduzione della voce oneri di sistema, ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto, darebbe respiro al tessuto produttivo in un momento di particolare difficoltà,

impegna il Governo:

ad individuare, con urgenza, adeguate risorse finanziarie al fine di assicurare una riduzione degli oneri generali di sistema per garantire, nel corso del 2020, una riduzione delle bollette di energia elettrica e gas, favorendo in tal modo anche la competitività delle imprese che operano in un contesto economico gravemente colpito dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTI

60.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

1. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti sul territorio nazionale:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura minima del trenta per cento sul totale dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

4. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla verifica relativa alla situazione debitoria del beneficiario dipendente dalla notifica di una o più cartelle di pagamento prevista quale condizione per i pagamenti dall'articolo 48-*bis* (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

60.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

60.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

Art. 61

61.1

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)* -

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.1a

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) -
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: "30 aprile", sono sostituite dalle parole: "31 agosto".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera *a*), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle parole: "24, 25 e 25-bis".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter".

b) al comma 3, le parole: «nel mese di marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020»;

c) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

61.4

PARAGONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) alla lettera *a)*, le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24".

b) al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020", con le seguenti: "nei mesi da marzo a giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020", rispettivamente, con le seguenti: "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020".

61.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e alla lettera *a)* del medesimo comma, le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24";

- al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020"».

b) al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020», con le seguenti: «nei mesi da marzo e giugno 2020»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

61.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2020" e», sostituire le parole: «e 24», con le seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno.»;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

61.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

E all'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», sono sostituite con le seguenti: «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;

b) al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122», sono inserite le seguenti: «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462»;

c) al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole: «il termine di versamento del 28 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

61.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile ", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.9

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo 2020» *con le seguenti:* «nei mesi da marzo a luglio 2020»;

c) *al comma 4, sostituire:*

1) *le parole:* «31 maggio 2020» *con le seguenti:* «31 agosto 2020»;

2) *le parole:* «a decorrere dal mese di maggio 2020» *con le seguenti:* «a decorrere dal mese di agosto 2020»;

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *le parole:* «31 maggio2020» *con le seguenti:* «31 luglio 2020»;

2) *le parole:* «entro il 30 giugno 2020» *con le seguenti:* «entro il 31 agosto 2020»;

3) *le parole:* «a decorrere dal mese di giugno 2020» *con le seguenti:* «a decorrere dal mese di agosto 2020».

61.10

LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 al comma 1, primo periodo, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2021"».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con «entro il 31 maggio 2021».

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini.

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con le parole: «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le parole: «entro il 30 giugno 2021».

Alla fine del comma 4, dopo le parole: «quanto già versato» sono aggiunte le seguenti parole: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva».

61.11

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aggiungere il seguente dal seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle

scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale "emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurative possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 all'articolo 5 comma 1, e all'articolo 8 comma 1, lettera b) sopprimere rispettivamente le seguenti parole: «e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

61.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) soggetti che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera a);».

61.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «soggetti», inserire le seguenti: «che svolgono attività di pubbliche relazioni e comunicazione,».

61.14

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera h) dopo le parole: «assistenza sociale», aggiungere le parole: «residenziale e»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

«r-bis). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel;

r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale».

e) *al comma 4, le parole: «di 5 rate», sono sostituite dalle parole: «di dodici rate».*

61.15

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera m), dopo la parola: «marittime» inserire le seguenti: «portuali e servizi complementari»;*

b) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la movimentazione merci e i servizi ausiliari accessori».*

61.16

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera n) dopo le parole: «ivi compresa la gestione», aggiungere le seguenti: «dei servizi tecnico nautici di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,»;*

b) *dopo la lettera r), inserire le seguenti:*

«r-bis). "Imprese florovivaistiche";

r-ter). Le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari».

61.17

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 2, la lettera q), è sostituita dalla seguente: «q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica, maestri di sci e guide alpine;».

61.18

DE BONIS

Al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«*q-bis*) soggetti che gestiscono attività nel settore del florovivaismo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«*r-bis*) soggetti che svolgono attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante;

r-ter) soggetti che gestiscono servizi di *call-center* sul territorio nazionale;

r-quater) soggetti che gestiscono attività nel settore della distribuzione moderna organizzata, ad esclusione del comparto alimentare;

r-quinquies) i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio delle attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche e *hotel*;

r-sexies) soggetti che gestiscono stabilimenti balneari su demanio marittimo; *r-septies*) soggetti che gestiscono attività nel settore dell'industria fonografica;

t-octies) soggetti che gestiscono le attività indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

r-novies) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.20

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini;

v) allevamenti di conigli».

2) *al comma 3, dopo le parole:* «Per le imprese turistico-ricettive», *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli agriturismi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.21

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, alla lettera r), le parole da: «e alle associazioni», *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgono attività di utilità sociale, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai centri antiviolenza (CAV) e alle case rifugio (CR) di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, stipulata ai

sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali».

61.22

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) le imprese agricole».

61.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«s) le imprese operanti almeno in uno dei seguenti settori: florovivaismo; vitivinicolo; pesca ed acquacoltura.».

61.24

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«ra) le imprese operanti in uno dei seguenti settori; florovivaismo; pesca ed acquacoltura.».

61.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto».

61.26

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*r-bis*) soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale;».

61.27

RONZULLI, DAMIANI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*s*) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.28

NASTRI

Al comma 2, dopo la lettera: «r», aggiungere la seguente:

«*s*) alle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, intese quali lavanderie industriali, operanti anche nel settore del turismo e delle strutture ricettive».

61.29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.».

61.30

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «Per le imprese turistico recettive,» *sono aggiunte le seguenti:* «le attività balneari,»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo», *con le seguenti:* « a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020;

c) *al comma 3 è in fine aggiunto il seguente periodo:* «Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»;

d) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e del comma 1, dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.31

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «ricettive» inserire le seguenti: «e turistico-ricreative».

61.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo», con le seguenti: «a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020».

61.33

RICHETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «per il mese di marzo», con le seguenti: «per i mesi di marzo e aprile» al comma 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «1 gennaio 2021» e le parole: «maggio 2020», con le seguenti: «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto in fine il seguente comma:

«comma 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

61.34

LEONE, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione dei versamenti di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle attività economiche elencate al medesimo comma 2, lettere da a) a q), gestite dagli Enti locali.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «ai sensi dei commi 2 e 3» *con le seguenti:* «ai sensi dei commi da 2, 3 e 3-bis»;

c) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

61.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

1. *Il comma 4 è sostituito dal seguente:* «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

2. *Al comma 5 le parole:* «in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.» *sono sostituite dalle seguenti:* «a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.».

61.36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.38

DE POLI

Al comma 4, le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».

61.39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 maggio 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 luglio 2020»;

b) *le parole:* «a decorrere dal mese di maggio 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dal mese di luglio 2020».

61.42

FENU

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di

cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1175. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, nonché del Dure».

61.250 (già 103.0.7)

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente. Analogamente è sospesa l'elevabilità dei protesti per i titoli emessi e negoziati nello stesso periodo».

61.43

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare».

ORDINI DEL GIORNO

G61.100

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

il provvedimento, al fine di mitigare e contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, in particolar modo agli articoli 61 e 62, la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema, teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse), dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi-per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020;

con DPCM dell'11 Marzo 2020 sono state inasprite le restrizioni per tutte le attività, comprese quelle commerciali riconducibili al commercio ambulante essendosi disposta con l'articolo 1, comma 1 del richiamato DPCM la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione dei generi alimentari e di quelli di prima necessità nell'ambito degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali e di conseguenza la chiusura anche i mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari;

tra le suddette sospensioni fiscali non vengono contemplati la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), due tributi dovuti dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione alla vendita a favore dei Comuni e delle Province, il cui presupposto è l'occupazione di qualsiasi natura effettuata - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei richiamati enti territoriali;

nel silenzio della norma tutti gli esercenti del commercio ambulante saranno costretti a continuare a corrispondere a comuni e Province relativamente al periodo di non effettiva occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, e quindi di mancata attività economica, a seguito delle chiusure dei mercati e delle fiere disposte dai Sindaci con proprie ordinanze in occasione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, andando così a costituire una categoria residuale di contribuenti penalizzati dal provvedimento;

le lavoratrici e i lavoratori del commercio ambulante sono tra le fasce sociali più in sofferenza. Negli ultimi due decenni, infatti, sono stati colpiti dalla diffusione devastante dei grandi centri commerciali, capaci di dettare una regolamentazione di straordinario favore alla politica. Sono stati, inoltre, colpiti dal soffocamento della domanda interna, determinato dal mercato unico europeo e dalle politiche di austerità dell'euro-zona. Dentro tale cornice, le attività di commercio su suolo pubblico hanno specificità che vanno riconosciute e salvaguardate perché sono un patrimonio sociale e di qualità della vita nelle città, oltre che un settore importante della nostra economia;

l'articolo 112 del provvedimento al comma 1 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre con il successivo comma 2 del medesimo articolo si dispone che il conseguente risparmio di spesa debba essere utilizzato dai medesimi enti locali interessati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative atte a prevedere che dagli esercenti l'attività di commercio ambulante su area pubblica, come definita e disciplinata dagli articoli 27 ss. del decreto legislativo n. 114 del 1998, non siano dovuti relativamente al periodo di non effettiva occupazione degli spazi e delle aree pubbliche a seguito delle chiusure dei mercati e delle fiere disposte dai Sindaci con proprie ordinanze in occasione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, i relativi tributi Tosap e Cosap.

G61.101

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo dell'intero territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate ed insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi, ed in particolare di determinate categorie già pesantemente penalizzate dalle politiche restrittive adottate negli ultimi anni, quali gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori domestici e i liberi professionisti iscritti agli Ordini;

considerato che:

il necessario blocco di gran parte delle attività produttive e professionali sta ulteriormente aggravando le condizioni in cui versano da tempo la maggior parte delle categorie sopra citate;

esse rappresentano, peraltro, lo snodo vitale per lo sviluppo, la competitività e la crescita economica della nostra Nazione;

un passo essenziale per dare loro ossigeno è sicuramente quello di intervenire sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di competenza volte ad assicurare - almeno per l'anno in corso - l'abolizione dei minimi contributivi pensionistici per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS e a promuovere una decisa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Casse nazionali di previdenza private affinché adottino, anche esse, forme di sospensione del pagamento dei contributi minimi (soggettivi ed integrativi) da parte dei loro iscritti.

G61.102

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-

nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 61 del decreto legge in esame al fine di sostenere ulteriormente settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria estende la sospensione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 citato ad ulteriori categorie di soggetti operanti in settori diversi così come elencati dal comma 2; considerato che l'elencazione dei soggetti interessati dalla disposizione non comprende gli operatori economici la cui attività è complementare e direttamente collegata ai soggetti di cui al predetto comma 2;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 61, nei cui confronti è estesa la sospensione di cui all'art. 8 citato, anche gli operatori che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'art. 61 e gli operatori che svolgono attività nel campo delle pubbliche relazioni di cui alla lettera *d*) comma 2, dell'art. 61.

G61.103

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo

avalutare la possibilità di posticipare di due mesi la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 61 del decreto in esame per sostenere maggiormente i settori colpiti dall'emergenza epidemiologica.

G61.104

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 61 del decreto legge in esame estende ad ulteriori categorie di soggetti la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;

considerato che:

le attività di *call center* rientrano tra le attività essenziali, escluse dalla sospensione ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020;

il 25 marzo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono state apportate modifiche al predetto Allegato 1, limitando l'autorizzazione al proseguimento delle sole attività di *call center* in entrata (*inbound*), con l'esclusione delle attività in uscita (*outbound*) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche ai gestori di attività di *call center* la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

G61.105

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 siano sospesi per le imprese turistico ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i *tour operator*;

il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 8 prevede per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i *tour operator* con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti relativi ai termini dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

l'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, interviene in materia di rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto particolarmente negativo sugli operatori del settore del turismo ed in particolare sulle attività delle agenzie di viaggio e turismo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure di sostegno per gli operatori delle agenzie di viaggio e turismo.

G61.106

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 61 del disegno di legge in esame al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in

atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 a ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi;

impegna il Governo:

a sospendere il pagamento delle utenze di tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, strutture turistiche-ricettive così come classificate dalla legislazione regionale vigente che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

G61.107

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'epidemia da Covid-19 e le restrizioni agli spostamenti all'interno del nostro Paese, da e verso l'estero hanno colpito fortemente il settore del turismo organizzato, agenzie di viaggi e tour operator comportando cancellazioni, rimborsi, riprotezioni oltre ai normali costi di impresa legati al pagamento degli stipendi dei dipendenti, delle utenze, dei fitti; dalla fine di gennaio si registrano forti perdite per l'intero comparto, il primo colpito e forse l'ultimo che sarà in grado di ritornare ai livelli pre-crisi,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure a tutela delle imprese e dei lavoratori: per ristorare il danno subito, consentire di proseguire le attività di impresa e mantenere i livelli occupazionali.

EMENDAMENTI

61.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Sino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono sospesi, a richiesta dell'interessato, e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico ricettive.

2. I canoni non versati ai sensi del comma 1 sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della fase di emergenza, in 36 rate mensili di pari importo.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sospesi i termini di disdetta dei contratti di cui alle lettere *a) e b)* del medesimo comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

61.0.3

FLORIS, TOFFANIN, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 maggio 2020"; al comma 2 le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

61.0.5

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex art 2359 cc*».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia di dichiarazione precompilata)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega".».

61.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Ulteriori semplificazioni fiscali - Delega CU telematica)

1. Le modalità di acquisizione del mandato di cui all'art. 36, comma 1, lettera *a*), si applicano anche agli istituti di patronato, ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che acquisiscono la delega o il mandato per il rilascio della Certificazione unica, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114.».

Art. 62

62.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «gli adempimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.*

413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«*1-bis.* Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 novembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» *e sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020»;

d) *al comma 2, lettera a), le parole:* «24 e 29» *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-*bis* e 25-*ter*».

e) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

f) *al comma 6 sostituire le parole da:* «30 giugno 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

g) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020», *le parole:* «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» *sono soppresse e al secondo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

62.2

LA PIETRA

Al comma 1 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

alla fine del comma 2, punto c) dell'art. 62 dopo le parole: «l'assicurazione obbligatoria», sono aggiunte le seguenti parole: «comprese le quote a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore.».

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle dei soggetti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

al comma 5 sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021» e conseguentemente: sostituire le parole: «a decorrere da maggio 2020» con: «a decorrere da febbraio 2021».

alla fine del comma 5, dopo le parole: «quanto già versato.» sono aggiunte le seguenti: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.».

al comma 6 sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 » con: «entro il 30 giugno 2021».

al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021».

dopo il 7 inserire il comma 8:

«8. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione *ex art.* 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.3

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020».

aggiungere il seguente comma 8:

«Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 2 miliardi di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adatte per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

62.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre 2020» e dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 1 99, della legge n. 190 del 2014.

62.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre»;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari»;*

2) *sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» rispettivamente con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre».*

62.6

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli artico-

li 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali» aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,».*

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *e parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

2) *le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020»;*

e) *sostituire il comma 6, con il seguente: «Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni.».*

f) *al comma 7, sostituire:*

1) *sostituire le parole: «e il 31 marzo 2020» con le seguenti: «e il 31 luglio 2020»;*

2) *sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

3) *sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».*

62.7

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020» e,

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2020, con le parole: "31 luglio 2020"» e dopo le parole: «a decorrere dai mese di», sostituire le parole: «maggio 2020», con: «luglio 2020».

62.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nel primo periodo, le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

2) l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

3) dopo 11 comma 1 e aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie,

a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) al comma 2:

1) *nell'alea, le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

2) *alla lettera a), le parole: «23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;*

c) al comma 5, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020» rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».*

62.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».*

62.11

CIRIANI, CALANDRINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta*

di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

62.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 aprile 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Al comma 2:

- nell'alinea, le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

- alla lettera a), le parole: «24 e 29», sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

Al comma 7:

- nel primo periodo le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

- le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato», sono soppresse.

- nel secondo periodo le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi», sono soppresse.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.13

FENU, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, re-

cante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1 a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

b) le parole: "con scadenza al 28 febbraio", sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

c) le parole: "31 marzo", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile"».

62.14

LONARDO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1» inserire le seguenti: «, comma 1» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 marzo di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente: "30 aprile 2020". Il termine del 5 maggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, è sostituito con il seguente: "5 giugno"».

62.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.16

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 62, comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.18

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

7-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi».

62.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle tratte-

nute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

b) sopprimere il comma 3.

62.20

BATTISTONI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da auto-liquidazione nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

62.21

RICHETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro», *con le parole:* «Per i soggetti esercenti attività d'impresa con meno di 500 dipendenti e per i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato», *e le parole:* «31 marzo», *con le parole:* «30 aprile».

Al comma 3, sostituire le parole: «e Piacenza», *con le parole:* «, Piacenza, Brescia, Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino».

Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», *con le parole:* «1 gennaio 2021», *e le parole:* «maggio 2020», *con le parole:* «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Comma 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

62.22

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «arte e professione», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,» e sostituire le parole: «31 marzo», con le parole: «30 giugno»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio», con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate», con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62.23

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori», con le seguenti: «volume di affari non superiore»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «volume dei ricavi o compensi percepiti», con le seguenti: «volume di affari»;*

e) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto mini-

steriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18».

d) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 3», con le seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori», con le seguenti: «Volume di affari non superiore».*

62.24

NUGNES

Dopo il comma 2 dopo le parole: «in vigore del presente decreto- legge», sostituire con le seguenti: «sono integralmente compensati i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020:».

62.25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020», con le seguenti: «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021»;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «tra l'8 marzo e il 31 marzo», con le seguenti: «tra l'8 marzo ed il 31 maggio»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.»;*

e) *al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le parole: «entro il 31 dicembre 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «il 31 marzo 2020», con le parole: «il 31 dicembre 2020»;*

e) *al comma 7, abrogare le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi».*

62.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali», aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,».

62.28

DE BONIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti i piani di rateazione derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e all'articolo 48-ter del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.29

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Al comma 3, sostituire le parole: «Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza».

62.30

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle Province di Bergamo,» aggiungere la seguente: «Brescia» e dopo le parole: «Lodi e Piacenza» aggiungere le seguenti: «e nelle province maggiormente colpite dall'epidemia del virus Covid-19, come individuato da decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno da emanarsi ogni 15 giorni a partire dalla data di conversione del predetto decreto legge.».

62.31

PAROLI, BARACHINI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia,».

62.32

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Lodi, Piacenza, Brescia, Savona e Pesaro-Urbino».

62.33

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «Lodi», inserire la seguente: «, Brescia».

62.34 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019.».*

2) *dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:*

"1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data."»

62.35

ANASTASI

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-ter. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quater. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.».

62.250 (già 65.0.21)

MIRABELLI, MARCUCCI, STEFANO, MANCA, FERRARI, ASSUNTELA MESSINA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2020.

7-ter. Limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-quater. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quinquies. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche e limitatamente al primo periodo di applicazione della presente norma, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

7-sexies. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono sospesi i pagamenti relativi all'imposta di pubblicità o dei canoni sostitutivi di cui all'articolo 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza».

62.41

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino

a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, restando altresì sospese le relative sanzioni;

c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni. Al fine di consentire ai Comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito dovuta alla sospensione del versamento dei tributi locali, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione e di erogazione del suddetto Fondo sono definiti in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento».

62.36

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1 ° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° gennaio 2021".

7-ter. Agli oneri recati dal comma 7-bis, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è sospeso il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

7-ter. Il versamento sospeso ai sensi del comma 7-bis è effettuato entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.».

62.38

RUSPANDINI

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato le rate dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono sospese.

7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 2 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese ottobre 2020.».

62.39

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

62.40

CIRIANI, CALANDRINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.».

62.42

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

«7-ter. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

ORDINI DEL GIORNO

G62.100

PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 62 del decreto in esame reca disposizioni in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;

il comma 3 del citato articolo estende la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, senza includervi la provincia di Brescia;

la provincia di Brescia è tra le zone maggiormente colpite dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a prevedere che le misure relative alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi sia estese anche alla provincia di Brescia.

G62.101

PERILLI, MARCUCCI, FARAONE, DE PETRIS, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, in tema di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il Titolo IV contiene numerose disposizioni recanti misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;

è sempre centrale nel dibattito pubblico il tema dei debiti commerciali della PA, ancor di più lo è in una fase emergenziale come quella in corso, a causa dell'epidemia da Covid-19, che ha costretto molte imprese o professioni a rallentare, se non sospendere, le rispettive attività;

negli ultimi anni, grazie ad una serie di interventi legislativi, lo *stock* di debito commerciale in rapporto al Pil è diminuito e si sono anche ridotti notevolmente sia i tempi di pagamento, sia i ritardi registrati nell'effettuare gli stessi;

nonostante ciò, restiamo il paese in Europa con la più alta consistenza di debito pubblico commerciale e tra i paesi con i maggiori ritardi nei pagamenti;

considerato che:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta dedicando grande attenzione all'attuazione della normativa sul tema. In generale, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

negli ultimi anni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è gradualmente e progressivamente ridotto;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate;

tramite la Piattaforma, i titolari di crediti commerciali possono chiedere all'amministrazione debitrice di «certificare» il debito, con indicazione della data prevista di pagamento. Grazie alla certificazione, il credito è considerato affidabile dagli intermediari finanziari, con la conseguenza che il fornitore che vanta un credito certificato, che non abbia ancora ricevuto il pagamento ma necessita di liquidità, può smobilizzarlo attraverso la cessione ad un istituto di credito a condizioni più favorevoli rispetto ai normali crediti commerciali o utilizzarlo in compensazione con somme iscritte a ruolo o dovute in base ai c.d. istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;

la Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni, tuttavia, non sono ancora complete: infatti, non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. A questa carenza, che impedisce di avere una visione esaustiva del ciclo delle fatture, si è posto rimedio con lo sviluppo di Siope Plus, un sistema informativo che permette l'acquisizione automatica dei dati sui pagamenti;

considerato inoltre che:

nell'ottica di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui debiti commerciali, la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all'articolo 1, comma 869, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati, con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni; e con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dalla medesima piattaforma. Inoltre, la medesima legge all'articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell'ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente,

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi interventi legislativi tutte le misure necessarie a migliorare l'implementazione della normativa inerente ai debiti commerciali della Pa e a snellire, nell'ottica della tutela del contribuente, il processo di estinzione dei debiti commerciali, prevedendo in particolare un più agevole accesso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, all'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

G62.102

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 62 prevede, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano e ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, a trattenute a titolo addizionale regionale e comunale effettuati dai sostituti d'imposta, all'Imposta sul Valore Aggiunto e ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto fortemente negativo sugli imprenditori e sui lavoratori autonomi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un indulto finanziario per i soggetti iscritti nelle banche dati dei cattivi pagatori esclusi dal circuito finanziario e bancario, sospendendo tanto i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, nonché dei canoni dei *leasing* sia operativi che traslativi, quanto gli impegni in scadenza inerenti l'esercizio della propria attività, quali ricevute bancarie, avvisi bonari, cambiali ed assegni in circolazione, altresì prevedendo la sospensione o la rateizzazione dei versamenti relativi alle utenze;

a prendere in considerazione l'opportunità di un monitoraggio pubblico sul credito bancario legato al rating aziendale, da rivedere nelle sue modalità;

a valutare l'opportunità di un contributo una tantum in favore degli imprenditori con un iter di liquidazione rapido.

EMENDAMENTI

62.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle regioni della Lombardia e del veneto, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al

coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e del-

la identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 situate nella Provincia di Lodi)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nel territorio della Provincia di Lodi, colpiti dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.253 (già 72.0.5)

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nella Provincia di Bergamo)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione

Lombardia, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo.».

62.0.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze alle imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, *bed and breakfast* e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina

altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.7

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.8

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei termini di pagamento delle Utenze e dei versamenti camerali)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere.

2. Il versamento delle somme oggetto di sospensione è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

4. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

62.0.257 (già 125.0.6)

CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.

2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

62.0.258 (già 103.22)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualunque termine posto a carico di soggetti richiedenti incentivi ai sensi delle norme di attuazione dell'Articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il cui decorso possa causare la perdita o la riduzione delle incentivazioni previste, ivi incluso qualsiasi termine per l'entrata in esercizio

degli impianti, è prorogato di 270 giorni. Sono fatti salvi i termini per la presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure di asta e registro n. 2 e 3 di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019, e della documentazione necessaria per ottenere la iscrizione in posizione idonea in tali procedure.

2. Le ultime e penultime procedure di asta e registro (n. 6 e 7), di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019 sono posticipate di otto mesi, in modo da poter garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti la procedura n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7;

3. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 12 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/ e assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge e fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 Giugno 2020, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti. La proroga si applica anche ai termini che siano scaduti fra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

62.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021».

62.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

62.0.11

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuta, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria come disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito d'imposta per calo di fatturato)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.0.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

Conseguentemente, ridurre di 300.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle ri-

orse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monito-

raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riduzione degli acconti 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate, ciascuna nella misura del 30 per cento».

62.0.17

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Esenzione fiscale straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui

alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.250 (già 69.0.1)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi)

1. Per gli immobili strumentali iscritti in catasto nella categoria D/2, D/8, C/1, C/2 e C/6 allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dell'attività imprenditoriale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, a 580 milioni per l'anno 2021 e a 330 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto

delle P.A., come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

62.0.251 (già 69.0.2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62.0.252 (già 69.0.3)

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(IMU sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

62.0.255 (già 55.0.3)

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

62.0.19

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 4».

62.0.20

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante "Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo cosiddetto, "Ercole", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente

tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al decreto del d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone" e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico" sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto" sono prorogate di un anno».

62.0.21

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svol-

gimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 23/85, all'articolo 2 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo "Ercole"«, (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito alla redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'articolo 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 è prorogata di 1 anno».

62.0.254 (già 72.0.11)

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei termini degli adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, le scadenze relative alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di

adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone", al decreto ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune" e successive modificazione e integrazioni, e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, che approva le "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", in caso di impossibilità di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, sono prorogate di 12 mesi, fatta salva la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico».

62.0.22

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti del lavoro in agricoltura fino al 31 dicembre 2020».

62.0.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.0.24

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato il Piano nazionale per la semplificazione normativa denominato "Burocrazia zero", finalizzato allo snellimento di tutte le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni».

62.0.25

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 30.4.2020, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

62.0.256 (già 79.0.1)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;

c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;

d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.».

Art. 63

63.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 63. - (*Premio ai lavoratori dipendenti*) - 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un premio, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non concorre alla formazione del reddito, pari al doppio della retribuzione mensile da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto periodo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per il 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 4.000 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

63.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro» con le parole: «pari a 50 euro al giorno da assentire a valere sul numero di giorni di lavoro».

63.3

BONINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio 2020, tutte le somme o i valori erogati o da erogare a titolo di premio di risultato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato da parte dei datori di lavoro di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 182 e successivi, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, non sono soggette a contribuzione previdenziale e assicurativa né alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dal presente comma, fissato in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta "quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, limitatamente ai commi da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 126».

63.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.3

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Helicopter money)

1. A supporto di tutte le famiglie e coppie di fatto e comunque a ogni nucleo familiare, a prescindere dalla composizione e senza limite di numero dei medesimi componenti, riconosciuto il *benefit* economico di sostegno pari alla somma di 10.000,00 una *tantum* per ogni nucleo familiare. Tale *benefit* riguarda indistintamente tutti i nuclei familiari anzidetti che abbiamo dichiarato un reddito lordo annuo complessivo non superiore a euro 200.000, in uno dei tre anni precedenti all'anno in corso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 1».

63.0.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

5. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316, lettera *a*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».

Art. 64

64.1

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 64. - (*Sanificazione degli ambienti di lavoro*) - 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione», inserire le seguenti: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Conseguentemente all'articolo 65, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Conseguentemente all'articolo 95, comma 1, dopo le parole: «le società sportive, professionistiche e dilettantistiche».

64.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 1, le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento».

64.4

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 20.000 euro» con le parole: «fino ad un massimo di 200.000 euro» e le parole: «nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le parole: «nel limite complessivo massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020».

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020».

64.5

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «20.000 euro» con le parole: «35.000 euro»;

b) sostituire le parole: «50 milioni» con le parole: «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2020».

64.6

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, *hardware* e *software*, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita:

«Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto».

ORDINE DEL GIORNO

G64.100

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del *virus* COVID-19, sarebbe opportuno prevedere che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condomini venga riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il credito d'imposta previsto dall'articolo in parola anche ai condomini al fine di contenere il contagio dal *virus* COVID - 19 favorendo la sanificazione delle parti comuni dei condomini.

EMENDAMENTI

64.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

64.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 65

65.1

BONINO

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività d'impresa non sono tenuti al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 non dichiarano come reddito il canone non riscosso in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.».

65.2

MINUTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. Tale misura è applicata anche ai fitti di azienda o di rami di azienda. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale c/1. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione.»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Sospensione pagamento ratei a titolo di canoni di locazione per botteghe e negozi e credito di imposta)».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4 del presente decreto legge è ridotto di 500 milioni di euro.

65.3

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID-19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti:* «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19,».

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126.».

65.4

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché alle associazioni e società di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 3 I dicembre 2012, n. 247, e le società di cui all'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato, relativo al mese di marzo 2020»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Il. 917».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Credito di imposta per canoni di locazione)».

65.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda».

65.6

PETRENGA

Al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa», inserire le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali» e, dopo la parola: «relativo», sostituire le parole: «al mese di marzo 2020» con le seguenti: «al periodo di sospensione pubblica dell'attività professionale» e dopo le parole: «categoria catastale C/1» inserire le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».

65.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «nella misura del 60 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento»;*

b) *dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020,» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti»;*

c) *sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D».*

2. *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente dall'obbligo di registrazione.».

3. *Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 814,90 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:*

a) *quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;*

b) quanto a 458,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.8

CALANDRINI, CIRIANI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ammontare del canone di locazione», inserire le seguenti: «corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende,» e, aggiungere in fine le seguenti parole: «e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande».

65.9

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, dopo le parole: «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020» inserire le parole: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti».

65.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020» aggiungere le seguenti: «previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento».

65.11

FAZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020,», sopprimere le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1».

65.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1», con le seguenti: «di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. I 03, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

1-ter. Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turisticoricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'Importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «500 milioni».

65.13

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 1, sostituire le parole: «C/1», con le seguenti: «del gruppo "C" e "D"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

65.14

PARAGONE

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere, in fine, le seguenti: «, C/2 e C/3»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «, a meno che non dimostrino di aver chiuso comunque l'attività a causa dell'emergenza Covid-19.»*

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri».

65.15

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole: «categoria catastale C/1», aggiungere le seguenti: «e C/3»;*

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi».

65.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «categoria catastale C/1 », aggiungere le seguenti: «e C/3»;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».

65.17

CANGINI

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di *leasing*, relativo al mese di marzo 2020».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e negozi», aggiungere le seguenti: «e luoghi di spettacolo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire la cifra «12.000» con la seguente: «1.700».

65.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di *leasing*, relativo al mese di marzo 2020».*

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e luoghi di spettacolo».

65.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.20

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quinqües*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».

65.21

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

65.22

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma precedente si applica anche ai liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, in riferimento al canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, degli immobili il cui contratto di locazione è registrato ad uso studio professionale».

65.23

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede che sono ritornati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19, possono optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di "emergenza Covid-19";

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

2-ter. Nel caso previsto dal numero 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione superiore al 50 per cento del canone è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

2-quater. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore.

Il contributo è pari al 50 per cento del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:

a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui all'articolo precedente; b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento; c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal numero 2) di cui al comma 2-bis

provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.

2-quinquies. Nel caso previsto dal numero 2) del comma *2-bis*, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà richiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma *2-quater*, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.

2-sexies. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione dei di cui al comma *2-bis*, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma *2-ter*. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

65.24

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)».

65.25

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

65.26

NUGNES

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta per quanto riguarda il canone di locazione così come riconosciuto al comma 1 dell'articolo 65, viene ammesso anche per le attività lavorative dirette dai liberi professionisti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G65.100

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessso che:

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a covid- 19, assume evidenza la questione dell'andamento dei canoni per i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di cui agli articoli 2 L 491/1998 e Art. 1 L. 392/1978 e art. 27 e seguenti della L 392/1978;

tenuto conto che:

in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo, si pone l'esigenza di adottare misure efficaci a garanzia delle famiglie e degli esercenti che si trovino impossibilitati ad ottemperare agli obblighi contrattuali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere i termini per l'applicazione dell'articolo 1453, 1454, 1455 e 1456 del Codice civile, nonché dell'art. 5 della legge 392/1978, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, a partire dal 9 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina in materia di locazione.

G65.101

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessso che:

l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando un fortissimo impatto negativo sul sistema imprenditoriale italiano, e sulla stessa vita dei cittadini italiani, rendendo necessario prevedere numerose misure a favore a favore di individui ed attività produttive, anche al fine di garantire a queste ultime tempi congrui per una ripresa completa al termine dell'emergenza;

tra le altre misure, dunque, sembra opportuno sospendere, fino al 31 dicembre 2021, le procedure esecutive e le aste immobiliari e gli effetti derivanti da iscrizione di ipoteche giudiziarie ed atti di pignoramento, che riguardano prime case o unità immobiliari strumentali per le attività produttive delle piccole e medie imprese, fatte salve quelle che competono attività

correlate a procedure concorsuali riferibili agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

impegna il Governo:

a procedere, nel primo provvedimento utile, alla sospensione delle procedure esecutive e delle aste immobiliari e gli effetti derivanti da iscrizione di ipoteche giudiziarie ed atti di pignoramento, che riguardano prime case o unità immobiliari strumentali per le attività produttive delle piccole e medie imprese, fatte salve quelle che competono attività correlate a procedure concorsuali riferibili agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

G65.102

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

con l'articolo 65 del provvedimento che ci occupa viene disposto il riconoscimento di un credito d'imposta, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili, relativo al mese di marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare la misura sopra citata anche per gli enti non commerciali.

G65.103

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure recentemente prese dal Governo per limitare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 hanno causato la sospensione di molte attività economiche e commerciali; è necessario intervenire per dare un supporto concreto a tali attività, anche in vista di scongiurare conseguenze drammatiche per tutto il sistema Paese;

la possibilità di agire su forme di supporto alle spese necessarie per la locazione rappresenterebbe senza dubbio un modo per dare ossigeno, non solo al mondo produttivo ma anche a tutti coloro che fanno ricorso, per la propria attività, all'affitto di un immobile,

impegna il Governo:

a estendere il credito di imposta per i canoni di locazioni commerciali introdotto nel presente decreto anche, in particolare, alle tipologie di immobili in cui rientrano uffici e studi privati, magazzini e locali di deposito, locali per esercizi sportivi, alberghi e pensioni, nonché agli immobili extralberghieri e a tutti gli immobili strumentali alle attività che devono restare chiuse.

G65.104

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

si rende necessaria una deroga alle disposizioni in materia di Cessione dei crediti di imposta agli istituti di credito;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 tutti i crediti di imposta espressamente previsti dalla presente legge, a qualsiasi titolo riconosciuti agli aventi diritto e agli eventuali fornitori di beni e servizi cessionari sono cedibili a istituti di credito e intermediari finanziari.

G65.105

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'epidemia da Covid-19 e le restrizioni agli spostamenti hanno avuto un impatto considerevole sul settore del turismo, colpito sin dall'inizio dell'emergenza con il sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale;

all'articolo 65 del decreto-legge in conversione è previsto a favore degli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe;

sarebbe necessario procedere altresì al riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività, così come per i casi in cui il contratto non prevede la locazione delle mura ma l'affitto dell'azienda;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

G65.106

DE LUCIA, ANGRISANI, RUSSO, CORRADO, GRANATO, VANIN, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 65 - al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - riconosce per l'anno 2020, ai soggetti esercenti di botteghe e negozi, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

considerato che:

a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica e del protrarsi delle misure per il contenimento della medesima, i gestori di sale teatrali, da concerto, per spettacoli e simili, sono stati fortemente penalizzati dall'interruzione della propria attività;

valutato che:

la promozione e l'incentivazione della cultura teatrale e musicale, in specie per le generazioni più giovani, la lettura di testi e la rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico o sperimentale, rappresentano un mezzo essenziale non solo per tutto ciò che è direttamente correlato agli aspetti della formazione e dell'acquisizione delle conoscenze dei diversi linguaggi espressivi, ma per contribuire a uscire dalla stagnazione e dalla crisi, amplificate dall'emergenza presente, nonché per ristabilire quegli equilibri che sono alla base del progresso umano e civile del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una forma di agevolazione fiscale, ovvero un credito d'imposta, come previsto dall'articolo 65 del decreto in titolo, non solo agli esercizi commerciali ma anche a sale teatrali e per concerti e spettacoli, rientranti nella categoria catastale D/3, che nel 2019 non abbiano beneficiato di altri contributi.

G65.107

MIRABELLI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

in questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione;

in questa situazione di difficoltà per il Paese è necessario garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, non far pesare solo sulle proprietà i costi dell'emergenza;

considerato che:

il Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà;

lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l'attribuzione del sostegno economico con l'urgenza di cui ci sarà bisogno;

servono criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione.

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo decreto-legge in materia di COVID-19:

- un incremento di almeno 100 milioni di euro, con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124;

- l'erogazione dei fondi direttamente ai comuni con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emettersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tenendo conto delle domande pervenute ai Comuni;

- che i soggetti interessati possano accedere al fondo presentando domanda al comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell'immobile, fino a esaurimento del fondo;

- l'individuazione dei criteri per l'accesso ai contributi, in particolare il reddito ISEE, le comunicazioni con la proprietà, altri elementi preclusivi (es. non sia titolare di proprietà ad uso abitativo nella provincia di residenza);
- l'esenzione per il proprietario, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell'IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;
- che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

EMENDAMENTI

65.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art.65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e

può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex* articolo 2359 del Codice civile.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

65.0.2

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex* articolo 2359 del Codice civile.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, c. 4 del presente decreto».

65.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

1. Alle imprese turistiche e termali e alle professioni turistiche che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alle originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 40 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 12 per cento.

3. La riduzione del canone di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.6

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 20 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alle originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 30 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 10 per cento.

3. La riduzione del canone contrattuale di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 540 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e del attività imprenditoriale di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1,2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

65.0.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.250 (già 63.0.1)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 63, per l'intero periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto ogni dieci giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro un giorno di ferie aggiuntivo, fino al raggiungimento di un *bonus* ferie massimo di complessivi 20 giorni, da utilizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2020."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.9

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta"».

65.0.10

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

65.0.11

ROSSOMANDO, MANCA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo per il sostegno al pagamento degli affitti delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo da ripartire per il riconoscimento di un contributo in favore delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione dei contributi per un importo fino al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e di quel-

la relativa alle aziende termali, nonché dei corrispettivi per l'affitto d'azienda turistico ricettiva o dell'azienda termale relativi all'anno 2020 e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.12

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

65.0.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 320 milioni di euro, annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.0.252 (già 71.0.7)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI,

BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Per gli anni 2020 e 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

65.0.14

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il

restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10 C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.15

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, VONO, SUDANO, GRIMANI, SBROLLINI, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per uffici e studi privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C2, C4, D2, A/10.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 418,8 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.254 (già 23.0.6)

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 1 O marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo standard di sostenibilità per allievo" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

65.0.16

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.22

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex art.* 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000, 00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.251 (già 87.0.2)

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del *virus* COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto - in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione -:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritari;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con Il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

65.0.17

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese ratificate locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n.

145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.18

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.253 (già 88.0.4)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono inserite le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

65.0.19

CANGINI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Allargamento Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

65.0.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

Art. 66

66.1

RIZZOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,» Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro».*

b) *al comma 2, dopo le parole: «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».*

66.2

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accre-*

ditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,». *Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro»;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».*

66.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «pari al 50% per un importo non superiore a 50.000 euro»;*

2) *sostituire il comma 4 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:*

a) quanto a 62,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 47,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati a effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.»;

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

66.5

MINUTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gravante sugli acquisti di apparecchiature mediche auto-prodotte dalle imprese donatrici, oggetto di erogazione liberale in natura, trova applicazione l'aliquota ridotta al 4 per cento.».

66.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incentivi per la ripresa produttiva delle micro imprese)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugnodicembre 2019, ad eccezione dei costi del personale.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dallo Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.

3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.

4. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;

b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2004, n. 307, quanto a 25 milioni di euro;

c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 25 milioni di euro;

d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 150 milioni di euro.».

66.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

66.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)

1. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e*), è aggiunta, in fine la seguente: "*e-bis*) sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19."».

Art. 67

67.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020» con le seguenti: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 dicembre 2020».

67.2

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

al primo periodo le parole: «, di riscossione e di contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo

54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.»;

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».

67.3

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, NANNICINI

All'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «al 31 maggio 2020» *con le seguenti:* «al 31 luglio 2020»;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione, altresì, i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-*ter* e del comma 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) *sopprimere il comma 4.*

67.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *sopprimere il comma 4.*

67.5

NASTRI

All'articolo 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *il comma 4 è soppresso.*

67.6

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *il comma 4 è soppresso.*

67.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, alla fine, dopo le parole «legge 23 dicembre 2014, n. 190», aggiungere le seguenti: «, e quelli relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 63 3 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462».

67.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973».

67.9

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile alle attività di riscossione e di liquidazione delle quote annuali degli iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, in quanto enti pubblici non economici esclusi dal conto economico consolidato e dalla contabilità generale dello Stato».

67.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 12» inserire le seguenti: «, comma 1».

67.11

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Sopprimere il comma 4.

67.12

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tri-

butari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.»

67.13

MARTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono applicati in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

67.14

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

67.15

DELL'OLIO, DESSÌ, GALLICCHIO

Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» *inserire le seguenti:* «, commi 1 e 3,».

67.16

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le scadenze indicate dai comuni al rilascio del permesso di costruire per il versamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono prorogate di 90 giorni.

4-*ter*. Fino al 31 dicembre 2020, il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, applicato dai comuni è ridotto dell'80 per cento rispetto a quanto determinato dai Comuni sulla base anche delle disposizioni e legislazioni regionali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

Conseguentemente all'articolo 75, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, le commissioni giudicatrici, in applicazione del comma 2, dell'articolo 77, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lavorano a distanza con procedure telematiche.».

Art. 68

68.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti derivanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 36-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate anteriormente alla data dell'8 marzo 2020, sono sospesi fino alla data del 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di so-

sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione dei termini di versamento».

68.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-*bis*, comma 6, e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

68.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il primo periodo è sostituito dal seguente:* Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti

nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.».

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

68.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 novembre 2020», sostituire le parole: «entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», con le seguenti: «entro il mese di dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno» e al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio», con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

68.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2021»;*

2) *dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», aggiungere le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto».*

68.6

PARAGONE

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma uno, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» sono sostituite con le seguenti: «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122» sono inserite le seguenti: «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462»;*

c) *al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole: «il termine di versamento del 28 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».*

68.7

DE BONIS

Al comma 1, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il mese successive al termine del periodo di sospensione» con le seguenti: «in un'unica soluzione ovvero in dieci rate annuali di pari importo senza aggravio di interessi».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

68.8

PARAGONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

68.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

68.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza

di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 68, comma 1, terzo periodo, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

68.11

FENU, DI NICOLA, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-*ter*. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti: "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".»;

c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione".».

68.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».».

68.13

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 eseguiti dall'Agenzia delle entrate riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-*ter*. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'ar-

articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-*bis*, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-*bis*. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

68.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 11 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio."».

68.15

PAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2018."».

ORDINI DEL GIORNO

G68.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede l'estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che la suddetta norma possa essere estesa alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati fino al 2020.

G68.101

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 68, con riferimento alle cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo ricompreso fra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020, oltre a rinviare il termine di versamento dei debiti, diversi da quelli affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'UE, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, al contempo differendo anche il termine di versamento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 16% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro, al 20% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro, al 35% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro, nonché delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme sopra elencate e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

considerato che:

la letterale interpretazione dell'articolo 68 sembra non ricomprendere la sospensione dei pagamenti, anche rateizzati, derivanti da comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatica ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero derivanti dal controllo formale ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

tale mancanza di chiarezza testuale rischia di negare la necessaria certezza del diritto tributario e, in caso di interpretazione restrittiva della norma, ciò finirebbe col determinare evidenti disparità di trattamento tra contribuenti, con grave *vulnus* per il principio di equità impositiva;

un'interpretazione restrittiva della norma che escludesse dal suo perimetro applicativo la sospensione dei termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, avrebbe come effetto quello di gravare economicamente su famiglie ed imprese, tanto più in considerazione delle conseguenze del mancato pagamento di rate in scadenza e di decadenza dalla rateazione, venendo in questa eventualità iscritta a ruolo la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere espressamente il fatto che debbano essere considerati come rientranti nella sospensione dei pagamenti anche le rate derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. «avvisi bonari»), esplicitando dunque la sospensione dei versamenti, anche rateizzati, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità, inviati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatica ex artt. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/72 o derivanti dal controllo formale ex art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/73.

EMENDAMENTI

68.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ulteriori misure fiscali di sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 184, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

b) al comma 185, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

c) al comma 185-bis, le parole: "entro il 16 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 settembre 2020";

d) al comma 189, le parole: "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020";

e) il comma 190, è sostituito dal seguente: "Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022";

f) al comma 191, le parole: "dal 1° dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2020";

g) al comma 192, le parole: "Entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2020";

h) il comma 193, è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2020; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2020 e le restanti,

ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2021 e 2022. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.";

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

2) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020;

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2020.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2020, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE)

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2020 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera *a)*, numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2020, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2020 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2020; la seconda rata scade il 30 novembre 2020 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera *c)*, relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.";

4. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora

non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.";

b) al comma 7, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: "7 dicembre 2020";

c) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2021";

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2022.";

e) al comma 11, le parole: "il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2021";

f) al comma 12, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

g) al comma 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

h) Al comma 16, le parole: "entro il 31 marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

68.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-bis dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. I 52 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione."

2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 28-quater.

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti

da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica."

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta

in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2020 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi,

liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora non contestati nel termine perentorio di 120 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.4

BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 D.lgs 241/97.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro dal 2020, si provvede a decorrere dal 2020, attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

68.0.5

Marco PELLEGRINI, FENU, BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI, LEONE, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata).

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

b) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2020.

4. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

68.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Sospensioni in materia di reati tributari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7 4 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

68.0.7

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi ex art. 36-
bis e 54-bis del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e relative rateizzazioni)*

1. Sono sospesi i termini degli avvisi e dei versamenti dovuti, anche a seguito rateizzazione, derivanti dagli avvisi emessi dalla Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 54-*bis* del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

68.0.8

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il con-
seguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)*

All'articolo 32, il comma 1 del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie Be C1".

68.0.9

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1° gennaio 2021"».

68.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1° gennaio 2021"».

Art. 69

69.200

DRAGO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, i risparmi derivanti dalla presente soppressione sono destinati in favore del potenziamento del settore sanitario, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.

69.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

b) *alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:* «Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nel-

la misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento.»

69.2

DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

69.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 69-bis.

(Misure di sostegno per le concessionarie autostradali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i concessionari autostradali sono autorizzati a sospendere, sino al termine dello stato di emergenza, i seguenti pagamenti dei Canoni concessori:

i) Canone concessione pari al 2,4 per cento dell'introito netto da pedaggio (articolo 1. Comma 1020 legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazione e integrazioni);

ii) Canone integrazione pedaggio ex articolo 9-bis del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazione e integrazioni;

iii) Canoni sui ricavi collaterali e da sub-concessioni;

iv) IVA e qualsiasi altra imposta dovuta allo Stato o a qualsiasi altro Ente.

2. Gli importi derivanti da tale sospensione immediata dei pagamenti saranno utilizzati sino a compensazione, quale contributo c/esercizio, per i mancati introiti da pedaggio per l'anno 2020.

Art. 69-ter.

(Sospensione dell'ammortamento finanziario dei beni reversibili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le società concessionarie possono non effettuare l'ammortamento dei beni reversibili in ragione del limitato utilizzo dell'infrastruttura per le limitazioni imposte alla mobilità. L'importo di competenza è distribuito sui residui anni di concessione.».

69.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 al 2021. Proroga versamento della rata del corrispettivo della concessione)

1. In conseguenza del blocco dell'aumento delle tariffe sulle autostrade A24 e A25 sino al 31 ottobre 2021 a favore degli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9-*tricies semel* della legge n. 156 del 2019, è sospeso l'obbligo del concessionario di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2019, dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

2. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 1, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.».

69.0.6

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis.

(Regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento)

1. La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all'ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all'anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.».

Art. 70

70.0.10 (già 70.1)

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 70-bis.

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.

2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dell'articolo 62-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento" sono sostituite con le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento".

4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.

5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 8 per cento.

6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

70.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: "*i-undecies*) le spese sostenute, fino all'importo di euro 300, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ai sensi dei Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. I prodotti di cui al precedente periodo sono individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali.";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *iundecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 71

71.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sopprimere l'articolo.

71.2

LA PIETRA, CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 71. - (*Premio per la rinuncia alle sospensioni*) - 1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15 per cento dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

71.3

LA PIETRA

Al comma 1, dopo la parola: «menzione» inserire la seguente frase: «nonché altre misure premiali».

71.4

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità; la stessa attestazione della menzione, ove ricorrano le condizioni, rappresenta un titolo di privilegio nella partecipazione a bandi pubblici per appalti di servizi o forniture di beni».

71.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Ai contribuenti i quali non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino tutti i versamenti sospesi, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Agli stessi sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Il titolo dell'articolo 71 è sostituito dal seguente «Menzione e regime premiale per la rinuncia alle sospensioni».

71.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.

3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commer-

ciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: *a)* personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma *b)* quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; *c)* spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; *d)* competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 11.

9. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

10. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca sviluppo da parte di un revisore legale terzo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

71.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di

cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

71.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del

decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

71.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

71.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.

2. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

3. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB alla BCE deve essere preliminarmente autorizzata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del MEF e del MiSE.

5. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal MEF e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

8. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9. Il MEF adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.».

71.0.6

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Attuazione di incentivi su scala regionale)

1. Per la rapida ed efficace attuazione delle misure di sostegno e rilancio dell'economia contenute nel presente decreto, lo Stato si avvale delle regioni e delle province autonome per gli interventi destinati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comunque nel rispetto dei criteri degli aiuti *de minimis* di cui al Reg. UE 1407/2013. A tal fine, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente provvedimento, nonché degli altri provvedimenti che saranno adottati per il rilancio dell'economia e il sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese fino al limite di 50 miliardi di euro, previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Previo accordo in Conferenza unificata Stato autonomie locali, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione, nonché le modalità di ripartizione tra le diverse regioni e province autonome delle risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente decreto e in base ai seguenti criteri:

a) concentrazione delle misure in favore delle iniziative produttive effettivamente e significativamente danneggiate dall'emergenza Covid-19, sulla base della riduzione della produzione, dei compensi o dei ricavi derivanti dall'attività tipica, delle unità di personale occupate e dei collaboratori a qualsiasi titolo utilizzati rispetto al periodo anteriore all'insorgere dell'emergenza. A tal fine, la distribuzione delle risorse tra le regioni o province autonome è operata in ragione degli stessi indici normalizzati in funzione della popolazio-

ne residente, del numero di imprese censite, del contributo di ciascuna regione o provincia rispetto agli indicatori sopra citati assunti su scala nazionale;

b) censimento delle imprese e delle attività produttive operanti in ciascuna regione o provincia autonoma in base ai dati del sistema camerale;

c) verifica dell'incidenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19 sui livelli di occupazione assumendo a riferimento la variazione tra i dati ufficiali Istat al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo. Per i collaboratori con rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, si assumono le rilevazioni fiscali derivanti dall'assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta;

d) determinazione della riduzione di produzione, fatturato, e compensi o ricavi di ciascuna impresa alla luce dei rispettivi valori fiscali correttamente tenuti, assumendo a riferimento la variazione tra i dati emergenti dalla documentazione fiscale al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo;

e) rendicontazione mensile delle misure adottate da ciascuna regione o province autonome, delle risorse utilizzate, delle variazioni in termini di tasso di occupazione registrato e di prodotto interno lordo di ciascuna regione o provincia autonoma con apposita relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti.

3. Le regioni e province autonome possono integrare le risorse destinate al sostegno e al rilancio delle attività produttive ai sensi del comma 1 mediante risorse di spettanza regionale. A tal fine anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascuna regione può approvare un programma di pronto utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 rese disponibili dal mancato impiego di risorse previste nei periodi di programmazione 2014-20 e precedenti. Dei programmi approvati eO data comunicazione al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

4. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3 e dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

71.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,

CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)

1. Per tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fatture emesse dall'1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, si applica il meccanismo di cui all'articolo 32-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

71.0.9

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 699, le parole: «si considera», sono sostituite con le seguenti: «può essere» e le parole: «12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «6 per cento per i beni ammortizzabili e del 3 per cento per i beni non ammortizzabili»;

b) al comma 701, le parole: «tre rate» e «sei rate», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «sei rate» e «nove rate».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 1 l-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

71.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

2. indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

1. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti

i benefici di cui all'articolo 9-*bis*, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

71.0.11

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-*bis*.

(Misure in materia di contratti pubblici)

1. Ad eccezione dei contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori connessi all'emergenza COVID-19, sono sospesi fino al 3 aprile 2020 i termini non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti in atti di gara emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, concernenti la presentazione delle offerte, laddove sia prevista la presa visione dei luoghi, ovvero i termini di cui al procedimento di soccorso istruttorio, nonché ogni altro termine che preveda penali connesse all'esecuzione del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che abbiano aggiudicato i contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 19 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, provvedono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipula degli stessi e all'attivazione dei contratti attuativi entro 30 giorni dalla predetta stipula. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento valutabile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.».

71.0.12

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-*bis*.

(Fondo sostenibilità sociale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità sociale», finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate

alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

4. Il fondo di cui al presente articolo ha una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese»;

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

71.0.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia).

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il conge-

do parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, persona! computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di baby-sitting, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 935 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

71.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento de/l'assegno di mantenimento).

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale».

71.0.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.71-bis.

(Detrazioni per spese funebri)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono detraibili per un importo non superiore a 3.000 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

71.0.17

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei Comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6," sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: 'Unione europea,' sono aggiunte le seguenti: o da cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, residenti in Italia,"».

Art. 72

72.1

FANTETTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli enti del sistema camerale, con particolare riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero».

72.2

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola dopo le parole: «l'attrazione degli investimenti», aggiungere, in fine, le parole: «e della Camere di commercio

italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «l'attrazione degli investimenti», *aggiungere, in fine, le parole:* «nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), le rappresentanze istituzionali e la rete associativa delle comunità italiane all'estero».

72.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, prima delle parole:* "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" *premettere le seguenti:* "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) *al primo periodo sostituire le parole:* "a lire 300 mila" *con le seguenti:* "70 euro".».

Conseguentemente:

al titolo aggiungere in fine la parola: «promozione»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

72.4

FANTETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti del sistema camerale, con specifico riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero».

72.5

FERRARA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di *showroom* permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.».*

72.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché delle imprese turistico-ricettive e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.7

LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di supportare le iniziative promozioni sul mercato interno e comunitario e sostenere i produttori per i danni dovuti all'annullamento degli eventi fieristici in seguito all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop*, ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus nonché per finanziare la partecipazione alle fiere per la prossima annualità.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e prevista intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Gli interventi sono finanziati previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa il comma 5.

ORDINI DEL GIORNO

G72.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la situazione economica che si sta venendo a creare a causa della epidemia può determinare il rischio - in violazione delle comuni regole commerciali - che gli imprenditori agricoli e gli operatori di tutta la filiera agroalimentare possano vedere distorta al ribasso la determinazione dei prezzi di mercato e vedersi, altresì, depotenziare il proprio potere contrattuale, sia nella negoziazione privata che pubblica; che deve essere trovata una soluzione definitiva, anche a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione europea e del Consiglio di Stato, alla questione delle multe non riscosse per il prelievo supplementare imputato ai produttori di latte bovino e al corposo contenzioso che ne è scaturito, questione che sta cagionando difficoltà di non poco momento agli allevatori, ai competenti uffici amministrativi e agli uffici giudiziari aditi;

considerato:

che necessitano misure adeguate ed efficaci per ovviare a queste menzionate gravi criticità, quali il divieto dell'utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agroalimentari e l'attribuzione della qualità di imprenditori agricoli anche alle associazioni e alle organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali;

che la soluzione in via definitiva della questione sollevata dalla Corte di Giustizia della Unione europea e dal Consiglio di Stato in merito alle multe non riscosse per il prelievo supplementare imputato ai produttori di latte bovino, è disporre il divieto del loro recupero da parte delle Amministrazioni competenti, anche di quello in corso in sede amministrativa e giudiziaria,

impegna il Governo:

ad adottare le misure normative ed amministrative necessarie affinché: sia vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari, con la conseguente nullità dei relativi contratti sottoscritti; siano considerate le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; si disponga che le Amministrazioni pubbliche competenti non provvedono al recupero - anche in corso in sede amministrativa e giudiziaria -

delle multe non riscosse per il prelievo supplementare imputato ai produttori di latte bovino.

G72.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dal Governo a seguito della crisi epidemica in atto stanno comportando la massiccia inutilizzazione di latte nazionale;

per la produzione di prodotti lattiero-caseari si continua ad utilizzare latte proveniente anche da Paesi appartenenti alla Unione europea, nonostante che una parte non minoritaria del latte italiano rimanga inutilizzato;

considerato:

il grave danno che stanno subendo gli allevatori italiani di bovini e ovini e tutti i soggetti della filiera di lavorazione e trasformazione del latte che rimane in parte inutilizzato, sebbene potrebbe essere utilmente adoperato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura normativa e amministrativa, sia in sede nazionale che unionale affinché i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale siano obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani, prescrivendo che solamente qualora la quantità di latte italiano non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori, gli acquirenti e i trasformatori del latte saranno autorizzati ad

acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea, prevedendo, altresì, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza a siffatti obblighi, i cui introiti siano assegnati al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare, oltre che per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.

G72.102

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

a seguito della drammatica crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19 si sono venute a creare pesanti ricadute in diversi settori;

in particolare, uno dei settori che è esposto a conseguenze particolarmente gravi è certamente quello della Cooperazione internazionale, che come noto è da sempre uno degli ambiti più strategici di operazione del nostro Paese;

al riguardo si evidenzia come l'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, al comma 3 preveda che il Comitato congiunto per la cooperazione e lo sviluppo istituito presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale fissi i parametri e i criteri sulla base dei quali verificare le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni della società civile e dagli altri soggetti senza finalità di lucro identificati quali soggetti della cooperazione e lo sviluppo dalla predetta legge;

tali soggetti sono iscritti, a seguito delle dovute verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale;

ebbene, nella situazione di straordinaria emergenza venuta a verificarsi a causa del diffondersi del virus COVID 19, le norme amministrative e procedurali relative ai progetti promossi, potrebbero subire un rallentamento tale da poterne inficiare sia la fase di progettazione che quella esecutiva. A quanto detto si aggiunga che un generale rallentamento potrebbe ricadere

sugli stessi soggetti qualora la loro capacità non potesse essere riscontrata nei tempi prescritti dalla legge;

appare pertanto necessario consentire all'Agenzia di poter procedere alle verifiche di cui all'articolo 26 della legge 125 del 2014 in un maggior arco di tempo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di innalzare da due a tre anni la cadenza con cui l'Agenzia procede alle verifiche sulla capacità e l'efficacia dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, al fine di garantire sia la piena esecuzione o anche la riconversione di progetti già avviati, che la progettazione delle nuove iniziative in cui gli stessi soggetti possano trovarsi impegnati.

EMENDAMENTI

72.0.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuati-

ve dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del com.ma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-*ter* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

72.0.3

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis.

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del gap tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie Imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design;

m) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.
(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

72.0.4

LANZI, CROATTI, ANASTASI, BOTTO, DESSÌ, GIROTTI, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19."

2. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

72.0.6

PETROCELLI, FERRARA, ALFIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)

1. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

2. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

72.0.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure di sostegno a favore dei cittadini-italiani all'estero richiedenti il rimpatrio)

1. Allo scopo di agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato italiano dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata localmente dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per il 2020 è iscritto uno stanziamento pari ad euro 1.000.000.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare urgentemente i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-22, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

72.0.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite in fine le seguenti parole: "né alle Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica"».

72.0.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».

72.0.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proroga dei rinnovi degli organi di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria e della Fondazione Enasarco)

1. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale *prorogatio* degli organi, salva la facoltà per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione dell'intero processo elettorale, ovvero adottino modifiche regolamentari per agevolare lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dandone tempestiva comunicazione ai Ministeri vigilanti.

2. In considerazione dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale *prorogatio* degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati per il contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco avviene in una data compresa tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.».

72.0.12

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di ve-

rifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di rating nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 141-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.";

c) al comma 126, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "12 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore

di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-*bis* non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter*".»

Art. 73

73.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Ai commi 1, 2 e 4, le parole: «in videoconferenza», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «con mezzi di telecomunicazione».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: «4. Si applica l'articolo 73, comma 4.».

73.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi collegiali degli altri enti locali e delle forme associative tra enti locali».*

73.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, dopo le parole: «e le fondazioni», inserire le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi.».

Art. 74

74.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole «Forze armate» inserire le parole «, compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020.».

Al comma 1 sostituire le parole «euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936» con le seguenti: «euro 78.843.833,01 per l'anno 2020, di cui euro 53.285.993,01».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle

normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente, al comma 8 le parole euro 105.368.367 sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «euro 124.273.424,01» e le parole «euro 2.512.957» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «21.418.014,01».

74.2

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «Forze armate» inserire le seguenti: «compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9» e sostituire le parole: «euro 59.938.776,00» e «34.380.936», rispettivamente, con le seguenti: «euro 78.843.833,01» e «euro 52.285.993,01»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «105.368.367», ovunque ricorrono, con le seguenti: «130.575.110 e ridurre di euro 25.206.742,8 la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.3

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «59.938. 776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale» con le parole «120.000.000 per l'anno 2020, di cui euro 80.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 40.000. 000 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

Conseguentemente al comma 8, sostituire «11105.368.367» con le parole «165.429.591».

74.4

RAUTI

Al comma 1, dopo le parole: «per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.» aggiungere le seguenti: «Il personale militare impegnato, in concorso alle forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00.».

74.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190».

74.6

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

74.7

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 900.000 per i richiami del personale volontarie» con le seguenti: «l'assunzione straordinaria dei primi 3000 vigili del fuoco dei 9000 della graduatoria ruolo precari».

74.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco", inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

74.10

MARTELLI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle sedi risultate vacanti dalla data di inizio della emergenza Covid fino alla data di dichiarata cessata emergenza, al fine di ridurre le possibilità di contagio da coronavirus, il vice Prefetto vicario è nominato prefetto e assegnato a quella stessa sede. Il viceprefetto più anziano di carriera è nominato vicario di quella sede».

ORDINE DEL GIORNO

G74.100

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-

stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premessi che:

il Corpo dei Vigili del fuoco rappresenta una realtà tra le più importanti in tema di soccorso e risposta ai cittadini e lo sta dimostrando anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19;

il Corpo dei vigili del fuoco sta dando il suo apporto con generosità ed abnegazione nonostante le carenze di organico;

nel Corpo dei vigili del fuoco si segna una forte presenza di vigili del fuoco discontinui che nonostante una precarietà a volte ventennale sono spesso risultati decisivi per garantire gli interventi;

i vigili del fuoco discontinui possono essere chiamati per lavorare 14 giorni al mese ma non più di 160 giorni l'anno, ma rappresentano ormai un consolidato patrimonio di esperienza e professionalità che si sta dimostrando tale anche in questa grave emergenza sanitaria;

negli ultimi mesi si sono avviati parzialissimi programmi di stabilizzazione che hanno interessato solo poche decine di vigili discontinui,

impegna il Governo:

a stanziare le necessarie risorse economiche per procedere alla stabilizzazione di tutti i vigili del fuoco discontinui attraverso procedure straordinarie e semplificate, tenendo conto anche dei vigili del fuoco discontinui con età superiore ai 45 anni.

EMENDAMENTI

74.0.1

VATTUONE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, possono essere ridefinite con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga alle disposizioni di cui al libro quarto, titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 5. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.

6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*bis*.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.";

b) gli articoli 685, commi 2 e 3, 686, 687, 688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera *b*), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera *d*)";

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole "dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*.1";

2) al comma 2, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e)".

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

10. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate da 1 le circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

74.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché ai loro familiari superstiti, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è destinato alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate ai sensi del comma successivo.

2. Per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, ivi compreso il personale medico, sanitario e paramedico, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto dell'emergenza epidemiologica.

3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 2 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

4. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ovvero ai familiari superstiti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di

spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

74.0.3

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Arruolamento temporaneo Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 126».

74.0.4

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione "Strade sicure")

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato fino a ulteriori 25.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 75

75.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», inserire le seguenti: «e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.».

75.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «possono stipulare il contratto», sono inserite le seguenti: «sotto condizione risolutiva»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo. Qualora sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, in caso di soccombenza, al ricorrente è riconosciuto un risarcimento nella misura del 5 per cento dell'importo a base di gara, senza risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore.».

75.3

CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, di favorire la diffusione di servizi in rete e di agevolare l'accesso agli stessi da parte dei cittadini e per garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito di pacchetti informatici pari a 100 Giga al mese per nucleo familiare.

5-ter. Alla copertura degli oneri previsti comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

75.0.1

VACCARO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti del settore privato e della didattica a distanza)

1. Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel settore privato e lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e formative, quali ulteriori misure per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo pari a un massimo di 400 euro a nucleo familiare, proporzionato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza, finalizzato all'acquisto di personal computer, tablet, lettori di libri digitali, software, ivi compresi programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità, strumenti per garantire l'accesso alla connessione a Internet fissa a banda larga o connessione mobile a banda larga, tramite rete di telefonia mobile e strumenti per l'archiviazione di dati, quali chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard disk esterni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

75.0.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei contratti)

1. In caso di sospensione dell'esecuzione dei contratti pubblici conseguente all'adozione di provvedimenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stazioni appaltanti possono modificare i contratti in corso di esecuzione anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantirne la continuità, una volta cessata la causa di sospensione, senza pregiudizio per l'appaltatore. Resta fermo il limite di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.».

Art. 76

76.1

MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi,» inserire le seguenti: «sentite le competenti commissioni Parlamentari.».

Art. 77

77.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

77.2

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «la pulizia straordinaria» aggiungere le seguenti: «e la sanificazione da effettuarsi anche per il tramite di imprese specializzate»;*
- b) *sostituire le parole: «43,5 milioni» con le seguenti: «75 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

77.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Prima dell'inizio, e a metà anno scolastico, gli istituti scolastici provvedono alle operazioni di sanificazione degli ambienti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

77.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

77.0.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 11.370.00 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

77.0.2

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Pulizia degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale, sia per il personale sia per gli studenti, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 78

78.1

TARICCO, BITI, BINI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

b) *al comma 2, dopo la parola «attività di pesca», inserire le seguenti:* «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

d) *al comma 3, dopo fa parole «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. .. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti,", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 - per l'annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati».

f) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai

lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

Conseguentemente:

All'articolo 60:

al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzionari.»

All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».

78.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.".

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e *1-bis*.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma *1-quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma *1-quater*, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo *48-bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

78.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo *10-ter* del decreto-legge 29 marzo

2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione."

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi *i* e *1-bis*.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma *1-quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma *1-quater*, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a)* comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b)* articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c)* articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d)* articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

78.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BONGIORNO, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché";

1-*ter*. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»;

b) *sostituire i comma 2, con il seguente:* "Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*' nel settore agrico-

lo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.";

e) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

78.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti: «con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, e 30 milioni di euro per l'arresto temporaneo straordinario dell'attività di pesca";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020, è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire la parola: «100» con la parola: «200»;
- b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.7

CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2 sostituire le parole: «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

78.8

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni diretti o indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

2-ter. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-quater. La disposizione di cui al comma *2-ter* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *2-ter*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *2-ter*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma *4-ter*, e 31, comma *3-ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-octies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero

su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-novies. La visita medica di cui al comma 2-octies ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-decies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-octies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-undecies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-octies, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-duodecies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-octies a 2-undecies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-terdecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-quaterdecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-quinquiesdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-quaterdecies, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2-sexiesdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-quaterdecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2- *septiesdecies*. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

2- *octiesdecies*. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

e) dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 38,5 milioni per il 2020, 27, 5 milioni per l'anno 2021, 20,5 milioni per l'anno 2022 e 2,5 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

78.9

GIAMMANCO, PAPTHEU, SCHIFANI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e

tenuto conto dei maggiori limiti di aiuto ammissibili indicati nella Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 1863, del 19 marzo 2020».

78.10

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese florovivaistiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore dei danni subiti. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

78.11

FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, provvede all'aggiornamento dei codici dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 ai fini dell'inserimento del settore della silvicoltura».

78.12

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»;*

b) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

«3-bis. Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.13

LA PIETRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. (Pratiche sleali nel settore agroalimentare):

a) Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

b) Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila.

L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si applica l'articolo 62, commi 8 e 9, della legge 24 gennaio 2012, n. 1.

c) Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.

d) Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

e) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

f) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza; al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi».

78.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ci abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020».

78.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

3-ter. L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

3-quater. La percentuale di cui al comma 3-ter è pari al 60 per cento della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

3-quinquies. Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PP AA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

3-sexies. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: *a)* "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; *b)* realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- *bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-sexies si provvede ai sensi dell'articolo 126.

78.16

LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire il comma 4:

«4. Al fine di contrastare eventuali situazioni di crisi a danno di taluni comparti ortofrutticoli maggiormente esposti all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare interventi straordinari di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli da destinare alla distribuzione gratuita a favore di soggetti bisognosi, effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2020.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Gli interventi sono finanziati previa autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa comma 5.

78.17

DE BONIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto-legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19, nel limite complessivo di 4 milioni di euro, sono rimborsati i mancati introiti delle

aziende zootecniche che producono latte a seguito del mancato accordo sul rispetto del prezzo contrattualmente stabilito con i caseifici e le centrali del latte.

I dati saranno acquisiti da Agea mensilmente attraverso i CAA operanti sul territorio secondo procedure stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Agea provvederà all'indennizzo previsto entro la fine del mese successivo alla presentazione delle domande.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso».

Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni».

78.18

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche" e le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di

lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

78.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per far fronte alla perdita di reddito indotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei riguardi delle aziende agricole, ubicate su tutto il territorio nazionale, che svolgono attività multifunzionali, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché attività di enoturismo, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito della sospensione dell'attività, disposta con provvedimenti governativi.

3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo di prodotti agricoli da filiera corta e sostenere lo sviluppo rurale dei territori.

3-quinquies. Per contrastare la diffusione del virus da Covid-19, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, sentito il Ministero delle attività produttive, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso domestico e personale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.20

BATTISTONI, GASPARRI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale

nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.21

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

78.22

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Anno 2020: - 2 milioni di euro.

78.23

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.

3-ter. Al fine di proteggere le produzioni ortofrutticole dalla cimice marmorea asiatica e da altri organismi nocivi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della sostanza attiva *clorpirifos metila*, per la durata di tempo non superiore a centoventi giorni, nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.».

78.24

BATTISTONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.26

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia causata dal Covid-19 e in particolare al fine di continuare a garantire una adeguata fornitura di alcol etilico necessaria per la produzione di disinfettanti utili, è stanziato l'importo di 50 milioni per l'anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data del 15 marzo 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 2,5 euro/grado/ettolitro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.».

78.27

MANTOVANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

78.28

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f) per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

78.29

LA PIETRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

a) L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

b) La percentuale di cui sopra è pari al 60% della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

c) Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PP AA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

d) I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo seguente:

"Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pa-

gamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

78.30

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "non superiori a 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 100.000 euro"».

78.31

DE BONIS

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "non superiori a 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 50.000 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.32

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 78, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. I saldi relativi all'anno 2019 riferiti alla Politica Agricola Comune (PAC) ed ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) sono versati entro il 31 marzo 2020 a tutte le imprese agricole incluse le imprese che non hanno ricevuto l'acconto. Viene comunque effettuata su ogni domanda una trattenuta del 7% sui versamenti relativi alla PAC, da liquidarsi entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-ter. Per le annualità precedenti al 2019 non ancora liquidate viene versato entro il 15 aprile 2020 alle imprese agricole che hanno fatto domande relative alla PAC un acconto fino al 70% e alle imprese che hanno fatto domande relative ai PSR fino all'85%. I saldi sono liquidati entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-quater. Un acconto del 70% per la PAC 2020 e dell'85% per i PSR 2020 sono erogati entro il 30 aprile 2020 con procedura automatica sulla base statistica delle domande presentate per la PAC 2019, verificando solo la qualifica di «agricoltore attivo». Le domande dovranno essere confermate e/o integrate e/o ridotte entro il 15 giugno 2020 pena la decadenza dal beneficio».

78.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.";

b) all'art. 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo."».

ORDINI DEL GIORNO

G78.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il comma 2, dell'articolo 78 del decreto legge all'esame, istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

l'emergenza Coronavirus sta paralizzando quasi totalmente il settore della pesca, infatti, tutti i mercati ittici e l'80% delle pescherie sono chiusi per motivi di sicurezza e tutela della salute vista l'emergenza;

con questa emergenza, sono molti i pescherecci italiani che si sono fermati o hanno ridotto notevolmente la loro attività, a causa dei prezzi bassi al mercato, la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati regionali, pescherie), e il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;

si sono fermate anche quelle imbarcazioni che proprio in questo periodo avrebbero dovuto iniziare la loro stagione ma hanno deciso di non armare le barche, non potendo garantire la distanza necessaria tra l'equipaggio e non avendo, una volta giunti a terra, garanzia di vendita del loro pescato;

la liquidazione dei premi di fermo biologico, a valere su risorse FEAMP misura «fermo temporaneo», sta avvenendo con quasi 2 anni di ritardo, infatti, al momento ancora non si sono finiti di liquidare i premi alle imprese dell'anno relativo al fermo 2017;

le imprese di pesca sono già in difficoltà, obbligate a causa di questa emergenza Coronavirus a chissà quanti mesi di stop, se poi a questo uniamo i ritardi nell'erogazione delle indennità il quadro si aggrava ulteriormente;

molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per far fronte al pagamento dei lavori di bordo effettuati nell'anno precedente e per il pagamento del gasolio che permette di lavorare;

per poter dare ossigeno ad un comparto che sta soffrendo sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente accelerare i pagamenti che potrebbero essere un sollievo importante per molte imprese di pesca in particolare quelle più grandi e strutturate, con più dipendenti,

inoltre, orientativamente a fine luglio inizierà il periodo di fermo biologico della pesca ovvero la sospensione dell'attività di pesca in determinate aree effettuato per tutelare il patrimonio ittico dei mari, favorendo la riproduzione naturale delle specie più pescate;

quando l'emergenza sarà rientrata le imbarcazioni nel periodo tra luglio e ottobre non potranno comunque ritornare a lavorare a causa del fermo biologico il che comporterebbe per le nostre marinerie un ulteriore fermo a danno anche dei consumatori che non potranno vedere sulle loro tavole ancora per qualche altro mese i prodotti ittici che garantiscono l'eccellenza del *Made in Italy*;

sarebbe quindi importante prevedere di anticipare, in accordo con le regioni e per Gsa, come minimo al mese di aprile, il fermo di pesca biologico così da farlo coincidere con questo fermo «straordinario» affinché alla fine dell'emergenza i pescherecci possano ritornare a lavorare tranquillamente e il consumatore a poter consumare in tutta sicurezza il pesce fresco italiano;

impegna il Governo:

a prevedere misure urgenti per garantire alle imprese della pesca il pagamento degli arretrati del fermo pesca nonché considerare di anticipare il fermo biologico temporaneo per risarcire i pescatori dei mancati guadagni dovuti allo stop imprevisto dato dall'emergenza *Coronavirus*.

G78.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

da quando è iniziata l'emergenza *Coronavirus* l'attività delle aziende agricole è crollata nel 41 %. Si osserva che alcuni comparti, anche se operanti nel settore dei beni di prima necessità, sono in sofferenza, come ad esempio quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

si è registrato, infatti, un consistente calo della domanda di prodotti lattiero-caseari, sia a livello di domanda interna che di *export*;

pur troppo in questo momento i caseifici non procedono più al ritiro del latte a causa della mancanza di ordinazioni, con conseguente calo di redditività per gli allevatori, anello più debole della filiera, sui quali ovviamente ricade il crollo del prezzo del latte da essi prodotto;

gli allevatori si trovano anche a dover gestire l'invenduto, dal momento che non è possibile ridurre la produzione, sia per non privare gli allevatori di un'importante fonte di reddito, che i consumatori di un bene di prima necessità, come il latte;

si dovrebbero stimolare i caseifici a produrre formaggi stagionati a lunga conservazione così da non interrompere il ritiro del latte, e, una volta terminata l'emergenza questi potranno essere ricollocati sul mercato attraverso il meccanismo delle aste, a prezzi calmierati, con evidenti benefici anche in termini di recupero e crescita delle esportazioni;

impegna il Governo:

a prevedere misure affinché i caseifici si impegnino al ritiro del latte, concordando con le istituzioni europee, per tutta la durata dell'emergenza, la concessione di aiuti all'ammasso privato di latte in polvere e formaggi duri a lunga conservazione, al fine di poterne contenere il crollo del prezzo a tutela degli allevatori italiani.

G78.102

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del *made in Italy*, è sotto attacco: dall'introduzione dei dazi americani, passando per la *Brexit*, sino ad arrivare all'ingiustificato blocco delle esportazioni legato all'emergenza COVID-19, un insieme di elementi sta comportando una colossale perdita di fatturato nei comparti più strategici della nostra economia;

uno dei settori oggi in maggior sofferenza è certamente quello lattiero caseario che sta subendo una perdita di fatturato anche per il manifestarsi di fenomeni speculativi che stanno singendo al consumo di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea nonostante una parte non minoritaria del latte italiano rimanga inutilizzato;

l'esportazione alimentare *made in Italy* è inoltre vittima di una grave campagna di disinformazione, attacchi strumentali e concorrenza sleale che hanno portato alcuni Paesi a richiedere addirittura insensate certificazioni sanitarie «virus free» su merci alimentari provenienti dall'Italia;

è necessario incoraggiare tutti gli operatori della filiera agroalimentare italiana ad adottare comportamenti volti a supportare le grandi eccellenze agroalimentari del nostro territorio, espressione di elevata qualità e sicurezza;

impegna il Governo:

a convocare un tavolo della filiera agroalimentare che coinvolga il mondo agricolo, della trasformazione e della distribuzione al fine di adottare tutte le iniziative utili a supportare le grandi eccellenze del *made in italy*, favorendone il più largo consumo.

G78.103

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

tra le conseguenze dei provvedimenti governativi a contrasto del coronavirus, si manifesta un evidente calo della domanda di prodotti lattiero-caseari, sia a livello di domanda interna che di *export*; quest'ultimo vale circa il 40% della produzione totale;

la situazione si traduce nel drammatico fenomeno del mancato ritiro da parte dei caseifici della materia prima, oltre che del siero del latte ed degli altri sottoprodotti, con conseguente collasso degli allevatori, che in questo meccanismo si ritrovano ad essere l'anello più debole della catena;

in questo scenario si stanno inoltre venendo a creare veri e propri fenomeni speculativi, volti ad abbattere ulteriormente il costo della materia prima attraverso l'acquisto di partite di latte estero a prezzi decisamente inferiori a quelli nazionali, e la conseguente produzione di prodotti lattiero-caseari di scarsa qualità;

è necessario, quindi, che il Governo si faccia promotore di interventi a tutela degli allevatori italiani e più in generale dell'agroalimentare *made in italy*;

a prevedere ulteriori risorse da destinare all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la distribuzione di derrate alimentari di formaggi DOP e stagionati a lunga conservazione fabbricati con latte bovino di provenienza italiana.

G78.104

DE BONIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

numerosi agricoltori sono impegnati a garantire l'accesso degli italiani al cibo di qualità e locale da sempre. Quando l'attuale, grave situazione di emergenza sarà terminata non saranno certo le «immissioni di liquidità» a determinare la ripresa, ma la capacità, la volontà, la resistenza e l'autonomia produttiva di contadini, artigiani, piccole e medie aziende che operano a livello locale, che sono la vera struttura portante dell'economia nazionale;

la salute dei consumatori e il senso di responsabilità verso i produttori impongono alle istituzioni il massimo impegno, ma il presente decreto trascura una componente essenziale dell'agricoltura italiana e cioè che essa è costituita da più di un milione di aziende diretto-coltivatrici in cui lavorano più di un milione e seicentomila persone (cfr. ISTAT) e l'insistenza sul sostegno all'esportazioni agroalimentari (vedi art. 53 del presente decreto - Misure per il credito all'esportazione) avrà una scarsissima influenza sull'approvvigionamento alimentare dal nostro mercato interno;

per i lavoratori agricoli le misure prese attraverso gli articoli 22, 30 e 32 risultano alquanto condivisibili, ma l'art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) interessa un numero banalmente esiguo di imprese agricole di grande o grandissima dimensione, che non rappresentano né la struttura produttiva agricola, né l'effettiva capacità di fornire alimenti in modo capillare e decentrato, quanto più necessario, in questa drammatica emergenza,

impegna il Governo:

a prevedere misure che incentivino maggiormente l'acquisto nell'ambito del territoriale. Per ospedali, caserme e altre collettività, nonché per i loro fornitori di materie prime e alimenti trasformati, occorre favorire e rendere prioritario l'acquisto di alimenti e prodotti agricoli per il consumo fresco da aziende agricole dei territori, in base, in via eccezionale, a bandi semplificati;

a notificare ai sindaci, attraverso le prefetture, l'opportunità di mantenere aperti e riorganizzare i mercati alimentari di piazza, con le dovute misure in fatto di ingressi controllati e contingentati, oltre che favorire le consegne porta a porta, consentendo la distribuzione collettiva di alimenti conferiti da diversi produttori, in deroga temporanea alle attuali disposizioni;

a permettere la vendita semplificata, su base territoriale e in via eccezionale, ai canali della grande distribuzione, in deroga alle certificazioni volontarie (es. ISO EN 9001) generalmente richieste da supermercati e industrie. Si ricorda, a tal proposito, che il regolamento CE 852/2004 su igiene e sicurezza alimentare non si applica «alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (art. 1, par. 2, lettera c)». L'approvvigionamento su base territoriale alla grande distribuzione

è pertanto attuabile in ossequio all'osservanza delle semplici buone prassi di sicurezza alimentare;

a prevedere, per i prodotti alimentari e agricoli, un efficace controllo sui prezzi pagati ai produttori e su quelli praticati al consumo. È prevedibile, infatti, nei prossimi mesi una crescente pressione della produzione invenduta e tale controllo eviterebbe abusi da speculazione o posizione dominante;

ad evitare che vi siano iniziative che ritardino la concessione di permessi di soggiorno in merito al lavoro stagionale, vista la drammatica condizione degli avventizi che vivono nelle tendopoli, che senza precauzioni appropriate continuano ad essere reclutati per le raccolte o per avviare le nuove colture stagionali;

a concedere l'accesso diretto degli agricoltori alle procedure per l'innalzamento delle domande PAC 2020 (I e II pilastro) ed a consentire a chi abbia assoluta necessità di richiedere un anticipo (salvo conguaglio), considerato che i Centri di assistenza agricola restano chiusi. A prevedere, inoltre, il pagamento immediato del saldo completo della PAC 2019, inizialmente previsto per giugno 2020 (salvo buon fine);

a prevedere un intervento specifico, una sorta di moratoria, per le molte aziende agricole di piccola e media dimensione che hanno importanti esposizioni debitorie;

a dare priorità al sostegno delle piccole aziende agrituristiche (massimo 15 posti letto e 30 coperti), visto che rientrano pienamente nella normativa prevista per le attività turistico- alberghiere.

G78.105

DE BONIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, oltre al carattere sanitario, acquista in modo considerevole, giorno dopo giorno una valenza economica, mettendo a rischio importanti settori della nostra economia;

nonostante il settore agricolo e zootecnico continui ad assolvere alla sua importante funzione di settore primario, indispensabile al sostentamento della popolazione, specie in una fase di emergenza, purtroppo non rimane immune da una crisi che deve fare i conti con una riduzione dei consumi, determinata dalla chiusura obbligatoria di tanti settori (alberghi, ristorazione, piz-

zerie, bar, mense, etc.), alla luce delle giuste e gravi disposizioni e restrizioni adottate dal Governo, nonché dalle difficoltà di esportazione di alcuni prodotti verso molti Paesi;

nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) le forniture iniziano a non essere più garantite e gli scaffali iniziano a svuotarsi. La GDO sta iniziando a ricevere e-mail dai fornitori con cui non solo non si promettono forniture per le promozioni ma si accenna alla difficoltà di non poter garantire nemmeno le vendite senza sconti promozionali;

le carni sono sotto forte stress, molte aziende si sono ritrovate con vendite abnormi e non sono in grado di sopportare lo stress dei sell out che in due settimane hanno raggiunto livelli impensabili;

le ultime notizie danno anche le categorie del dolciario e della pasta di semola in difficoltà: sono diverse le aziende che non riescono a rispettare l'integrità delle evasioni degli ordini della GDO;

nel mercato interno del latte si sta assistendo ad una serie di fenomeni alquanto contraddittori; se da un lato la domanda di latte e derivati da parte di ristoranti, pizzerie, bar e mense sembra essere crollata dal 20 al 40 per cento, dall'altro, si assiste ad un aumento dei consumi di latte e derivati che, sulla base dei dati IRI, hanno fatto registrare un incremento del 47 per cento degli acquisti delle famiglie in altri canali di consumo (supermercati, ipermercati, negozi alimentari). Tale aumento si verifica anche per gli acquisti di formaggi con un +35 per cento nelle vendite di mozzarelle ed un +38 per cento nelle vendite di Grana Padano e Parmigiano Reggiano;

a conferma di un aumento della domanda di latte fresco alla stalla, la Cooperativa Granlatte di Bologna in una lettera inviata agli allevatori in data 24 marzo, avente ad oggetto «II° Richiamo su volumi previsionali 2020», e finalizzata a riallineare le consegne alle previsioni, invitava gli allevatori «ad aumentare la quantità di latte conferito che ad oggi ci risulta essere sotto la soglia del 15%»;

di diverso tenore la comunicazione inviata in data 11 marzo dalla società Auricchio Spa che, dopo aver lamentato una riduzione delle vendite di tutti i propri prodotti pari al 25 per cento, invitava gli allevatori a «ridurre la produzione assolutamente e non aumentare il numero di bovine presenti in mungitura»; dello stesso tenore la comunicazione, inviata in data 12 marzo dal Caseificio D'Ambruoso Francesco Srl di Putignano (Ba), invitava gli allevatori a «ridurre la produzione di latte giornaliera di almeno il 20 per cento, modificare la razione giornaliera e anticipare il periodo di asciutta;

accanto a questa già drammatica situazione si affianca, purtroppo, anche l'attività speculativa; è, infatti, intollerabile che si importino quasi 6 milioni di litri di latte e cagliata dall'estero e che si abbassino i prezzi ai nostri allevatori;

appaiono, infatti, confermate le notizie che arrivano dai nostri allevatori; in data 20 marzo il caseificio Vivolat srl di Gioia del Colle (Ba), annunciava ai suoi produttori «una riduzione del prezzo a 0,35 euro/litro in caso di mancata riduzione del 30% del conferimento giornaliero di latte»; in data

17 marzo il caseificio Mozzarella Martina srl di Martina Franca (Ta), comunicava agli allevatori che «il latte ritirato dal 1° marzo lo abbiamo trasformato e stoccato; e continueremo fino a data da destinarsi», ma vista la gravità della situazione «il prezzo del latte dal 1° marzo 2020 sarà garantito a 0,25 euro al litro»; nella stessa comunicazione si consiglia di «limitare il più possibile la quantità di latte conferito»; in data 19 marzo il Caseificio dei Colli Pugliesi di Maiullari C. Srl di Santeramo in Colle (Ba), comunicava agli allevatori che «per potervi garantire il ritiro del latte ed il relativo pagamento siamo costretti nostro malgrado a ridurre di 2 centesimi il prezzo del latte dal 1° marzo a data da destinarsi»; in data 11 marzo la società Diano Latte srl di Sassano (Sa), comunicava agli allevatori che «il prezzo massimo al quale possiamo ritirare il latte presso il suo stabilimento, a far data dal 12 marzo, è pari a 0,38 euro litro più iva»; nella stessa comunicazione si legge «la situazione è catastrofica, con richieste quasi nulle e per di più con l'enorme quantità di latte proveniente dal nord Italia, ad un costo poco superiore ai 30 centesimi»;

inoltre, ogni giorno 5,7 milioni di litri di latte straniero attraversano le frontiere e invadono l'Italia con cisterna o cagliate congelate low cost di dubbia qualità, proprio in piena emergenza coronavirus, mentre alcune aziende di trasformazione cercano di tagliare i compensi riconosciuti agli allevatori italiani, con la scusa della sovrapproduzione;

è superfluo evidenziare come tali comportamenti rischiano di minare alle fondamenta la coesione di una filiera che, invece, passata la tempesta, dovrà trovarsi pronta ad affrontare un futuro di crescita e di sviluppo. Molti allevamenti, soprattutto quelli medio-piccoli, se non vedranno ritirato il proprio latte rischiano la chiusura facendo venire meno quel tessuto connettivo che è l'asse portante della filiera lattiero-casearia del nostro Paese;

occorre che le aziende italiane disdicano i contratti con l'estero e acquistino dagli allevatori italiani, così come i cittadini dovrebbero acquistare latte fresco italiano, in un momento della stagione dove, con le condizioni climatiche favorevoli, si registra fisiologicamente il picco stagionale della produzione e delle consegne;

emerge anche la necessità di ricollocare in modo alternativo il latte, attraverso un grande impegno da parte del Governo a sostegno di un settore vitale dell'agroalimentare italiano. In tal senso, sarebbe opportuno che i caseifici, che lavorano prodotti a lunga stagionatura, ritirassero il prodotto in eccedenza, così come il ritiro coatto del latte dagli agricoltori che si trovano in difficoltà, per destinarlo alla trasformazione di latte in polvere;

diventa, pertanto, indispensabile un immediato intervento dello Stato, benché gravato in questo momento dagli innumerevoli problemi legati alla diffusione del coronavirus, che dovrà essere teso a richiamare i caseifici ad un maggiore senso di responsabilità nei confronti della filiera, guardando in prospettiva ai vantaggi di tenere la stessa coesa e pronta a ripartire con maggiore slancio quando sarà il momento. Purtroppo un atteggiamento miope e utilitaristico oggi, rischia di essere molto deleterio domani;

considerato che:

vi è poi, ancora irrisolta, la vertenza del prezzo del latte ovino, ancora fermo a 80 centesimi al litro stabilito come acconto, rimasto tale, nonostante restino aperti più tavoli di concertazione, ad avviso dello scrivente troppo dispersivi e lunghi nei tempi, col rischio concreto di rivelarsi inconcludenti. Eppure le produzioni di latte, benché siano in ribasso rispetto alle annate precedenti, si stimano buone tanto è che i listini dei formaggi per il momento non hanno subito variazione e pare non ci sia flessione di vendita dei pecorini, per cui diventa incomprensibile il blocco del prezzo del latte. Così pure il prezzo degli agnelli (circa 2,30 al Kg) e delle pecore da macello (15 euro a capo) sono ridicoli;

sarebbe, inoltre, opportuno che nelle nuove misure in fase di adozione da parte del Governo venissero inserite disposizioni ad hoc nei confronti delle aziende agricole, tantissime delle quali sono a conduzione familiare e che alle difficoltà imprenditoriali si aggiungono quelle patrimoniali, se non verranno adeguatamente disposte norme volte a facilitarne l'accesso ai fidi bancari anche per quelle non più in bonis,

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato misure volte al ristoro degli agricoltori e degli allevatori;

a disdire o ridurre i contratti di importazione di latte dall'estero, soprattutto dalla Germania e convocare dei Tavoli con tutti gli attori della filiera per sostenere realmente i produttori di latte del nostro Paese;

a vigilare su quanto sta avvenendo a danno del settore lattiero-caseario per tutelare la filiera italiana del latte e ad adottare misure per evitare le speculazioni, il crollo dei prezzi, la contrazione della produzione e le conseguenti crisi aziendali per il settore zootecnico in tutta Italia;

a chiedere alla Commissione Ue l'attivazione di ammassi privati per garantire la stabilità del prezzo del prodotto;

a fornire specifiche indicazioni, anche in deroga, agli operatori in merito allo smaltimento del siero del latte e degli altri sottoprodotti derivati dalle lavorazioni casearie;

ad adottare provvedimenti affinché vengano rispettate le tempistiche di pagamento del prodotto ai sensi di legge, per poter essere davvero d'ausilio a tutti i produttori del latte;

ad organizzare una campagna mediatica tesa a promuovere il consumo di latte crudo italiano e, in generale, a sostenere tutto il *made in Italy*.

G78.106

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia e nel resto del mondo una crisi senza precedenti;

nell'informativa resa all'Assemblea lo scorso 26 marzo, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che le misure di sostegno all'economia italiana trovano nel decreto-legge «Cura Italia» in conversione soltanto un primo passaggio di carattere emergenziale;

tra le misure in favore delle imprese il decreto-legge n. 18 ha disposto la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e dei premi a beneficio di una serie di settori considerati maggiormente colpiti;

tale slittamento dei termini è necessario alle imprese per non vedere ridotta ulteriormente la propria liquidità a fronte di spese indifferibili e dell'abbattimento delle entrate;

considerato che:

le imprese di alcuni comparti del settore agricolo, ed in particolare del florovivaismo, del vino e della pesca, sono in estrema difficoltà in conseguenza dell'azzeramento delle esportazioni e per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza;

per sostenerne la tenuta economica e finanziaria è necessario alleviare il peso delle gravi perdite economiche dovute al rallentamento generale del sistema economico a valle dei suddetti soggetti attraverso la moratoria temporanea degli obblighi di natura tributaria e previdenziale;

tenuto conto che:

il Governo ha annunciato che con il nuovo intervento legislativo intende potenziare le misure economiche già adottate per offrire liquidità e credito alle imprese, con stanziamenti aggiuntivi non inferiori ai 25 miliardi già stanziati,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza le misure economiche finalizzate alla sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in favore delle imprese agricole dei comparti succitati, per un periodo di tempo tale a

consentire a tali soggetti di far fronte ai pregiudizi derivanti dalla grave emergenza economica determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19.

G78.107

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro Pisani, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia e nel resto del mondo una crisi senza precedenti;

nell'informativa resa all'Assemblea lo scorso 26 marzo, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che le misure di sostegno all'economia italiana trovano nel decreto-legge «Cura Italia» in conversione soltanto un primo passaggio di carattere emergenziale;

tra le misure in favore delle imprese il decreto-legge n. 18 ha disposto la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e dei premi a beneficio di una serie di settori considerati maggiormente colpiti;

tale slittamento dei termini è necessario alle imprese per non vedere ridotta ulteriormente la propria liquidità a fronte di spese indifferibili e dell'abbattimento delle entrate;

le imprese di alcuni comparti del settore agricolo, ed in particolare del florovivaismo, del vino e della pesca, sono in estrema difficoltà in conseguenza dell'azzeramento delle esportazioni e per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza;

per sostenerne la tenuta economica e finanziaria è necessario alleviare il peso delle gravi perdite economiche dovute al rallentamento genera-

le del sistema economico a valle dei suddetti soggetti attraverso la moratoria temporanea degli obblighi di natura tributaria e previdenziale;

il Governo ha annunciato che con il nuovo intervento legislativo intende potenziare le misure economiche già adottate per offrire liquidità e credito alle imprese, con stanziamenti aggiuntivi non inferiori ai 25 miliardi già stanziati,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza le misure economiche finalizzate alla sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in favore delle imprese agricole dei comparti succitati, per un periodo di tempo tale a consentire a tali soggetti di far fronte ai pregiudizi derivanti dalla grave emergenza economica determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19.

G78.108

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

il diffondersi del contagio da coronavirus e gli interventi attuati per contenerne la diffusione hanno determinato un drastico rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni nel breve e medio periodo;

in questo drammatico momento la filiera agroalimentare rappresenta il motore economico del Paese e l'attività agricola, quale primo settore alla base dell'intera filiera, è essenziale per fornire alla collettività beni necessari al sostentamento;

si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative economiche atte ad impedire un rallentamento delle attività agricole ed a sostenere l'intero settore nell'espletamento degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività produttiva,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento alle imprese agricole di un sostegno economico finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti periodici - contabili, fiscali, inerenti i lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola - per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti terzi a ciò abilitati.

G78.109

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 78 del decreto legge in conversione prevede misure in favore del settore agricolo e della pesca;

considerato che:

il comparto del trasporto merci tramite corriere sta vivendo un momento di grande difficoltà causato dalle agitazioni degli addetti che contestano la sicurezza e remunerazione del loro lavoro;

tale malcontento sta mettendo a rischio la consegna persino di beni di assoluta necessità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, in relazione all'attività di distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, Allegato 1, esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid-19, i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso, titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

G78.110

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il DPCM del 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare, ha disciplinato la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non siano specificatamente escluse da tale provvedimento;

sembrano essere rimaste escluse le aziende della filiera legno-energia con particolare riferimento a quelle di fornitura di biocombustibili legnosi e filiere connesse, incluse le operazioni di produzione di detti combustibili nonché le attività selvicolturali;

l'allegato 1 del suddetto DPCM ammette espressamente che sia condotta l'attività di «commercio all'ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento» (cod. Ateco 46. 71), inoltre, stabilisce che «sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. [...]». In virtù di questa disposizione sono quindi consentite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività di «approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi»;

diversamente dai casi richiamati in precedenza, l'allegato 1 non ammette le attività di fabbricazione di prodotti in legno (cod. Ateco 16), che includono la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in legno pressato o materiali simili, nonché la conservazione, taglio ed essiccazione del legname. Non sono ammesse neppure le attività selvicolturali (cod. Ateco 02), che includono la produzione di legna da ardere;

in sostanza i provvedimenti per l'emergenza *Coronavirus* vietano il taglio della legna e il suo recupero nel bosco da parte delle imprese forestali e agricole che in molti territori montani è un servizio essenziale, essendo molti sistemi di riscaldamento alimentati a legna;

impegna il Governo:

a considerare l'inserimento delle attività citate in premessa tra quelle che possono continuare ad operare in quanto il taglio della legna e il suo recupero nel bosco sono considerate a tutti gli effetti attività agricola.

G78.111

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1766, Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19;

premessi che:

il DPCM del 22 marzo 2020 prevede la chiusura di molte attività del nostro tessuto economico per continuare il percorso di arginamento della diffusione del *Coronavirus*;

all'interno del decreto, nell'allegato 1, è presente la lista delle attività considerate essenziali e che possono continuare a svolgere la propria attività;

tra le attività presenti nell'allegato 1 non è previsto il codice ATECO relativo alla silvicoltura;

considerato che:

la silvicoltura è fondamentale per il tessuto economico e ambientale del nostro paese;

con le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, nell'escludere la silvicoltura, aumenta il rischio incendi a causa dell'impossibilità di esboscamen-
to del legname tagliato e giacente nei boschi;

tale attività, ai fini della salvaguardia del rinnovamento del bosco, non può essere svolta nei mesi di luglio e agosto;

considerato inoltre che:

il recupero del tagliato giacente consente l'approvvigionamento delle fascette di legno necessario per l'alimentazione dei numerosi forni a legna esistenti e che vengono usati per molte produzioni dop e igr come per

esempio il pane di Genzano dotato di marchio igp, che in regime di tutela del *made in Italy* non andrebbero penalizzati;

impegna il governo a:

introdurre tra i codici ateco ritenuti essenziali i codici 02.10, 02.20, 02.30, 02.40 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico così come previsto dall'articolo 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

G78.112

DE BONIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

prima in sede d'esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «cosiddetto decreto crescita» poi in sede d'esame della legge di bilancio 2020, analoghi ordini del giorno furono accolti dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione Ter agli accertamenti IMU agricola 2014-2015.

G78.113

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il diffondersi del contagio da coronavirus e gli interventi attuati per contenerne la diffusione hanno determinato un drastico rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni nel breve e medio periodo;

in questo drammatico momento la filiera agroalimentare rappresenta il motore economico del Paese e l'attività agricola, quale primo settore alla base dell'intera filiera, è essenziale per fornire alla collettività beni necessari al sostentamento;

si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative economiche atte ad impedire un rallentamento delle attività agricole ed a sostenere l'intero settore nell'espletamento degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività produttiva,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento alle imprese agricole di un sostegno economico finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti periodici - contabili, fiscali, inerenti i lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola - per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti terzi a ciò abilitati.

G78.114

TARICCO, BITI, BINI

Il Senato,

premessi che:

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19, sia per la contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia dalla compromissione di molte pratiche agronomiche con le evidenti ricadute negative sul lavoro, che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione;

per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza stessa di moltissime aziende; tra questi, il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente all'esito di questa stagione il 70% del proprio fatturato e che, soprattutto nelle sue produzioni deperibili, sta avendo enormi danni, ed i comparti della pesca e della zootecnia da latte che, nonostante il nostro paese sia deficitario nella produzione e ricorra ad

importanti quote di importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse, comunque in misura non inferiore a 800 milioni di euro, al fine di:

a) incentivare la prosecuzione delle attività delle imprese florovivaistiche attraverso:

- la istituzione di un fondo o di una misura equivalente, con un'adeguata dotazione di risorse, per compensare le spese sostenute per la produzione e la mancata vendita e lo smaltimento del prodotto invenduto per il periodo febbraio 2020 - settembre 2020;

- estendere il c.d. «bonus verde», di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per l'anno 2021 aumentando l'importo massimo ammissibile da 5.000 a 10.000 euro;

b) garantire agli imprenditori agricoli che abbiano ridotto o sospeso le attività di cui dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla fornitura di beni e servizi, ivi comprese le attività di manutenzione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero le attività di ricezione e ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *c)* e *d)* della legge 20 febbraio 2006, n. 96:

- la istituzione di un Fondo, con adeguato stanziamento, per indennità e sostegno all'agricoltura multifunzionale, o altra misura equivalente, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità correlata;

c) sostenere le imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica fortemente penalizzate in questo frangente, prevedendo:

- un contributo per le mancate presenze determinato sulla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo-agosto 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020;

d) sostenere il comparto della zootecnia da latte, prevedendo che:

- a decorrere dalla pubblicazione del decreto-legge in esame per tutta la durata dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2020, siano rimborsate le spese documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per l'utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Il siero non è infatti considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014;

e) sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nella ripresa, prevedendo che:

- gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, siano effettuati alla ripresa dei relativi termini a norma del presente decreto-legge entro i sei mesi successivi a tali termini e nel limite del 40 per cento degli importi dovuti;

- i contributi corrisposti alle imprese per l'arresto dovuto all'emergenza non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti IR-PEF - IRES, del valore della produzione di cui al D.Lgs 446/1997 e del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 61 del DPR 917 /1986;

- sia riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore ad euro 10.000, finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, inerenti ai lavoratori dipendenti nonché relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo dovrebbe essere erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

- per l'anno 2020, sia sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

EMENDAMENTI

78.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNALI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di

conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale, che versano in difficoltà per cause conseguenti alle crisi di mercato, ulteriormente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi, entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, mutui di ammortamento a quindici anni, a tasso zero, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia è concessa al 100 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma I sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

78.0.4

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi a tasso zero e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte cor-

rente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

78.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

78.0.6

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi, con particolare riferimento all'agevolazione di finanziamenti bancari nel limite di 5 milioni di euro, conseguenti alla riduzione di fatturato nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

3. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese florovivaistiche.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5. Dopo il quarto comma inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: 'Per l'anno 2020' e 'non superiore a 5.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'Per l'anno 2021' e 'non superiore a 10.000 euro'".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

78.0.11

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

78.0.250 (già 105.0.2)

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. Sono sospesi, in deroga alla normativa nazionale vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di agevolare e sostenere il comparto florovivaistico nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, disciplina con apposito decreto

l'erogazione di un contributo straordinario pari al costo sostenuto dallo Stato per la cassa integrazione per ogni singolo dipendente delle imprese operanti nel settore florovivaistico italiano.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

78.0.15

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure in favore delle imprese di corriere espresso).

1. In relazione all'attività di distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, Allegato 1, esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid-19, i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso, titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146».

78.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 sono rinegoziabili per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas di versi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, a competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.8

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rateizzazione debiti INPS)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiede nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.9

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.
(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e successive modificazioni e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2017 - 2 febbraio 2018, n. 17, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.0.14

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 682 aggiungere i seguenti:

"682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'art. 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario"».

78.0.10

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

"683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a quaranta anni per coloro che, nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato la concessione e a cinquanta anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime"».

78.0.12

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto».

78.0.251 (già 62.0.26)

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

78.0.13

BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.78-bis.

(Proroga adeguamento Uniemens)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

Art. 79

79.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di Licenza di Vettore Aereo rilasciata dall'ENAC che eserciscono servizi di trasporto pubblico passeggeri di linea con aeromobili di capacità superiore ai 19 posti sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

79.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2, sostituire le parole:* «imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico,» *con le seguenti:* «imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac»;

- *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale dell' società di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale *hub* della società di cui al comma 3.»;

- *dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.»;

4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di *business* di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.»;

- *al comma 7 sostituire le parole:* «500 milioni» *con le seguenti:* «700 milioni»;

- *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

- quanto a 500 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126;

- quanto a 200 milioni per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

79.3

RONZULLI, DAMIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, esercitano oneri di servizio pubblico,».

79.4

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI, D'ARIENZO, ALFIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure a compensazione dei danni di cui al comma 2 sono riconosciute altresì agli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Enac, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con il decreto di cui al medesimo comma 2 sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.».

79.6

MOLES

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La maggiorazione dell'aliquota IRES prevista dall'articolo 1, comma 716 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, non si applica al reddito derivante dalle attività svolte sulla base di concessioni di gestione aeroportuale.»

Conseguentemente alla Rubrica, dopo le parole: «trasporto aereo» aggiungere le seguenti: «e le gestioni aeroportuali.».

79.0.2

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, fino alla data del 31 dicembre 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

79.0.3

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 79-bis.

(Misure urgenti per la chiusura dei porti interessati al fenomeno dell'immigrazione)

1. Per l'intero periodo emergenziale da COVID-19, al fine di contrastare il fenomeno migratorio e contestualmente salvaguardare la tutela alla salute dei cittadini italiani, sono chiuse le attività ricettive dei porti ed è altresì vietato il transito e la sosta di navi, imbarcazioni e natanti nel mare territoriale, salvo quelle militari o governative, con a bordo immigrati clandestini.

2. Le violazioni di cui al comma 1 prevedono il pagamento di una multa di 10.000 euro per ogni clandestino trasportato».

Art. 80

80.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle aree di crisi industriale complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, realizzate dalle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, anche costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, è riconosciuto per tre anni un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.

1-*ter*. Alle imprese di cui al comma 1-*bis* del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al detto comma 1-*bis* ai fini della determinazione della base imponibile del tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo, a copertura delle minori entrate per gli enti gestori della previdenza obbligatoria e per le regioni e province autonome, si provvede per il triennio 2020/2022 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il limite annuale di 40 milioni di euro, nonché mediante la destinazione delle economie rinvenienti per somme non impegnate a valere sui programmi di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello

sviluppo economico procede, entro i successivo sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

Art. 81

81.1

DE BONIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini.».

Art. 82

82.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

82.2

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

82.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Al fine di semplificare ed accelerare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche il concessionario avvia immediatamente il servizio nei comuni completati, anche nelle more del collaudo, che sarà effettuato nelle forme ordinarie al termine dell'attuale periodo emergenziale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultralarga può nominare il Presidente della Regione/Provincia Autonoma commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il Concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.

10. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Il Piano dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

11. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla

Commissione Europea informa urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

12. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si richiede di trasferire alle regioni/province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste da apposita Delibera CIPE (voucher per incentivo alla domanda), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga per tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica .

13. Nel caso in cui l'emergenza Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromessi dai ritardi in essere, il Governo si impegna a salvaguardare le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione - in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei - e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura BUL, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

14. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche non potranno realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazione elettronica che richiedano la portabilità del numero, nella misura in cui ciò implichi la necessità degli utenti di spostarsi fisicamente verso i centri di attenzione al pubblico ovvero se ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra Operatori diversi. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

82.4

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette

ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo," sono inserite le seguenti parole: "e modificchino le caratteristiche radioelettriche e";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.".

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5 che precedono, anche in deroga a quando disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale».

82.5

COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, i seguenti:

«*6-bis.* Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche devono astenersi dal realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero, qualora ciò implichi la necessità degli utenti di recarsi presso i centri di attenzione al pubblico, ovvero qualora ciò comporti l'intervento fi-

sico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra operatori diversi.

6-ter. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili, nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

ORDINE DEL GIORNO

G82.100

CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'articolo 82 del decreto legge in esame reca misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta dimostrando di avere un forte impatto sulle infrastrutture digitali;

l'eccessiva farraginosità delle attuali procedure autorizzative ordinarie potrebbe rappresentare un ostacolo sia per il necessario ed urgente superamento del digital divide, oltreché per contrastare imminente saturazione delle reti trasporto ed accesso nelle service area esistenti;

la Presidenza Consiglio dei Ministri ha già disposto e delegato al Dipartimento Protezione Civile l'autonomia operativa utile ad intervenire e coordinare azioni e strumenti di contrasto ad emergenza COVID19;

appare auspicabile l'individuazione di una figura di coordinamento che possa risultare di concreto e fondamentale ausilio anche alle prerogative d'urgenza per i compiti correlati all'istituto «Commissario Straordinario per l'attuazione e coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere presso il Dipartimento della protezione civile la nascita di una struttura di regia che coordini attraverso regioni e prefetture dei tavoli tecnico-amministrativi volti a valutare ed autorizzare in specifiche conferenze di servizi d'urgenza, anche in deroga alle procedure previste dalla legislazione vigente, gli iter autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture digitali.

EMENDAMENTI

82.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.».

82.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Traffico telefonico extra-soglia)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), permettono agli utenti finali di utilizzare soluzioni informatiche e trasmissioni dati senza vincoli di consumo.»

82.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa

alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere o studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il Li-Fi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica."».

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 83

83.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sostituire i commi da 1 a 10 e 20, con i seguenti:

«1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la celebrazione delle udienze e degli incontri di mediazione

già fissati, nonché il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative, in materia di lavoro e dei procedimenti di mediazione sono sospesi fino al 15 aprile 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, secondo quanto previsto della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificata al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Le attività processuali sono limitate esclusivamente a procedimenti che incidono sulle libertà delle persone. Tutti i termini processuali compresi quelli di impugnazione sono sospesi per tutte le giurisdizioni, anche laddove non sia stata fissata udienza. Per le udienze relative a procedimenti urgenti, o con imputati detenuti o comunque che non possano beneficiare della sospensione a norma delle disposizioni ora elencate, debbono essere osservate le cautele sanitarie di cui al presente decreto e alle precedenti disposizioni. Le udienze già previste in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data che sarà comunicata alle parti a cura delle cancellerie competenti. Tutte le udienze già previste nel periodo di sospensione e quelle fissate dopo il periodo di sospensione devono essere a orario fisso. I termini da calcolarsi a ritroso, scadenti nel periodo di cui al precedente periodo, sono differiti in modo che la relativa decadenza coincida con la data del 16 aprile.

1-bis. Per consentire la definizione dei procedimenti sospesi ai sensi del presente decreto, salvaguardando la durata ragionevole di cui al secondo comma dall'articolo 111 della Costituzione il Ministro della Giustizia provvede:

a) a completare i ruoli del personale amministrativo dell'Amministrazione della giustizia come previsto dalle rispettive piante organiche attingendo alle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019- 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020);

b) mediante nuove assunzioni a completare i ruoli dei magistrati come previsto dalle rispettive piante organiche, bandendo un concorso straordinario.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, lettera *b)*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

83.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

b) *al comma 2, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

c) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2».

83.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Ai commi 1 e 2 le parole «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020»;*

2. *Al comma 2:*

a) *dopo le parole «per le impugnazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità»;*

b) *dopo le parole «tutti i termini procedurali» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli per la proposizione della querela»;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di*

secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.»;

3. *Al comma 7, lettera f), le parole «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d'ufficio,»;*

4. *Al comma 20:*

a) *le parole «entro il 9 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria».*

5. Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole "i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

22-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020».

83.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «15 aprile» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 aprile».

b) Il comma 2 è così sostituito: «Dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, secondo quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».

c) Il comma 3 è soppresso.

d) Al comma 6, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

e) Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimen-

to del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto».

83.24 (già 86.1)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per lo stesso periodo indicato al comma 1 sono sospesi i termini relativi ad obbligazioni tra privati».

83.5

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità e, in genere, tutti i termini procedurali, nonché quelli per la proposizione della querela. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ovvero fino al 30 giugno 2020 nel caso in cui i capi degli uffici giudiziari adottino le misure di cui al comma 7, lettera a) o b), i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ov-

vero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto».

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

«23. Nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, in deroga temporanea all'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la conciliazione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile può essere svolta in forma di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile, anche in modalità telematica, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. La sottoscrizione delle parti in calce al verbale di conciliazione può avvenire mediante attestazione firmata digitalmente dagli avvocati che le assistono, scambiata a mezzo posta elettronica certificata.

24. Nei casi di cui al comma precedente, la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile può essere conferita in formato digitale anche attraverso documento sottoscritto e poi trasmesso dalla parte di cui l'avvocato attesti l'autografia.

25. Nel periodo di tempo di cui al comma 23, le transazioni nel corso del giudizio sono sottoscritte digitalmente dagli avvocati con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile e sono incluse dal giudice nel verbale di udienza».

83.6

FERRO

Al comma 2, dopo le parole: «e penali» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle disposizioni dettate in materia di sospensione feriali dei termini ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969».

83.7

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTAEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per le impugnazioni» inserire le seguenti: «ivi incluse le impugnazioni delle espulsioni e dei dinieghi

di protezione internazionale nei casi in cui la parte ricorrente dichiara di essere vittima di tratta, di violenza domestica o di genere».

83.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo.».

83.9

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì sospesi i termini extragiudiziali previsti dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per l'impugnazione dei licenziamenti».

83.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di scongiurare il rischio che risultino lesi i diritti dei contribuenti, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso fino al 31 luglio 2020 e riprende, salvo proroghe, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di cadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392 recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis) il preavviso di recesso è di 3 mesi se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività o a conseguenze finanziarie o economiche, riconducibili alla malattia «Covid-19» dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020";

b) le previsioni di cui all'articolo 55 sono applicabili a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale o di Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

c) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, e per un quadriennio il termine di giorni 90 di cui al comma 2 dell'articolo 55 è sempre prorogato nel caso di accesso garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conse-

guenze dell'emergenza virus Covid-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento.

d) È applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'articolo 56 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus Covid-19.

e) All'articolo 56 ultimo comma è aggiunto il seguente: «la procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus Covid-19».

83.11

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera" nel Comune di Caorle.».

83.12

UNTERBERGER, STEGER

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di matrimonio o di affinità;», inserire le seguenti: «prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori;».

83.13

NUGNES

Al comma 3, lettera a):

- *eliminare le parole:* «procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea»;

- *dopo le parole:* «grave pregiudizio alle parti.» *Aggiungere le seguenti parole:* «non rientrano in questa categoria i procedimenti relativi alle impugnazioni delle decisioni in materia di protezione internazionale e delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento europeo n. 603/2013».

83.14

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» *inserire le seguenti:* «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,».

83.15

SCHIFANI, GIAMMANCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 e le sanzioni accessorie previste dall'articolo 5 della stessa legge; non è dovuta la penale prevista nell'articolo 3 della stessa legge;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qua-

lora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede senza indugio la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio, senza indugio.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

83.250 (già 59.0.3)

GIAMMANCO, PAPTATHEU, SCHIFANI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.».

83.251 (già 56.0.10)

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IV A nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo».

83.16

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

- Alla lettera f, *primo periodo, sopprimere le parole:* «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti»

- Alla lettera h *sopprimere le parole:* «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti»

83.17

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTATHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera:*

«h-bis) Io svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».

83.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di tutti gli atti giudiziari civili, penali, amministrativi e presso il Giudice del lavoro, può essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata (pec). Allo stesso modo possono essere validamente notificati tramite pec tutti gli atti che richiedono comunicazione o notifica. Tutte le udienze fissate nel periodo di cui al comma precedente sono rinviata d'ufficio e la nuova data verrà comunicata alle parti costituite e ai loro difensori a mezzo pec a cura della cancelleria. L'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei difensori può essere validamente effettuata, oltre che sulla firma raccolta personalmente, anche su firme analogiche scansionate e pervenute a mezzo fax o e-mail al difensore, purché in questi due casi, corredati di copia del documento di identità. Il difensore nell'autenticare la firma da atto della modalità con la quale è stata raccolta.»;

b) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e

gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante i seguenti strumenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile:

a) apparecchiature per la corrispondenza telefonica, che avviene in deroga al comma 8 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma I, del decreto legislativo n. 121 del 2018;

b) ove possibile, apparecchiature e collegamenti telematici, con programmi che comportino applicazioni per comunicazioni audiovideo; in tali casi il limite di durata massima di dieci minuti, di cui al comma 6 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, è raddoppiato.»;

c) *dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi fino al 15 aprile 2020. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».

83.20

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento delle attività degli studi notarili, fino al 30 giugno 2020, è sospesa l'ef-

ficacia della lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili"».

83.22

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis. Le disposizioni relative alle sospensioni dei termini processuali e dei termini per le procedure in materia penale non si applicano ai procedimenti per l'allontanamento d'urgenza della casa familiare di cui all'articolo 384-bis del codice di procedura penale. L'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo costituiscono giustificato motivo di spostamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali di cui al decreto legge 23 febbraio, n. 6 e delle successive disposizioni adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

83.23

BALBONI, CALANDRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-bis. L'articolo 650 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 650. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro"».

83.252 (già 14.0.1)

AIMI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«22-bis. All'articolo 650 del codice penale:

a) le parole: "fino a tre mesi" sono sostituite da: "fino a sei mesi";

b) le parole: "fino a duecentosei euro" sono sostituite da: "fino a duemila euro.».

ORDINE DEL GIORNO

G83.100

MAIORINO, LEONE, DE LUCIA, ANGRISANI, VALENTE, UNTERBERGER

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1766 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è quello di garantire un'assistenza alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, soprattutto in coincidenza con una grave emergenza nazionale che riguarda la salute pubblica;

considerato che:

insistono esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, che vigono delle norme di contenimento dell'epidemia, e che ne consegue un rallentamento dei servizi ad essa collegati;

impegna il Governo:

a valutare di istituire, per l'anno 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro al fine di garantire percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di tratta a fine di sfruttamento sessuale; a valutare altresì che la richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, possa essere corredata dalla certificazione del percorso in atto ed essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro; a provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione del suddetto Fondo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

EMENDAMENTI

83.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-*bis* e 182-*ter*, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. *e*) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornata al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126, è subordinata

alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

83.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Concordato preventivo, concordato in continuità, accordo di ristrutturazione debiti e transazione fiscale)

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-*bis* e 182-*ter*, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. *e*) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della pro-

cedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

Art. 84

84.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti da notificarsi alle altre parti, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato, sulla base dei presupposti di cui all'articolo 55, commi 1 e 9 e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. Il periodo di sospensione previsto dal presente comma si applica anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed al ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ed a tutti i termini agli stessi correlati.»;

b) *al comma 2 le parole: «15 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro due giorni liberi prima»;*

c) *al comma 5 le parole: «su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note» sono sostituite dalle parole: «su istanza depositata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza»;*

d) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.»;

e) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse.».

84.2

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO, RICCARDI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.».

Art. 85

85.0.1

AIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. L'articolo 7, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è abrogato.».

Art. 86

86.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. Nell'ambito dei lavori di cui al primo periodo, sono contemplati:

a) gli interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti comuni nella disponibilità della popolazione detenuta, fino al cui completamento è sospesa la sorveglianza dinamica, negli istituti in cui è praticata;

b) l'allestimento di aree in cui far stazionare i detenuti sottoposti a cure per contagio in atto ed aree in cui isolare coloro che siano assoggettati a quarantena cautelativa per l'esistenza di sintomi di Covid-19.».

86.3

NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività e della gestione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori e dei detenuti degli istituti penitenziari.

2-ter. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza negli istituti penitenziarie, nonché di sottoporre a tampone tutti detenuti in entrata.

2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

86.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del medesimo decreto legge.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione

umanitaria , sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072,00 euro, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

86.0.2

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, GIARRUSSO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)

1. Al fine di eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'art. 87 comma 1 lett. *a*) e *b*) ed al comma 2 del presente decreto, i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, disponendo l'assegnazione temporanea almeno fino al 30 settembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, con profilo di assistente giudiziario, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte nel

numero necessario alla definizione delle pratiche entro il 30 settembre 2020, ove possibile in modalità di lavoro agile.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma precedente, laddove sia vacante il posto del funzionario delegato per le spese di giustizia, fino al 30 settembre 2020, le relative funzioni, limitatamente al potere di firma per l'emissione dei mandati di pagamento, verranno svolte dai Presidenti delle Corti d'Appello.

3. Per potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni di cui al primo comma presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, si procederà al distacco temporaneo sino al 30 settembre 2020, di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali.

4. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci.

5. Il procuratore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

86.0.3

BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Giustizia, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli ordini professionali la sospensione del pagamento dei contributi minimi per l'anno 2020, la rateizzazione degli stessi nel corso degli anni 2021 e 2022, nonché la concessione della facoltà di proroga delle rateizzazioni in corso».

Art. 87

87.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del lavoro agile è meramente facoltativa nei riguardi delle strutture residenziali socio sanitarie pubbliche e private accreditate».

87.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il personale dipendente con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio e collocato d'ufficio in licenza straordinaria, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la modalità di lavoro agile è incompatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

b) la persona necessita di un tutor nello svolgimento della propria prestazione lavorativa;

c) a causa della sua specifica disabilità cognitiva o fisica, la persona non può o non riesce ad attenersi alle misure di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato,».

87.3

MONTEVECCHI, IORI, VERDUCCI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA, ANGRISANI, ORTIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle fondazioni Lirico sinfoniche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.».

87.4

D'ALFONSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale amministrativo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

87.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 Dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

87.6

GARRUTI, ORTIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo».

87.7

RAUTI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«9. Per il solo periodo dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa giornaliera in modalità agile dà diritto, altresì, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio autorizzate e già accertate dalle singole amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G87.100

DESSÌ, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 87, del decreto legge in esame reca misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio nelle pubbliche amministrazioni e di procedure concorsuali ed in particolare:

a) i commi 1 e 3 stabiliscono che, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID- 2019, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

b) il comma 5 prevede la sospensione per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi al fine di:

a) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 anche alle società di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) prevedere che la sospensione delle procedure concorsuali di cui al comma 5 del citato articolo 87 si applichi anche a quelle per l'accesso a tutti gli organismi partecipati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

G87.101

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 87 del disegno di legge in esame, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019), stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti e, ove possibile, può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato. Laddove non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile è inoltre consentito procedere, anche mediante il criterio della rotazione, all'esenzione del personale;

il comma 5 della medesima disposizione prevede la sospensione, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

considerato che:

una delle principali misure per contrastare e contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è il divieto di qualsiasi contatto sociale imposto attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche, consentiti solo se necessari, e il divieto assoluto di assembramenti di persone,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere, data la situazione emergenziale, le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali anche alle società a partecipazione pubblica individuate all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica».

EMENDAMENTI

87.0.1

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO,
RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Tirocinio professionale)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo.

2. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

Art. 88

88.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai contratti di soggiorno» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio e turismo».

88.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell'attività»;

b) le parole: «entro un anno dall'emissione» sono sostituite con le seguenti: «entro un anno dalla data dell'evento precedentemente acquistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

88.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell'attività»;

b) sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro un anno dalla data dell'evento precedentemente acquistato».

ORDINE DEL GIORNO

G88.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 1766 « Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 88, commi da 2 a 4, dispone la risoluzione - per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 - dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione;

il Parco archeologico del Colosseo è stato creato come Istituto autonomo MiBACT nel 2017 e comprende l'Anfiteatro Flavio, l'area del Foro Romano e del Palatino, la Domus Aurea sul colle Oppio, l'arco di Costantino e la Meta Sudans nella valle del Colosseo. Con più di 7 milioni di ingressi nel 2017, il sito è tra i più visitati nel mondo e il primo in Italia. Il parco custodisce e valorizza alcune tra le più importanti testimonianze archeologiche della storia della civiltà occidentale, dalla fine dell'età del Bronzo all'età contemporanea;

dal 1997 CoopCulture gestisce i servizi di biglietteria, accoglienza, didattica, audio e video guide, bookshop del Parco. Ovviamente CoopCulture vende i biglietti ai singoli utenti, ma anche agli operatori (Tour operator e agenzie di viaggio), che, su base trimestrale, pre-acquistano biglietti di ingresso al Parco tre o quattro mesi prima dal concessionario esclusivo CoopCulture sulla base delle prenotazioni già ricevute e dei propri flussi relativi all'anno precedente;

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Parco archeologico del Colosseo, come tutti gli altri siti archeologici e musei, è chiuso, per ora, fino al 5 aprile 2020 e quindi tutti i biglietti pre-acquistati dagli operatori a partire dal 19 novembre 2019 per il mese di marzo 2020 andranno perduti;

inoltre, a causa dell'evoluzione drammatica dell'emergenza sanitaria a livello mondiale e a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, gli operatori hanno ricevuto il 100% delle cancellazioni per tutto il 2020 e, di fatto, azzerato le prenotazioni future: tutti i biglietti pre-acquistati

a partire dal 18 febbraio 2020 per i mesi di aprile, maggio e giugno andranno perduti;

a differenza di molti altri gestori di biglietterie di musei e aree archeologiche di tutta Italia ed estere, che hanno già provveduto al rimborso della biglietteria pre-acquistata, CoopCulture, ad oggi, non ha contattato i grandi clienti (sono circa 300 operatori) per il rimborso;

trattandosi di somme già versate da Tour Operator e agenzie di viaggio a rimetterci potrebbero essere i livelli occupazionali di questi operatori che, peraltro, stanno provvedendo in proprio a risarcire gli utenti finali, essendo loro il diretto punto di riferimento con l'utente;

impegna il Governo:

a prevedere, in un successivo provvedimento, il rimborso dei biglietti già acquistati, ma resi inutilizzabili a causa dell'emergenza COVID-19, ai tour operator e alle agenzie di viaggio, fortemente colpiti dalla crisi turistica in atto.

EMENDAMENTI

88.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come

individuare dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19» cui alla lettera *e)*, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera *e)*. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*;

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e)*;

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5-*bis* trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera *b*) il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

5-*bis*. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del *voucher* o il rimborso, in deroga all'articolo 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020 n. 26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».

88.0.2 (già 88.1)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai

sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera *e)*. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*;

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e)*;

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il

titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera *b*), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del *voucher* o il rimborso, in deroga all'articolo 41 comma 6 del decreto legislativo n. 79 del 2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale

hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 01 febbraio 2020 n. 26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».

Conseguentemente, all'articolo 88, sopprimere il comma 1.

88.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 30 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

88.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Sospensione delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso fino al 31 marzo 2022 la sospensione del pagamento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi alle Fondazioni Lirico Sinfoniche sottoposte alle procedure di cui alla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

88.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Credito d'imposta per scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 89

89.1

CIRIANI, CALANDRINI

1. *Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni liricosinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi».*

Conseguentemente la rubrica è così modificata «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi»;

2. *Al comma 2, sostituire le parole: «Con decreto», con le seguenti: «Con uno o più decreti», e le parole: «trenta giorni» con «quindici giorni»;*

3. *Al comma 2, al termine, inserire: «e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID- 19».*

4. *Al comma 2, al termine: «valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3».*

89.2

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «, dell'industria fonografica»;*

b) *Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse per la predetta parte corrente sono finalizzati in misura non inferiore al cinquanta per cento a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.*

Le risorse per la predetta parte per gli investimenti in conto capitale sono destinate in misura non inferiore a dieci milioni di euro a campagne mediatiche finalizzate alla promozione del teatro e degli altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Consequente la rubrica è così modificata: «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e industria fonografica».

89.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «, dell'industria fonografica».

Consequentemente la rubrica è così modificata: «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e dell'industria fonografica».

89.4

CANGINI

Al comma 1, inserire le seguenti modificazioni:

a) *Dopo le parole:* «Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo», *inserire:* «e dell'editoria libraria»;

b) *Dopo le parole:* «per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo», *inserire:* «e dell'editoria libraria»;

c) *Sostituire la parola:* «130», *con la seguente:* «205», *la parola:* «80» *con la seguente:* «130», *e la parola:* «50», *con la seguente:* «75».

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola: «130», con la seguente: «205»:*

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020».

2) *Al comma 2 sostituite le parole: «Con decreto», con le seguenti: «Con uno o più decreti».*

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «e audiovisivo» con le seguenti: «, audiovisivo e l'editoria libraria».

89.5

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «130 milioni», con «180 milioni» e le parole: «80 milioni», con le seguenti: «130 milioni»;*

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, riservando una quota non inferiore a 20 milioni alle Regioni, che dovranno destinarle al finanziamento di quei soggetti culturali che non percepiscono già delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A tal fine entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consultate tutte le associazioni di categoria della filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, comprese le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale».

c) *al comma 3, sostituire le parole: «130 milioni» con «180 milioni» e alla lettera a) sostituire le parole: «70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «120 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, comma 4».*

d) *al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) l'incremento del fondo di 50 milioni di euro è destinato alla Regioni per sostenere quei soggetti della filiera dello spettacolo dal vivo che non percepiscono già fondi FUS».

89.6

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo:

«Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017».

89.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente comma:

«4. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO

G89.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 89 del decreto legge in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, due Fondi, volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 mln. di euro;

gli artt. 1 e 3 del D.L. 6/2020 (L. 13/2020) hanno previsto, allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, la possibilità di sospensione nelle c. d. «zone rosse», con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. A seguire, sono intervenuti vari DPCM che hanno progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni, fino ad arrivare ad estendere il divieto di qualsiasi evento pubblico a tutto il Paese;

sulla base del DPCM 4 marzo 2020 sono state sospese le attività dei teatri privati italiani, dal 5 marzo fino al 3 aprile 2020, ciò comporta nell'immediato, ma soprattutto comporterà nei mesi a venire, ben oltre il 3 aprile p.v., un danno rilevante per il settore, che coinvolgerà teatri, artisti, produzioni, fornitori di servizi collegati e soprattutto i lavoratori dello spettacolo, nonché le aziende coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività di produzione ed esercizio delle attività di spettacolo;

impegna il Governo:

ad intervenire a sostegno del comparto degli esercenti privati dello spettacolo, che nell'ambito di un settore così fortemente danneggiato da questa gravissima e improvvisa crisi, sono i più in sofferenza visto che non beneficiano di finanziamenti statali, riservando loro una quota dei fondi di cui all'articolo 89 del presente decreto-legge, tenendo in debito conto questa necessità

all'atto di elaborazione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei vari settori coinvolti.

G89.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 1766 « Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

i lavoratori dello spettacolo, per il tipo di lavoro e di committenza, hanno un inquadramento misto: dipendente e liberi professionisti a seconda delle situazioni. Questo è un problema annoso che rende difficile l'attuazione di misure di tutela e la maturazione di contributi ai fini pensionistici;

la gestione dei periodi di «non lavoro» non prevede, per esempio, il lavoro di preparazione, ad esempio per un attore imparare una parte, per un musicista esercitarsi e studiare, un coreografo che crea una coreografia;

tra i lavoratori dello spettacolo è diffusa la condizione di essere iscritti sia all'ex Enpals, sia alla Gestione separata, per attività quali ad esempio l'insegnamento. Queste attività bilanciano quello dello spettacolo che per loro natura sono sporadiche, non determinabili. La stessa INPS nell'audizione del 30 aprile 2019, presso la VII Commissione e la XI Commissione, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, comunicava che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali nel 2017 avevano maturato 29 giorni di attività nell'anno, per gli attori le giornate erano 16, per il ballo 41, i direttori, maestri di orchestra, gli orchestrali 44. La misura dell'indennità di 600 euro interviene sull'emergenza generata dall'epidemia da Covid-19, deve tutelare i soggetti più deboli che operano nel settore dello spettacolo;

i contributi esteri per le attività legate allo spettacolo devono poter valere ai fini dell'accesso all'indennità prevista dal presente Decreto. Anche in questo caso è possibile ricorrere alla autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e aggravare il lavoro dell'Inps,

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della disponibilità finanziaria, finalizzate a permettere di sommare le due contribuzioni per il raggiungimento dei requisiti previsti agli articoli 26 e 38, ricorrendo anche all'autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e ag-

gravare il lavoro degli uffici dell'Inps. Si impegna altresì ad ampliare il fondo di cui all'art. 89 per garantire anche la filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale, artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sulle imprese conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

G89.102

RUSSO, MONTEVECCHI, GRANATO, DE LUCIA, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 89 del provvedimento in titolo prevede «Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo»;

considerato che:

appare necessario prevedere ulteriori misure per permettere un rilancio del comparto dello spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della misura prevista all'art. 1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., (c.d. «*Art Bonus*») a tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo.

G89.103

PRESUTTO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 89 istituisce due fondi nello stato di previsione del MI-BACT, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;

considerato che:

sull'attuale stato di crisi e stagnazione, generato dall'emergenza epidemiologica in corso, gravano le proiezioni fortemente negative diffuse dalla Federazione industria musicale italiana (FIMI) e dalla Società consorzio fonografici (SCF) le quali prevedono a breve, di qui alla metà aprile, perdite fino al 60% in relazione al mercato discografico fisico e fino al 70% per il calo dei diritti connessi da public performance, ovvero dalla trasmissione della musica in pubblici esercizi, ristoranti, bar e altre utilizzazioni;

se è indubbio che il settore dell'audiovisivo risulta particolarmente danneggiato nella sua parte produttiva sui set, è altrettanto vero che sono state bloccate, in seguito al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo u.s., tutte le registrazioni in sala, giacché non potevano essere garantite le necessarie distanze di sicurezza;

si consideri, inoltre, come le misure sempre più stringenti di prevenzione del contagio, entrate recentemente in vigore, abbiano determinato il blocco di tutta l'attività di registrazione di videoclip programmate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, al fine di estendere le misure di sostegno previste dal Fondo emergenze, di cui all'articolo 89 in titolo, anche al settore dell'industria fonografica.

G89.104

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 89 istituisce due fondi nello stato di previsione del MI-BACT, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, al fine di sostenere i

settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;

considerato che:

non è possibile, a priori, conoscere le misure contenitive che saranno adottate nei prossimi mesi per frenare la diffusione del COVID-19;

il presente stato di incertezza non solo non permette di poter programmare le prossime manifestazioni culturali, quali i Festival del cinema, ma con ogni evidenza comporterà l'annullamento di molti Festival i cui costi organizzativi sono già stati parzialmente sostenuti;

valutato altresì che:

il settore cinematografico coinvolge, tra l'altro, e in modo significativo, anche l'aspetto turistico e promozionale dell'Italia;

il blocco repentino delle attività per un termine non definibile a priori sta comportando difficoltà gestionali e di riprogrammazione, pertanto si rende necessario sostenere gli operatori del cinema consentendo loro una maggiore liquidità anche con una riprogrammazione in via eccezionale di tutte le procedure di assegnazione delle misure di sostegno a favore del settore cinematografico;

impegna il Governo:

ad attivare in tempi congrui l'espletamento delle procedure di verifica sui rendiconti per l'anno 2019 al fine di erogare quanto stabilito, nonché avviare i relativi bandi per l'anno 2020;

a snellire le procedure di erogazione dei contributi già assegnati;

a rendere operativo il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 220/2016;

a prevedere, entro la dotazione del Fondo emergenze di cui all'articolo 89 in titolo, una quota-parte straordinaria finalizzata a sostenere manifestazioni e festival che non potranno svolgersi in questa emergenza, tenuto conto anche dei possibili annullamenti.

EMENDAMENTI

89.0.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo emergenze emittenti locali informative", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in aggiunta agli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria del direttore generale, divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

89.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento è erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.3

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI,
FERRO, MALLEGGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radio televisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico

e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ i Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

89.0.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Il Ministero, in via eccezionale, attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e non come riportato nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 6».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.920 milioni».

89.0.5

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previa emanazione di appositi decreti del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.6

FLORIS, DAL MAS, BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.7

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo nazione di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate" - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

2. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1:

a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

c) le strutture turistico ricettive;

d) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

e) le famiglie e gli studenti interessati.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere d) ed e), possono accedere alle risorse del fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entra-

ta in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

89.0.8

DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo per le emergenze del settore del turismo)

1. Al fine di sostenere il settore del Turismo Organizzato a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese del turismo organizzato, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, all'adozione delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi esteri e dei costi sostenuti dalle imprese per i rimpatri.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020».

Art. 90

90.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il titolo di "Capitale Italiana della Cultura" attribuito alla città di Parma per l'anno 2020 è prorogato al 2021, conseguentemente, il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 15 novembre 2019, n. 382, recante "Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura" per l'anno 2021" è annullato.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: "e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS". Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 100 milioni di euro-per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

90.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. (Sospensione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

ORDINI DEL GIORNO

G90.100

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 1766 « Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a destinare la quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per «copia privata» al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva;

la diffusione del Coronavirus ha avuto un forte impatto per la categoria dei lavoratori dello spettacolo, la cui già precaria situazione economica è stata fortemente pregiudicata dalla chiusura dei luoghi culturali e dalla sospensione delle attività teatrali e cinematografiche a seguito delle misure di contenimento del contagio prese dal Governo. Oggi più che mai gli artisti interpreti ed esecutori (AIE) - in particolare i più giovani e meno famosi - necessitano delle attività di welfare che le società di *collecting* devono offrire a sostegno della categoria, attraverso l'impiego delle risorse provenienti dai c.d. compensi per copia privata; allo stato attuale il regolare afflusso di tali risorse è compromesso dal Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali del 5 settembre 2018 criteri di ripartizione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), provocando gravi pregiudizi economici alle società di *collecting* e mettendo a rischio i diritti degli AIE stessi;

tale Decreto, infatti, ha fissato un termine (ex art. 3, comma 3) in forza del quale i compensi derivanti dalla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi (cosiddetti compensi per copia privata) attribuiti dalla SIAE alle società di *collecting* per i loro rispettivi artisti mandanti sono calcolati in proporzione all'ammontare dell'equo compenso amministrato, come certificato da ciascuna *collecting* entro l'anno successivo a quello in cui è maturato;

il termine fissato dal DM n. 386 ha prodotto gravi criticità sia per le società di *collecting* che operano nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore sia per gli stessi artisti interpreti ed esecutori (AIE), mettendo a serio rischio l'operatività delle società di *collecting* e le loro iniziative a sostegno degli artisti;

anche per questi motivi il Decreto è stato oggetto di recenti segnalazioni da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che hanno confermato gravi rischi per i meccanismi competitivi del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore e criticità per gli stessi diritti degli artisti; in particolare, la segnalazione di AGCOM si sofferma sul termine fissato dall'art. 3, comma 3, evidenziando come tale disposizione «potrebbe avere come effetto quello di vanificare l'operatività del diverso termine di prescrizione decennale previsto invece per la riscossione dei compensi dovuti per sfruttamento dei diritti connessi [...] e dunque deteriorare il potere contrattuale delle *collecting* nel definire l'ammontare delle somme da ripartire, garantendo invece agli utilizzatori - seppur indirettamente - il potere di imporre proprie esigenze negoziali sostenute dalla necessità delle controparti di certificare in termini così stringenti i crediti vantati.»;

considerato, inoltre, che:

la disciplina della ripartizione dei compensi per copia privata ha conosciuto diversi interventi da parte del Legislatore che spesso hanno contribuito a complicare i meccanismi di ripartizione nonché l'operato delle società di *collecting* che si occupano di riscuotere i compensi e di impegnarli in attività di sostegno alla categoria degli AIE;

i compensi per copia privata spettanti agli artisti costituiscono un'importante forma di welfare per la categoria che, al di là della condizione economica individuale, consente a tutti gli artisti di accedere a servizi e nuove opportunità di lavoro per una continua formazione professionale;

impegna il Governo:

a modificare, nel primo provvedimento utile, il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali n. 386 del 5 settembre 2018 al fine di apportare le correzioni richieste dalle Autorità di Vigilanza nelle segnalazioni citate in premessa, intervenendo prioritariamente per estendere in maniera significativa l'attuale termine previsto dall'art. 3, comma 3. Ciò al fine di consentire alle società di *collecting* di disporre del tempo necessario per avviare le trattative e stipulare i contratti con tutti gli utilizzatori e conseguentemente poter completare la certificazione di tutti i diritti amministrati per l'anno di competenza.

G90.101

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

finalità delle disposizioni di cui all'articolo 90 e quella di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del COVID- 19;

considerato che:

al fine di promuovere lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio culturale, la legge 27 dicembre 2020, n. 160, prevede l'assegnazione di una Carta elettronica - cd. «*bonus* Cultura» - a coloro che compiono diciotto anni di età nel 2020 utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

l'istituzione del *bonus* Cultura è frutto di un'iniziativa che, oltre a promuovere la cultura fra i giovani, sostiene la domanda culturale interna;

stimolare il consumo di prodotti culturali da parte dei giovani agevolerebbe la ripresa dell'industria culturale, fortemente penalizzata dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha investito tutto il territorio nazionale, insieme con la realtà internazionale nel suo complesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'assegnazione del *bonus* Cultura;

a valutare l'opportunità di istituire, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un apposito capitolo di spesa - con una dotazione non inferiore ai 240 milioni di euro annui-finalizzato all'erogazione a regime del summenzionato *bonus*.

EMENDAMENTI

90.0.1

FENU, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Ulteriori risorse per finanziare le attività di Parma 2020 capitale della cultura)

1. Al fine di garantire il necessario supporto all'economia dei capoluoghi e delle provincie di Reggio, Parma e Piacenza, tra le zone più colpite dall'epidemia, è riconosciuto lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al Comitato promotore per il supporto e l'organizzazione di iniziative connesse a "Parma 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 91

91.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente

all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la di locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma *6-bis*.

6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi *6-bis* e *6-ter*, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma *6-ter*, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10%."».

91.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con riferimento alle attività di cantieri edili pubblici o privati, il rispetto di tali misure di contenimento comporta comunque l'esclusione della responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

91.3

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle Pubbliche amministrazioni di professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti».

91.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, la "garanzia provvisoria" di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla presentazione di una autodichiarazione di impegno alla sottoscrizione della cauzione o fideiussione alla fine dello stato di emergenza.

2-ter. In caso di sospensione dei cantieri di lavori pubblici a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, è emesso il certificato di pagamento delle lavorazioni effettuate per lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, su specifica richiesta del direttore dei lavori, da adottare entro cinque giorni. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57.

2-quater. In caso di sospensione dei cantieri privati a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, alla ditta esecutrice dei lavori sono liquidati i lavori effettuati fino alla data della sospensione. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.«.

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle P MI in materia di Contratti pubblici)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici, fino al 31.12.2020, le imprese che prestino beni e/o servizi ad enti pubblici o enti equiparati a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto o comunque in ragione di un contratto di fornitura di beni e/o servizi, possono, previa comunicazione scritta alla stazione appaltante, rimodulare il costo unitario del bene o servizio prestato aumentandolo proporzionalmente ad un ricalcolo dei costi fissi unitari formulato sulla base della diminuzione dei suddetti beni e/o servizi rispetto alle previsioni contrattuali.

2. Ove, a causa delle attuali disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali forniture di beni e/o servizi siano azzerate, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo potranno richiedere alle stazioni appaltanti la rifusione dei soli costi fissi nei medesimi termini e modalità previste dai contratti originari in materia di liquidazione.

3. Le stazioni appaltanti dovranno esprimere un motivato parere di accettazione o diniego alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro e non oltre 7 giorni. Il diniego è consentito solo per errori di calcolo della comunicazione o per mancanza di legittimazione attiva da parte del soggetto richiedente.

4. Ai fini della copertura degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 49 comma 6, sono stabilite le modalità per la gestione e l'erogazione degli strumenti economico-finanziari a favore delle PMI in rapporto agli adeguamenti contrattuali, come previsti dal presente decreto.

5. Alle misure di sostegno finanziario di cui al l'articolo 56 accedono comunque le imprese esecutrici di appalti pubblici e privati che subiscono il blocco dei cantieri a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ai fini della copertura dei costi

durante il periodo di sospensione, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manodopera, di mantenimento della garanzia, di noleggio, di assicurazione.».

91.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. Per le attività connesse ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e fino al momento della cessazione dello stesso, nonché per quelle relative alle procedure di affidamento effettuate nel medesimo arco temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo.».

91.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici».

91.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore pari al 20 per cento non è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.».

91.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Anticipazione in corso d'opera e SAL Emergenza Covid-19)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.

4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.

7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.

8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus Covid-19, quali, a mero titolo esemplificativo:

1) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

2) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;

3) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;

4) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.

10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

11. Le previsioni di cui alla presente disposizione si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.».

91.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.

4. Le regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui».

91.0.3

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.

4. Le regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui».

91.0.4

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

91.0.250 (già 112.0.7)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 91-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, secondo periodo le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite con le seguenti: "consistenza edilizia"».

Art. 92

92.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al medesimo fine è altresì sospeso il pagamento dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativi al periodo compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 ottobre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo e del secondo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale.

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020, le imprese che svolgono operazioni portuali, di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, procedono all'applicazione in misura ridotta al cinquanta per cento degli oneri di giacenza delle merci in transito previsti per i periodi superiori alla franchigia. Per compensare le mancate entrate derivanti dal precedente periodo, alle imprese medesime è attribuita la facoltà di ottenere ristoro degli oneri non applicati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma *2-ter* e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa delle misure di indennizzo previste per le imprese che svolgono operazioni portuali.

2-ter. Per l'anno 2020, ciascuna Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di un milione di euro annuo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali portuali conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale contributo è erogato da ciascuna Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei *terminal*, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al presente comma non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

2-quater. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ciascuna Autorità di Sistema Portuale, definisce con proprio provvedimento specifiche modalità per provvedere, entro e non oltre il 15 maggio 2020, allo sgombero dei piazzali presso gli scali portuali, individuando precise deroghe alle limitazioni alla circolazione e all'attività economica stabilite dal Governo per far fronte all'emergenza da Covid-19.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 17 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. Al fine di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte e di garantire la mobilità dei lavoratori frontalieri in prossimità dei confini terrestri dello Stato, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri, derogando ove necessario alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 concernenti la mobilità delle persone fisiche per comprovate esigenze».

92.2

RONZULLI, DAMIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «afferenti al trasporto di merci e di persone» con le seguenti: «afferenti al trasporto di merci, di persone ed al turismo nautico» e dopo le parole: «legge 28 gennaio 1994 n. 84», aggiungere le seguenti: «e dei canoni demaniali relativi alle strutture destinate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

92.3

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le suddette Autorità possono inoltre disporre, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche l'avanzo di amministrazione, la riduzione dei pagamenti dei canoni di concessione sospesi ai sensi del primo periodo, fino al loro azzeramento, in considerazione del calo dei traffici nei rispettivi sistemi portuali riconducibile all'emergenza COVID-19»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020 è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

c) dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del *virus* COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono sospesi o differiti tutti i termini amministrativi, in scadenza dal 20 febbraio 2020, ivi comprese quelle relative al finanziamento per il rinnovo parco autobus».

92.4

CONZATTI, SUDANO, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".

4-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».

92.5

SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020».

92.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.

4-bis. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma *9-bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"*9-bis.* Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche

e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

j) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17, le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 4-*bis*, lettera *b*), del presente articolo,

si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

92.7

DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020.

4-ter. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utiliz-

zo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione».

92.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, sostituire le parole da: «da sottoporre entro il 31 luglio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. È altresì autorizzata fino al 31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del predetto decreto legislativo».

92.9

CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I veicoli di cui al comma 4, acquistati dopo la data del 1° gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

92.10

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, allo scopo di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi

di rilevanti flussi di spostamenti di persone incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Regione interessata, può disporre per le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale di adottare, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie il numero necessario di mezzi per a garantire il numero massimo di passeggeri per tutelare la sicurezza di utenti e lavoratori all'interno di mezzi, convogli, fermate e stazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G92.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha profondamente modificato la rete dei trasporti urbana e non solo,

impegna il Governo:

ad incrementare le misure per il trasporto pubblico regionale, locale e scolastico.

G92.101

RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 92 del decreto legge in conversione prevede misure finalizzate mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore dei trasporti e, in particolare, in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone;

considerato che:

sui mezzi del trasporto pubblico locale si sono registrati ripetuti episodi di assembramento;

gli autisti del trasporto pubblico locale lamentano da tempo la concreta difficoltà nel far rispettare le misure di contenimento varate dal Governo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire, in accordo con gli enti locali interessati, il numero massimo di utenti che possono godere del servizio, e, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento, prevedere una relativa sanzione per chiunque non rispetti tale limite.

G92.102

VATTUONE, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessi che:

a causa della grave emergenza in atto il trasporto marittimo è vicino al punto di non ritorno. Devono essere necessariamente prese le misure d'emergenza oppure si rischia il blocco dei collegamenti nazionali operati dai traghetti;

sarebbe il collasso generale di quella che finora rappresenta un'eccellenza mondiale nel nostro Paese, l'Italia con 350 navi ha la più grande flotta di navi ro-ro pax al mondo, ma da quando è esplosa l'epidemia Covid-19 la situazione si è fatta insostenibile se si confrontano i risultati delle medie degli ultimi anni le compagnie armatoriali operanti in questo settore nell'ultimo mese hanno incassato circa cinquanta volte di meno: per effetto delle restrizioni alla mobilità, infatti, i traghetti non possono più imbarcare passeggeri se non per limitatissimi casi di comprovata urgenza;

l'incertezza sul futuro ha completamente azzerato anche le prenotazioni da questi giorni sino ai prossimi mesi, quelle che in primavera e soprattutto in estate assicurano il flusso di cassa indispensabile alla tenuta dei conti e alla continuità aziendale;

considerato che:

le aziende che garantiscono il trasporto passeggeri, infatti, hanno strutturalmente un margine operativo lordo negativo da ottobre a marzo, poi tra la primavera e l'estate incassano quanto serve per riportare i conti in equilibrio;

con il fatturato e gli incassi vicini allo zero ed incidendo sui costi tale imprese non potranno superare l'emergenza. Si vuole evitare che le Autostrade del Mare interrompano ogni flusso, che le isole maggiori e minori, dove vive un quinto della popolazione italiana perdano il contatto con il resto della Nazione, che il trasporto di merci vitali si blocchi, che decine di migliaia di marittimi perdano il lavoro, bisogna permettere a queste aziende di sopravvivere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

- attivare anche per il settore marittimo tutte le misure di sostegno dei servizi di collegamento con le isole a quelli aerei considerati di servizio pubblico;

- consentire alle imprese l'accesso ai meccanismi di garanzia previsti dall'art. 57 del decreto con il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, vigilando affinché gli istituti di credito adottino - con altrettanta urgenza - le procedure volte alla erogazione dei finanziamenti;

- istituire un fondo di compensazione per i danni subiti dalle aziende che esercitano servizi marittimi di trasporto di cabotaggio e di collegamento con le isole e di integrare con capitali pubblici il fondo Solimare che ha finora garantito, con il solo finanziamento diretto delle imprese e dei lavoratori, il sostegno ai marittimi senza lavoro, ma le cui risorse sono adesso insufficienti per sostenere un'emergenza di tale portata.

G92.103

RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

il decreto legge in oggetto reca, all'articolo 92, disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone;

l'articolo 93 prevede inoltre misure in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea;

considerato che:

in Italia sono impiegate nei servizi di autotrasporto circa 235 mila persone;

gli autotrasportatori rappresentano una categoria di lavoratori essenziale per la tenuta economica e sociale del Paese e la natura stessa delle loro mansioni li porta ad essere naturalmente esposti ad un rischio maggiore di contagio;

la condivisione della cabina nei servizi con doppia guida e la necessità di utilizzare i servizi pubblici delle aree di servizio, sia per i bisogni fisiologici che per l'igiene personale, rendono molto complesso il rispetto delle norme di contenimento messe in atto dal Governo;

il fattore di rischio insito nella professione ha ripercussioni, come è ovvio, anche sul nucleo familiare di ogni singolo lavoratore, e rende gli autotrasportatori dei potenziali veicoli di contagio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni finalizzate a tutelare i professionisti del settore e le loro famiglie prevedendo, in particolare, un sistema di controlli accurati dello stato di salute, mediante test diagnostici, dei lavoratori che a fine servizio rientrano nelle proprie abitazioni;

a valutare l'opportunità di introdurre, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, misure più stringenti per la sanificazione e igienizzazione dei servizi pubblici delle aree di servizio;

a valutare di prevedere, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, un riposo intermedio aggiuntivo di 45 minuti per l'approvvigionamento di beni di prima necessità.

EMENDAMENTI

92.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in
relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di tra-
sporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti
servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo,
né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della
fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli ope-
ratori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600
milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che
abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della
crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli Enti compe-
tenti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni
dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per
la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali
criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla
incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato
e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale
e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapi-
do ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai
servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui
all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 posso-
no essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche

per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modifiche:

- all'alinea le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore" sono soppresse;

- alla lettera *a*) dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore";

- alla lettera *b*) dopo le parole: "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori".

A partire dal 1° gennaio 2022 all'articolo 24-ter, comma 2 lettera *b*) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori" sono sostituite dalle seguenti parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori".

L'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

7. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-quinquies secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto".

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate *pro-quota* le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, *carnet* di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali».

92.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 93

93.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti

ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Ai soggetti di cui al periodo precedente, è anche riconosciuto un voucher di 200' per acquisto o per il rimborso dell'acquisto di materiale disinfettante o protettivo, attraverso certificazione del titolo. Ai fini degli interventi previsti nei periodi precedenti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.990 milioni».

93.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse

di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento dei costi sostenuti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

93.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, viene riconosciuto un contributo, *una-tantum* e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle imprese di noleggio con conducente, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero al 25 per cento dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della ditta individuale n.c.c. Analogamente viene riconosciuto al comparto taxi, un contributo *una-tantum* e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25 per cento della dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della licenza, ovvero pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle figure giuridiche, di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

93.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);
- b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);
- c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00);
- d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);
- e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);
- f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1)
- g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);
- h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);
- i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);

j) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose».

Art. 94

94.1

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire la parola: «200» con la seguente: «400»;*
- b) *al comma 2, sostituire la parola: «200» con la seguente: «400».*

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 95

95.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. - (*Annullamento versamenti canonici per il settore sportivo*)

-1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali non sono dovuti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

95.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: «(Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo e dello spettacolo)».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

95.3

CANGINI

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche» aggiungere le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «settore sportivo» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo».

95.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», inserire le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello spettacolo».

95.5

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «31 ottobre»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis, Sono prorogati fino al 31 giugno 2021 i termini di durata delle concessioni di gestione degli impianti sportivi. Tale proroga si attua anche in riferimento alle disposizioni contrattuali e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in merito alla revisione della durata per cause di forza maggiore».

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020».

95.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1) le parole: «fino al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 agosto 2020».*

b) *al comma 2) le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».*

95.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 1, aggiungere, in fine: «e privati».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

95.8

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le associazioni e gli enti senza scopo di lucro di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106».

95.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici».

ORDINE DEL GIORNO

G95.100

PACIFICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 95 prevede che, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, vengano sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;

considerato che:

le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, insieme con gli Enti di promozione sportiva iscritti nel registro nazionale del CONI sono stati anch'essi fortemente penalizzati dall'emergenza epidemiologica in corso, e costretti temporaneamente alla cessazione delle attività;

tali Associazioni, Società ed Enti di promozione, con la loro diffusione capillare sul territorio rappresentano un punto di riferimento essenziale per il benessere di tutti coloro svolgono attività fisica e ricreativa;

l'offerta dell'educazione motoria, fisica e sportiva, infatti, di cui in molti da ultimo si sono visti privati, non solo rappresenta un «apprendimento permanente» ma costituisce un'occasione insostituibile per la crescita globale della persona, dal momento che è una modalità attraverso la quale si incentivano tanto la salute quanto lo sviluppo personale in domini diversi da quello motorio,

impegna il Governo:

a valutare, anche con interventi di carattere normativo, di agire tempestivamente in favore di dette Associazioni, Società sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva iscritti nel registro nazionale del CONI, concedendo loro una sospensione, per il medesimo arco temporale dettato dalla situazione d'emergenza, dei termini di pagamento relativi alle utenze e canoni di locazione, comprensivi di eventuali rate di mutuo e finanziamenti in essere.

EMENDAMENTI

95.0.1

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 ai quali è applicato quanto previsto all'articolo 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

95.0.2

PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dello Sport che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

95.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di Marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

95.0.4

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo per costi gestionali degli impianti sportivi)

1. Presso l'Istituto del credito sportivo è costituito un fondo a favore dei soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, allo scopo di finanziare a garantire il pagamento delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti e altri costi relativi alla gestione e all'uso degli impianti sportivi.

2. Il fondo finanzia i costi di cui al comma 1, fino alla data del 30 settembre 2020. Il rimborso di quanto finanziato va eseguito, senza applicazione di interessi, in 12 rate a partire dal 31 ottobre 2020.

3. Per la gestione delle anticipazioni di cui al presente articolo, si utilizzano le risorse giacenti presso l'Istituto del credito sportivo».

95.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI per lo Sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 49 e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.

2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del credito sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.

3. L'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:

a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;

b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato».

95.0.7

PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misure a sostegno dello Sport)

1. Al fine di sostenere la capacità degli operatori dello sport di far fronte alle proprie obbligazioni a causa della perdita di reddito derivante dalla sospensione dell'attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche giovanili e dello Sport di seguito denominato "Fondo" con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Hanno accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 gli operatori individuati in base al proprio codice attività (codice ateco) rilevabile dal certificato di attribuzione di codice fiscale e/o di partita iva e specificamente:

- a. 85.51 (Corsi sportivi e ricreativi);
- b. 93.11 (Gestione di impianti sportivi);
- c. 93.12 (Attività di club sportivi);
- d. 93.13 (Palestre);
- e. 93.19 (Altre attività sportive).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche giovanili e dello sport da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Al fine di tutelare il professionismo nello sport ed estendere agli atleti le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono

richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

6. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono assegnate all'istituto per il credito sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alle imprese sportive di ottenere finanziamenti fino a 100.000 mila euro nell'anno 2020 di cui il 10 per cento considerato a fondo perduto. I finanziamenti di cui al precedente periodo sono erogati senza applicazioni di interessi e costi di gestione.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione.

8. Le spese effettuate nell'anno 2020, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 8 pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per l'anno 2020 attraverso corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2021 attraverso corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014».

95.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA».

95.0.9

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione versamenti canoni per il settore culturale e turistico)

1. Per le imprese turistiche e le associazioni turistico-culturali indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di siti pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».

Art. 96

96.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;

b) il comma 3 è sostituito:

«3. Con decreto del Ministero delle finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande degli interessati, che devono essere presentate dagli stessi o dai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio e controllo della spesa».

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

96.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e della mancata percezione di altro reddito da lavoro».

ORDINI DEL GIORNO

G96.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

al fine di garantire un concreto supporto economico alle società e associazioni sportive iscritte al Coni e oggi impossibilitate ad operare è necessario fornire, per il tramite degli Organismi Sportivi, parziale sostegno in questo periodo di emergenza nazionale,

impegna il Governo:

a destinare specifiche risorse in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tramite la società Sport e Salute S.p.A., per la copertura dei costi assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e Dsa.

G96.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

in questo periodo emergenziale è necessario prevedere un sostegno economico per il mantenimento e la cura di un'altra tipologia di collaboratori sportivi presenti nelle associazioni o società sportive del comparto equestre, i c.d. cavalli atleti;

le scuole di equitazione si sostengono esclusivamente con le lezioni effettuate dagli allievi che consentono di accudire gli animali presenti nel

circolo ippico. In questo momento di sospensione delle attività, le scuole devono comunque garantire quotidianamente il benessere dei cavalli attraverso l'accudimento, il foraggiamento, la movimentazione e la stabulazione;

il settore versa in un gravissimo stato di sofferenza con numerosi centri ippici che hanno seri problemi per reperire le risorse finanziarie necessarie per gli approvvigionamenti quotidiani e per pagare il personale specializzato all'accudimento dei cavalli;

è prevedibile che la sospensione dell'attività si protrarrà più a lungo della data prevista, e la situazione delle associazioni o società sportive del comparto equestre potrebbe ulteriormente peggiorare con danni gravi e irreparabili soprattutto al benessere dei cavalli,

impegna il Governo:

a prevedere per le associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al registro, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, che detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all'Anagrafe equina, istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge 1 agosto 2003, n. 200 e impiegati per l'attiva sportiva, un bonus, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il mantenimento e le cure veterinarie, non già a carico dei legittimi proprietari, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali.

EMENDAMENTI

Art. 97

97.0.1

CONZATTI, PARENTE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22».

Art. 98

98.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge 388/2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Fondo esigenze indifferibili

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa per i libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: "e dell'editoria libraria".

2-quinques. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

2-sexies. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septies. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

98.2

DI NICOLA, LEONE, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di supportare la ripresa delle attività commerciali che operano nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata, limitatamente all'anno 2020, di ulteriori 2 milioni di euro.

3-ter. Al credito d'imposta relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2-bis possono accedere anche i piccoli e medi editori, ovvero i marchi editoriali indipendenti che hanno dichiarato un fatturato netto fino a 13 milioni di euro nel 2019.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle librerie e della piccola e media editoria».

ORDINI DEL GIORNO

G98.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

con le ultime misure intraprese dal Governo contro la diffusione dei contagi è stata determinata, tra le altre cose, la sospensione dell'attività svolta da molte tipologie di esercizi commerciali, comprese le librerie e le cartolibrerie;

il settore dell'editoria versa da anni in grave difficoltà, a causa in particolare della concorrenza giocata dagli attori dell'*e-commerce*;

considerato che:

le stime dei danni provocati da questa misura sono drammatiche, e che, se confermate nei prossimi mesi, potrebbero causare perdite di fatturato per un ammontare stimato di centinaia di milioni di euro, colpendo un settore già in profonda difficoltà e causando conseguenze catastrofiche;

la possibilità di poter vendere al dettaglio libri e materiale didattico non solo consentirebbe alle famiglie di avere accesso diretto a beni fondamentali in questo momento in cui si è costretti a rimanere a casa e a seguire la didattica a distanza, ma garantirebbe altresì la presenza di presidi di cultura diffusi su tutto il territorio, che hanno un rilievo soprattutto nei centri abitati più piccoli,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché, nelle prossime settimane, venga progressivamente garantita la ripresa delle attività di librerie e cartolibrerie, pur nel permanere dell'emergenza in corso;

ad adottare tutte le misure necessarie, fino al momento in cui l'emergenza non sarà rientrata, affinché venga promosso il commercio a domicilio da parte in special modo delle piccole librerie;

a garantire un supporto a tutti gli eventi di promozione culturale che sono stati cancellati, al fine di assicurarne una ordinaria ripresa successivamente al ripristino della normale attività.

G98.101

COLTORTI, SANTILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

l'articolo 98 del decreto legge prevede misure straordinarie e urgenti a sostegno della filiera della stampa e, in particolare, introduce un regime straordinario di accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

considerato che:

le emittenti radiofoniche nazionali, così come la stampa quotidiana e periodica, svolgono un ruolo di servizio pubblico essenziale nell'informare i cittadini, anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19;

l'emergenza epidemiologica in atto rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà radiofoniche,

impegna il Governo:

a valutare di prevedere uno specifico credito d'imposta da riconoscere alle emittenti radiofoniche nazionali, pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per i servizi di fornitura elettrica.

G98.102

STEGEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

in questo particolare momento di emergenza sanitaria, il regolare e costante svolgimento del servizio di informazione è essenziale, sia a livello nazionale, sia a livello locale;

al pari di altri servizi essenziali, le emittenti radiofoniche e televisive stanno svolgendo un importante compito e un notevole sforzo, al fine di garantire la continuità e la tempestività del servizio, specie con riferimento alle imprese di livello locale;

impegna il Governo:

a sostenere l'attività di informazione delle imprese radiofoniche e televisive locali, che stanno svolgendo un importante servizio di informazione a beneficio dei cittadini nell'attuale fase di emergenza sanitaria, attraverso l'introduzione di apposite misure, quali la concessione di un contributo straordinario, il riconoscimento di un credito d'imposta o, eventualmente, sostituendo l'attuale limite del 20 per cento per la trasmissione di televendite con un limite meno rigoroso, ad esempio del 30 per cento, limitatamente alla attuale situazione emergenziale, favorendo così le vendite a distanza.

G98.103

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 98 reca interventi straordinari e urgenti riguardanti il credito d'imposta a sostegno della filiera della stampa;

considerato che:

il settore libraio, in seguito al blocco delle attività, sta subendo una drastica riduzione degli incassi con una serie di conseguenze finanziarie, economiche e sociali;

dalle prime elaborazioni compiute dall'Ufficio studi di Ali Commercio, il blocco delle attività delle librerie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo - per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 25 marzo 2020 - un calo atteso di fatturato tale da ammontare a circa 47 milioni di euro, con minori guadagni per investimenti e mantenimento delle strutture pari a circa 16,5 milioni di euro;

valutato che:

tale perdita di fatturato si traduce in un valore percentuale pari al 6% del giro d'affari annuo ma la stima elaborata potrebbe crescere sensibilmente qualora vi si aggiungano i mancati incassi conseguenti al blocco delle attività sia delle scuole, sia considerando la promozione culturale nel suo complesso;

in un periodo di emergenza sanitaria straordinaria è necessario provvedere a una rimodulazione e redistribuzione del carico fiscale;

impegna il Governo:

a porre in essere tempestivamente, anche con provvedimenti a carattere normativo, ovvero attraverso l'elaborazione di un Piano nazionale straordinario, ogni intervento utile volto a salvaguardare la domanda culturale interna nonché a garantire la tenuta economica e finanziaria dell'intera filiera, che attraverso una prevedibile ondata di insoluti, a librerie chiuse e fatturato azzerato, graverà su distributori, grossisti, fino agli stampatori e alle stesse case editrici.

G98.104

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'informazione è uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee, e il diritto ad un'informazione corretta e veritiera è riconosciuto a ciascun cittadino; oggi giorno i rischi che informazioni distorte e *fake news* possano diffondersi tra le persone, aumentandone il forte senso di preoccupazione per l'emergenza in corso e distogliendo dalle informazioni corrette, è alimentata dall'enorme quantità di tecnologie della comunicazione e dai *social networks*,

considerato che:

in questo dato momento storico il mondo dell'informazione assume un ruolo ancora più determinante, motivato dalla necessità di garantire a tutti i cittadini di ricevere un'informazione corretta e trasparente e di rimanere al corrente sugli sviluppi dell'emergenza epidemiologica;

le emittenti nazionali e locali rischiano di vedersi diminuire gli introiti provenienti dagli investimenti pubblicitari, su cui le imprese decidono di disinvestire in questo difficile momento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di sostegno, anche attraverso la predisposizione di fondi specifici, per tutte le emittenti radiofoni-

che e radiotelevisive nazionali e locali impegnate quotidianamente nella comunicazione ai cittadini degli sviluppi dell'epidemia.

G98.105

FERRAZZI, ASTORRE, MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, STEFANO, MANCA, Assuntela MESSINA, VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini,

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, in misura non inferiore a 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, da erogare alle emittenti, previ decreti direttoriali del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori.

EMENDAMENTI

98.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti della legge 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro».

98.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico - DGSCERP -Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

98.0.3

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-ter.

(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'Impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 'si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento».

98.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)

1) All'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento"».

98.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario».

Art. 99

99.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole: «aziende , agenzie,», inserire: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «per la quale è», aggiungere le parole: «anche».*

99.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole: «aziende, agenzie,» inserire: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «per la quale è», aggiungere le parole: «anche».*

Art. 100

100.1

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle

Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli atenei, delle istituzioni e degli enti non statali».

100.2

DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.».

100.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO

G100.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

a causa dell'epidemia di Covid-19 molti studenti sono stati costretti ad annullare o rinviare programmi Erasmus,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per chi attualmente è già in Erasmus e decide di rientrare in Italia, che ciò non costituisca interruzione della mobilità, con il mantenimento della relativa-sovvenzione;

in caso di annullamento, prevedere che il progetto possa essere posticipato assegnando- allo stesso partecipante il contributo comunitario relativo alla nuova mobilità;

a prevedere la possibilità di invocare la causa di forza maggiore, con contestuale indicazione dei costi già sostenuti che non è stato possibile recuperare, per ottenerne il rimborso.

G100.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19 ha comportato la chiusura di tutti gli istituti scolastici con la conseguente sospensione delle lezioni «in presenza» ed è fondamentale che agli oltre 170.000 ragazzi e giovani italiani che frequentano i percorsi di IeFP, IFTS e ITS vengano garantiti gli stessi diritti degli alunni che frequentano le scuole statali e paritarie;

oltre 150.000 di loro frequentano i percorsi per la qualifica ed il diploma professionale di IeFP, che fanno parte del sistema educativo di istruzione e formazione italiano, come le scuole secondarie superiori: sono quindi ragazze e ragazzi che devono assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

i percorsi IFTS completano la filiera e gli ITS sono complementari all'Università nel segmento terziario,

Gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni, e in quanto tali facenti parte del sistema educativo pubblico, sono stati anch'essi duramente colpiti dall'emergenza sanitaria e tuttavia sono attivamente impegnati nel proseguire il loro servizio formativo da remoto a favore di allievi spesso molto esposti al rischio di dispersione scolastica e di disagio sociale,

impegna il Governo:

a prevedere che, anche per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione di percorsi di IeFP, i centri di formazione professionale (CFP), siano stanziati specifiche risorse per la pulizia straordinaria dei locali e per dotarsi di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale che per gli studenti;

a prevedere la possibilità di non decurtare le somme assegnate agli enti di formazione nel caso di riduzione delle attività formative dovute alla sospensione imposta dai provvedimenti Governativi e dalle ordinanze regionali. Trattandosi di situazione necessitata, si prevede che la sospensione delle attività non incida negativamente sulle risorse assegnate agli enti e che, quindi, la sospensione non rilevi ai fini dell'applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti;

analogamente a quanto previsto per le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca, sarebbe au-

spicabile l'istituzione di un apposito fondo per il 2020 destinato alle spese di sanificazione dei locali e di potenziamento delle infrastrutture digitali degli Istituti Tecnici Superiori che rappresentano un'ulteriore declinazione della formazione terziaria professionalizzante, al pari degli altri enti previsti dal decreto legge in esame;

a consentire anche ai Centri di formazione professionale (CFP) di accedere a risorse aggiuntive per favorire la didattica digitale, prevedendo che possano essere rendicontate spese anche già effettuate, a decorrere dalla data di sospensione delle attività didattiche e formative;

a salvaguardare la validità dell'anno formativo in corso per i percorsi IeFP, IFTS e ITS, analogamente a quanto fatto per l'anno scolastico 2019/2020.

EMENDAMENTI

100.0.1

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo denominato "Sostegno agli studenti per l'emergenza Covid-19", finanziato con 300 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti finalità:

a) Erogazione di un contributo agli studenti universitari titolari di contratti di locazione, fino a un massimo di 200 euro per studente, per i canoni di locazione dei mesi di marzo e aprile; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma;

b) Concessione di *bonus* per l'acquisto di computer portatili per gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori, fino a un massimo di 500 euro per studente; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità e i criteri di accesso ai benefici».

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 79, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

Art. 101

101.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100».

Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

101.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 10 luglio 2020» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;*

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «È conseguentemente differita al 11 luglio 2020» con le seguenti: «È conseguentemente differita al 1 agosto 2020» e sostituire le parole: «i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020» con le seguenti: «i quali dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020»;*

c) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro il 31 luglio 2021;*

d) *al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «restano in carica fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «restano in carica fino al 31 agosto 2021»;*

e) *al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2020» con le seguenti: «entro maggio 2021»;*

f) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, prevista dal Decreto n. 1110 del Ministro dell'Istruzione, dell'U-

niversità e della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa sino a conclusione dell'emergenza. Il Ministro dell'Università e della Ricerca è autorizzato con propri decreti a definire la riattivazione e la ridefinizione delle linee guida. Sono altresì prorogati, a data da destinarsi, le tempistiche di conclusione dei corsi di Dottorato di Ricerca e tutte le scadenze e gli adempimenti in relazione all'accesso ai servizi ed al diritto allo studio».

101.3

VERDUCCI, IORI, MONTEVECCHI, MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, predispongono strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni *database e/o software* allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Il MUR è autorizzato ad adottare provvedimenti volti ad apportare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'estero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in *extrema ratio*, *riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa*, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.

6-quater. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern - PHEIC*) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

6-quinquies. Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il tirocinio si intende svolto e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155.».

101.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente. 2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

101.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Abolizione del «numero chiuso» per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, lettera a), le parole: "in medicina e chirurgia" e "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono soppresse;

2. la lettera e) è soppressa;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".».

Art. 102

102.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i

candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio si considera svolto all'interno del Corso di studi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018. I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio ai sensi della disposizione citata, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo».

102.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca».

102.3

CONZATTI, COMINCINI, PARENTE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare la funzionalità del sistema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge sono ammessi a svolgere la funzione di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i medici in possesso di specializzazioni equipollenti ed affini a quelle indicate al comma 1, lettera a) dello stesso articolo».

Art. 103

103.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile» con le seguenti: «31 luglio»;*

b) *sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

2-bis. I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque

denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Fino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità i titoli edilizi e i piani urbanistici attuativi in scadenza nel medesimo periodo».

103.2

CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Fino al 30 giugno 2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre».

103.3

DELL'OLIO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

103.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;

4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-*bis* testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari.

2-*ter*. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

Conseguentemente, all'articolo 104, dopo le parole: «è prorogata al 31 agosto 2020,» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento».

103.5

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo *status* di rifugiato».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) i titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2007;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari).

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.6

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato».

103.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020».

2) *aggiungere i seguenti commi:*

«2-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-*ter*. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-*quater*. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.8

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle

segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 180 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.9

NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «comunque denominati,» inserire le seguenti: «ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,».

103.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: «comunque denominati,» inserire le seguenti: «ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,».

103.11

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2 le parole: «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020».

103.12

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguente commi:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;

c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 ess. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti in frasi societari)»

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.13

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«*2-bis*: Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, *39-bis* e *39-bis.1* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma *2-bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti, salvo quando è richiesto il possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In questi casi, non si tiene conto del periodo di inattività o di limitazione dell'attività lavorativa determinata dalle disposizioni del presente decreto ovvero da causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

2-quinquies. Se non sono comunque soddisfatte le condizioni previste al comma precedente, i permessi di soggiorno sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 1, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato secondo le disposizioni del presente comma».

103.14

BRESSA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", sono aggiunte le seguenti: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

103.15

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis.* Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*).".

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

103.16

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 39-bis e 39-bis. l del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza, qualora non si disponga di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, a causa delle disposizioni del presente decreto ovvero a causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica, sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato».

103.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni di cui l'art. 104 del presente decreto».

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445 ", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

103.19

BRESSA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", sono aggiunte le seguenti: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

103.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.20

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni, in deroga al comma 1 del presente articolo, possono dare attuazione alle domande di intervento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di consentirne l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».

103.21

DESSÌ, CROATTI

Al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

103.23

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.».

ORDINI DEL GIORNO

G103.100

BOLDRINI, CIRINNÀ, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

la scadenza permessi di soggiorno per cittadini stranieri, secondo quanto previsto all'art. 103, è prorogata fino al 15 giugno 2020;

considerate l'eccezionalità e l'imprevedibilità della situazione sanitaria, e di conseguenza l'assenza di una data certa in cui le attività della Pubblica Amministrazione potranno riprendere a regime ordinario, si ritiene necessario formulare una norma che allunghi ulteriormente il periodo di scadenza previsto nel presente decreto-legge;

considerato che:

è prevedibile che la grave contrazione delle attività economiche, indotta in termini gravi ed eccezionali dalla crisi attuale, condurrà molti tra gli attuali titolari di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, autonomo, stagionale e per motivi di studio a non raggiungere il requisito di produzione di reddito previsto dalla disciplina per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno;

è verosimile che coloro che si erano trovati in uno stato di disoccupazione temporanea già prima della crisi non avranno possibilità concrete di reinserimento lavorativo;

per evitare che tutto ciò conduca al diniego delle istanze presentate e alla perdita generalizzata della regolarità del soggiorno sarà necessario, proprio a causa del prolungato periodo di emergenza sanitaria ed economica che abbiamo di fronte, prescindere dal requisito del reddito minimo previsto o dai mezzi di sussistenza sufficienti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

- prorogare la scadenza dei permessi fino al 31 dicembre 2020, quale efficace misura, in ottica di più lungo periodo, per evitare confusione in

merito ai rinnovi del documento e generare potenziali effetti negativi sulla regolarità del soggiorno;

- dichiarare il permesso di soggiorno quale documento utile per riconoscere il titolare o confermarne l'identità, in modo da rendere omogenea e coerente la legislazione in materia di documentazione amministrativa e semplificare specie nel periodo dell'emergenza gli adempimenti a cui sono sottoposti il titolare del permesso e le pubbliche amministrazioni coinvolte;

- abbassare il requisito del reddito al di sotto delle soglie di legge, almeno con riferimento al periodo interessato dalla crisi e comunque di ampliare ragionevolmente la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, assecondando così i tempi fisiologici della ripresa economica.

G103.101

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

la situazione delle persone non comunitarie presenti nel territorio nazionale in questa situazione emergenziale è decisamente più difficile e foriera di ulteriori emergenze economiche e sanitarie,

impegna il Governo:

- a sospendere fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a eccezione di quelle che riconoscono lo *status* di rifugiato;

- a valutare la possibilità di prorogare tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 dicembre 2020;

- a far sì che i permessi di soggiorno al momento della scadenza siano rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

- a valutare l'opportunità per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 del rilascio, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, di un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio

o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Prevedendo quindi la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario per ogni lavoratore;

- a individuare una norma che dia la possibilità, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, anche ai fini della richiesta di cittadinanza, di non tener conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. /2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98;

- a prevedere che le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

EMENDAMENTI

103.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della

domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore».

103.0.8

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 103-bis.

1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

2. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore».

103.0.2

ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020.».

103.0.3

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. 2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98».

103.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Modifiche al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.107)

1. Al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, comma 3, le parole: "entro novanta giorni dalla stipula del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "entro 150 giorni dalla stipula del contratto";

b) è concessa una deroga, temporanea, all'articolo 86, comma 5, lettera a), dove si prevede la necessità di allegare, al certificato di esecuzione dei lavori, le copie autentiche dei progetti approvati».

103.0.5

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Sospensione dei termini in tema di diritto all'abitare)

1. È prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di cui alla legge 9 dicembre 1998. N. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

2. Nelle Regioni di tutto il territorio Nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per la presentazioni delle domande di accesso al fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, fino al 30 aprile 2020.

3. Nei comuni di tutto il territorio nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per le famiglie che avrebbero dovuto effettuare o che devono attualmente presentare il censimento per la verifica della continuità del diritto alla casa popolare».

103.0.6

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente articolo e il 30 ottobre 2020, il regolare svolgimento delle funzioni notarili e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, l'attività notarile, nel predetto periodo, dovrà preferibilmente essere esercitata mediante l'autenticazione separata, per ciascuna parte, della firma apposta su scritture private, anche senza darne lettura ai firmatari, sempreché, nella autentica notarile venga fatta menzione dell'avvenuto controllo di legalità da parte del notaio, della spiegazione sintetica degli elementi essenziali dell'atto, dell'espresso consenso della parte sul contenuto di esso e della dispensa dalla lettura integrale del testo.

2. La disposizione del comma 1, non si applica quando la legge prescrive esclusivamente la forma dell'atto pubblico ovvero se la predetta forma risulti necessaria a causa della particolare situazione soggettiva della parte.

3. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscono alla parte di spostarsi, nel periodo di cui al comma 1, l'attività del notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.

4. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma 1, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore».

103.0.9

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Semplificazioni in materia ambientale)

1. La validità delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata di un anno».

Art. 104

104.1

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Al comma 1, dopo le parole: «prorogata al 31 agosto 2020,», inserire le seguenti: «ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis introdotto dalla presente legge di conversione».

104.2

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «31 agosto 2020,» aggiungere la seguente: «ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis».

Art. 105

105.1

CAMPAGNA, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 nel settore agricolo, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020:

a) le amministrazioni locali, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono, anche in forma consorziata ed anche mediante la stipula di convenzioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, specifiche forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro da svolgersi con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, anche mediante idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, predispongono misure per la sistemazione logistica dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, qualora detti lavoratori siano privi di dimora. Tali misure possono essere attuate anche attraverso la destinazione alle finalità suddette di edifici pubblici, con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) per le medesime finalità di cui alla lettera *b)*, primo periodo, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Ai provvedimenti di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo».

105.2

DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello

in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020».

105.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

105.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a*), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003"».

105.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l'annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato».

105.6

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: "dal mese di aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di gennaio 2021".».

105.7

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera b).».

105.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.».

105.0.1

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANP AL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: "1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,".

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla

misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo».

Art. 106

106.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «rappresentante designato», aggiungere, in fine, le seguenti: «e che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle deleghe originariamente formate su carta, queste possono essere trasmesse dal delegante al rappresentante designato anche mediante posta elettronica non certificata, in copia immagine o informatica, come definite dall'articolo 1, comma 1 lettere i-ter) e i-quater) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

106.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione della redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la relativa convocazione da parte dell'assemblea di cui all'articolo 1310 del codice civile di cui Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è rinviato al 30 settembre 2020».

106.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed enti».

106.0.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis.

(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 47, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà nell'atto fare espressa menzione:

a) dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti ed eventualmente dei fidefacienti e per garantire la loro partecipazione attiva all'atto;

b) dell'ora di inizio e della fine dell'atto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.3.».

106.0.4

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021"».

Art. 107

107.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».

107.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».

107.3

MANCA, BINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dei rilevanti riflessi economico-finanziari connessi all'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi».

107.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.6

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.7

MORONESE

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.8

NUGNES

I commi 7 e 8 sono così sostituiti:

«7. Nelle more di una riforma organica delle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da attuare entro il 31 ottobre 2020, le procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale

e i dissesti degli Enti locali sono sospese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2020.

8. Per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi, dal 1 gennaio 2020 sono congelati gli aumenti di tributi locali fino al 31 dicembre 2020».

107.9

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«11. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni».

107.0.1

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

1. Limitatamente all'esercizio 2020, gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere elaborati previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020».

Art. 108

108.1

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;*

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

Art. 109

109.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

1. Apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente

dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del corona virus».

b) *aggiungere infine i seguenti commi:*

«*2-bis.* Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

2-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi

successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».

2. Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegata 10/a dello schema di Rendiconto della gestione - totale parte disponibile lettera E) - da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.».

109.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

1. Apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto-della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus».

b) al termine dell'articolo 109 sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis.* Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

2-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, appena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i suc-

cessivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

2. Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario- in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione - totale parte disponibile lettera E) - da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di

amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.».

109.3

ASTORRE, BINI, MANCA, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

Conseguentemente:

a) *Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.».

b) *all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

109.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.».

109.5

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».

109.6

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

109.7

NASTRI

Al comma 2 le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dal seguente periodo: «relativamente agli esercizi finanziari per gli anni 2020 e 2021».

109.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota vin-

colata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso.

2-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 2, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma *3-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni possono utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso».

109.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

ORDINE DEL GIORNO

G109.100

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad estendere all'anno 2021 la detrazione relativa agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, in quanto è impossibile per gli amministratori condominiali convocare le assemblee atte a deliberare gli interventi sopra indicati.

EMENDAMENTI

109.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2020, possono utilizzare temporaneamente le

entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente».

109.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Proroga termini per la richiesta di anticipo di liquidità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di mitigare gli effetti economici negativi conseguenti alle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono prorogati al 30 settembre 2020.».

109.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 109-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non

inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

109.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.».

109.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 110

110.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis.

(Anticipazione straordinaria di liquidità)

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-9, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato».

Art. 111

111.2

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTAEU

Al comma 1, dopo le parole: «a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e le regioni a statuto speciale».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni» con le seguenti: «pari a 5,3 milioni di euro e a 423,6 milioni».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 85, 7 milioni di euro per l'anno 2020.

111.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

111.4

DE BONIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, mediante trasferimento dei relativi fondi ai Comuni che ne facciano motivata richiesta.».

111.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 111-bis.

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermemente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.».

Art. 112

112.1

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «agli enti locali trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali siano essi trasferiti o meno»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine: «, nonché per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019».

112.2

PEROSINO, BERUTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono soppresse;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «COVID-19» *sono inserite le seguenti:* «e per il co-finanziamento di altre opere di investimento»;

c) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Gli enti locali in deroga dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 entro il 31 maggio 2020 possono adottare regolamenti e le delibere di rideterminazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi».

4-ter. All'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: "sessanta" sono sostituite dalle parole: "centoventi"».

112.3

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito all'anno» *con le seguenti:* «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».

ORDINE DEL GIORNO

G112.100

BINI, MARCUCCI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, CIRINNÀ, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la pandemia da virus Covid19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

considerato che:

a seguito di tale emergenza sanitaria il governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema paese. Scelte doverose e non rinviabili che comporteranno una drastica riduzione delle entrate anche per i bilanci degli Enti Locali, basti pensare alla drammatica situazione del trasporto pubblico locale o all'impossibilità, nei mesi prossimi, per molte famiglie e imprese di corrispondere i relativi tributi locali;

ritenuto che:

sia stato molto importante che il governo italiano abbia messo in campo un decreto prevedendo alcune prime misure per dare risposta agli Enti Locali;

assunto che:

gli Enti Locali sono impegnati in prima fila nel garantire servizi essenziali, accompagnamento, coordinamento e sostegno ai servizi sanitari e assistenziali, protezione e coesione delle nostre comunità, nel far rispettare le disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, e necessitano di un grande sostegno economico per i prossimi mesi a causa del grave squilibrio finanziario che subiranno, in conseguenza di una forte riduzione delle entrate;

segnalato che:

questo impegno eccezionale, nelle condizioni date di necessaria e oggettiva riduzione delle risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione, sta sottoponendo a forte stress la tenuta funzionale, organizzativa e finanziaria degli enti locali, soprattutto a causa del combinato disposto di maggiori spese, legate al contrasto dell'emergenza, e al tracollo delle entrate, tributarie e extratributarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, misure atte a sostenere gli Enti Locali tra le quali:

- una robusta e immediata iniezione di liquidità nelle finanze degli Enti Locali;

- la destinazione di un miliardo per le spese di questo semestre, con l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;
- la liberazione di ulteriori quote di avanzo (le «vincolate» e le «destinate»), estendendo tale possibilità agli enti in disavanzo;
- l'abbattimento al 60% del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) obbligatoriamente accantonato, pari a circa 5 miliardi di euro;
- l'estensione della sospensione delle rate dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti;
- la proroga dei contratti in scadenza dalla data di dichiarazione dell'emergenza del 31 gennaio al 31 luglio, salvo diverso provvedimento dell'ente;
- la semplificazione delle procedure in tema di appalti per renderle funzionali alla ripresa economica;
- la centralità degli investimenti degli enti locali diffusa di tutto il sistema produttivo per favorire una ripresa economica rapida e diffusa di tutto il sistema produttivo.

EMENDAMENTI

112.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 1, i mutui che, alla data del 30 marzo 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2023;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2020, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003».

112.0.2

PARRINI, MANCA, PINOTTI, STEFANO, FERRARI, BINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Tavolo di confronto)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa di depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.

2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.

3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al *virus* COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso».

112.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in favore dell'area territoriale di Padova)

1. In ordine all'emergenza COVID-19 per l'area territoriale della provincia di Padova sono previste le seguenti disposizioni:

a) nell'ambito delle azioni di rilancio dell'area della provincia di Padova è assegnato uno stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per azioni di promozione del sistema produttivo, turistico, commerciale, agricolo ed enogastronomico a favore del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova per iniziative da svolgersi presso Padova *Hall*, sistema fieristico del territorio, con particolare attenzione ad attività che mirino all'internazionalizzazione delle imprese ed alla promozione del territorio, oltre all'individuazione di sessioni, congressi, convegni dei diversi apparati dello Stato che possono avere la loro *location* presso la fiera di Padova;

b) per il rilancio del sistema produttivo della provincia di Padova vengono assegnati 5.000.000 complessivi negli anni 2020 e 2021 alla Camera di Commercio di Padova per bandi alle piccole e medie imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla rigenerazione urbana, alla promozione dell'innovazione, alla promozione dell'internazionalizzazione. Nell'ambito delle predette risorse il 10 per cento potrà essere utilizzato dalla Camera di Commercio di Padova per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzato al progetto al di fuori dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

c) è istituita una cabina di regia tra Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e MISE per la gestione dei fondi di cui ai punti precedenti. All'istituzione e al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Tutti gli stanziamenti di cui al comma 1 sono previsti, data l'eccezionalità della situazione, in deroga ai limiti ed ai vincoli posti dalle disposizioni vigenti anche in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

112.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti"».

112.0.5

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Assunzioni a tempo determinato in deroga al cosiddetto decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1-bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con

contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico.

2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, incluse eventuali proroghe».

112.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro" e le parole: "150.000 euro" con le parole: "350.000 euro";

c) la lettera e) è abrogata».

112.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 112-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

112.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un Fondo di liquidità per gli enti locali)

1. Al fine di sopperire alle mancate entrate derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese conseguenti alla gestione dell'emergenza, nonché la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1.000.000.000 euro.

2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

112.0.10

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norme in materia tributaria della Regione siciliana)

1. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione siciliana, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione».

Art. 113

113.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Alla fine del comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157;

d-ter) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

d-quater) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quinquies) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-sexies) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi».

113.2

MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209».

113.3

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenziata, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020:

a) È autorizzato, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/06 n. 152/2006, l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

b) È disposta dall'autorità competente, anche mediante ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/06, la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

c) Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sono autorizzati a saturazione del carico termico, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

1-ter. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli en-

ti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

113.4

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenzia, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, si prevede che:

a) nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D13 (Raggruppamento preliminare), D14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva) raddoppiano rispettivamente la capacità annua di stoccaggio e quella istantanea. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le "quantità massime" fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco;

b) l'autorità competente preveda, anche con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la temporanea modifica all'autorizzazione agli impianti di discarica al fine di consentire l'ingresso di scroci derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata».

113.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2020, in caso di motivata difficoltà, sono sospesi i termini previsti da atti autorizzativi o provvedimenti regolatori anche generali per l'esecuzione dei piani di monitoraggio periodico, posti in capo al soggetto autorizzato, finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale. Sono fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa ambientale e relativi provvedimenti autorizzatori, nonché l'obbligo del produttore finalizzati alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine del conferimento a terzi per attività di smaltimento ovvero recupero, come previsti e disciplinati dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 nonché da ulteriori normative speciali ambientali disciplinanti specifiche modalità di smaltimento ovvero categorie di rifiuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.

1-ter. Al fine di fronteggiare l'improvvisa paralisi delle attività commerciali ed il conseguente crollo dei ricavi, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

1-quater. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020».

113.6

GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, i seguenti nuovi commi:

«1-*bis*. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

1-*ter*. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-*bis* della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 15 (Deposito preliminare) e R 13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente».

113.0.1

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate

dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera *a)*, per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi».

113.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti e deposito temporaneo)

1. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

2. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

3. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 *bb)*, punto2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020».

113.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006.

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regio-

ne, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto».

Art. 114

114.1

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il fondo è destinato per 60 milioni ai Comuni, per 5 milioni alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni alle Regioni da destinare alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: «e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari».

114.2

LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzato a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione delle strade e degli ambienti esterni di Province, Città metropolitane e Comuni, nel rispetto delle "Indicazioni tecniche del sistema del consiglio nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza Covid-19 e sue evoluzioni" del 18 marzo 2020 e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G114.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

appare fondamentale in questo momento assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie-alla gestione dell'emergenza Covid-19 e la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti;

appare altresì importante monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate locali, ai maggiori fabbisogni di spesa e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di sostegno;

impegna il Governo:

ad istituire uno specifico fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 1 miliardo di euro, per assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie alla gestione dell'emergenza Covid-19 e la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, avviando al contempo un tavolo di confronto che esamini le problematiche connesse all'emergenza Covid-19, con prioritario riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate locali, alle esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.

G114.101

MANCA, PARRINI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

nell'affrontare la gravissima emergenza sanitaria che ha drammaticamente colpito il Paese, il Governo ha assicurato agli enti locali il pieno coinvolgimento e condivisione delle scelte da operare; in tale quadro le Province sono state pienamente coinvolte nelle Unità di crisi costituite presso le prefetture, e sono state chiamate a svolgere un ruolo determinante nel coordinamento degli interventi a favore dei Comuni;

le Province stanno dando in questi giorni un apporto importante alla gestione dell'emergenza, grazie al dispiegamento dei Corpi di polizia provinciale, che sono stati chiamati dalle Prefetture ad affiancare le forze dell'ordine nel controllo dell'applicazione delle restrizioni previste dal DPCM dell'11 marzo, nonché attraverso l'assistenza e supporto alle Aziende sanitarie locali, in particolare rispetto alle operazioni di sanificazione di sedi stradali adiacenti ospedali e centri di cura;

in generale tutte le Province, anche attraverso il lavoro di raccordo delle UPI regionali con le Regioni, le altre istituzioni presenti nel territorio,

le parti sociali, si stanno impegnando per garantire il buon funzionamento dei servizi e gli interventi urgenti necessari a far fronte all'emergenza;

considerato che:

la situazione di emergenza ha già oggi un forte impatto sulla spesa corrente delle Province, che al contempo dovranno far fronte alla prevedibile diminuzione delle entrate proprie, collegata al rallentamento e al blocco delle attività economiche e ai necessari provvedimenti di sospensione adottati dal Governo;

vi è quindi la necessità di assicurare nell'immediato la liquidità necessaria ai bilanci di Province e Comuni per garantire a queste istituzioni la possibilità di sostenere al meglio l'azione del Governo in questo momento così difficile per l'Italia;

tenuto conto che:

è oggi evidente che una volta passata l'emergenza il coinvolgimento degli enti locali nella fase di ricostruzione sarà determinante per il rilancio dell'economia italiana. Lo Stato dovrà infatti dare un forte impulso agli investimenti anche attraverso l'avvio di un grande piano di opere pubbliche sui territori,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nel prossimo provvedimento dedicato all'emergenza da Covid-19 misure finanziarie a sostegno delle istituzioni locali, per far fronte ai mancati introiti conseguenti alla contrazione delle entrate proprie e alle spese straordinarie causate dall'emergenza sanitaria;

a considerare l'opportunità di prevedere per gli enti locali nel prossimo provvedimento utile: l'estensione della possibilità di non pagare la quota capitale 2020 dei mutui accessi con Cassa Depositi e Prestiti a tutti i mutui contratti con l'istituto e non soltanto per quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; la possibilità di ridurre l'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 per l'annualità 2020; la possibilità di apportare variazioni al bilancio in esercizio provvisorio salvaguardando gli equilibri finanziari; la possibilità di utilizzo, oltre che della quota libera, della quota destinata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti inerenti l'emergenza; lo stanziamento di risorse finalizzate al rafforzamento dei corpi e servizi di polizia delle Province e delle Città metropolitane;

a valutare la necessità di prevedere, una volta conclusasi la fase dell'emergenza, misure finalizzate allo snellimento delle procedure e alla valorizzazione e all'incentivazione delle Stazioni Uniche Appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, così da accelerare l'apertura dei cantieri e la realizzazione di opere che possano contribuire ad un pieno rilancio dell'economia italiana.

EMENDAMENTI

114.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b*), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

114.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi a Province e Città Metropolitane per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole e strade, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, alle Province con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 300.000 e 500.000 abitanti nella misura di 13.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 abitanti nella misura di 18.000.000 euro ciascuna e alle Province e Città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti nella misura di 20.000.000 euro ciascuna. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana dell'importo del contributo ad essa spettante.

2. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo possono finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b*), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo di cui al comma 1 sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'inter-

no del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, alle Province e Città metropolitane che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità alle Province e Città metropolitane con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Le Province e Città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al periodo precedente sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle Province e Città metropolitane beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. Le Province e Città metropolitane rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il presidente della provincia e il sindaco metropolitano devono fornire tali informazioni rispettivamente al consiglio provinciale e al consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

114.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Istituzione di un fondo per gli investimenti per i comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone maggiormente colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 contributi per investimenti in opere riguardanti scuole, strade, parchi e piste ciclabili, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 20 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma precedente sono ripartiti tra i suddetti comuni con criterio proporzionale in rapporto alla popolazione ivi residente alla data del 31 dicembre 2019 e ad essi assegnati, entro il 10 maggio 2020, con decreto del Ministro dell'interno.

3. Entro il 15 maggio 2020, il Ministero dell'interno comunica a ciascun comune l'importo del contributo ad esso spettante.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

114.0.4

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Misure urgenti in favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere i Comuni del Distretto Apuo Versiliese, per l'anno 2020, sono assegnati, nel limite massimo di 20 milioni di euro, contributi ai Comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minnucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, in ragione dei mancati incassi del contributo di estra-

zione previsto dalla normativa regionale, dovuto al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza. I contributi di cui al presente comma sono attribuiti ai comuni con decreto del Ministero dell'interno sulla base della media dell'accertato del triennio precedente. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità applicative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

114.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo è aggiunto in seguente:

«Art. 114-bis.

(Fondo di sostegno comunale per riduzione tassa rifiuti)

1. In relazione all'emergenza Covid-19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della tassa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.

2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Art. 115

115.0.1

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.

2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

115.0.2

CALANDRINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in

deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 117

117.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

Art. 119

119.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 119. - (*Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio*) -*1-bis*. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in caso di sospensione delle udienze, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 83 del presente decreto, è corrisposta, per il periodo non lavorato, un'indennità calcolata in relazione al numero di udienze fisse previste nelle tabelle di programmazione degli uffici giudiziari, e in ogni caso non inferiore a euro 1500,00 e non superiore al limite massimo annuo pari a euro 24.210,00.

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

119.2

BALBONI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1:*

a) le parole: «600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro»;

b) le parole: «per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83», *sono sostituite dalle seguenti:* «per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio»;

- *il comma 2 è abrogato;*

- *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale»;

- *al comma 3:*

a) le parole: «nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020» *sono soppresse;*

b) dopo le parole: «Ministero della Giustizia» *sono inserite le seguenti:* «con modalità che assicurino periodicità su base mensile»;

- *al comma 4, le parole:* «nell'anno 2020», *sono soppresse.*

119.3

CALIENDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per la commissioni tributarie regionali e provinciali, per l'anno 2020, in deroga all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme di cui al comma 11 del citato articolo 37 avviene tra tutti gli uffici giudiziari, anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, sulla base delle dimensioni di ciascun ufficio e del numero di giudici in servizio presso di esso».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno per i magistrati onorari e tributari in servizio)».

Art. 120

120.1

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».

120.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1, sono destinate anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la possibilità, da parte delle stesse, di anticipare le somme con propri fondi».

120.3

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali», inserire le seguenti: «, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,».

120.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto

a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «135 milioni» e conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

120.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," inserire le seguenti: "*ebook reader, tablet, notebook,*"».

120.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo

annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

120.7

DE POLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 2 lettera a) è previsto un fondo di 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.»

120.8

PRESUTTO, FLORIDIA, GRANATO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7-bis. I progetti di cui al Programma operativo nazionale (PON), con scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021, già finanziati e che al momento risultano sospesi, sono prorogati.»

ORDINI DEL GIORNO

G120.100

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso è stato necessario disporre la sospensione in via di urgenza dell'attività scolastica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire forme di aiuto finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia.

G120.101

GRANATO, PERILLI, CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 120 del provvedimento in titolo incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'acquisizione di piattaforme e dispositivi per la didattica a distanza;

in Italia 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta, situazione che colpisce l'11% delle famiglie con minori, il 17% delle famiglie con un solo genitore e il 31% di quelle in cui entrambi i genitori sono stranieri;

a scontare le conseguenze dell'emergenza sociale, che si intreccia e che seguirà all'emergenza sanitaria per il Covid-19, nel nostro Paese, sono e saranno i soggetti socialmente più vulnerabili. I bambini, che già hanno pagato un prezzo alto per la crisi economica del decennio trascorso e le loro famiglie rischiano, così, di scivolare in condizioni economiche ancora più critiche;

in base a recenti dati dell'Ocse, il 27% delle famiglie in Italia - più di 1 su 4 - vive in condizioni di insicurezza finanziaria e rischia di cadere in povertà se per tre mesi consecutivi rimane senza reddito;

con la chiusura prolungata delle scuole, ormai in atto, per molti bambini e ragazzi vulnerabili si pregiudica l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento, il co-

siddetto «*learning loss*», difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

difficoltà educative e fragilità, che spesso si accompagnano a condizioni di povertà, infatti, rendono per molti nuclei familiari estremamente complesso gestire i bambini durante l'inattività delle strutture scolastiche e sostenerli nello studio domestico, non potendo contare in questo periodo emergenziale neanche sul sostegno di tutte quelle attività educative e ricreative abitualmente messe in atto da cooperative, associazioni e altri enti, a favore dei bambini e ragazzi più svantaggiati;

bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito, infine, sono i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molti istituti stanno mettendo in atto per andare avanti nel programma scolastico;

considerato che:

secondo un'analisi dell'associazione «Save the Children», elaborata sui dati Istat del 2019, la quasi totalità delle famiglie con almeno un minore dispone di un collegamento a banda larga sul territorio di riferimento (95,1%). Delle 61mila famiglie con figli adolescenti (almeno un figlio di 14-19 anni) che non hanno accesso a internet da casa - di cui ben 27mila al sud - 27mila denunciano l'alto costo del collegamento (44%), 20mila l'alto costo degli strumenti necessari per connettersi (32%), mentre 12mila dichiarano di accedere a Internet da un luogo diverso dalla propria abitazione (25%);

complessivamente, infine, 1 bambino su 8 - tra gli 11 e i 14 anni - non ha mai navigato su *Internet* negli ultimi tre mesi, e il numero di chi non naviga su Internet diminuisce con l'aumentare dell'età (1 su 12 tra i 15-19enni): ciò significa che, per ogni classe di 24 alunni, in media, il sistema della didattica a distanza rischia di «perderne» 3 della scuola secondaria di primo grado e 2 della scuola secondaria di secondo grado,

impegna il Governo:

a porre particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti che versano in condizioni di maggiore fragilità socio economica, nonché ad adottare tutte le misure utili e straordinarie, anche di carattere normativo, al fine di garantire ai minorenni più a rischio di povertà educativa e dispersione scolastica l'eventuale pieno recupero delle attività educative e formative previste per l'anno scolastico 2019-2020, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

G120.102

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 120 prevede un cospicuo incremento di risorse per la didattica a distanza, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, destinati per l'acquisizione, da parte delle scuole, di piattaforme e strumenti digitali, per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e sulle tecniche digitali e per l'acquisizione in comodato d'uso, in favore degli studenti meno abbienti, di dispositivi individuali;

con nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione inviata alle scuole il 17 marzo 2020 sono state rese note alcune prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;

valutato che:

il contenuto della nota, tuttavia, potrebbe non rivelarsi pertinente e sufficientemente dettagliato laddove, a causa dell'emergenza sanitaria, si dovesse addivenire al termine del corrente anno scolastico senza la riapertura delle scuole, eventualità che - con il protrarsi dello stato di emergenza - appare tutt'altro che da scartare,

impegna il Governo:

a individuare le misure più opportune per monitorare i risultati della didattica a distanza, sia *in itinere* sia *ex post*, nel medesimo tempo divulgando e rendendo noti, tramite atti amministrativi di propria competenza ulteriori rispetto a quelli già emanati, criteri uniformi maggiormente puntuali per la validazione dell'attività didattica e formativa svolta secondo tale modalità; nonché per vigilare, altresì, affinché l'attività di direzione e coordinamento dei dirigenti scolastici, e dei relativi staff, sia svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, in conformità con le deliberazioni degli organi collegiali consultivi, così da agevolare e consentire l'effettiva fruizione da parte di tutti gli studenti delle nuove modalità di apprendimento.

G120.103

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 120 del provvedimento in titolo incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'acquisizione di piattaforme e dispositivi per la didattica a distanza;

la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali e *master*, sta determinando un radicale, improvviso cambiamento delle abitudini di bambini, adolescenti e giovani adulti;

anche in tale situazione emergenziale permane, tuttavia, l'obiettivo di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, seppur mediante lo svolgimento di attività formative a distanza;

considerato che:

nel 2018, secondo il «Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'agenda 2030 in Italia» elaborato dall'ISTAT, il tasso di abbandono precoce si attestava al 14,5%;

la situazione emergenziale rischia di alimentare un circolo vizioso, in cui la povertà educativa va a sommarsi a condizioni di forte deprivazione e criticità in cui versano numerose famiglie, con particolare aggravio per quelle meno abbienti,

impegna il Governo:

a intervenire in tempi congrui mediante l'elaborazione di un Piano straordinario volto a ridurre gli effetti collaterali che la presente situazione emergenziale potrà comportare in termini di abbandono precoce dal sistema nazionale di istruzione, in particolare nell'ottica di tutelare i bisogni dei bambini e degli adolescenti appartenenti a nuclei familiari fragili;

a valutare l'opportunità di farsi promotore di una rete tra ministeri ed istituzioni per la raccolta, ai fini di donazione, di dispositivi tecnologici quali per esempio *tablet* e *pc* da mettere a disposizione delle scuole.

G120.104

RUSSO, MONTEVECCHI, GRANATO, DE LUCIA, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, recante Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 120, comma 4, del provvedimento in titolo prevede che «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non erano disponibili assistenti tecnici informatici, in quanto in queste scuole, in passato, non erano presenti laboratori informatici;

per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza è stata prevista la temporanea assunzione di 1000 unità di personale tecnico amministrativo;

considerato che:

l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo e che l'assenza di assistenti tecnici è causa di particolare difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici che oramai sono presenti in tutte le istituzioni scolastiche;

appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione già avviato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere stabilmente, nei limiti delle risorse disponibili, in pianta organica il numero di assistenti tecnici di cui all'art. 120 del provvedimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020/2021.

G120.105

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

in queste settimane, in forza del succedersi di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ordinanze del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute, è stata arginata grandemente la possibilità di movimento dei cittadini italiani, chiudendo, fra l'altro, scuole di ogni ordine e grado e atenei pubblici e privati e ponendo la maggior parte dei lavoratori pubblici e privati al lavoro da casa nelle forme dello *smart working* e di lavoro agile;

permane in molte zone del Paese, specie nelle località con poche migliaia di abitanti, un considerevole divario digitale fra chi ha accesso efficace alla rete e chi ne è escluso in modo parziale o totale;

considerata:

la impellente e non procrastinabile necessità di consentire la possibilità di accedere alla rete *internet* a tutti i cittadini italiani e su tutto il territorio nazionale, al fine di permettere a tutti di lavorare e studiare al meglio nel pieno rispetto dell'art. 3 della Costituzione;

l'insufficienza, nelle sopra citate zone d'Italia, della banda delle connessioni delle abitazioni dei cittadini alla rete *internet*, che risulta insufficiente e, quindi, non idonea a garantire servizi attualmente di assoluta importanza e priorità come quelli di videoconferenza, rendendo di fatto impossibile l'accesso, ad esempio, di classi virtuali, video-lezioni, nonché alle tecnologie abilitanti allo *smart working* e alle forme di lavoro agile,

impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie affinché su tutto il territorio nazionale i cittadini possano accedere alla rete

internet con connessioni fisse e mobili dotate di una adeguata banda, sufficiente a garantire l'accesso sistematico ed efficace ai suddetti servizi telematici, adeguando opportunamente l'infrastruttura delle reti telematiche, in modo che tutti gli operatori telefonici possano garantire una connessione minima adeguata e sufficientemente performante - senza spese aggiuntive - ad ogni cittadino italiano.

G120.106

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

fino al protrarsi della situazione di emergenza epidemica in atto, che comporta la sospensione delle attività didattiche, allo scopo di favorire l'interazione degli alunni con i propri insegnanti, nella consapevolezza della particolare attenzione da assegnare ai ragazzi fino a 14 anni e per permettere ai genitori di proseguire le attività lavorative, i volontari e le strutture del Servizio Civile Universale potrebbero prestare il necessario supporto alle famiglie che ne facciano richiesta,

impegna il Governo:

a valorizzare in tal senso le risorse e le professionalità del Servizio Civile Universale SCU, che possiede anche la importante caratteristica di operare a livello nazionale e può assicurare l'uniformità di approccio e di indirizzo a tutte le strutture ad esso collegate sul territorio.

G120.107

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le scuole paritarie d'infanzia, i servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati non profit che esercitano la pubblica funzione di istruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000 sulla parità scolastica e gli asili nido devono coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette,

impegna il Governo:

a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi-educativi dell'infanzia e degli asili nido.

G120.108

BINETTI, DE POLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

la sospensione della classica didattica d'aula e la sostituzione con forme di didattica a distanza, decisa dal Governo per far fronte all'emergenza, ha messo molte scuole paritarie in gravi difficoltà, sia perché prive di strumenti sufficientemente evoluti sotto il profilo tecnologico, sia, soprattutto, perché molte famiglie che frequentano queste scuole versano in gravi difficoltà;

tenendo conto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali, e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico secondo la Costituzione e il diritto europeo, come è indicato dalla Legge 10 Marzo 2000, n. 62 definita

«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», nonché della Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012 che raccomanda, al comma 6.1., «di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa»; ricordando che il sistema scolastico italiano è improntato al pluralismo educativo;

tenuto conto che a causa dell'emergenza economica, causata dal combinato disposto dell'epidemia e dei decreti restrittivi messi in atto per prevenire la diffusione del *virus*, sono rimasti senza lavoro artigiani e professionisti, che non sono in grado di versare le rette alle scuole, mentre, come è giusto e doveroso, docenti e personale, vanno retribuiti per far fronte a loro volta alla mutata situazione socio-sanitaria;

la scuola paritaria, soprattutto le piccole scuole paritarie che sorgono in quartieri periferici o in piccoli centri, in questo frangente, rischiano la chiusura, privando di uno specifico modello di istruzione decine di migliaia di alunni con cui almeno inizialmente avevano stipulato un contratto formativo. Per le famiglie diventa sempre più difficile scegliere liberamente dove far studiare i propri figli, consapevoli che la libertà dell'istruzione di oggi migliora il domani di tutti;

qualora molte scuole paritarie dovessero chiudere e gli studenti dovessero spostarsi nelle scuole pubbliche corrispondenti, tale spostamento non sarebbe senza costi aggiuntivi per lo stato, perché ogni alunno che frequenta la scuola pubblica costa assai di più di quanto non costi alle famiglie, se frequenta la scuola paritaria, dove l'onere della retta è sostenuto dalle famiglie, che comunque già contribuiscono ai costi della scuola pubblica attraverso la fiscalità generale, ossia le tasse che pagano regolarmente, ma che in questo periodo potrebbero trovarsi in grave difficoltà a pagare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valutare se, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, non sia possibile prevedere la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo *standard* di sostenibilità per allievo» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

120.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Agevolazioni per implementare la didattica online nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i

dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

120.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

120.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 120-bis.

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari».

120.0.5

IORI, VERDUCCI, MANCA, MONTEVECCHI, STEFANO, FERRARI, Assuntela
MESSINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

*(Formazione in servizio dei docenti e degli educatori per
il superamento degli effetti derivanti dall'emergenza epide-
miologica da Covid 19 nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Alla cessazione della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale prevista dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, al fine di sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori è diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili alla realizzazione delle suddette finalità».

Art. 121

121.2

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

121.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI,
CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,
ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,
Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

121.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Servizi educativi all'infanzia privati)

1. I gestori privati dei servizi educativi all'infanzia di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado rimasti chiusi dal 23 febbraio 2020 all'8 marzo 2020 in conseguenza delle disposizioni dei Dpcm del 23 febbraio 2020 e del 1°

marzo 2020, per tale periodo potranno regolarmente fatturare alle Pubbliche Amministrazioni con cui sono convenzionati».

121.0.250 (già 102.0.1)

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzione *ex* articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

121.0.251 (già 101.0.1)

CONZATTI, NENCINI, VONO, SUDANO, SBROLLINI, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;

b) per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.

3. Al fine di sostenere le scuole paritarie d'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati non profit che esercitano la pubblica funzione di istruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette delle famiglie che costituiscono larga parte del finanziamento delle scuole, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2015, n. 190».

121.0.252 (già 120.0.3)

CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis.
(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;

b) per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.

3 .Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.»

121.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

Art. 122

122.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e con le province autonome e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni si-

tuazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.».

Art. 123

123.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

123.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 123. - (*Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari*) - 1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'emergenza epidemiologica del Covid 19, il Ministro della Giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti, nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus Covid 19;

b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus Covid 19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;

c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;

f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera f);

h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) ed g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86.»

123.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «la pena detentiva è eseguita, su istanza,» *inserire le seguenti:* «da presentare entro la medesima data del 30 giugno 2020»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi»;

c) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai dodici mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Peraltro se tale pena residua è inferiore a trenta giorni gli arresti domiciliari sono eseguiti senza attivare il mezzo elettronico di controllo.»

123.4

NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «quattro anni».

123.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, le parole «diciotto mesi» sono sostituite con le seguenti: «trentasei mesi».

Si chiede di aumentare il termine massimo della pena da scontare per ottenere il beneficio, al fine di coinvolgere un numero maggiore di persone, e rendere più efficace l'intervento deflattivo.

Al comma 1, lettere d) ed e): abrogate.

I comma 3, comma 4, comma 5 sono abrogati.

123.6

DE BONIS

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

123.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 3, dopo le parole: «è applicata» inserire le seguenti: «, ove disponibili.».

123.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5, ai fini dell'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono messi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia complessive 10.000 unità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice penale. Nel caso in cui, nell'ambito del contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo già in essere, non sia possibile raggiungere la disponibilità di cui al precedente periodo, è stanziata la somma di due milioni di euro per l'acquisto e la gestione dei dispositivi mancanti. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 124

124.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 124. - (*Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà*) - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

124.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 comma 01, aggiungere la seguente lettera:

"f) persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del *virus* Covid-19".

1-ter. All'articolo 54 della legge n. 345 del 1975 le parole: "quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" sono sostituite con le parole: "settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018".

1-*quater*. Modificare il comma 1 lettera *d*) dell'articolo 47-*ter* della legge n. 345 del 1975, sostituendo la parola: "settanta" con le seguenti "sessantacinque".

1-*quinqüens*. All'articolo 280 del codice di procedura penale, al comma 2 sono aggiunte le parole: "non può mai essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del *virus* Covid-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza".

1-*sextiens*. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare"».

124.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, i permessi premio possono avere durata sino al 30 giugno 2020».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e permessi premio)».

124.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liber-

tà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalle seguenti: "una volta al giorno";

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2";

d) al comma 6, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "venti minuti"».

124.0.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Differimento ordine di esecuzione di pena)

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'emissione dell'ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni, anche se costituente residuo di maggiore pena è differita fino al 30 giugno 2020».

Art. 125

125.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio

degli impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, è prorogato di 8 mesi.

1-ter. I termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione, sono prorogati di 8 mesi.

1-quater. Sono posticipate di 240 giorni le date delle procedure di asta e registro indicate dal numero 3 al numero 7 della tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

1-quinquies. Sono prorogate di 24 mesi le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati e/o assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

125.2

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contratti scaduti o che scadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 il termine di cui all'articolo 170-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato sino al 30 aprile.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*, Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell'invio della richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell'assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le imprese di assicurazione sono tenute, con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevedono l'introduzione della scatola nera, a ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per i contratti diversi da quelli di cui al periodo precedente, il premio è ridotto nella misura del 40 per cento».

125.3

SCHIFANI, GASPARRI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa».

125.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La garanzia di cui al presente comma è estesa di ulteriori quindici giorni anche in caso di scadenza dei rateo con cui il premio assicurativo sia stato frazionato».

125.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,

DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 luglio 2020, per tutti i contratti dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private, nonché per i contratti dei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo; diversi da quelli sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, i termini per formulare l'offerta o la motivata contestazione dell'offerta stessa nonché per l'adempimento della prestazione prevista a carico dell'impresa assicuratrice sono prorogati di 60 giorni rispetto alle scadenze previste dal contratto».

125.6

FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dopo le parole: «dei piccoli comuni.» aggiungere le seguenti: «Con innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche.»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2-septies, lettera e), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*quater*, le parole: "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento" e le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 1-*quinquies*, le parole: "nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento e del 100 per cento"».

125.7

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica dopo le parole: «dei piccoli comuni.» aggiungere le seguenti: «innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2-septies, lettera c), punto 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1-quater, sostituire le parole: "nella misura del 70 per cento" con le seguenti: "nella misura dell'85 per cento" e le parole: "nella misura dell'80 per cento" con le seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 1-quinquies, sostituire le parole: "nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento" con le seguenti: "nella misura del 90 per cento e del 100 per cento".».

125.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4% la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge 190/2014 per gli interventi tesi all'efficientamento energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss.)».

125.9

IANNONE

Alla fine dell'articolo, inserire il seguente:

«5. Alle imprese esercenti l'attività di autoscuola ed ai consorzi fra esse costituiti ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice della strada, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente all'ammontare della Responsa-

bilità Civile sul parco veicolare riconosciuto, commisurato al periodo di inattività conseguente alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica».

125.0.1

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".

2. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque

quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

125.0.2

FAZZONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono

optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

125.0.3

FAZZONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

125.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'Imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.5

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Misure di sostegno ai consumi)

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di sollevare i cittadini dal pagamento di consumi domestici superiori a quelli registrati nelle fatture riferite a periodi precedenti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2020, un Fondo con

dotazione pari a 200 milioni, finalizzato al pagamento degli importi eccedenti il costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi antecedenti all'emergenza Coronavirus.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina gli importi eccedenti rispetto al costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi ordinari.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

125.0.7

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Concessioni idroelettriche)

1. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 Kw».

125.0.8

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Concessioni idroelettriche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1-*ter* dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "non oltre il 31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre

il 31 marzo 2021". Le leggi regionali già approvate produrranno effetti a far data dal 31 marzo 2021».

125.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

*(Proroga termini provvedimenti autorizzati
vi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. I termini indicati negli atti di assenso comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e già rilasciati alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché i termini stabiliti nelle relative discipline che regolano tali atti di assenso, ivi espressamente inclusi i termini di efficacia dei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono prorogati di ventiquattro mesi».

125.0.10

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "*l-bis*) 'Attività istituzionale': l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-*bis*.";

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le attività di cui all'articolo 7-bis.";

2. al comma 2, dopo le parole: "indirizzano la propria attività", è inserita la seguente: "istituzionale", e, le parole: "destinazione delle risorse e" sono sostituite con le seguenti: "destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,";

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: "4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.";

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: "degli scopi statutari", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui all'articolo 7-bis" e, dopo le parole: "una redditività adeguata", sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,";

2. Al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis";

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.";

2. al comma 4, le parole: "né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25";

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "in particolare con lo sviluppo del territorio", sono inserite le seguenti: ", salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis" e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis";

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili".

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-*bis*";

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-*bis*, sentite le Fondazioni interessate.";

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", il rispetto di quanto previsto al comma 7-*bis*." e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "*k-ter*) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-*bis* e delle altre disposizioni di questo decreto.";

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: ", che regolano l'" sono sostituite dalla seguente: "nell'" e il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-*bis*.";

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Incrementi ai Fondi di dotazione*) - 1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-*bis*, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo"».

125.0.11

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Diritto di recesso o restituzione dei prodotti)

1. I termini di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di recesso o restituzione dei prodotti, anche acquistati a distanza, sono sospesi durante la vigenza delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo e successive modificazioni e integrazioni e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle stesse.

2. Nelle regioni e nelle province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, i termini sono sospesi a quella data».

125.0.12

DESSÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Unità operativa di supporto al Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di dare concreta attuazione ai provvedimenti normativi adottati a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita un'Unità operativa fino al 31 dicembre 2020. L'Unità potrà avvalersi di un commissario straordinario, di esperti dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia, di personale del Ministero dello sviluppo economico o in distacco da altri Ministeri, di personale in quiescenza, di esperti in comunicazione e di esperti informatici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono individuati il contingente massimo di personale che può essere assunto presso l'Unità, la sua composizione, la dotazione strumentale e i relativi costi di gestione.

2. L'Unità operativa di cui al comma 1 ha il compito di informare e aggiornare tutti i soggetti interessati in merito agli strumenti di supporto indi-

viduati dai provvedimenti normativi adottati per il contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, anche mediante l'istituzione di numeri telefonici, indirizzi *mail*, strumenti di supporto digitali, applicazioni e un sito internet specificatamente dedicati. Tramite le risorse stanziare ai sensi del presente articolo è altresì finanziata un'adeguata campagna informativa atta a pubblicizzare l'istituzione e l'operatività dell'Unità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

125.0.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37".

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».

125.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di visita per i genitori separati o divorziati)

1. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale».

125.0.15

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'articolo 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) sostituire le parole "precedente a quello di cui al comma 35-bis" con le seguenti: "precedente a quello di riferimento";

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: ", e nella lettera b)" sostituire le parole "euro 5.500.000" con le seguenti: "euro 3.000.000";

b) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b-bis*) nel comma 37 sostituire le parole: 'L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi' con le seguenti: 'L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi";

c) alla lettera *c)*, capoverso comma 37-*bis*, sopprimere le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

"*e-bis*) nel comma 38 sostituire le parole: 'Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37' con le seguenti: 'L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37";

e) dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*d-bis*) Nel comma 40, al secondo periodo, sostituire le parole: 'Un ricavo' con le seguenti: 'L'attività";

f) alla lettera *e)*, sopprimere il comma 40-*ter*;

g) sostituire la lettera *f)* con la seguente: "sopprimere il comma 41";

h) alla lettera *i)*, capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da "sui ricavi dei servizi imponibili" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sui servizi imponibili.";

i) sopprimere la lettera n)».

125.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.125-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 126

126.1

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «25.000» con: «350.000».

Conseguentemente al comma 7, eliminare le parole: «ad invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO

G126.100

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria ed economica dovuta all'epidemia Covid-19, ci sarebbe in atto una riprogrammazione dei fondi strutturali europei -non ancora giuridicamente vincolati - destinati all'Italia;

l'obiettivo è quello di individuare, tra i vari programmi dell'ultimo bilancio europeo, vari fondi che abbiano ancora disponibilità di spesa, che al momento risultano pari a 11 miliardi di euro;

considerato che:

il Bilancio europeo 2021-2027 risulta ancora in una fase di discussione;

la Commissione europea ha espresso, tramite BalazsUjvari, portavoce dell'esecutivo comunitario per le questioni di Bilancio, l'esigenza di approvazione in tempi rapidi del nuovo Bilancio, anche per rispondere all'emergenza sanitaria ed economica;

le varie proposte di Bilancio presenti sul tavolo negoziale sono state strutturate in un contesto economico totalmente differente da quello emergenziale attuale, e diversi programmi strutturali risultano anacronistici, insufficienti, ovvero scarsamente funzionali per la risoluzione della grave crisi economica e sanitaria;

impegna il Governo:

in sede di approvazione del prossimo Bilancio europeo, a richiedere la totale garanzia sulla flessibilità necessaria ad adattare il bilancio alle sfide emergenti;

a valutare il dirottamento di dotazioni finanziaria di determinati fondi, come *l'Asylum Migration and Integration Fund*, *Pre-Accession Assistance*, ovvero degli strumenti per attuare il cosiddetto «*European green deal*», come il Fondo *InvestEU* e il *Just Transition Fund*, in un unico strumento di supporto al contrasto dell'emergenza Covid-19, da destinare agli stati membri proporzionalmente ai danni economici e sanitari subiti.

G126.101

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 625/1996 dispone che alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato;

sarebbe importante, per il solo anno 2020, alla luce del fabbisogno derivato dalla situazione emergenziale Covid-19 consentire di destinare i gettiti delle *royalties* previsti dal predetto comma 1-*bis* a tutto il territorio regionale e non unicamente alle aree di estrazione e alle aree adiacenti;

impegna il Governo:

a prevedere che, per il solo esercizio 2020, l'aliquota di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625/1996 viene destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale.

EMENDAMENTI

126.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito in seguente:

«Art. 126-*bis*.

(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure li-

mitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.1

GARRUTI, BRESSA, SUDANO, PARRINI, DE PETRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».
